

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	7
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (IV e VIII)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	19
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	26
GIUSTIZIA (II)	»	54
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	62
DIFESA (IV)	»	88
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	95
FINANZE (VI)	»	96
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	107
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	120
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	124
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	138
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	152
AFFARI SOCIALI (XII)	»	166

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Cambiamo !-Popolo Protagonista: Misto-C!-PP; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	240
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	251
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	257
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	265
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	266
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	281
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE	»	282
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	284
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIU- LIO REGENI	»	286
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	287

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 3119 Governo (Parere alla Commissione XII)
(*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 26 maggio 2021. – Presidenza del Presidente Stefano CECCANTI.

La seduta comincia alle 15.30.

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 3119 Governo.

(Parere alla Commissione XII).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Devis DORI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3119 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 17 articoli, per un totale di 27 commi, appare

riconducibile alla finalità unitaria di integrare la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 nel quadro della graduale ripresa delle attività sociali ed economiche in corso;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, ai commi 1 e 4 dell'articolo 1, si richiamano "i provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", anziché, come appare più preciso, "il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021" le cui misure, in base all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021, continuano a trovare applicazione fino al 31 luglio 2021; al comma 3 del medesimo articolo 1 andrebbero meglio specificati "gli eventi di particolare rilevanza" che consentono di derogare con ordinanza del Ministro della salute ai limiti agli spostamenti orari stabiliti ai precedenti commi 1 e 2, al fine di evitare la possibilità che si prefigurino, in assenza di una maggiore determinazione della fattispecie, una "delegificazione spuria"; l'articolo 12 prevede l'adozione di ordinanze del Ministro della salute "d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome"; al riguardo occorre rilevare che si tratta di una formulazione che prefigura una procedura anomala che,

in luogo dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, disciplinata in particolare dal decreto legislativo n. 281 del 1997, dispone un'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, che, allo stato, pur citata in alcune circostanze dalla legislazione, rappresenta l'organo associativo degli esecutivi regionali, privo di un'apposita disciplina legislativa;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il provvedimento prosegue nell'opera di "trasferimento" alla fonte legislativa di misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 in precedenza regolate dai DPCM, entro la cornice definita dai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020; in particolare, con l'articolo 1 del provvedimento si disciplina direttamente nel decreto-legge il cd. "coprifuoco"; ciò costituisce un recepimento dell'ordine del giorno n. 8 presentato dai componenti del Comitato nel corso della discussione parlamentare sul disegno di legge C. 2921 di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021; al tempo stesso, il provvedimento inevitabilmente integra e modifica tacitamente parte delle misure contenute nel decreto-legge n. 52 del 2021 (C. 3045), anch'esso attualmente all'esame della Camera; fermo restando che l'"intreccio" tra più provvedimenti di urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere deve essere limitato a circostanze oggettivamente eccezionali, come nel caso in esame, si pone quindi l'esigenza di approfondire i necessari coordinamenti tra i due testi; in particolare, l'articolo 4, comma 1, in materia di riapertura di palestre, piscine, centri natatori e centri benessere, supera il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 52 vertente sulla stessa materia;

come già richiamato, l'articolo 12 prevede che i protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 siano adottati ed aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, al ri-

guardo, fermi restando i profili in ordine alla formulazione, sembra quindi essere superato quanto previsto dal citato articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 che prevede che i protocolli e le linee guida siano adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali; andrebbe comunque valutata l'opportunità, per una maggiore chiarezza, di riformulare la disposizione in termini di modifica esplicita dell'articolo 1, comma 14, in coerenza con il paragrafo 3, lettera a) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera; si osserva infine che andranno comunque garantite adeguate forme di pubblicità a linee guida e protocolli, dato il rilievo che questi strumenti assumono per la ripresa delle attività sociali ed economiche; andrebbe quindi considerata l'opportunità di prevedere un obbligo di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale";

nel corso dell'esame del disegno di legge C 3045 di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021, contenente misure anti-COVID, è stato presentato l'emendamento 2.100 del Governo volto a far confluire in quel provvedimento il contenuto del provvedimento in esame; al riguardo si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10, sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; tale ordine del giorno, dopo aver richiamato nelle premesse il parere del Comitato sul provvedimento in discussione, impegna il Governo ad operare per evitare la "confluenza" tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. "DL proroga termini") il Governo ha espresso parere favorevole con una ri-

formulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10; ciò premesso, occorre considerare anche la complessità di questa fase dei lavori parlamentari, anche per la decisione del Governo, sollecitata dal Comitato, di spostare a livello legislativo, con norme inserite in successivi decreti-legge, parte delle prescrizioni fin qui affidate ai DPCM e all'intreccio quasi inevitabile tra più provvedimenti d'urgenza in corso di conversione che ciò comporta; alla luce di tutte le considerazioni richiamate si segnala comunque la necessità che il Governo fornisca, nel prosieguo dei lavori parlamentari adeguata motivazione della decisione di presentare il richiamato emendamento 2.100;

il provvedimento, nel testo originario, non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); si deve comunque ritenere che esso rientri nelle fattispecie di esclusione dell'AIR di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del DPCM n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

individuare, al comma 3 dell'articolo 1, in termini più precisi gli "eventi di particolare rilevanza" che consentono, con ordinanza del Ministro della salute, di sta-

bilire limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai precedenti commi 1 e 2;

sostituire, all'articolo 12, comma 1, il riferimento all'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome con il riferimento all'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 1 e 4;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

coordinare l'articolo 4, comma 1, con l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021;

approfondire l'articolo 12

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Governo nel prosieguo dei lavori parlamentari, di fornire adeguata motivazione delle ragioni alla base della decisione di presentare l'emendamento 2.100 che fa confluire il provvedimento in esame nel decreto-legge n. 52, dando seguito agli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22 richiamati in premessa ».

Stefano CECCANTI, *presidente*, nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, ritiene opportuno inviare una lettera al Ministro per i rapporti con il Parlamento per sollecitare la partecipazione di un rappresentante del Governo ai lavori del Comitato, come d'altra parte richiesto dall'ar-

articolo 16-bis del Regolamento. Tale presenza infatti potrebbe in primo luogo favorire l'approfondimento dei profili problematici indicati nelle proposte di parere ed in tal modo qualche aspetto potrebbe trovare i necessari chiarimenti. Inoltre, le sedute del Comitato potrebbero costituire una sede ulteriore, oltre a quella della Commissione competente in sede referente, per fornire quell'adeguata motiva-

zione delle circostanze eccezionali che inducono alla presentazione di emendamenti per la confluenza dei decreti-legge, come richiesto dagli ordini del giorno richiamati nella proposta di parere.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.40.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	7
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte e delle funzioni svolte da deputati ai fini del giudizio sulle ineleggibilità	7
Deliberazioni in materia di convalida delle elezioni di deputati	7

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 26 maggio 2021.

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.15 alle 9.20, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità. Il Comitato si è altresì riunito dalle 9.25 alle 9.30 ed ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 9.20.

Esame delle cariche ricoperte e delle funzioni svolte da deputati ai fini del giudizio sulle ineleggibilità.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che la seduta odierna è dedicata alla verifica della eleggibilità di due deputate subentrante, ai fini della proposta all'Assemblea di convalida dell'elezione. Dà la parola al coordinatore del Comitato competente per i profili concernenti le ineleggibilità, on. Maggioni.

Marco MAGGIONI (LEGA), *coordinatore del Comitato permanente per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze*, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, propone che la Giunta, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, prenda atto dell'eleggibilità delle deputate Eva Avossa e Graziella Leyla Ciagà.

Sulle cariche o funzioni delle predette deputate il Comitato ha completato l'istruttoria ai fini del giudizio sull'ineleggibilità; per esse non sono pendenti ricorsi che attengano a tale profilo.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, propone che la Giunta prenda atto della proposta del Comitato e dichiari l'eleggibilità delle deputate indicate.

La Giunta prende atto.

Deliberazioni in materia di convalida delle elezioni di deputati.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, propone alla Giunta di deliberare per proporre all'Assemblea la convalida delle seguenti deputate:

per la XX Circoscrizione Campania 2, collegio plurinominalmente 03, Eva Avossa;

per la V Circoscrizione Lombardia 3,
collegio plurinominale 02, Graziella Leyla
Ciagà.

La Giunta approva.

La seduta termina alle 9.25.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Barbara Saltamartini (procedimento n. 53777/19 RGPM – n. 33351/2019 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 21) (*Esame e rinvio*) 9

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 13.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Barbara Saltamartini (procedimento n. 53777/19 RGPM – n. 33351/2019 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 21).

(Esame e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Barbara Saltamartini, pendente presso il tribunale di Roma (procedimento n. 53777/19 RGPM – n. 33351/2019 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 21).

Fa presente che si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 3 febbraio 2021, sulla quale, nella seduta del 12 maggio 2021, ha affidato l'incarico di rela-

tore al deputato Catello Vitiello, che invita a intervenire.

Catello VITIELLO (IV), *relatore*, riferisce che il documento in titolo riguarda un procedimento penale pendente presso il tribunale di Roma, originato da una denuncia-querela nei confronti dell'on. Barbara Saltamartini da parte di Maurizio Fabio Sanfilippo, giornalista della RAI, per il reato di diffamazione aggravata di cui all'art. 595, comma terzo, del codice penale. La richiesta di deliberazione è pervenuta in data 3 febbraio 2021 dal Tribunale di Roma – Sezione GIP. La denuncia-querela trae origine dalla pubblicazione di un *post* sulla propria pagina *Facebook* da parte del Sanfilippo, avvenuta il 4 settembre 2019. La pubblicazione del Sanfilippo riguardava il senatore Salvini, il quale proprio il 4 settembre, con il passaggio dal primo al secondo governo Conte, cessava di ricoprire l'ufficio di Ministro dell'interno. Nel testo il Sanfilippo si rivolgeva direttamente al senatore Salvini con espressioni quali « *ti sei impiccato da solo, e questo è evidente. Io ne sono felice* », « *non hai un lavoro, non sai fare niente, non hai un seggio da parlamentare europeo, hai perso il posto da ministro, certo stai in Parlamento, ma, con la vita che ti eri abituato a fare, tempo sei mesi ti spari, nemico mio* » e ancora « *quello che non ti perdonerò è di*

avere plagiato la mente di due miei nipoti (...) ma li recupero, fidati. Mi dispiace per tua figlia, ma avrà tempo per riprendersi, basta farla seguire da persone qualificate ». Nella denuncia del Sanfilippo si legge al riguardo che « *una semplice critica di un libero cittadino, nei giorni immediatamente successivi allo scritto, è stata tanto strumentalizzata e (...) male interpretata, da provocare una serie di commenti dai contenuti molto diffamatori* » e che « *uno di questi 'commenti' è stato quello della deputata Barbara Saltamartini* ». Le parole della deputata, pubblicate anch'esse su *Facebook* e rilanciate in data 7 settembre 2019 dalle agenzie di stampa Lapresse e Askanews, sono state le seguenti: « *sei semplicemente vomitevole, mi fai schifo. Da radiare dall'ordine dei giornalisti, la Rai dovrebbe licenziarlo perché questo essere non merita di far parte del servizio pubblico pagato dagli italiani* ».

Riferisce che, da notizie di stampa, risulta che il 13 novembre 2019 la RAI, in conseguenza della pubblicazione del *post* sopra descritto, abbia comminato al giornalista la sanzione disciplinare della sospensione per sette giorni dal lavoro e dallo stipendio.

Comunica che la denuncia-querela è stata sporta dal Sanfilippo alla Procura della Repubblica di Roma « *nei confronti di coloro che l'Ufficio riterrà responsabili dei reati che emergeranno nelle indagini* ». In data 5 dicembre 2019 il pubblico ministero, nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Saltamartini Barbara per il reato di cui all'art. 595, terzo comma, del codice penale, rilevato che si poneva la questione relativa all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 140 del 2003. Il GIP, in data 25 gennaio 2021, ha ritenuto che « *allo stato e alla luce degli elementi presenti nel fascicolo del PM, non sia applicabile l'art. 68 della Costituzione* » e ha, quindi, sospeso il procedimento e disposto la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati.

Fa presente che il fascicolo degli atti trasmesso alla Giunta consiste della denun-

cia-querela con i relativi allegati (*post* pubblicato dal Sanfilippo sulla propria pagina *Facebook* e lanci delle agenzie di stampa Lapresse e Askanews che riportavano il commento dell'on. Saltamartini), della richiesta del pubblico ministero al GIP di provvedere ai sensi della legge n. 140 del 2003 e dell'ordinanza del GIP di trasmissione degli atti alla Camera dei deputati. Sottolinea che non vi sono, tra i documenti trasmessi alla Giunta, atti difensivi dell'on. Saltamartini.

Rappresenta che, allo stato, non sono individuabili atti presentati o interventi svolti in sedi parlamentari proprie dalla deputata Saltamartini con riferimento specifico alla vicenda. Tale vicenda, tuttavia, si è svolta in un periodo nel quale non vi furono lavori parlamentari, stante la situazione di crisi del primo Governo Conte e di formazione del secondo Governo Conte. In conclusione, si riserva di avanzare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessata e del dibattito che ne seguirà.

Carla GIULIANO (M5S), in considerazione della professione esercitata dal querelante, chiede al relatore se sia a conoscenza dell'eventuale svolgimento di un successivo confronto, in qualsiasi sede, anche mediatica, tra il giornalista Sanfilippo e la deputata Saltamartini.

Catello VITIELLO (IV), *relatore*, risponde di non essere a conoscenza di alcun confronto successivo. Agli atti risulta che tra il querelante e l'on. Saltamartini si è avuto solo lo scambio attraverso i *social* sopra descritto, che ha peraltro causato il soprarichiamato procedimento disciplinare nei confronti del giornalista.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessata a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.

La seduta termina alle 13.15.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	11
7-00624 Dori e 7-00653 Pezzopane: In merito al coinvolgimento delle Forze armate nella messa in sicurezza del territorio, in relazione al pericolo di frana del Monte Saresano (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00119</i>)	11
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalle Commissioni</i>)	15

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica, Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

7-00624 Dori e 7-00653 Pezzopane: In merito al coinvolgimento delle Forze armate nella messa in sicurezza del territorio, in relazione al pericolo di frana del Monte Saresano.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00119).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 19 maggio 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che, con lo svolgimento dell'audizione di rappresentanti della società Telespazio, si è conclusa l'attività conoscitiva deliberata nell'ambito della discussione delle risoluzioni all'ordine del giorno e che nella seduta del 19 maggio, su proposta del collega Dori, le Commissioni hanno convenuto di rinviare l'esame al fine di predisporre una proposta di risoluzione unitaria.

Devis DORI (M5S) si dichiara orgoglioso del lavoro svolto dalle Commissioni, sottolineando la bontà della metodologia adottata nell'esame dell'atto di indirizzo, che dovrebbe essere estesa anche ad altri provvedimenti.

Evidenzia, quindi, come l'attività conoscitiva condotta dalle Commissioni abbia confermato che la situazione relativa al fenomeno della frana del Monte Saresano presenta caratteristiche peculiari che la differenziano in maniera significativa da altri fenomeni simili. In particolare, osserva come la presenza del lago costituisca un elemento che amplifica i rischi derivanti dal pericolo della frana.

Ribadisce che il contributo degli esperti ha consentito di approfondire, sotto tutti i

punti di vista, una situazione estremamente complessa e difficile, permettendo alle Commissioni, attraverso le informazioni acquisite, di analizzare tutti gli scenari possibili e trovare le soluzioni più opportune, anche per garantire la sicurezza della popolazione residente e delle attività turistiche ed economiche presenti nell'area. Anche lo studio commissionato dalla regione Lombardia potrà contribuire ad accrescere la comprensione del fenomeno idrogeologico e potrà, altresì, dare importanti indicazioni riguardo la prosecuzione dell'attività estrattiva sulle pendici del Monte Saresano.

Conclude sottolineando come tutti i soggetti interessati stiano facendo al meglio la loro parte. Presenta, pertanto, il testo di una risoluzione unitaria che impegna il Governo: a garantire, ove richiesto, il coinvolgimento delle Forze armate a supporto della protezione civile; ad adottare iniziative di competenza affinché siano resi disponibili alle autorità locali idonei strumenti di segnalazione sonora; a prevedere il coinvolgimento dell'Istituto idrografico della Marina Militare per effettuare un'analisi dei dati del Lago di Iseo e svolgere rilievi idrografici con modellazione 3D del fondale; ad utilizzare la migliore tecnologia possibile; a verificare le cause degli eventi franosi sul Monte Saresano, la possibile correlazione tra gli eventi franosi e l'attività estrattiva, e se la ripresa dell'attività estrattiva sia compatibile o meno con la presenza della frana in atto, adottando tutte le iniziative di competenza conseguenti; a verificare l'applicabilità della previsione di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA); ad adottare iniziative per verificare la sussistenza dell'eventuale minaccia di danno ambientale; ad adottare iniziative per garantire una costante interlocuzione con la regione Lombardia; ad attivare, nel caso in cui gli studi commissionati da Regione Lombardia dovessero evidenziare la necessità di revocare le concessioni minerarie sul Monte Saresano, le necessarie procedure a tutela dell'occupazione del personale e dell'indotto interessati; infine, ad adottare iniziative, anche normative, per rafforzare le

strutture tecniche e, in particolare, il sistema delle Agenzie regionali di protezione ambientale (*vedi allegato*).

Ringrazia, quindi, tutte le forze politiche per il contributo offerto alla predisposizione di un testo il più completo e condiviso possibile ed auspica che si possa realizzare la più ampia convergenza.

La Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Vannia GAVA condivide la proposta del presentatore.

Graziella Leyla CIAGÀ (PD) ringrazia il Governo per aver accolto i contenuti della risoluzione ed esprime soddisfazione per il lavoro di concerto svolto tra i gruppi, che ha portato ad un testo condiviso, nell'interesse dei comuni rivieraschi.

La risoluzione impegna il Governo a reperire i fondi per la messa in sicurezza del monte Saresano. È necessario inoltre un confronto costante tra il Ministero per la transizione ecologica e la regione Lombardia, proprio al fine di evitare i continui rimpalli tra istituzioni e per rassicurare quindi i sindaci sulla univocità degli interventi. Pur se gli eventi franosi risalgono agli anni Settanta, negli ultimi mesi si è verificato infatti un aggravio della situazione che impone di dare risposte certe al territorio.

Si sofferma, quindi, su tre impegni che giudica particolarmente rilevanti nell'ambito della risoluzione, con i quali si chiede al Governo di effettuare alcune importanti verifiche.

In primo luogo, la verifica della possibile correlazione tra gli eventi franosi e le attività estrattive.

In secondo luogo, la verifica della sussistenza di una minaccia di danno ambientale, dovuta ai materiali stoccati nel cementificio. A questo riguardo, pur essendo alcuni materiali stati rimossi dal sito nel quale erano stoccati, come emerso nel corso delle audizioni, teme che la ripresa dell'attività estrattiva possa portare allo stoccaggio di nuovi materiali, con il pericolo di una loro caduta nel lago d'Iseo in caso di frana.

L'ultima verifica è quella relativa all'applicazione della valutazione di impatto ambientale *ex post*, come previsto dalla re-

cente disciplina europea e nazionale. A tale riguardo fa presente che il cementificio, pur avendo iniziato la propria attività da più di un secolo, non è stato mai sottoposto a procedura di VIA, nonostante le ripetute sollecitazioni del Comune di Tavernola bergamasca in occasione delle richieste di autorizzazione avanzate dal cementificio negli anni per integrare le proprie attività.

Il caso di Tavernola Bergamasca dimostra anche la necessità di un rafforzamento del sistema delle Agenzie regionali di protezione dell'ambiente, oggi sottodimensionate rispetto ai continui interventi che vengono loro richiesti.

Conclusivamente, sottolineato il prezioso contributo reso dai soggetti auditi, che ringrazia, anche a nome delle colleghe Berlinghieri, Carnevali e della rappresentante del suo gruppo in Commissione Ambiente Pezzopane, dichiara il voto favorevole del Partito democratico.

Alberto ZOLEZZI (M5S) ringrazia i firmatari delle risoluzioni, i colleghi e gli auditi intervenuti per aver consentito alle Commissioni di svolgere un'approfondita istruttoria su un tema delicato che gli atti di indirizzo provano ad affrontare in via preventiva, stimolando decisioni volte ad evitare che una eventuale frana del monte Saresano e la conseguente onda che si genererebbe, possano provocare danni ingenti per l'ambiente e le persone.

A suo giudizio vanno certamente preservate le attività economiche della regione Lombardia, integrandole tuttavia con le esigenze di tutela ambientale e prevedendo meccanismi di premialità per le imprese più sostenibili. La Lombardia è infatti la regione nella quale il consumo di suolo è ben oltre il livello di guardia e pertanto sarebbe opportuno valutare con attenzione l'ipotesi di cessazione delle attività del cementificio, salvaguardando ovviamente i livelli occupazionali.

Giudica gli impegni dell'atto di indirizzo equilibrati nel contemperare le attività economiche con la tutela ambientale e di salute pubblica, ricordando tuttavia che le attività estrattive – anche di recente autorizzate dalla Giunta lombarda – sono spesso volte alla costruzione di alcune tratte au-

tostradali che peraltro auspica non vengano mai realizzate. Compito della politica dovrebbe essere quello di favorire lo sviluppo di attività economiche sostenibili, accompagnando la riconversione di quelle che non lo sono. Per fare un parallelismo, ricorda che sono trascorsi esattamente nove anni dal sisma in Lombardia, che è stato ipotizzato potesse essere stato generato anche a causa delle attività di trivellazione a Mirandola.

Apprezza che gli impegni facciano riferimento alla collaborazione degli enti scientifici e dei corpi militari che potranno fornire utili strumenti per l'indagine e la gestione dell'emergenza, all'interlocuzione tra le strutture del Ministero della transizione ecologica e dell'ISPRA con gli enti interessati, alla possibilità che si valuti una possibile revoca della concessione estrattiva sul monte Saresano nonché al rafforzamento del sistema delle ARPA, al momento sottodimensionate rispetto ai loro compiti.

Preannuncia, quindi, il voto favorevole del proprio gruppo.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) osserva come gli approfondimenti svolti abbiano consentito di prendere consapevolezza della situazione relativa alla frana del Monte Saresano e ringrazia l'onorevole Dori per avere dato atto che tutti i soggetti interessati dalla questione abbiano fatto tutti i passi necessari per trovare una soluzione definitiva che possa garantire la sicurezza della popolazione locale e di coloro che frequentano per turismo o per lavoro la zona del Lago d'Iseo.

Come sempre, le Forze armate non faranno mancare il loro contributo nel soccorso alla popolazione civile, anche se tale attività non rientra nei prioritari compiti istituzionali assegnati alla Difesa. Si tratta di un punto che lo trova concorde e ribadisce come sia fondamentale che gli altri soggetti interessati stiano facendo tutto quello che è di loro competenza.

Precisa, quindi, che la regione Lombardia è stata la prima regione a dotarsi di una legge sul consumo del suolo e sostiene con forza che occorre sviluppare un'economia

che sia compatibile con l'esigenza di tutelare l'ambiente.

Il testo unitario presentato dal collega Dori rappresenta una sintesi alta di questi concetti ed auspica che il metodo di lavoro utilizzato per formulare questo testo possa essere replicato. Preannuncia, quindi, un voto favorevole.

Salvatore DEIDDA (FDI) preannuncia un voto favorevole dichiarandosi soddisfatto per il proficuo lavoro svolto coinvolgendo anche l'opposizione. Apprezza, in particolare, l'esautiva e qualificata attività conoscitiva, utile a far comprendere con pienezza la situazione reale della frana del Monte Saresano.

Esprime, inoltre, soddisfazione per il fatto che sia stato chiarito che il contributo delle Forze armate non sia richiesto per adempiere ai compiti non svolti dagli enti territoriali e dagli altri soggetti interessati e rimarca come sia necessario assicurare sufficienti risorse economiche per consentire a queste istituzioni di svolgere fino in fondo i loro compiti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni riunite approvano la risoluzione conclusiva Dori, Pezzopane 8-00119.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Risoluzioni nn. 7-00624 Dori e 7-00653 Pezzopane: In merito al coinvolgimento delle Forze armate nella messa in sicurezza del territorio, in relazione al pericolo di frana del Monte Saresano.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni IV e VIII

premessi che:

i comuni che si affacciano sul lago d'Iseo, in particolare i comuni di Tavernola Bergamasca e Monte Isola, vivono in una costante situazione d'allarme per il pericolo di una significativa frana del Monte Saresano;

il Monte Saresano, sin dagli inizi del Novecento, è stato oggetto di escavazione e di sbancamento del versante per estrarre marna da cemento;

nonostante nel corso dei decenni si siano verificati numerosi eventi franosi (in particolare la frana Ognoli in data 23 dicembre 1970, la frana Scapioni in data 25 marzo 1986, la frana Pinnacoli in data 22 novembre 2010), l'attività estrattiva è proseguita, con rilevanti conseguenze dal punto di vista ambientale e paesaggistico;

il continuo e progressivo sgretolamento roccioso è dimostrato dai dati registrati dai sensori presenti nel cementificio Italsacci, acquisito nel 2018 da Italcementi S.p.a., appartenente al Gruppo Heidelberg Cement, che monitorano il Monte Saresano;

tali sensori, installati dopo la frana dell'ex miniera Ognoli, registravano, fino alla metà del mese di gennaio 2021, uno spostamento quantificabile in media di 2 o 3 millimetri al mese;

nel febbraio 2021, l'area ha iniziato pericolosamente a cedere in modo significativo, creando crepe ben visibili e movimenti importanti rilevati dagli strumenti di monitoraggio, quantificabili da 5 a 20 millimetri al giorno;

il fronte instabile, con più possibili punti di rottura, viene stimato in oltre due milioni di metri cubi di materiale roccioso, una parte del quale si riverserebbe nel lago d'Iseo;

tale riversamento avrebbe evidentemente conseguenze devastanti, anche in relazione all'onda anomala che si genererebbe con la caduta nel lago di una parte consistente della frana;

il 27 febbraio 2021, il professor Nicola Casagli, presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, ha effettuato con il Centro per protezione civile dell'università degli studi di Firenze, un sopralluogo sulla frana situata sul versante sud-orientale del Monte Saresano;

tenuto conto della relazione del citato sopralluogo, pubblicata il 4 marzo 2021, l'università di Milano-Bicocca ha eseguito uno studio sugli scenari di massima dell'espandimento della frana del Monte Saresano;

il 9 marzo 2021 i militari del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza e del Comando Truppe Alpine di Bolzano hanno effettuato un sopralluogo logistico per il posizionamento dei loro mezzi. Gli stessi, sono stati preallertati dalla prefettura di Bergamo, per un diretto coinvolgimento nella *task force* che interverrebbe in seguito alla frana;

il 22 marzo 2021 è accorso sul luogo anche il personale del 10° reggimento Guastatori della Brigata Corazzata Ariete, ai fini di una prima fase di monitoraggio;

il sindaco di Tavernola Bergamasca, in data 15 marzo 2021, con una lettera a

tutti gli enti territoriali coinvolti, nonché alla prefettura di Bergamo sollecita con urgenza, tra le altre iniziative l'invio di risorse umane aggiuntive, in particolar modo forze dell'ordine o dell'esercito, al fine di presidiare l'eventuale riapertura della strada comunale di Tavernola-Parzanica;

il 19 marzo 2021 il professor Stefano Tinti, coordinatore del gruppo di ricerca dell'università Alma Mater di Bologna, ha riassunto i primi risultati dello studio commissionato e consistente in simulazioni con modelli numerici riferiti all'entità dei possibili fenomeni di onde anomale conseguenti alla frana;

a seguito dello studio menzionato, la prefettura di Brescia ha diffuso una nota con la previsione che l'onda potrebbe assumere un'altezza di sette metri nelle aree di Tavernola e Montisola, specificando che gli studi non sono ancora completi per le aree maggiormente urbanizzate e caratterizzate da infrastrutture critiche con interventi da calibrare e pianificazioni da rivedere;

presso il cementificio sopra citato sarebbe depositata una notevole quantità di materiali che, se non rimossi, in caso di frana, finirebbe nel lago, con un possibile enorme danno di natura ambientale;

secondo i calcoli effettuati dall'Università di Milano-Bicocca, con la caduta della frana, il materiale roccioso investirebbe oltre la metà del cementificio;

l'Università di Bologna, invece, ha dimostrato che l'onda anomala generata dalla caduta della frana nel lago, e la conseguente onda di ritorno, sommergerebbe l'intero cementificio, trascinando nel lago anche una ingente quantità di rifiuti e materiali pericolosi (combustibili, additivi, materie secondarie, rifiuti) stoccati presso la ditta e determinando un gravissimo danno all'ambiente, al turismo e alla salute pubblica, considerato che l'acqua del lago è utilizzata anche per l'irrigazione oltre che come riserva per l'acquedotto del comune di Tavernola;

dall'ultima settimana del mese di aprile 2021 il cementificio ItaSacci ha iniziato a rimuovere alcuni materiali;

i dati rilasciati dagli strumenti di monitoraggio hanno generato un alto livello di allerta e la conseguente chiusura del cementificio;

la ripresa delle attività potrebbe aggravare ulteriormente le condizioni in cui versa attualmente il Monte Saresano, aumentando il rischio per la sicurezza della popolazione e dei lavoratori della struttura;

la Regione Lombardia ha avviato uno specifico Accordo di collaborazione con l'Università di Firenze, con l'Università di Milano Bicocca e con il Politecnico di Milano per verificare quali siano state le cause che hanno determinato l'accelerazione dell'evento franoso e per l'individuazione delle soluzioni tecnico-progettuali finalizzate al consolidamento e alla stabilizzazione del Monte Saresano

a valle di tale studio potrà essere inserito nel Repertorio nazionale per la difesa del suolo (ReNDiS) un progetto per il finanziamento di interventi di prevenzione e/o di mitigazione dell'evento franoso;

nel caso in cui, conseguentemente al predetto studio, si valutasse di revocare le concessioni minerarie sul Monte Saresano, si configurerebbe una questione occupazionale con relativa perdita di posti di lavoro, e ciò dovrebbe comportare un impegno congiunto di tutte le Istituzioni, locali e nazionali, in accordo con la ditta e i sindacati, al fine di trovare la soluzione più opportuna per il ricollocamento dei lavoratori;

il cementificio citato opera sul Monte Saresano da oltre cento anni. In questo arco temporale si sono verificati notevoli cambiamenti, soprattutto correlati alle caratteristiche geo-morfologiche del Monte Saresano e al progressivo deterioramento dell'evento franoso, ciò nonostante il cementificio non è mai stato sottoposto a Valutazione d'impatto ambientale; tale circostanza rileva tanto più che gli ambiti delle miniere Ognoli (in corrispondenza della quale è localizzata l'attuale frana) e Ca' Bianca (in attività con l'utilizzo di « volate » a soli 500 metri in linea d'aria dalla

frana) si trovano in una zona di vincolo idrogeologico;

diverse pronunce giurisprudenziali, sia comunitarie (si cita a titolo esemplificativo la sentenza della Corte di giustizia europea del 23 novembre 2006, nella causa C-486/04) sia nazionali (da ultimo la pronuncia n. 1004 del 10 febbraio 2020, della V sezione del Consiglio di Stato), hanno ribadito che è possibile esperire il procedimento di valutazione di impatto ambientale per un impianto già realizzato, ma mai sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA;

in relazione alle operazioni di evacuazione delle zone coinvolte, insiste l'ulteriore criticità rappresentata dalla carenza dei sistemi di allarme, con particolare riguardo alle segnalazioni sonore, in grado di raggiungere contemporaneamente tutta la popolazione interessata;

la cosiddetta terza missione della Difesa, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dispone che il Ministero della difesa esercita funzioni e compiti quali: « interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità »;

il 2° Reggimento Genio Pontieri interviene sovente a sostegno della popolazione civile, ripristinando la viabilità compromessa da eventi climatici e naturali, mentre il 10° Reggimento Genio Guastatori interviene in attività a supporto della popolazione. Giova ricordare che, nel 2010, unità del Genio militare sono già intervenute per mettere in sicurezza il territorio e frenare la Frana di Montaguto nell'Irpinia,

l'Istituto idrografico della Marina militare, organo cartografico dello Stato ed ente della Difesa, ha la capacità di svolgere rilievi topografici e batimetrici e di misurare i parametri fisici dell'acqua;

pur considerando che sul luogo la provincia di Bergamo ha attivato una postazione fissa di monitoraggio dell'evento

franso (interferometro radar GBInSAR Li-Samobile), Telespazio S.p.A. dispone di una tecnologia radar da satellite in grado di ricostruire con precisione millimetrica l'eventuale spostamento o deformazione del suolo, tecnologia in grado di dare maggiore sicurezza alla popolazione e di permettere agli enti locali di disporre di un monitoraggio costante al fine di assicurare la ripresa delle attività turistiche in piena sicurezza,

impegnano il Governo:

1) a garantire, ove richiesto, il coinvolgimento delle Forze armate in attuazione dell'articolo 89, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a supporto della protezione civile e, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, anche in caso di imminenza degli eventi, come previsto dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

2) ad adottare iniziative di competenza affinché siano resi disponibili alle autorità locali idonei strumenti di segnalazione sonora, al fine di avvisare tempestivamente e simultaneamente in caso di evacuazione tutta la popolazione coinvolta, secondo quanto previsto dai piani di emergenza intercomunali;

3) a prevedere il coinvolgimento dell'Istituto idrografico della Marina Militare per effettuare un'analisi dei dati del Lago di Iseo e, in particolare, per svolgere rilievi idrografici con modellazione 3D del fondale, funzionali anche allo studio commissionato da Regione Lombardia;

4) ad utilizzare la migliore tecnologia possibile, anche mediante sistema di radar a terra e di altra idonea strumentazione geotecnica, nonché impiegando i dati interferometrici provenienti dai satelliti Sentinel 1 e 2, valutando la possibilità di utilizzare i prodotti forniti dalla costellazione di satelliti Cosmo-SkyMed compatibilmente con la disciplina dell'ASI-Difesa;

5) a verificare, per quanto di competenza, con l'ausilio delle strutture tecniche

del Ministero della transizione ecologica, anche avvalendosi della collaborazione di Ispra e Arpa Lombardia, le cause degli eventi franosi sul Monte Saresano, la possibile correlazione tra gli eventi franosi e l'attività estrattiva, e se la ripresa dell'attività estrattiva sia compatibile o meno con la presenza della frana in atto e, quindi, ad adottare tutte le iniziative di competenza conseguenti;

6) a verificare l'applicabilità alla vicenda esposta in premessa della previsione di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

7) ad adottare iniziative per verificare, con l'ausilio delle strutture tecniche del Ministero della transizione ecologica, anche avvalendosi della collaborazione di Ispra e Arpa Lombardia, la sussistenza dell'eventuale minaccia di danno ambientale ai sensi dell'articolo 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la presenza attuale e futura, tenendo conto che qualora il cementificio riprendesse le proprie attività, nell'area dello stesso risulterebbero stoccati materiali e sostanze potenzialmente pericolose, ai fini dell'eventuale minaccia citata;

8) ad adottare iniziative per garantire una costante interlocuzione con la regione Lombardia, anche ai fini dell'adozione da parte della predetta Regione di adeguate soluzioni tecniche per la mitigazione del rischio idrogeologico, e per assicurare alla stessa i finanziamenti di competenza per la completa messa in sicurezza del territorio

del Monte Saresano, nell'ambito della programmazione del ReNDIS (Repertorio nazionale per la difesa del suolo), in forza del relativo studio di fattibilità tecnico-economica predisposto da Regione Lombardia, o a valere sulle risorse a disposizione nell'ambito dei fondi europei;

9) ad attivare, nel caso in cui gli studi commissionati da Regione Lombardia dovessero evidenziare la necessità di revocare le concessioni minerarie sul Monte Saresano, le necessarie procedure a tutela dell'occupazione del personale e dell'indotto interessati, anche col coinvolgimento di tutte le Istituzioni, locali e nazionali, in accordo con la Società Italsacci e i sindacati di riferimento, in vista anche di un possibile ricollocamento dei lavoratori coinvolti;

10) ad adottare iniziative, anche normative, per rafforzare le strutture tecniche e in particolare il sistema delle Agenzie regionali di protezione ambientale (Arpa) che sono parte integrante del Sistema nazionale di protezione ambientale, attualmente sottodimensionate rispetto alle richieste di intervento (studi/monitoraggi/progetti) che provengono dai territori e dalle amministrazioni locali.

(8-00119) «Dori, Pezzopane, Rizzo, Rotta, Pagani, Aresta, Ferrari, Bellotti, Berlinghieri, Bordonali, Braga, Buratti, Ciagà, Carnovali, Cominardi, Del Monaco, Di Sarno, D'Uva, Frusone, Eva Lorenzoni, Maraia, Morassut, Morgoni, Pellicani, Roberto Rossini, Tofalo, Zolezzi ».

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00630 Benamati: Misure volte a supportare il pluralismo distributivo nel commercio e a reagire alla desertificazione commerciale.	
7-00651 Binelli: Interventi di sostegno e rilancio dei settori commerciale, dei pubblici esercizi, delle piccole e medie imprese e del <i>made in Italy</i> .	
7-00652 Moretto: Iniziative volte alla promozione e al sostegno del settore del commercio, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato e al commercio tradizionale.	
7-00661 Squeri: Misure a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali al fine di contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	19
ALLEGATO (Nuovo testo Risoluzione in Commissione n. 7-00630 Benamati)	21

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza della presidente della X Commissione, Martina NARDI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin.

La seduta comincia alle 13.40.

7-00630 Benamati: Misure volte a supportare il pluralismo distributivo nel commercio e a reagire alla desertificazione commerciale.

7-00651 Binelli: Interventi di sostegno e rilancio dei settori commerciale, dei pubblici esercizi, delle piccole e medie imprese e del *made in Italy*.

7-00652 Moretto: Iniziative volte alla promozione e al sostegno del settore del commercio, con particolare

riferimento agli esercizi di vicinato e al commercio tradizionale.

7-00661 Squeri: Misure a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali al fine di contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale.

(*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta degli atti di indirizzo, rinviata nella seduta del 19 maggio 2021.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che l'onorevole Benamati ha presentato una nuova formulazione della sua risoluzione n. 7-00630 volta ad accogliere alcune osservazioni avanzate nel corso della discussione dal gruppo M5S (*vedi allegato*).

Ricorda, inoltre, che la risoluzione Benamati è stata sottoscritta da tutti i deputati del gruppo M5S della VI e X Commissione.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN, soffermandosi sugli impegni contenuti nelle risoluzioni in titolo, anticipa proposte di modifiche e riformulazioni che si riserva di far pervenire quanto prima in forma coordinata alle Commissioni riunite.

Martina NARDI, *presidente*, prendendo atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo e tenuto conto dell'op-

portunità di ulteriori approfondimenti, rinvia il seguito della discussione congiunta degli atti di indirizzo ad altra seduta, che propone di convocare nella mattinata di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, così rimane stabilito.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

7-00630 Benamati (Nuova formulazione): Misure volte a supportare il pluralismo distributivo nel commercio e a reagire alla desertificazione commerciale.

**NUOVO TESTO RISOLUZIONE IN COMMISSIONE N. 7-00630
BENAMATI**

Le Commissioni VI e X,
premessi che:

in Italia, diversamente dal resto d'Europa, i piccoli negozi che esercitano il commercio al dettaglio, anche conosciuti come esercizi di vicinato, rappresentano non soltanto una rete commerciale, ma un vero e proprio presidio culturale e sociale nelle città di tutte le dimensioni e soprattutto nei piccoli centri, essendo uno straordinario fattore di antropizzazione del territorio, un baluardo contro lo spopolamento dei piccoli comuni, un luogo dove le persone non solo consumano ma si incontrano, parlano, socializzano;

il commercio al dettaglio, di qualsiasi dimensione, è per il territorio nazionale un'infrastruttura sociale il cui rilievo è largamente legato alla funzione di servizio per la cittadinanza in termini di realizzazione di basilari funzioni quotidiane, come l'approvvigionamento dei beni e la fruibilità degli spazi urbani in contesti sicuri e di qualità; luoghi non solo di vendita, ma anche di aggregazione, socialità e cultura;

le attività commerciali al dettaglio in meno di 10 anni hanno dimezzato il loro numero in Italia: dal 2012 al 2020 sono sparite dalle nostre città oltre 77.000 attività commerciali e la pandemia ha rafforzato una tendenza già presente. Nel corso delle audizioni informali sul rilancio del commercio alla luce della crisi causata dall'emergenza epidemiologica svolta dalla X Commissione (attività produttive), è stato sottolineato che la crisi derivante dalla pandemia ha colpito in modo particolare i settori del commercio, della ricezione e della ristorazione, tutti settori in cui, pe-

raltro, è maggiormente presente l'imprenditoria femminile (oltre che giovanile e straniera);

nel 2020, le vendite al dettaglio hanno risentito fortemente dell'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia COVID-19. A partire dal mese di marzo 2021 la dinamica delle vendite ha subito fluttuazioni di ampiezza mai registrata in precedenza: secondo i dati Istat diffusi nel febbraio 2021, nel corso del 2020, le vendite al dettaglio sono state fortemente influenzate dall'emergenza sanitaria, che ha determinato una flessione annua del 5,4 per cento con una forte eterogeneità dei risultati sia per settore merceologico, sia per forma distributiva. Il comparto non alimentare ha subito una pesante caduta, anche a causa delle chiusure degli esercizi disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria, mentre il settore alimentare ha segnato un risultato positivo. Hanno registrato un marcato calo delle vendite nel 2020 sia le imprese operanti su piccole superfici, sia le vendite al di fuori dei negozi. La grande distribuzione ha risentito negativamente dall'andamento del comparto non alimentare. L'unica forma distributiva a segnare una forte crescita è stata il commercio elettronico. L'andamento complessivo nasconde dunque una forte divaricazione tra vendite di beni alimentari e non alimentari;

dai dati presentati in diversi studi, si evince che la crisi pandemica ha colpito negativamente soprattutto il settore del commercio e dei servizi e, in particolare, i comparti del commercio non alimentare e la filiera turistica in senso ampio: il mondo delle micro, piccole e medie imprese del commercio al dettaglio, dell'artigianato, del

turismo, dell'agricoltura, della pesca, già investito da un profondo processo di mutamento generato dalla grande distribuzione prima e dal commercio on line dopo, ma tutt'ora presidio sociale ed economico decisivo in molte realtà locali, rischia semplicemente di scomparire travolto dall'emergenza sanitaria;

a completare il quadro di crisi del settore concorrono i dati relativi alla caduta dei consumi delle famiglie, ridottisi di 105 miliardi (-10,5 per cento) con la pandemia: è evidente che, senza una normalizzazione dei consumi (il rilancio del commercio sarà difficile anche perché ogni mese di ritardo determina 4,7 miliardi di mancato recupero dei consumi e una corrispondente perdita di Pil dello 0,3 per cento) per cui è inevitabile che molte imprese non avranno la forza di rimanere sul mercato;

questa crisi rischia non solo di avere un grave impatto economico e occupazionale, ma di rappresentare una vera e propria crisi di un modo di vivere tipico della storia e della cultura italiana e delle nostre abitudini;

il lento ma continuo processo di desertificazione commerciale riguarda le principali città italiane, dove si registra un importante cambiamento del tessuto commerciale soprattutto all'interno dei centri storici con continue chiusure di botteghe, immediatamente sostituite da negozi di catene di franchising o fondi che restano sfitti e cambia anche il panorama imprenditoriale con la scomparsa di imprese familiari dedite al commercio da generazioni;

la pesantissima crisi del settore commerciale richiede quindi una serie di misure che intervengano sulla situazione in essere e sulle prospettive del comparto. Appaiono urgenti e non rimandabili una serie di interventi finalizzati al sostegno della domanda interna e dell'export, di potenziamento del « Made in Italy » e al miglioramento di un ecosistema favorevole alla ripresa delle attività commerciali e dei servizi. Il comparto commercio necessita altresì di interventi specifici per favorire un

percorso di innovazione che tenga conto anche delle nuove esigenze di consumo e della crescente richiesta di servizi professionali avanzati, e fornisca alle imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni, gli strumenti adeguati per garantire l'accesso al credito, un'adeguata patrimonializzazione e il rafforzamento della produttività e della competitività;

è urgente e ormai non più rinviabile che si intervenga per favorire la riattivazione delle reti economico-produttive locali, introducendo misure di contrasto alla desertificazione commerciale dei centri storici in particolare nelle località minori;

l'attuale proposta del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) all'esame del Parlamento, non contempla misure specifiche per il commercio, potendosi avvalere il settore, delle misure orizzontali previste nel programma stesso;

occorre riaffermare il valore economico e sociale del commercio e dei servizi di prossimità, anche attraverso il ricorso allo strumento dei piani di marketing urbano, favorendo la riattivazione delle reti economico-produttive locali, valorizzando le risorse endogene e promuovendo, in particolare, i settori del turismo, della ristorazione, dell'artigianato e del commercio su aree pubbliche, fortemente connessi allo sviluppo sostenibile dei territori, attraverso misure per la riqualificazione, l'innovazione e il contrasto all'abusivismo e l'adozione di un piano di defiscalizzazione per le aree interne che nell'ultimo decennio hanno segnato un elevato tasso di spopolamento, privilegiando i territori colpiti da eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

occorre inoltre favorire l'accelerazione della transizione digitale delle imprese e particolarmente delle piccole e medie imprese con lo sviluppo di una rete di connessione digitale veloce ed ultraveloce per diffondere innovazione e nuovi servizi, e con misure dedicate all'utilizzo di tecnologie e servizi digitali, adottando strumenti connotati da un approccio premiale nei confronti di progetti di rete rispondenti alle finalità strategiche di promozione dei pro-

cessi di aggregazione e di crescita delle imprese partecipanti e valorizzando il ruolo dei digital innovation hub come piattaforme di riferimento per i compiti di formazione ed assistenza alle micro, piccola e media impresa (Mpmi) favorire le misure di pagamento elettronico anche mediante il calmieramento degli oneri connessi a tali operazioni a partire dalla fascia dei micropagamenti; supportare, in generale, le Mpmi del commercio nei processi di costruzione di un'offerta di servizio multicanale, che tenga insieme commercio fisico e commercio digitale;

occorre riqualificare le infrastrutture logistiche essenziali e di collegamento, creare nuova edilizia pubblica nei settori di servizio per le comunità locali, introdurre agevolazioni fiscali in favore delle imprese insediate nei centri storici urbani e nei piccoli comuni, incentivazioni fiscali delle locazioni commerciali, favorire il recupero del piccolo commercio all'interno dei centri urbani, prevedere interventi per la rigenerazione urbana, soprattutto delle aree interne e delle aree costiere, secondo un modello che tenga insieme scelte urbanistiche e rivitalizzazione del tessuto economico e sociale di città e territori;

occorre sostenere la partecipazione alle fiere nazionali, e internazionali e la nascita di imprese commerciali, definire di un piano d'internazionalizzazione da realizzarsi attraverso il potenziamento delle funzioni delle camere di commercio locali ed estere, delle micro, piccole e medie imprese, con il sovvenzionamento di progetti di rete diretti alla commercializzazione dei prodotti territoriali nei mercati internazionali;

secondo un'indagine di Confcommercio tra il 2008 e il 2019 – quindi ben prima dell'arrivo della pandemia – hanno chiuso 70 mila attività, con una discesa del 12,1% su un totale di circa 980 mila negozi. Le cause: grande distribuzione, commercio on line, crisi economica, disaffezione della clientela;

un trend in corso di consolidamento vede tuttavia la tenuta dei negozi di pros-

simità, già anticipato nella Ricerca 2020 dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail del Politecnico di Milano che fotografava la rivalutazione della distribuzione su spazi più contenuti rispetto ai grandi centri commerciali;

già prima della pandemia, nel retail italiano si era fatta strada l'idea del negozio del futuro: punti vendita di superficie ridotta, dunque, e diversi da quelli attuali per focalizzazione sull'aspetto relazionale e sul supporto alle operatività di e-commerce;

il processo di trasformazione è già avviato: molti retailer sono impegnati sui fronti della diversificazione dei formati di vendita e dell'avvicinamento al consumatore mentre le grandi superfici in zone extra urbane sembrano destinate a ridursi, anche in risposta ai grandi cambiamenti culturali, mentre si riscopre il modello di commercio urbano, calibrato su piccole dimensioni per via dell'ingente costo degli spazi;

nel corso dell'emergenza sanitaria questo orientamento si è consolidato, evidenziando altresì come il sistema del commercio al dettaglio non possieda solo una funzione puramente economica ma anche una funzione urbana e di aggregazione sociale;

il commercio di vicinato è espressione che caratterizza la cultura e gli stili di vita di un territorio, con un ruolo sociale e ha la dignità di strumento che migliora e trasforma la città degli uomini;

nel futuro contesto post pandemia il commercio di prossimità si lega in maniera profonda al tema della rigenerazione urbana: nel periodo di confinamento, i negozi di vicinato hanno riconquistato un ruolo di primo piano nella vita quotidiana e nelle abitudini dei consumatori, poiché sono risultati improvvisamente più aderenti alle mutate necessità dei cittadini, nella capacità di offrire servizi di prossimità accessibili a tutte le fasce di popolazione – anche quelle più deboli – e di garantire sicurezza e numerosi vantaggi, come: la consegna a domicilio di generi non solo

alimentari, la spesa in negozio su prenotazione, la possibilità di approvvigionarsi con prodotti del territorio a chilometro zero o utile e a filiera corta, la presenza capillare nel territorio, la sicurezza di un ambiente conosciuto e la relazione umana con il cliente. E ora la sfida per gli operatori economici è quella di saper trasformare questo cambiamento in un'opportunità di rilancio, utilizzando al meglio le risorse previste per la ripresa anche per offrire nuovi servizi e consolidare il rapporto con le nuove tecnologie;

incentivare la presenza dei negozi di prossimità dipende anche dalla capacità delle singole imprese di accedere alla dotazione di nuovi strumenti e competenze, accrescendo la necessaria integrazione tra mondo fisico e digitale per il rilancio dell'economia del Paese e la realizzazione di città smart in cui vivere meglio. A tal proposito, vanno segnalate le esperienze di molte Regioni che, negli anni passati, sono intervenute per arginare il fenomeno degli acquisti fuori città, sostenendo la creazione di aggregazione di imprese del terziario urbano, declinate localmente con accezioni e denominazioni differenti (Centri Commerciali Naturali, Distretti del commercio, Centri Integrati di Via, ecc.). Le esperienze condotte nei diversi territori testimoniano l'efficacia di tali strumenti di politica attiva, che promuovono la creazione di sinergie tra le imprese, insediate in un'area urbana definita, con la rispettiva Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici e privati, per favorire la valorizzazione della funzione sociale del commercio e il rafforzamento delle azioni di sviluppo del sistema economico;

tutti i rapporti del CRESME, Centro Ricerche Economiche, Sociologiche e di Mercato, segnalano dal 2000, dati inquietanti sul disagio abitativo e sul futuro dei piccoli Comuni in modo particolare per quanto riguarda le aree interne dell'arco alpino e della dorsale appenninica;

il Libro Verde sul commercio redatto nel 1996 dalla Commissione delle Comunità Europee, ha rilevato che « Il commercio locale costituisce un sistema effi-

ciente per cercare di ridurre il rischio di marginalizzazione delle popolazioni rurali, che devono poter disporre di un'ampia gamma di servizi in loco »;

nel corso dell'anno 2020, caratterizzato dalla pandemia COVID-19, i residenti nei Comuni di misure più modeste hanno trovato nei piccoli esercizi, oltre al contatto umano – fondamentale dal punto di vista psicologico – ogni tipo di prodotto, dagli alimentari ai beni di prima necessità, oltre a svolgere un ruolo straordinario con la consegna a domicilio per le famiglie più fragili ed in particolare per gli anziani;

impegna il Governo:

a prevedere, entro ed oltre l'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, linee d'intervento e specifiche misure che – in coerenza con gli obiettivi strategici di fondo della transizione digitale ed ecologica, del rafforzamento della coesione sociale e territoriale, del perseguimento della parità di genere e dell'impegno in favore delle nuove generazioni – supportino la resilienza del modello italiano di pluralismo distributivo, ossia la capacità di trasformazione e ripartenza di un tessuto fitto di piccole, medie e grandi imprese che costituisce, al contempo, valore economico e valore sociale;

ad adottare iniziative volte ad accelerare il processo di definizione ed attuazione di un modello di web tax globale, perseguendo tempestiva e positiva conclusione del confronto in sede Ocse e, in ogni caso, valorizzando in materia un livello d'iniziativa europea;

a valutare, conseguentemente ed in particolare, la definizione di strumenti che concorrano alla diffusione di modelli di vendita multicanale – caratterizzati dall'integrazione tra commercio fisico e commercio digitale – e che agiscano come facilitatori dell'acquisizione di competenze e di strumenti tecnologici, con particolare riferimento ai voucher per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese (di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 145 del 2013), nonché al ruolo dei digital inno-

vation hub/EDI riconosciuti dal « Piano Impresa 4.0 »;

ad adottare iniziative volte a perseguire l'abbattimento, anche alla luce dei recenti sviluppi di settore, più marcato dei costi di utilizzo ed accettazione degli strumenti della moneta elettronica, con particolare riferimento ai cosiddetti micropagamenti;

a valutare ancora, entro ed oltre l'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la definizione di una linea d'intervento dedicata al rapporto tra città ed economie urbane a supporto della costruzione di partenariati socio-economici locali, finalizzati alla messa in opera di progetti di sviluppo territoriale in materia di marketing urbano; valorizzazione sostenibile delle risorse; innovazione imprenditoriale e costruzione e sviluppo di reti d'impresa e, in genere, di modelli di aggregazione competitiva delle micro, piccole e medie imprese;

ad adottare iniziative volte a promuovere il ricorso alla leva fiscale quale strumento d'incentivazione concorrente a politiche di reazione ai processi di desertificazione commerciale: sia attraverso riduzioni d'imposte, tributi e tariffe (ad esempio Imu, canone unico, Tari e con compensazione dei bilanci delle amministrazioni locali) – volte alla rivitalizzazione del mercato delle locazioni commerciali e, per tal via, del tessuto delle attività e dei servizi di prossimità, anche in un'ottica di valorizzazione dell'identità culturale dei centri storici cittadini e, in generale, della funzione sociale svolta dalle reti dei servizi di prossimità –, sia attraverso l'impulso, anche assistito dall'intervento delle rappresentanze delle imprese e della proprietà immobiliare, a processi di riduzione dei canoni a fronte del riconoscimento di regimi agevolati;

a definire specifiche iniziative volte alla tutela dei sistemi economici urbani, con riguardo specifico al rafforzamento del ruolo del commercio di prossimità, attra-

verso l'utilizzo di meccanismi di perequazione territoriale, anche di natura fiscale, che consentano di redistribuire le risorse economiche rese disponibili da aperture o ampliamenti di grandi strutture di vendita, ripartendo equamente non solo gli impatti negativi dovuti alla presenza di queste strutture, ma anche gli effetti economici positivi, con la possibilità di destinare risorse di scopo – quali ad esempio gli oneri di urbanizzazione – per la rigenerazione urbana e per il sostegno delle attività locali di commercio e delle loro produzioni, anche sperimentando forme di sinergia attraverso l'attivazione di sistemi di filiera;

ad individuare specifiche misure attuative della rigenerazione urbana ed economico-produttiva delle zone urbane, a partire dalle esperienze di successo dei Distretti urbani del commercio, dei Centri Integrati di Via e dei Centri Commerciali Naturali, finalizzate a favorire l'innovazione e la digitalizzazione del sistema distributivo commerciale, sostenere le imprese con adeguate politiche fiscali nazionali e locali di vantaggio, promuovere la transizione ecologica delle stesse;

a farsi parte attiva nel promuovere all'interno della Conferenza Stato Regioni, un'azione normativa puntuale per la salvaguardia dei piccoli centri delle aree interne e montane, in particolare nella valorizzazione delle realtà commerciali di prossimità come fondamentali riferimenti di comunità.

(7-00630) *(Nuova formulazione)* Benamati, Fragomeli, Nardi, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Buratti, De Micheli, Sanga, Sani, Topo, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Davide Crippa, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti; Scanu, Sut, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani. Emendamenti testo unificato C. 164 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa. C. 3038 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia. C. 3040 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci. C. 3042 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	50

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	35
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	51

AUDIZIONI:

Audizione del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza, Lamberto Giannini, sulle tematiche relative all'operatività della Polizia di Stato (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	41
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza. C. 1714 Madia, C. 3003 Costa, C. 3007 Brescia, C. 3023 D'Ettore e C. 3026 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	42
Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico. C. 3009 Sensi (<i>Esame e rinvio</i>)	45
AVVERTENZA	47

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del Vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 9.25.

Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani.

Emendamenti testo unificato C. 164 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al testo unificato delle proposte di legge C. 164 e abbinate – A, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani.

Evidenzia quindi come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa. C. 3038 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3038, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.

Evidenzia preliminarmente come l'Accordo tra l'Italia e la Tunisia sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica, finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, sia volto a supportare la costruzione di una interconnessione elettrica tra i due Paesi, permettendo in un primo periodo al Paese nordafricano di importare energia prodotta in Italia e, in seguito, di esportare elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. L'implementazione di tale intesa consentirà di migliorare l'integrazione dei mercati, di ridurre i problemi di bilanciamento elettrico, di integrare nuova capacità da fonti rinnovabili, di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità, nell'ambito di un sistema euromediterraneo interconnesso.

In particolare, l'Accordo prevede la realizzazione di un'interconnessione elettrica via cavo di circa 230 chilometri, prevalentemente in ambiente sottomarino, sviluppato dagli operatori dei sistemi di trasmissione (TSO) della rete elettrica italiana e tunisina, ovvero da Rete elettrica nazionale S.p.A – TERNA – e dalla *Société tunisienne de l'électricité et du gaz* (STEG), in qualità di co-promotori del progetto.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso è costituito da 6 articoli e da un lungo preambolo nel quale sono citate, tra l'altro, tutte le intese propedeutiche siglate dai due Governi, dai *transmission system operator* (TSO), nonché le comunicazioni istituzionali di sostegno che il progetto ha ricevuto nel corso del tempo (da Italia, Tunisia, Commissione europea, Malta e Germania).

Vengono altresì menzionati l'inserimento del progetto nella terza lista dei progetti di interesse comune (PCI) 2017, il supporto alla preparazione del progetto della *Global Infrastructure Facility* (GIF) della Banca mondiale, e la disciplina comunitaria e italiana, anche sugli appalti pubblici, alla quale il progetto deve attenersi.

Sempre nel preambolo, alla lettera s) viene inoltre specificato che la realizzazione del Progetto rimane subordinato alla concessione da parte della Commissione europea di sostanziali risorse finanziarie volte a rendere fattibile il progetto nel rispetto della normativa e dei regolamenti pertinenti.

L'articolo 1 riconosce la strategicità del progetto e identifica nell'interconnessione Italia-Tunisia un ponte fra l'Europa e il Nord Africa, attraverso il quale scambiare energia nel medio termine e consentire nel lungo termine alla Tunisia di esportare, anche nei Paesi nordafricani, elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

La disposizione definisce anche le attività e le responsabilità dei co-promotori (STEG e TERNA) nell'implementazione del progetto.

L'articolo 2, nel confermare l'impegno dei due Governi per garantire l'inserimento continuativo del progetto nella lista dei progetti di interesse comune (PCI) – condizione propedeutica per avere accesso successivamente ai fondi del programma *Connecting Europe Facility* (CEF) dell'Unione europea – sancisce il sostegno dei due Governi ai co-promotori nei processi di autorizzazione, sviluppo, realizzazione e operatività dell'interconnessione, nonché i compiti dei co-promotori e la suddivisione dei costi e della capacità di trasmissione, che sarà offerta secondo regole di mercato non discriminatorie, sulla base di quanto sarà stabilito dalle rispettive Autorità nazionali.

L'articolo 3, dedicato al finanziamento del progetto, riconosce che la linea elettrica è una linea pubblica, la cui realizzazione da parte dei co-promotori è soggetta all'ottenimento di un finanziamento da parte della Commissione europea, come indicato nel preambolo alla lettera s). A tal fine le

Parti si impegnano a favorire l'interlocuzione tra la Commissione europea e le rispettive Autorità nazionali.

L'articolo 4 stabilisce la creazione di un Comitato di monitoraggio, costituito da un totale di sei membri, di cui tre designati – per la Parte italiana – dal Ministero dello Sviluppo economico e tre – per la Parte tunisina – dal Ministero dell'Industria e delle PMI, con il compito di monitorare e valutare l'attuazione del progetto, promuovendo tutte le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo. Entro due mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Comitato presenterà ai due ministeri preposti un Piano di lavoro complessivo che dovrà essere approvato.

Il comitato sarà coadiuvato da un segretariato della *Elmed Etudes S.a.r.l.*, società mista dei co-promotori; ad esso potrà essere invitato a partecipare 1 rappresentante per ciascun co-promotore.

L'articolo 5 riguardante la risoluzione delle controversie, stabilisce che eventuali controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo saranno risolte per via diplomatica, mediante consultazione diretta e negoziazione tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 6 reca le disposizioni finali, riguardanti l'entrata in vigore dell'Accordo, la sua durata, stabilita in 4 anni, il diritto di ciascuna Parte di risolvere l'Accordo con nota scritta e tramite i canali diplomatici, nel cui caso non saranno pregiudicati i progetti né altre attività o collaborazioni già conclusi, avviati o in corso di svolgimento che non siano stati ancora completati. L'accordo potrà inoltre essere modificato o integrato tramite reciproco consenso scritto e sarà attuato nel rispetto delle normative nazionali di ciascuna Parte e per l'Italia nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'Accordo sarà emendato se interverranno modifiche alla legislazione e alle direttive comunitarie relative alle infrastrutture di trasmissione elettrica.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono,

rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 disciplina le disposizioni finanziarie e prevede, al comma 1 che all'attuazione dell'Accordo provvede, in qualità di co-promotore, Terna-Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in misura paritetica al contributo della *Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz* (STEG), a valere sulle entrate derivanti dalla tariffa di remunerazione del piano di sviluppo della rete predisposto da TERNA, sulla base di quanto disposto all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93 del 2011, stabilita e aggiornata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481 del 1995.

Il comma 2 precisa che l'attuazione dell'Accordo è subordinata all'assicurazione di un significativo apporto finanziario della Commissione europea, tale da rendere realizzabile l'infrastruttura rispetto ai costi, compatibilmente con la regolazione di settore.

Il comma 3 stabilisce che all'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo (relative al Comitato di monitoraggio), valutato in 1.620 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Fa presente che durante l'esame al Senato il comma 3 è stato modificato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al fine di far decorrere l'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo dall'anno 2022 e di fare riferimento al bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

Il comma 5 prescrive che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 stabilisce che il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia.

C. 3040 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3040, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, rileva preliminarmente come l'Accordo tra Italia ed Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016, intenda definire uno strumento giuridico di regolamentazione della collabora-

zione bilaterale di polizia sotto il profilo sia strategico sia operativo.

Lo scopo dell'intesa è quello di contrastare in maniera più incisiva il crimine organizzato transnazionale nonché il terrorismo internazionale, conformemente alle previsioni degli ordinamenti giuridici dei due Paesi ed ai rispettivi obblighi internazionali.

Con riferimento al contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, che si compone di un preambolo e 11 articoli.

Nel preambolo vengono richiamati la risoluzione ONU 45/123 del 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, le convenzioni dell'ONU contro la produzione e i traffici di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché contro i traffici illeciti di migranti e di armi, e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e Convenzioni contro il terrorismo adottate in sede ONU.

L'articolo 1 individua le Autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno e per l'Ecuador il Viceministero per la sicurezza interna del Ministero dell'Interno.

Vengono inoltre salvaguardati i principi delle rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali assunti dalle due Parti contraenti: per l'Italia, la salvaguardia si estende agli obblighi derivanti dalla partecipazione del nostro Paese all'Unione europea.

L'articolo 2 individua i settori di cooperazione da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi, per prevenire, contrastare ed indagare su crimini nei seguenti settori, peraltro non esclusivi:

crimine organizzato transnazionale;

produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori;

tratta di persone e traffico di migranti;

traffici illeciti di armi, munizioni, esplosivi, nonché di materiali radioattivi e tossici;

criminalità informatica;

riciclaggio di denaro;

ricerca di indiziati e latitanti;

identificazione di stranieri in posizione irregolare;

traffici illeciti di beni culturali.

Le Parti, inoltre, collaborano nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in base alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali assunti.

Le modalità della cooperazione bilaterale vengono individuate dall'articolo 3, che ne prevede l'attuazione attraverso lo scambio di informazioni riguardanti:

a) e b) varie forme di criminalità organizzata e di contrasto ad essa;

c) strumenti legislativi, scientifici e d'analisi per combattere il crimine;

d) formazione del personale di polizia;

e) stupefacenti, metodi di produzione, canali e mezzi del relativo traffico e modalità di occultamento;

f) adozione di speciali tecniche investigative, quali operazioni sotto copertura e consegne controllate;

g) metodi per il contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti;

h) identificazione di stranieri in posizione irregolare

i) passaporti e altri documenti di viaggio, al fine di scoprirne le contraffazioni;

j) esecuzione delle richieste di assistenza;

k) eventuale scambio di ufficiali di collegamento.

Le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, ed i relativi requisiti formali e sostanziali, sono contenute nelle disposizioni dell'articolo 4.

L'articolo 5 individua le ipotesi di rifiuto di assistenza, da motivare per iscritto, che riguardano il caso in cui potrebbero essere compromessi sovranità, sicurezza interna, ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato richiesto, oppure vi sia contrasto con la sua legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali da esso assunti.

All'esecuzione delle richieste è dedicato l'articolo 6.

L'articolo 7 riguarda la protezione dei dati personali, dei documenti e delle informazioni sensibili scambiati durante la collaborazione bilaterale: ad essi ciascuna delle Parti garantisce un livello di protezione equivalente a quello in vigore nell'ordinamento delle due Parti.

Al riguardo si prevede che i documenti o le informazioni medesimi non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso dell'Autorità competente che li ha forniti, la quale deve altresì prestare il proprio assenso alla loro utilizzazione per finalità diverse da quelle della richiesta.

L'articolo 8 prevede che rappresentanti delle Autorità competenti possano riunirsi, alternativamente in Italia e in Ecuador, per valutare i progressi effettuati nonché per discutere e migliorare la cooperazione. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, laddove le spese di viaggio ed alloggio dei propri delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

L'articolo 9, comma 1, stabilisce che le spese connesse alla trattazione di una richiesta avanzata ai sensi dell'Accordo vengono di norma sostenute dalla Parte richiedente; a fronte di spese notevoli e straordinarie le Parti si consulteranno per stabilire sia le modalità di trattazione della richiesta, sia il modo in cui saranno sostenute le spese.

L'articolo 10 stabilisce che controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione dell'Accordo saranno composte amichevolmente, mediante

consultazioni e trattative diplomatiche tra le Parti.

L'articolo 11 dispone che l'Accordo, il quale ha durata illimitata, potrà tuttavia essere denunciato con effetto a sei mesi dalla notifica all'altra Parte; esso potrà inoltre essere emendato con il reciproco consenso delle Parti.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3, comma 1, reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo italo-ecuadoriano in esame: tali oneri, valutati – per quanto concerne gli articoli 3 e 8 dell'Accordo – in 123.831 euro a decorrere dal 2021, nonché in 42.948 euro di rimanenti spese sempre a decorrere dal 2021.

Detti oneri sono coperti ricorrendo al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Nel corso dell'esame al Senato è stato aggiornato di due anni il periodo della copertura finanziaria, ed è stata inoltre operata la distinzione tra oneri valutati e autorizzati – peraltro in tal modo andando oltre il contenuto della relazione tecnica per la quantificazione degli oneri che accompagna il disegno di legge S. 1223.

Il comma 2 prevede che agli eventuali oneri che dovessero derivare da richieste di cooperazione particolarmente onerose, come previsto dall'articolo 9, comma 1, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge è accompagnato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN), nella quale si individua il quadro normativo nazionale e internazionale, in relazione all'Accordo, delle disposizioni riguardanti le attività delle Forze di polizia. In tale am-

bito si indica inoltre che l'Accordo rientra nelle categorie di cui all'articolo 80 della Costituzione per l'autorizzazione parlamentare alla ratifica, e che il medesimo Accordo non incide su leggi e regolamenti vigenti, né tantomeno sulle competenze delle Regioni e degli enti locali. Il recepimento dell'Accordo non confligge altresì con l'ordinamento dell'Unione europea, essendo l'attività di sicurezza e polizia riservata alle competenze nazionali.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci.

C. 3042 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3042, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.

Gianni TONELLI (LEGA), *relatore*, rileva preliminarmente come l'Accordo di

cui si propone la ratifica abbia lo scopo di estendere i trasporti su strada tra i due Paesi anche a possibili servizi viaggiatori.

L'Accordo è infatti uno strumento regolatore del trasporto su strada tra l'Italia e la Tunisia e può contribuire, tra l'altro, allo sviluppo dell'interscambio commerciale e alla mobilità delle persone tra i due Paesi. Per il trasporto di viaggiatori, in particolare, esso prevede che il trasporto di persone tra i due Paesi ed in transito, effettuato con autobus mediante servizi regolari e occasionali, sia soggetto ad un regime autorizzativo, ad eccezione di alcune tipologie di servizi occasionali e in caso di sostituzione di autobus in avaria.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, l'articolo 1 delimita il campo di applicazione dell'Accordo, che si applica ai trasporti su strada svolti da trasportatori stabiliti in uno dei due Paesi con veicoli immatricolati in uno degli stessi, in partenza dall'uno verso l'altro per destinazione o transito.

Si stabilisce al riguardo che il trasporto di persone è effettuato in conformità con le norme vigenti sull'ingresso e soggiorno nel territorio delle due parti.

L'articolo 2 fornisce una serie di definizioni di termini utilizzati nell'Accordo, quali « trasportatore », « contingente » (numero di autorizzazioni scambiate annualmente tra le parti), « trasporto », « cabotaggio » (trasporto nel Paese ospitante, in cui sono situati i punti di carico e scarico, da parte di un trasportatore stabilito nell'altro Paese), « territorio di una parte contraente », « Paese di stabilimento », « Paese ospitante », « servizi regolari » (con frequenza, itinerari, prezzi e orari fissi e con fermate predeterminate per le persone), « servizi occasionali », « trasporto di transito » e « documento di controllo » (il foglio di viaggio per gli autobus, come stabilito dalla Commissione mista di cui all'articolo 14).

L'articolo 3 riguarda la regolamentazione dei servizi regolari di linea (passeggeri) e ne statuisce le caratteristiche, quali la necessità del reciproco consenso dei due Stati perché possa essere autorizzato l'esercizio del servizio, le modalità di richiesta dell'autorizzazione e del relativo rila-

scio in regime di partenariato obbligatorio tra vettori dei due Paesi e con rilascio di un'autorizzazione da parte di ciascuno dei due Paesi per il proprio rispettivo territorio, la cui durata è stabilita di comune accordo dalla Commissione mista di cui all'articolo 14.

L'articolo 4 dispone, per quanto concerne i servizi occasionali, la liberalizzazione dei viaggi « a porte chiuse » (con autobus che porta lo stesso gruppo di persone in viaggio e poi le riporta al punto di partenza) e di « andata a carico e ritorno a vuoto » (senza imbarco di passeggeri durante il tragitto), che non necessitano di autorizzazione né sono soggetti a contingentamenti, mentre per le altre tipologie residuali di servizi occasionali, è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente dell'altra Parte contraente.

Si prevede al riguardo che la già citata Commissione mista può esentare altre categorie di servizi occasionali dall'autorizzazione, determina modelli di domanda e documenti giustificativi e di controllo.

L'articolo 5 stabilisce la personalità e non cedibilità delle autorizzazioni di trasporto e il divieto dell'effettuazione di servizi di cabotaggio (da cui sono escluse le escursioni locali).

Per quanto riguarda il trasporto di merci, l'articolo 6 stabilisce che esso è soggetto ad autorizzazione, obbligo da cui sono esentate le categorie di trasporto elencate nell'articolo 7 e cioè: i trasporti postali, gli spostamenti a vuoto di veicolo sostitutivo di altro guasto, i trasporti di articoli sanitari e i trasporti umanitari e di soccorso, quelli di opere d'arte a fini non commerciali, in generale quelli senza scopo di lucro di materiali, accessori o animali destinati a (o provenienti da) manifestazioni, spettacoli, sport, riprese cinematografiche o televisive o altro (a condizione che vengano riportati nel paese di provenienza), i trasporti funebri ed altri eventualmente stabiliti dalla Commissione mista.

L'articolo 8 disciplina le condizioni delle autorizzazioni per il trasporto merci, personali e non cedibili, che possono riguardare un solo veicolo alla volta, rilasciate dalle autorità competenti dei due Paesi e

vistate da quelle dell'altro Paese; al riguardo si prevede che la Commissione mista stabilisce numero, categorie e condizioni del contingente di autorizzazioni che i due paesi si scambiano annualmente.

L'autorizzazione consente al trasportatore di caricare, al ritorno, merci sul territorio dell'altro Paese destinate al proprio; è vietata l'effettuazione di servizi di cabotaggio, salvo autorizzazione speciale.

Si prevede inoltre che le autorizzazioni ai veicoli di un Paese per operare nell'altro sono rilasciate dalle autorità del proprio Paese nei limiti dei contingenti fissati in quantità paritetica dalla Commissione mista.

L'articolo 9 reca le disposizioni comuni, iniziando dalle disposizioni in materia fiscale e doganale, stabilendo prima di tutto che i veicoli di un Paese sono autorizzati ad entrare nell'altro in esenzione da diritti doganali e tasse dovute all'importazione a condizione che siano riesportati; le parti possono comunque esigere la loro sottoposizione alle formalità doganali.

Inoltre i veicoli immatricolati in un Paese sono esenti da imposte e tasse relative al possesso e alla circolazione degli stessi quando operano nell'altro Paese, come lo sono anche i carburanti in essi contenuti e i pezzi di ricambio da essi portati (a meno che non vengano riesportate, donate o distrutte, le parti sostituite sono soggette a diritti doganali e tasse); in merito si stabilisce che la Commissione mista può proporre modifiche al regime fiscale previsto. Ne sono comunque esenti i beni di uso personale e i viveri portati dagli equipaggi.

L'articolo 10 stabilisce che peso e dimensione dei veicoli devono rientrare nei limiti previsti nell'altro Paese a meno di non essere autorizzati a superare tali limiti dal Paese ospitante.

I conducenti dei veicoli, a norma dell'articolo 11, sono tenuti a rispettare leggi e regolamenti dell'altro Paese e devono tenere a bordo dei veicoli documenti e certificati delle tipologie stabilite dalla Commissione mista.

I trasportatori che non rispettino le disposizioni dell'Accordo possono essere sottoposti alle sanzioni dell'avvertimento o

della revoca del diritto di effettuare trasporti sul territorio del Paese in cui viene commessa l'infrazione, da parte delle autorità di quel Paese, che ne informano quelle dell'altro, come stabilito dall'articolo 12.

L'articolo 13 stabilisce l'obbligo dei veicoli che entrano nel territorio dell'altro Paese, di essere coperti da polizza assicurativa di responsabilità civile.

L'articolo 14 disciplina la più volte citata Commissione mista, composta da rappresentanti designati dalle autorità competenti delle due parti contraenti, che si riunirà alternativamente in ognuno dei due Paesi per svolgere i compiti di cui agli articoli 3, 4, 7 e 11, già illustrati, oltre a fissare i contingenti delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, le modalità relative allo scambio delle autorizzazioni al trasporto e dei dati statistici, stabilire il modello delle autorizzazioni e le modalità dei loro rilascio e durata, esaminare gli aspetti fiscali di cui all'articolo 9, risolvere eventuali difficoltà e proporre alle autorità competenti misure per favorire lo sviluppo dei trasporti tra i due Paesi.

Secondo l'articolo 15 i trasportatori stabiliti nel territorio di una Parte non sono autorizzati nel territorio dell'altra a caricare o scaricare merci né a imbarcare o sbarcare passeggeri da e verso un Paese terzo senza autorizzazione speciale rilasciata dall'altra Parte.

Per l'articolo 16, le controversie sull'interpretazione e applicazione dell'Accordo non risolte dalla Commissione, saranno trattate per via diplomatica.

Negli articoli 17 e 18, contenenti le disposizioni finali, si regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, che l'Accordo entrerà in vigore quando verrà ricevuta la seconda notifica tra le Parti contraenti e resterà in vigore per un anno tacitamente rinnovato, salvo denuncia di una delle due parti sei mesi prima della scadenza. Inoltre si stabilisce che con la sua entrata in vigore l'Accordo abroga il preesistente Accordo in materia di trasporto internazionale su strada concluso tra i due Paesi il 28 novembre 1990 a Tunisi.

L'articolo 19 stabilisce che la collaborazione tra le parti contraenti avviene nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali, che l'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi a loro derivanti da altri impegni internazionali e che verrà applicato nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3, che è stato modificato durante l'esame in sede referente presso la 3^a Commissione del Senato, recependo le condizioni poste nel parere espresso dalla Commissione Bilancio, tratta della copertura finanziaria.

Agli oneri derivanti dall'articolo 14 dell'Accordo, valutati, per le spese di missione, in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021 e, per le restanti spese, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il provvedimento è corredato di un'analisi tecnico-normativa, che ne rileva la compatibilità con la normativa comunitaria e con gli obblighi internazionali, i quali vengono esplicitamente richiamati anche nell'articolo 19 dell'Accordo, e di dichiarazione di esclusione dall'AIR, in quanto il provvedimento rientra nella categoria di disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si

inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del Vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 3045, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Segnala innanzitutto come il decreto-legge in esame, nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale, preveda una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle li-

mitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19.

In dettaglio, il provvedimento, che si compone di 14 articoli e di 2 allegati, all'articolo 1 dispone circa la rimodulazione ed il graduale allentamento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al riguardo viene previsto che per il periodo temporale compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio 2021 trovino applicazione le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. Dal 26 aprile si prevede la cessazione del divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla.

Per il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio si prevede l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa anche nelle Regioni e Province autonome — individuate con ordinanza del Ministro della salute — nelle quali si registri una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.

È altresì prevista la possibilità per i Presidenti di Regione e Provincia autonoma di applicare le misure più restrittive disposte per la zona rossa selettivamente in determinate province o aree qualora in esse venga superato il parametro sopra indicato dell'incidenza cumulativa settimanale dei contagi ovvero se la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 ne determini un rischio alto di diffusività. Tale facoltà non può tuttavia esercitarsi in relazione alle previsioni (di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge) riguardanti la disciplina dello svolgimento in presenza delle attività scolastiche di ogni ordine e grado.

L'articolo 2 detta alcune disposizioni in tema di spostamenti. Esso in primo luogo definisce gli spostamenti ammessi in entrata ed in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, consentendoli ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 o motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute, o effet-

tuati per rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione.

Nel periodo che va dal 26 aprile al 15 giugno 2021 vengono poi definite alcune limitazioni agli spostamenti in zona gialla e, entro l'ambito comunale, in zona arancione (mentre per la zona rossa si applicano comunque misure più restrittive).

Si prevede, altresì, l'individuazione, con ordinanze del Ministero della salute, dei casi in cui le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell'articolo 9, possano consentire deroghe ai divieti di spostamento da e per l'estero o ad obblighi di sottoporsi a misure sanitarie per effettuare i medesimi spostamenti.

L'articolo 3 reca disposizioni per lo svolgimento, dal 26 aprile 2021 fino al 31 agosto 2021, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, e, dal 26 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021, nelle università e nelle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

In particolare, su tutto il territorio nazionale si stabilisce lo svolgimento delle attività in presenza per il 100 per cento degli studenti nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole primarie e nell'intero ciclo delle scuole secondarie di primo grado.

Per le scuole secondarie di secondo grado, si prevedono percentuali di attività in presenza per almeno il 50 per cento degli studenti, differenziate a seconda dei colori delle zone. È possibile derogare a tali previsioni solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità.

Per le università, si stabilisce che le attività sono svolte prioritariamente in presenza nelle zone gialle e arancioni, mentre nelle zone rosse possono svolgersi in presenza con riguardo agli insegnamenti del primo anno dei corsi di studio, ovvero per le classi con ridotto numero di studenti. Tali disposizioni si applicano, per quanto compatibili, in particolare, anche alle istituzioni AFAM.

L'articolo 4 disciplina l'attività di ristorazione, consentendo, a partire dal 26 aprile 2021, nei territori ricadenti nella zona gialla, i servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a

cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti governativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, dunque, attualmente fino alle ore 22.00, nonché dei protocolli e dalle linee guida previsti per il settore.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, ivi alloggiati.

A decorrere dal 1° giugno, nella zona gialla, i servizi di ristorazione sono consentiti anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida citati.

L'articolo 5 detta disposizioni riguardanti lo svolgimento, in zona gialla, degli spettacoli aperti al pubblico e degli eventi sportivi, consentito, a decorrere dal 26 aprile, nel primo caso, e dal 1° giugno, nel secondo, esclusivamente con posti a sedere preassegnati, purché sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e nel rispetto di determinati parametri e linee guida.

La capienza consentita per gli spettacoli non può essere superiore al 50 per cento di quella autorizzata, ed al 25 per cento per gli eventi sportivi. Il numero massimo di spettatori in entrambi i casi non può essere superiore a 1.000 per gli spettacoli o gli impianti all'aperto e a 500 per quelli in luoghi chiusi.

Restano in ogni caso sospesi gli spettacoli ove non sia possibile assicurare le predette condizioni, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Viene poi stabilito che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

L'articolo 6 disciplina la ripresa, in zona gialla, dell'attività sportiva di base e amatoriale, nonché la riapertura degli impianti sportivi: piscine, palestre, centri e circoli sportivi.

In conformità ai protocolli ed alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 15 maggio, viene prevista la riapertura delle piscine all'aperto, dal 1° giugno, la riapertura delle palestre e dal 26 aprile la ripresa di ogni attività sportiva all'aperto, compresi gli sport di contatto e di squadra, fermo restando il divieto di utilizzo degli spogliatoi, se non stabilito diversamente dalle linee guida citate.

Segnala, al riguardo, l'opportunità di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione dei protocolli e delle linee guida richiamate dalla disposizione, nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in considerazione del fatto che la previsione attiene alla materia « ordinamento sportivo » attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 7 disciplina lo svolgimento in presenza, in zona gialla, di fiere, convegni e congressi.

Al riguardo si prevede che, nel rispetto dei previsti protocolli e linee guida, dal 15 giugno è consentito lo svolgimento di fiere, ferma restando il possibile svolgimento in data anteriore di attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde di cui all'articolo 9 del decreto-legge.

È inoltre consentito l'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi.

L'articolo 8 prevede la riapertura dal 1° luglio 2021, in zona gialla, delle attività dei centri termali, e dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida del settore. Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario.

L'articolo 9 detta la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19, strumento che rappresenta, per i titolari, una modalità

per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività sospese a causa della pandemia, anticipazione in sede nazionale del cosiddetto *green pass* in corso di definizione in ambito europeo.

La certificazione riguarda tre diverse fattispecie: i certificati di guarigione (che hanno una validità di 6 mesi dalla guarigione stessa), i certificati di avvenuta vaccinazione (che hanno una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale) e i certificati che attestano l'esito negativo di un tampone (nelle 48 ore dall'effettuazione del test).

Le certificazioni sono rilasciate in formato cartaceo o digitale, in conformità al modello di cui all'allegato 1 del decreto-legge, nelle more dell'emanazione del DPCM previsto dal comma 10 dell'articolo 9, deputato a disciplinarne, tra l'altro, il rilascio con modalità digitale avanzata (interoperabile e munita di codice a barre), a definirne il contenuto, le modalità di aggiornamento, nonché a disciplinare le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale *Digital Green Certificate* (Piattaforma nazionale- DGC). Ove il certificato attesti l'avvenuta guarigione o il completamento del ciclo vaccinale, esso è inserito nel fascicolo sanitario della persona interessata.

Si prevede, inoltre, il riconoscimento delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, ove esse siano conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Allo stesso modo, le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sono riconosciute se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

È prevista, poi, al comma 9, una clausola di cedevolezza rispetto alle disposizioni europee.

Al riguardo, ricorda che sui contenuti dell'articolo 9 il 23 aprile 2021 è pervenuto un provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali; il quale, tra le altre cose, ha rilevato come la norma non fornisca un'indicazione espli-

cita e tassativa delle specifiche finalità perseguite attraverso l'introduzione dei certificati verdi.

L'articolo 10 coordina i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 con il nuovo termine del 31 luglio 2021.

L'articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 del decreto-legge.

L'articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti con l'emergenza Covid-19, disponendo che si applichino le stesse regole previste per il calcolo dell'indennizzo.

L'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria delle violazioni alle previsioni del decreto-legge e prevede tanto sanzioni amministrative pecuniarie, per la violazione delle disposizioni sul contenimento del contagio, quanto sanzioni penali, per le falsità in atti relative alle certificazioni verdi Covid-19.

L'articolo 14 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è entrato in vigore il 23 aprile 2021.

L'allegato 1, come accennato in precedenza, reca i contenuti essenziali delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 2, mentre l'allegato 2, anch'esso già richiamato, reca l'elenco delle disposizioni oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 11.

Rileva, inoltre, come, nell'ambito dell'esame, presso la XII Commissione, del provvedimento, il Governo ha presentato una proposta emendativa volta a trasfondere in tale provvedimento i contenuti del decreto-legge n. 56 del 2021, recante diverse disposizioni di proroga di termini legati alla proroga dello stato di emergenza per la pandemia da COVID-19, il cui disegno di legge di conversione C. 3075 è assegnato in sede referente alla I Commissione, la quale ne ha iniziato l'esame nella seduta del 6 maggio, senza procedere ulteriormente a

seguito della dichiarata intenzione del Governo di trasfonderne il contenuto nel decreto-legge ora all'esame del Comitato.

In tale contesto, osserva, dunque, che il Governo ha proposto di aggiungere, dopo l'articolo 11, del decreto-legge, diversi articoli aggiuntivi, recanti:

disposizioni urgenti in materia di lavoro agile;

proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio;

proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali;

proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;

proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli;

proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro; interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;

misure urgenti in materia di controlli radiometrici;

accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

proroga di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento

civile » e « profilassi internazionale », entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *q*), della Costituzione; rilevano inoltre le materie « tutela della salute », « tutela e sicurezza del lavoro » e « ordinamento sportivo », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le materie « attività produttive » e « commercio » attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

In proposito, ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « profilassi internazionale » le misure di contrasto dell'epidemia in corso.

In tale contesto, con riferimento alla formulazione degli articoli 4, 5, 7 e 8, i quali richiamano protocolli e linee guida adottati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, ricorda che la predetta Conferenza delle regioni e delle province autonome è, allo stato, un organismo di coordinamento politico tra gli esecutivi regionali, che è privo di apposita disciplina legislativa, per quanto la legislazione vigente riconosca già specifiche funzioni (da ultimo con l'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020) al suo presidente e la medesima Conferenza sia citata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in ordine all'organizzazione dei lavori della Conferenza Stato-regioni; segnala quindi l'opportunità di fare piuttosto riferimento, per il futuro, facendo salva l'applicazione delle linee guida adottate, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, rileva come il decreto-legge n. 52 del 2021 si ponga in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da Covid-19, innanzi alla sua recrudescenza emersa nell'autunno del 2020.

Esso reca il quadro delle misure da applicare dal 1° maggio al 31 luglio 2021 per la « graduale ripresa delle attività economiche e sociali ». Successivamente è intervenuto sulla materia il decreto-legge n. 65 del 2021, che ha disposto la riapertura di una serie di attività a partire dal mese di giugno secondo diverse gradazioni, unitamente al decreto-legge n. 56, che ha previsto la proroga di alcuni termini.

Il quadro degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione della pandemia è infatti definito, in primo luogo, da un insieme di decreti-legge che stabiliscono la cornice ordinamentale delle misure adottabili per la gestione dell'emergenza (in particolare i decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, come successivamente integrati e modificati) e da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che attuano le disposizioni dei decreti-legge, modulandole in relazione all'andamento epidemiologico.

Con il decreto-legge in esame sono disciplinate le misure da applicare rinviando – da una parte – a quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021 salvo quanto previsto dal decreto-legge medesimo e – dall'altra parte – estendendo al 31 luglio 2021 la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020; con la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 lo stato d'emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile. Il decreto-legge in esame costituisce quindi uno degli ultimi tasselli della sequenza di atti normativi, con i quali è stata affrontata l'epidemia da Covid-19.

Relativamente al rapporto tra fonti normative dell'emergenza ricorda altresì che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 37 del 24 febbraio 2021 ha fornito alcuni primi chiarimenti sul riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni sugli interventi di contenimento e contrasto della pandemia, in particolare riconducendo il quadro delle misure di contrasto alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale di cui all'ar-

ticolo 117, secondo comma, lettera *q*), della Costituzione.

La predetta sentenza segnala inoltre che, nell'affrontare l'epidemia da COVID-19, « il legislatore statale si è affidato ad una sequenza normativa e amministrativa che muove dall'introduzione, da parte di atti aventi forza di legge, di misure di quarantena e restrittive, per culminare nel dosaggio di queste ultime, nel tempo e nello spazio, e a seconda dell'andamento della pandemia, da parte di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri » (considerato in diritto punto 9).

Riguardo al quadro normativo in essere, ricorda che il Governo, nel corso della discussione parlamentare alla Camera sul disegno di legge di conversione C. 2921 del decreto-legge n. 2 del 2021 ha accolto, con una riformulazione, l'ordine del giorno n. 8/2921-A, presentato dai componenti del Comitato per la legislazione; come riformulato, l'ordine del giorno, che fa seguito al parere espresso sul provvedimento dal Comitato, constata nelle premesse che « risulta praticabile e probabilmente maggiormente rispettoso del sistema delle fonti, pur in un contesto di rispetto del principio di legalità che l'impiego del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri comunque garantisce, ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente anche attraverso decreti-legge – la definizione del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (articolo 16), la libertà di riunione e manifestazione (articolo 17) e la libertà di culto (articolo 19), ferma restando la riserva di legge relativa e rinforzata – e non assoluta – posta a tutela delle medesime dalla Costituzione, che consente dunque l'intervento anche di fonti di rango secondario ». L'ordine del giorno impegna quindi il Governo a « valutare l'opportunità di operare per una ridefinizione del quadro normativo delle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 anche valutando di affidare a una fonte diversa dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato nelle modalità finora osservate, una

definizione più stringente del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone individuate sulla base del grado di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento, la libertà di riunione e manifestazione e la libertà di culto ».

Rispetto all'impegno assunto con l'ordine del giorno richiamato, il Governo ha « trasferito » a livello di fonte legislativa parte delle misure di contenimento fin qui definite con DPCM; sono infatti presenti nel decreto-legge la disciplina: delle attività scolastiche (articolo 3); dei servizi di ristorazione (articolo 4); degli spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi (articolo 5); delle piscine, palestre e sport di squadra (articolo 6), delle fiere, convegni e congressi (articolo 7); dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento (articolo 8).

Rimangono invece oggetto della disciplina del DPCM del 2 marzo 2021: la libertà di circolazione e di movimento sul territorio nazionale (articoli 9, 35 e 40 del DPCM), fatte salve le previsioni in ordine a limitazioni negli spostamenti in abitazioni private e abitate e alla disciplina speciale per i soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 (articolo 2 del decreto-legge n. 52); lo svolgimento delle manifestazioni (articolo 10 del DPCM del 2 marzo 2021); lo svolgimento delle funzioni religiose (articolo 12 e allegati da 1 a 7 del DPCM del 2 marzo 2021).

Come ricordato, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge stabilisce che fino al 31 luglio 2021 continuano ad applicarsi le misure contenute nel DPCM del 2 marzo 2021, che appaiono in questo modo sostanzialmente « legificate »; al riguardo ricorda che il Comitato per la legislazione, nel parere reso nella seduta del 9 dicembre 2020 sul disegno di legge C. 2812, di conversione del decreto-legge n. 158 del 2020, che, tra le altre cose, prevedeva l'innalzamento del termine massimo di durata dei DPCM a 50 giorni, aveva raccomandato al legislatore di fornire un indirizzo chiaro su quale potesse essere il termine massimo di durata dei DPCM ancora compatibile con il carattere temporaneo e proporzionale che

le misure di contenimento dell'epidemia devono avere; l'indirizzo auspicato è giunto con l'approvazione, nella seduta del 20 gennaio 2021, dell'ordine del giorno 9/2835-A, che impegnava il Governo a una modifica della norma per ricondurre tale termine massimo a 30 giorni.

In tale quadro può essere altresì suscettibile di approfondimento il coordinamento tra l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, che, come detto, sostanzialmente «legifica» il contenuto del DPCM del 2 marzo 2021, prevedendone l'applicazione fino al 31 luglio 2021, e l'articolo 10, che proroga fino al 31 luglio la possibilità di assumere con DPCM le misure di contenimento dell'epidemia previste dai decreti-legge n. 19 e n. 33; in base alla formulazione attuale, infatti sembrerebbe potersi dedurre che gli eventuali DPCM non potranno modificare né la disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo 2021, né, ovviamente, le integrazioni allo stesso apportate con il provvedimento in esame e che i DPCM potranno piuttosto intervenire solo su nuovi aspetti non affrontati dal DPCM del 2 marzo 2021; sul punto può tuttavia essere opportuno un chiarimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*), che illustra.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

AUDIZIONI

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del Presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza, Lamberto Giannini, sulle tematiche relative all'operatività della Polizia di Stato.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, l'audizione del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini.

Preliminarmente, fa presente che l'audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto, in videoconferenza, dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. In proposito ricordo che anche ai deputati collegati in video conferenza non è consentito esporre cartelli o scritte, secondo le regole ordinarie vigenti per la partecipazione alle sedute.

Come anticipato, nel corso dell'audizione saranno affrontate anche le tematiche oggetto delle proposte di legge C. 243 Fiano, recante «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista», e C. 2301 Peregò di Cremnago, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista», in esame congiunto da parte della Commissione.

Segnala quindi che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte che al termine dell'intervento del Prefetto Giannini darà la parola a un deputato per gruppo, per non più di tre minuti per ciascun intervento. Dopo la replica del Prefetto, qualora ci fosse ancora tempo, si valuterà se prevedere un ulteriore giro di interventi.

Unitamente a tutti i colleghi presenti, ringrazia il Prefetto Giannini per la sua presenza e gli dà la parola per lo svolgimento della sua relazione.

Lamberto GIANNINI, *Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, su richiesta del Prefetto Giannini, e non essendovi obiezioni, sospende temporaneamente

la trasmissione diretta dell'audizione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Lamberto GIANNINI, *Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza*, prosegue e conclude la sua relazione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dispone la riattivazione della trasmissione diretta dell'audizione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Formulano quesiti ed osservazioni i deputati Fabio BERARDINI (MISTO-CD), Gianni TONELLI (LEGA), Emanuele PRISCO (FDI), Matteo PEREGO DI CREM-NAGO (FI), Maurizio CATTOI (M5S), Maria Anna MADIA (PD) e, intervenendo da remoto, Marco DI MAIO (IV), ai quali replica Lamberto GIANNINI, *Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza*.

Valentina CORNELI (M5S) interviene sui lavori della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia il Prefetto Giannini per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza.

C. 1714 Madia, C. 3003 Costa, C. 3007 Brescia, C. 3023 D'Ettore e C. 3026 Ungaro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Rende quindi noto che si è conclusa nella giornata di ieri l'interlocuzione con i rappresentanti del Ministero dell'interno relativa alle proposte di legge in esame.

Come rappresentato alla Ministra Lomorgese in una sua lettera del 18 maggio scorso, la quale raccoglie quanto emerso in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rileva come la pluralità delle proposte di legge presentate in materia da molti gruppi politici indichi la volontà comune di lavorare convintamente sulla questione dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini cosiddetti « fuori sede » e dare risposta a un problema molto sentito, anche in vista delle elezioni regionali e comunali previste per il prossimo autunno.

Sottolinea come tale questione, già all'esame del Parlamento nelle scorse legislature, si riproporrà necessariamente anche in futuro, in una società che cambia e in continuo movimento, con flussi migratori interni non solo in direzione Sud-Nord.

Nel chiedere formalmente al Ministero dell'interno la trasmissione alla I Commissione di una relazione contenente criticità e problematiche segnalate nel corso delle interlocuzioni informali, intende riferire ai commissari su quanto finora emerso dal confronto con il medesimo Ministero per ogni livello di elezione.

In generale, il Ministero appare contrario a far « viaggiare » le schede elettorali, dal comune di residenza a quello di temporaneo domicilio e viceversa, sebbene sia stato fatto comunque presente che gli italiani all'estero votano per corrispondenza.

Riguardo alle elezioni regionali sono state avanzate perplessità sulle modifiche normative prospettate in alcune proposte di legge, che intervengono sulla legge n. 165 del 2004, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, e segnatamente sull'articolo 4, che contiene principi generali in materia di sistemi di elezione regionali.

Ricorda in proposito che tale articolo 4 è stato, tra l'altro, oggetto di modifica nel 2016 con la previsione di un principio generale aggiuntivo, alla lettera *c-bis*), relativo alla promozione delle pari opportunità tra uomini e donne, declinato con criteri abbastanza definiti e stringenti.

Le perplessità del Governo appaiono legate a una certa invasività a livello costituzionale della norma proposta – che introduce come principio generale aggiuntivo la previsione di disposizioni volte a consentire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuorisede.

Ritiene che su questo la Commissione potrà svolgere un supplemento di indagine, ascoltando in audizione la Conferenza delle Regioni.

Quanto alle elezioni comunali, è stato rilevato come l'alto numero di comuni coinvolti in ogni elezione moltiplicherebbe i punti di partenza ed arrivo delle schede e complicherebbe la loro circolazione, comunque osteggiata dal Viminale. Inoltre i termini ristretti per la conclusione del contenzioso endoprocedimentale impedirebbero ogni soluzione al riguardo.

È stata poi sollevata la possibile riconoscibilità del voto nei casi in cui un solo elettore fuorisede votasse per il proprio comune e si sono inoltre prospettati rischi su possibili ritardi nello spoglio delle schede.

Al riguardo è peraltro stato fatto presente che in altri Paesi vige la pratica dell'*early vote*, secondo cui l'elettore, su richiesta, può votare per corrispondenza in anticipo rispetto alla data del voto e che tale modalità è prevista nel nostro ordinamento per il voto degli italiani all'estero.

In merito alle elezioni europee e ai referendum, ricorda che l'articolo 7 della proposta di legge A.S. 859, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione » (« elezioni pulite »), approvato dalla Camera l'11 ottobre 2018 dopo l'esame in sede referente da parte di questa Commissione e ora all'esame della 1^a Commissione del Senato, ha già previsto una soluzione per referendum ed elezioni europee, ammettendo al voto i cittadini fuorisede nel comune in cui si trovano, previa richiesta da effettuare 30 giorni prima della consultazione. Per le elezioni europee tale ammissione al voto viene concessa purché l'elettore dichiari di esercitare il proprio diritto di voto in una regione comunque rientrante tra le regioni della circoscrizione di appartenenza.

Tale norma è però ancora all'esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato, richiamando al riguardo di aver scritto al Presidente della medesima Commissione, Parrini, sollecitando la ripresa dell'esame di tale provvedimento.

Fa altresì presente che, in occasione dell'esame alla Camera del disegno di legge C. 2471, di conversione del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, accogliendo l'ordine del giorno 9/2471-A/8 Nesci, Brescia, il Governo si era impegnato ad adottare tempestivamente una iniziativa normativa volta a garantire agli elettori fuori sede per motivi di studio, cura e lavoro, la possibilità di votare per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. Nota come a tale impegno non abbia fatto tuttavia seguito alcun atto concreto.

Per quanto riguarda le elezioni politiche, rileva come, ferma restando la contrarietà a far circolare le schede, il Ministero abbia aperto a una possibile soluzione, secondo un principio già presente nell'ordinamento per gli elettori temporaneamente all'estero e per altre categorie di elettori, i quali votano nel luogo in cui si

trovano per i candidati dei collegi in cui si trovano e non per quelli del comune di residenza.

Tale principio potrebbe essere anche esteso alle elezioni europee, cancellando il vincolo della circoscrizione ora presente nella citata proposta di legge A.S. 859.

Ritiene tuttavia che tale soluzione non appaia comunque soddisfare le legittime aspettative di quanti vogliono mantenere un legame con la vita democratica del luogo di residenza.

Nel sollecitare la riflessione della Commissione su questa tematica, rileva inoltre come tale soluzione risulti in contrasto con l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, il quale prevede che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettui in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, utilizzando il numero degli abitanti e, quindi, dei residenti.

Ritiene dunque che la strada proposta dal Governo potrebbe alterare la rappresentatività dei collegi, portando, ad esempio, nei collegi in cui ricadono le grandi città, un numero maggiore di elettori a votare e viceversa, svuotando i collegi di residenza. Tale circostanza avrebbe un impatto notevole sulla rappresentatività dei candidati eletti e sugli equilibri di rappresentanza tra le circoscrizioni.

In conclusione, sottolinea come la Commissione sia chiamata a portare avanti una riflessione su questo tema, lavorando con lo stesso atteggiamento costruttivo registrato finora, per giungere a una soluzione.

È stato infine prospettato dal Governo un possibile incremento delle agevolazioni di viaggio concesso agli elettori che si spostano per poter votare. In merito reputa che tale opzione, la cui compatibilità finanziaria è tutta da verificare, sia in contrasto con i principi che animano le proposte di legge, le quali sono tutte caratterizzate da uno spirito innovativo, al momento non registrabile nelle interlocuzioni con il Governo.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, ad integrazione di quanto testé illustrato dal Presidente, fa presente che è interesse

del Ministero dell'interno garantire, da un lato, la sicurezza del voto e il suo carattere personale, eguale, libero e segreto, nel rispetto dell'articolo 48 della Costituzione, e, dall'altro, favorire l'efficacia e la tempestività del procedimento elettorale.

Nel sottolineare, dunque, come qualsiasi modifica alla disciplina elettorale dovrà essere valutata salvaguardando tali fondamentali aspetti, fa notare che, rispetto alle elezioni amministrative, va svolta una seria riflessione circa le possibili difficoltà di natura tecnica che potrebbe derivare dal voto fuori sede, così come proposto, in ragione del rischio di possibili ritardi nello spoglio delle schede e a causa dei tempi ristretti che sussistono per la conclusione dei contenziosi endoprocedimentali, che non sembrano rendere possibili forme di *early vote*, atteso che, concretamente, i manifesti elettorali e le schede di voto per tali elezioni sono disponibili non prima di dieci giorni antecedenti la data delle elezioni stesse.

Dopo aver fatto notare che non appare possibile svolgere comparazioni con il voto degli italiani temporaneamente all'estero, i quali votano per la circoscrizione estera, fa presente che il Governo riterrebbe più razionale e concretamente realizzabile prevedere, nell'ambito delle consultazioni referendarie e politiche, la possibilità, per i soggetti fuori sede, di votare per i candidati dei collegi in cui si trovano, in armonia con quanto già previsto dalla normativa vigente in determinate circostanze, ad esempio per i militari, i marittimi e i degenti in ospedali e case di cura. Evidenzia, infatti, che una simile previsione, in base alla quale il voto del cittadino non sarebbe necessariamente riferito a candidati del territorio di residenza, oltre a porsi sulla scia di quanto già previsto nella proposta di legge A.S. 859, sarebbe in armonia con lo stesso articolo 67 della Costituzione, in base al quale ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, e consentirebbe comunque all'elettore di esprimere nel voto le proprie convinzioni politiche.

Rileva, in conclusione, che il Governo è disponibile a valutare anche altre proposte

– come ad esempio la possibilità di rafforzare le agevolazioni per il trasporto e il viaggio in vista del voto – previa valutazione politica e previa valutazione dei relativi costi, che andrebbe peraltro svolta anche con riferimento alle altre ipotesi prospettate dalle proposte di legge in esame, avendo interesse a risolvere una problematica molto sentita, che attiene all'esercizio del diritto di voto dei cittadini fuori sede.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
C. 3009 Sensi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Rileva quindi come la Commissione avvisi oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3009 Sensi, recante « Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico ».

Filippo SENSI (PD), *relatore*, rileva come la proposta di legge, che consta di due articoli, all'articolo 1, comma 1, disponga la sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati bio-

metrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La sospensione ha efficacia dall'entrata in vigore della legge sino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021.

Per quanto attiene al quadro normativo in merito, ricorda che l'articolo 4, paragrafo 1, n. 14, del Regolamento UE 2016/679 definisce i dati biometrici come quei « dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico, relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica e che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici ». Per questi dati, il Regolamento, all'articolo 9, sancisce in linea generale il divieto di trattamento, superabile in presenza, tra gli altri, di uno dei seguenti presupposti:

il consenso esplicito dell'interessato prestato in relazione a una o più finalità specifiche;

la necessità del trattamento di tali dati per l'assolvimento degli obblighi e l'esercizio dei diritti specifici (del titolare del trattamento o dell'interessato) in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui il trattamento stesso sia autorizzato « dal diritto degli Stati membri », in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del soggetto passivo;

la necessità del trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri; in tal caso, il trattamento deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Inoltre, il paragrafo 4 dell'articolo 9 del Regolamento prevede che gli Stati membri possano mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati biometrici.

Per quanto riguarda l'ordinamento nazionale, il codice della *privacy* (di cui al

decreto legislativo n. 196 del 2003), così come modificato dal decreto legislativo n. 108 del 2018, ha specificato, all'articolo 2-*sexies*, che il trattamento dei dati biometrici può essere legittimato da motivi di interesse pubblico rilevante solo qualora il trattamento sia previsto dal diritto dell'Unione europea, ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specificano i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. Inoltre, fermi i presupposti dell'articolo 9 del predetto Regolamento UE 2016/679, il codice detta, all'articolo 2-*septies*, specifiche misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute, richiedendo il rispetto di misure di garanzia disposte dal Garante, e adottate con un provvedimento a cadenza almeno biennale.

Per quanto concerne in particolare il trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati (in attuazione della direttiva (UE) 2016/680), anche l'articolo 7 del decreto legislativo n. 51 del 2018 autorizza il trattamento di dati biometrici solo se strettamente necessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e specificamente previsto dal diritto dell'Unione europea o da legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le garanzie dei diritti e delle libertà, se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici dall'interessato. I presupposti di legittimità del trattamento dei dati biometrici attengono dunque alla sussistenza di una previsione normativa specifica, alla necessità del trattamento per la realizzazione dei legittimi fini perseguiti, nonché al rispetto di garanzie appropriate.

In relazione all'ambito di applicazione oggettivo dell'articolo 1 della proposta di legge, esso concerne gli impianti di videosorveglianza che utilizzino tecnologie di

riconoscimento facciale basate su dati biometrici e che operano in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In proposito, ricorda che ai fini della definizione del carattere pubblico, privato o aperto al pubblico del luogo rileva non la proprietà del luogo stesso, ma l'uso che ne venga fatto. In generale si intende per luogo pubblico un luogo che per definizione e natura è accessibile a tutti senza particolari limitazioni e può consistere in un'area, una piazza ovvero una via, un giardino e via dicendo, mentre l'espressione « luogo aperto al pubblico » individua qualsiasi luogo nel quale l'accesso è consentito a particolari condizioni soltanto dopo l'espletamento di particolari formalità (quali ad esempio il pagamento di un biglietto di ingresso, l'esibizione di un invito, l'obbligo di iscrizione ad un'associazione). Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della proposta in esame, non rileva che il sistema di videosorveglianza sia installato o utilizzato da un'autorità pubblica o da un soggetto privato.

Dalla sospensione sono esclusi, come esplicitato dal comma 2 dell'articolo 1, i sistemi di videosorveglianza che non presentino le caratteristiche di cui al comma 1 e che siano conformi alla normativa vigente. Pertanto sembrerebbero non rientrare nel campo di applicazione della proposta gli impianti di videosorveglianza privi di un sistema di riconoscimento facciale e gli impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici installati e utilizzati in luoghi privati.

L'articolo 2 stabilisce che, in caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 1, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie.

In particolare, per quanto riguarda i trattamenti realizzati da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati (ai sensi del decreto legislativo n. 51 del 2018), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 150.000 euro prevista dall'articolo 42, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 51.

Per tutti gli altri trattamenti operati in violazione della moratoria si applica invece una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 milioni di euro, o, per le imprese, fino al 2 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore (come previsto dall'articolo 166, comma 1, del codice della *privacy*, che rinvia all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento UE 2016/679).

Per quel che attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva, in generale, come l'installazione di impianti di videosorveglianza per finalità di sicurezza appaia riconducibile alla materia « ordine pubblico e sicurezza », rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche con riguardo alle possibili forme di coordinamento tra Stato e Regioni (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), e dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione); richiama, in questo senso, la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2016.

Viene altresì in rilievo la protezione dei dati personali, che è materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riconducibile alla materia « ordinamento civile » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione,

come sancito dalla sentenza n. 271 del 2005 della Corte costituzionale, con profili di rilevanza anche, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in termini di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Sottolinea conclusivamente come la moratoria prevista dal provvedimento in esame sia volta a consentire di valutare l'adozione di una normativa più stringente sulla materia e rileva al riguardo l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la richiesta di svolgere un ciclo di audizioni potrà essere valutata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa. C. 3038 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3038, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia volto a supportare la costruzione di una interconnessione elettrica tra i due Paesi, permettendo in un primo periodo al Paese nordafricano di importare energia prodotta in Italia e, in seguito, di esportare elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili;

segnalato come l'intesa consentirà di migliorare l'integrazione dei mercati, di ridurre i problemi di bilanciamento elettrico, di integrare nuova capacità da fonti rinnovabili, di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità, nell'ambito di un sistema euromediterraneo interconnesso;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia. C. 3040 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3040, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia volto a contrastare in maniera più incisiva il crimine organizzato transnazionale nonché il terrorismo internazionale, conformemente alle previsioni degli ordinamenti giuridici dei due

Paesi ed ai rispettivi obblighi internazionali;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci. C. 3042 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3042, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia lo scopo di estendere i trasporti su strada tra i due Paesi anche a possibili servizi viaggiatori, potendo contribuire, tra l'altro, allo sviluppo

dell'interscambio commerciale e alla mobilità delle persone tra i due Paesi;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3045, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

ricordato che, anche in armonia con atti di indirizzo accolti in sede parlamentare, il quadro degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione della pandemia è definito, in primo luogo, da un insieme di decreti-legge che stabiliscono la cornice ordinamentale delle misure adottabili per la gestione dell'emergenza (in particolare i decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, come successivamente integrati e modificati) e da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che attuano le disposizioni dei decreti-legge, modulandole in relazione all'andamento epidemiologico;

osservato che, con il decreto-legge in esame – il quale costituisce quindi uno degli ultimi tasselli della sequenza di atti normativi, con cui è stata affrontata l'epidemia da Covid-19 – sono disciplinate le misure da applicare rinviando – da una parte – a quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021, salvo quanto previsto dal decreto-legge medesimo e – dall'altra parte – estendendo al 31 luglio 2021 la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, stabilisce che fino al 31 luglio 2021 continuano ad applicarsi le

misure contenute nel DPCM del 2 marzo 2021, le quali appaiono in questo modo sostanzialmente « legificate »;

considerato che l'articolo 10 proroga fino al 31 luglio la possibilità di assumere con DPCM le misure di contenimento dell'epidemia previste dai decreti-legge n. 19 e n. 33;

segnalata a tale proposito l'opportunità di approfondire il coordinamento tra il richiamato articolo 1, comma 1, e l'articolo 10, tenuto conto che, in base alla formulazione attuale, sembrerebbe potersi dedurre che gli eventuali DPCM, da adottare ai sensi dell'articolo 10, non potranno modificare né la disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo 2021, né, ovviamente, le integrazioni allo stesso apportate con il provvedimento in esame, potendo piuttosto intervenire solo su nuovi aspetti non affrontati dal DPCM del 2 marzo 2021;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie « ordinamento civile » e « profilassi internazionale », entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *q)*, della Costituzione;

segnalato come rilevino, inoltre, le materie « tutela della salute », « tutela e sicurezza del lavoro » e « ordinamento sportivo », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché le materie « attività produttive » e « commercio », attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

ricordato che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « profilassi internazionale » le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

osservato come la giurisprudenza costituzionale, a fronte di un simile intreccio di competenze, richieda in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali;

rilevato come gli articoli 4 (attività dei servizi di ristorazione), 5 (spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, 7 (fiere, convegni e congressi), e 8 (centri termali e parchi tematici e di divertimento), richiamino, direttamente o indirettamente, i protocolli e le linee guida adottate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

ricordato, in proposito, che la Conferenza delle regioni e delle province autonome è, allo stato, un organismo di coordinamento politico tra gli esecutivi regionali, il quale è privo di apposita disciplina legislativa, per quanto la legislazione vigente riconosca già specifiche funzioni (da ultimo con l'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020) al suo presidente e la medesima Conferenza sia citata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in ordine all'organizzazione dei lavori della Conferenza Stato-regioni;

valutata a tale proposito l'opportunità di fare piuttosto riferimento, per il futuro, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, facendo salva l'applicazione delle linee guida adottate;

rilevato come l'articolo 6, che disciplina la ripresa, in zona gialla, dell'attività sportiva di base e amatoriale, nonché la riapertura degli impianti sportivi – piscine, palestre, centri e circoli sportivi – preveda, in conformità ai protocolli ed alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal 15 maggio, la riapertura delle piscine all'aperto, dal 1° giugno, la riapertura delle palestre, dal 26 aprile la ripresa di ogni attività sportiva all'aperto, compresi gli sport di contatto e di squadra,

fermo restando il divieto di utilizzo degli spogliatoi, se non stabilito diversamente dalle linee guida citate;

valutata, al riguardo, l'opportunità di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione dei protocolli e delle linee guida, nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in considerazione del fatto che la previsione attiene alla materia « ordinamento sportivo » attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

osservato come l'articolo 9 detti la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19, strumento che rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività sospese a causa della pandemia, anticipazione in sede nazionale del cosiddetto *green pass* in corso di definizione in ambito europeo;

ricordato che sui contenuti del predetto articolo 9 è pervenuto il 23 aprile 2021 un provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali, il quale, tra le altre cose, ha rilevato come la norma non fornisca un'indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite attraverso l'introduzione dei certificati verdi;

preso atto della decisione del Governo di presentare una proposta emendativa volta a trasfondere nel decreto-legge i contenuti del decreto-legge n. 56 del 2021, recante diverse disposizioni di proroga di termini legati alla proroga dello stato di emergenza per la pandemia da COVID-19, il cui disegno di legge di conversione C. 3075 è assegnato in sede referente alla I Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire il coordinamento tra l'articolo 1, comma 1, e l'articolo

10 del decreto-legge, alla luce di quanto indicato in premessa;

b) con riferimento agli articoli 4, 5, 7 e 8, i quali richiamano protocolli e linee guida adottati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, si segnala l'opportunità di fare piuttosto riferimento, per il futuro, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, facendo salva l'applicazione delle linee guida adottate;

c) con riferimento all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, nelle forme della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione dei protocolli e delle linee guida della Presidenza del Consiglio dei ministri ivi previsti;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire il contenuto dell'articolo 9 alla luce dei rilievi formulati al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	54
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	59

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissioni	55
Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. C. 2435 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 maggio scorso la relatrice, onorevole Sarti, ha illustrato il provvedimento e che nella giornata di ieri è stata resa disponibile sull'applicazione Geocom una bozza di proposta di parere.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, fa preliminarmente presente di aver integrato la bozza di proposta di parere resa disponibile sull'applicazione Geocom con un'osservazione volta ad invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di tenere conto dei rilievi avanzati sul provvedimento dal Garante per la protezione dei dati personali. Illustra quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Gianluca VINCI (FDI) rileva in primo luogo che, ad avviso del gruppo di Fratelli d'Italia, il provvedimento dovrebbe indicare gli specifici ambiti di utilizzo delle

certificazioni verdi COVID-19, al fine di evitare che una norma così generica come quella recata dall'articolo 9 sia suscettibile di una libera ed ampia interpretazione. Ritiene pertanto opportuno introdurre una precisazione che, fermo restando il diritto alla libera circolazione dei cittadini, escluda l'utilizzo dei certificati per finalità diverse da quelle espressamente previste dal decreto-legge, circoscrivendo tali ipotesi ai soli spostamenti verso le regioni ad alto rischio di contagiosità. Nell'evidenziare inoltre la necessità che le certificazioni riportino esclusivamente le informazioni indispensabili, riducendo al minimo i dati personali, ritiene che si debba porre la massima attenzione al diritto dei cittadini di muoversi liberamente, sottolineando come tale diritto possa essere limitato al solo fine di contenere i rischi di contagio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione formulata dalla relatrice.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO rivolge i propri personali auguri di pronta guarigione alla collega Macina, di cui egli è indegno sostituto, auspicando che possa tornare nel più breve tempo possibile ai propri impegni lavorativi.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 15.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nelle riunioni del 4 novembre 2020.

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello.

C. 2435 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2021

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, avverte che sono stati presentati ricorsi avverso le declaratorie di inammissibilità delle seguenti proposte emendative: Annibali 01.01, limitatamente alle lettere *i*) e *l*), Vitiello 1.45, Zanettin 1.31, 1.33, 1.34 e 1.32, Varchi 1.05, limitatamente al comma 2, Vitiello 1.04, limitatamente alla parte sanzionatoria del numero 1) della lettera *e*), Vitiello 1.01, 1.03 e 1.02, Bartolozzi 2.81, 2.83, 2.82 e 2.016, Costa 3.21, limitatamente alla parte consequenziale, Costa 3.31, limitatamente alla modifica dell'articolo 684 del codice penale, Costa 3.40, limitatamente all'ultimo periodo, Bartolozzi 3.157, 4.47, 5.48, 9.8, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, gli analoghi Annibali 9.03 e Ferri 9.02, Bartolozzi 10.10, 11.4 e 11.5, Belotti 13.05, Giachetti 13.06, Vitiello 14.038, limitatamente ai Capi II *ter*, II *quater* e II *quinqüies*, nonché ai capoversi art. 14-*septiesdecies*, art. 14-*octiesdecies* e art. 14-*noviesdecies* del Capo II-*sexies*, Vitiello 14.039 e 14.040, Turri 14.016, 14.017 e Turri 14.018, Ferraresi 14.05, Turri 14.015, Zanettin 14.024, 14.023 e 14.025, Vitiello 14.034, Turri 14.019 e 14.021, Saitta 14.012, Zanettin 14.027, Vitiello 14.028, Zanettin 14.026, Vitiello 14.033, Turri 14.020, Vitiello 14.030, Ferraresi 14.09, Ascari 14.011, 14.013 e 14.010, Ferraresi 14.08 e 14.06, Vitiello 14.052 e 14.053, Ferraresi 14.07, Vitiello 14.032 e 14.056, Delmastro Delle Vedove 15.01, Bartolozzi 16.02, 16.03 e 16.04 e Annibali 16.06.

Comunica che la Presidenza, effettuato un supplemento di istruttoria, ha ritenuto di riammettere le seguenti proposte emendative, in quanto incidenti su fattispecie penali connesse al procedimento penale:

Vitiello 1.04, anche con riferimento alla parte sanzionatoria del numero 1) della lettera e); Vitiello 1.01, limitatamente alle lettere d), e), numero 1), ed f); Vitiello 1.03, limitatamente alle lettere a), b), numero 1), e c); Costa 3.31, anche con riferimento alla modifica dell'articolo 684 del codice penale; Vitiello 14.038, solo limitatamente al Capo II *ter*; Vitiello 14.033, limitatamente alle lettere a), b), c), capoverso 617-*octies*, e d); Vitiello 14.052; Vitiello 14.031, limitatamente al capoverso ART.14-*ter*, comma 1, lettere a), b), c), capoverso 617-*octies*, e d). Aggiunge che la Presidenza ha ritenuto altresì di riammettere le seguenti proposte emendative in quanto incidenti su aspetti organizzativi strumentali al perseguimento dell'efficienza degli uffici giudiziari, e quindi del processo: Bartolozzi 2.81; Costa 3.21, anche in riferimento alla parte consequenziale; Costa 3.40, anche in riferimento all'ultimo periodo; Bartolozzi 16.02; Bartolozzi 16.03; Bartolozzi 16.04. Avverte quindi che per le restanti proposte emendative la Presidenza conferma il giudizio di inammissibilità già espresso.

Pierantonio ZANETTIN (FI) prende atto che la presidenza ha assunto la decisione di confermare il giudizio di inammissibilità con riferimento agli emendamenti del suo gruppo relativi ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Esprime pertanto la grande delusione del gruppo di Forza Italia per una decisione a suo avviso immotivata, che non coglie la valenza delle proposte emendative in questione. Sottolinea a tale proposito che nell'ultimo numero del settimanale «L'Espresso» è stata pubblicata un'intervista ad Ignazio Marino dal titolo «Perché nessuno vuole più fare il sindaco di una grande città» che riassume lo spirito sotteso alle proposte emendative incidenti sui reati contro la Pubblica Amministrazione e che evidenzia la necessità per la Commissione Giustizia di affrontare tale tematica. Fa notare come in tale intervista si chiarisca che le inchieste giudiziarie che coinvolgono di amministratori locali, distruggendo reputazioni e costringendo ad anni di difesa in giudizio, sono uno degli elementi che allontanano le persone dall'impegno politico. Rileva quindi che le

proposte emendative del suo gruppo relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione hanno una finalità deflattiva – esattamente come quella che si pone, tra le altre, la delega in esame – essendo volte a circoscrivere questo tipo di reati che, a fronte di un numero limitato di sentenze di condanna, hanno un effetto inflattivo in ordine al numero dei procedimenti che vengono iscritti nelle procure e un effetto paralizzante dell'impegno civico di tante persone che rinunciano, proprio per timore di eccessive conseguenze, a partecipare alla vita politico amministrativa. Ciò premesso preannuncia l'intenzione di investire il Presidente della Camera della questione relativa alla declaratoria di inammissibilità degli emendamenti del suo gruppo relativi ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ritenendo che ci siano tutti gli aspetti, sia di merito sia procedurali, perché la decisione venga rivista e si possa affrontare il tema nell'ambito della delega in esame. Evidenzia infine che proprio ieri è stata pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia la relazione finale della Commissione presieduta da Giorgio Lattanzi, che suggerisce l'allargamento della delega sia relativamente alla procedura penale sia relativamente al codice penale. Ritiene pertanto che il rigore applicato nei confronti del suo gruppo non trovi in questo caso alcuna giustificazione e che la decisione della presidenza sia immotivata.

Roberto TURRI (LEGA), nel sottolineare che anche il suo gruppo aveva presentato ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità di alcune proposte emendative riferite ai reati contro la Pubblica Amministrazione, condivide le osservazioni del collega Zanettin e ritiene che aver confermato l'inammissibilità di tali emendamenti costituisca un'occasione persa da parte della Commissione. Sottolinea infatti che la riforma in esame costituisce una grande opportunità per il Paese con la quale forse si riuscirà a modificare in maniera utile il processo penale. A suo avviso anche la materia dei reati contro la Pubblica Amministrazione doveva essere ricompresa in tale riforma. Ciò premesso, preannuncia anch'egli la volontà di ricorrere al Presi-

dente della Camera avverso la decisione della presidenza della Commissione.

Lucia ANNIBALI (IV), nel ringraziare per la decisione della presidenza di accogliere il ricorso relativo ad alcuni emendamenti del collega Vitiello, desidera aprire una riflessione in ordine all'emendamento a sua firma 01.01 in tema di giustizia riparativa, in ordine al quale è stata ribadita l'inammissibilità per la parte incidente sulla fase dell'esecuzione della pena. A suo avviso tale inammissibilità parziale è eccessiva e auspica che nel corso dell'esame del provvedimento si possa tornare sull'argomento anche a seguito della presentazione delle proposte emendative del Governo. In proposito sottolinea come il tema in questione sia affrontato anche nella relazione finale della Commissione presieduta da Giorgio Lattanzi, che rileva l'importanza di prevedere in modo strutturato la giustizia riparativa potenziandola durante la fase dell'esecuzione della pena. Auspica pertanto che si possa intervenire in modo complessivo sulla giustizia riparativa.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel preannunciare l'intenzione di rivolgersi al Presidente della Camera, ritiene che la decisione del presidente Perantoni in ordine all'inammissibilità di alcune proposte emendative configuri una lesione delle norme regolamentari, non tenendo peraltro conto di principi costituzionali. Rileva a tale proposito come, nonostante ci sia un principio costituzionale che demanda alle Camere l'esercizio della potestà legislativa in ambito penale, prevedendo con l'articolo 25 la riserva di legge e circoscrivendo il potere del Governo di normare in materia, il disegno di legge in esame rechi una delega molto ampia nei contenuti. Ritiene pertanto che, se la volontà fosse quella di assecondare le intenzioni del Governo, nel momento in cui i parlamentari si spogliano in maniera così rilevante del loro potere in materia penale, residuerebbe uno spazio molto limitato per il presidente della Commissione in ordine alla valutazione di inammissibilità, alla quale si sarebbe dovuto ricorrere con grande

discernimento. Trova inoltre singolare che il presidente Perantoni, da un lato, abbia dichiarato ammissibili alcune proposte emendative che ampliano il perimetro della delega, intervenendo in materia di intercettazioni, e dall'altro invece abbia circoscritto, con una decisione di segno opposto, l'ambito dell'azione parlamentare. Ritiene pertanto che, per essere consequenziale, egli avrebbe dovuto non ammettere l'ampliamento del perimetro o, in alternativa, dichiarare ammissibili tutte le proposte emendative, evidenziando che in questo caso, sulla base di una leale collaborazione delle forze della variegata maggioranza, si sarebbero potuti selezionare in maniera condivisa un certo numero di emendamenti su cui concentrare l'esame. Alla luce di tali considerazioni, preannuncia pertanto che, nel rivolgersi al Presidente della Camera, rafforzerà gli argomenti già svolti nel ricorso presentato alla presidenza della Commissione, evidenziando il fatto che, a fronte del travalicamento dei propri poteri in ambito penale da parte del Governo e della decisione del presidente Perantoni di ammettere l'ampliamento della delega per alcune tematiche, si sarebbe dovuto dosare meglio il filtro di ammissibilità. Nel dichiarare di non ritenersi soddisfatta per il solo fatto che siano stati dichiarati ammissibili gli articoli aggiuntivi a sua prima firma relativi all'articolo 16, evidenziando come la lesione più grave riguardi le proposte emendative riferite all'articolo 2, auspica per il futuro una conduzione dei lavori improntata a regole oggettive e uguali per tutti. Ribadisce pertanto l'intenzione di proporre ricorso al Presidente della Camera, a meno che nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza prevista al termine della seduta non si avvii una riflessione sull'argomento, che per il prosieguo dell'esame preveda, in luogo di una limitazione preventiva, una collaborazione tra le forze politiche per individuare le proposte emendative più importanti su cui concentrare la discussione. Ribadisce da ultimo la convinzione che la decisione assunta dal presidente in ordine alla riammissione di alcune proposte emendative sia del tutto incomprensibile.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, nel ringraziare tutti coloro che sono intervenuti esprimendo il proprio punto di vista, sottolinea che la presidenza non ha svolto valutazioni di merito relativamente alle proposte emendative presentate bensì, nel valutarne l'ammissibilità, si è attenuta soltanto al contenuto del provvedimento in esame senza tenere in considerazione ulteriori elementi che potranno arrivare ma che attualmente non sono ancora disponibili. Sottolinea infatti che la relazione finale della Commissione presieduta da Giorgio Lattanzi è un documento importante che probabilmente sarà molto utile per lo svolgimento del lavoro della Commissione, ma non è detto che contenga esattamente gli emendamenti che saranno presentati dal Governo. In proposito fa presente che la Ministra della Giustizia ha più volte evidenziato come tale relazione rappresenti soltanto una traccia da cui partire per il proprio lavoro. Nel ribadire che la presidenza ha tenuto in considerazione soltanto il contenuto del disegno di legge in esame ai fini delle determinazioni relative all'ammissibilità delle proposte emendative presentate, precisa quindi che su tale base potevano essere dichiarate ammissibili solo quelle proposte emendative incidenti su aspetti legati al contenuto del disegno di legge. Proprio alla luce di tale impostazione, la presidenza ha riammesso alcune proposte emendative in considerazione dell'incidenza su fattispecie penali conseguenti a inadempimenti nel corso del procedimento penale. Per quanto attiene al tema delle intercettazioni, sottolinea come lo stesso non possa non ritenersi ricompreso nel contenuto del disegno di legge che reca anche disposizioni in materia di sequestro e quindi di ricerca della prova. Nel ritenere che la presidenza abbia svolto un lavoro oggettivo e confacente all'obiettivo da perseguire, sottolinea come sia fa-

coltà dei colleghi rivolgersi alla Presidenza della Camera per una ulteriore valutazione in merito all'ammissibilità delle proposte emendative. Precisando infine di non nutrire alcuna preclusione nei confronti di nessun argomento, evidenzia che al momento devono essere tenuti in considerazione soltanto i temi contenuti o collegati al contenuto del disegno di legge in discussione.

Giusi BARTOLOZZI (FI) desidera sottolineare che nel suo precedente intervento il riferimento all'ampliamento della delega non riguardava la relazione finale della Commissione presieduta da Giorgio Lattanzi bensì gli emendamenti in materia di intercettazioni che non risultano prese in considerazione da alcun articolo del disegno di legge. Aggiunge che il tema delle intercettazioni è cosa diversa da quello del sequestro. Non considerandosi pertanto soddisfatta dalla risposta della presidenza, ritiene che il metodo seguito per il vaglio di ammissibilità avrebbe dovuto essere utilizzato in modo eguale per tutte le proposte emendative. Conclude che sarà sua cura riproporre tali considerazioni anche all'attenzione del Presidente della Camera.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (C. 3045 Governo).

PARERE APPROVATO

La II Commissione (Giustizia),

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante « Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 » (Governo C. 3045);

considerato che:

il decreto-legge n. 52 del 2021 prevede in particolare – nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale – una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19;

rilevato che:

l'articolo 9, insieme con il relativo allegato 1, disciplina l'istituto delle certificazioni verdi COVID-19, che è rilevante (ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2) nell'ambito della disciplina sugli spostamenti territoriali delle persone nonché per specifiche ipotesi di spettacoli, eventi sportivi e fiere;

i citati certificati attestano in particolare la sussistenza della vaccinazione contro il COVID-19 ovvero la guarigione dalla medesima malattia ovvero l'effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido con risultato negativo;

la certificazione verde, quale misura volta a contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, determina un trattamento sistematico di dati personali, anche relativi alla salute, su larga scala, che incide sui diritti e sulle libertà degli interessati considerata la limitazione delle libertà personali;

ritenuto che:

debbano essere attentamente valutate le considerazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento di avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde per COVID-19, in particolare:

l'assenza nel decreto-legge degli elementi essenziali richiesti dal Regolamento (articoli 6, paragrafo 2, e 9) e dal codice in materia di protezione dei dati personali (articoli 2-ter e 2-sexies), quali l'indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite e l'individuazione puntuale delle fattispecie in cui la certificazione verde può essere utilizzata, considerato che la puntuale indicazione delle finalità della disposizione, oltre a costituire un elemento essenziale ai fini della valutazione della proporzionalità della norma richiesta dall'articolo 6 del Regolamento, consentirebbe inoltre di apprezzare il livello di compatibilità delle certificazioni introdotte con quanto previsto a livello europeo, tenuto peraltro anche conto che il loro utilizzo sembrerebbe essere temporaneo in attesa dell'adozione delle analoghe certificazioni individuate dall'Unione europea;

l'opportunità che le certificazioni riportino esclusivamente i dati anagrafici necessari a identificare l'interessato, l'identificativo univoco della certificazione e la data di fine validità della stessa, in base al principio di minimizzazione dei dati secondo cui gli stessi devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (articolo 5, paragrafo 1, lettera *c*) del citato Regolamento);

la necessità di una norma, all'interno dell'articolo 9, tale da assicurare che i dati vengano « conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità » (articolo 5, paragrafo 1, lettera *e*) e 6, paragrafo 3, lettera *b*) del Regolamento), in conformità al principio di limitazione della conservazione dei dati dettato dal sopracitato Regolamento;

l'opportunità di indicare nel rispetto del principio di integrità e riservatezza dei dati, le misure che si intende adottare per garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (articolo 5, paragrafo 1, lettera *f*) e 32 del Regolamento);

il contrasto con il principio di esattezza dei dati (articolo 5, paragrafo 1, lettera *d*) del Regolamento) della norma transitoria di cui al comma 10 dell'articolo 9, secondo cui, nelle more dell'adozione del decreto attuativo che istituisce la piattaforma nazionale DGC (*Digital Green Certificate*), è consentito l'utilizzo delle certificazioni verdi rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge redatte sulla base dell'allegato 1 al decreto medesimo, considerato che tale sistema transitorio non consente di verificare l'attualità delle condizioni attestate nella certificazione, perché non può tener conto, in assenza della richiamata piattaforma, delle eventuali modificazioni delle condizioni relative all'interessato (sopraggiunta positi-

vità) successive al momento del rilascio della stessa, ponendo inoltre significativi rischi in ordine alla reale efficacia della misura di contenimento e alla compromissione indebita dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato;

la necessità di individuare l'Ente presso il quale sarà istituita la predetta piattaforma, specificando la connessa titolarità dei trattamenti dei dati personali effettuati attraverso tale sistema informativo, al fine di consentire agli interessati di esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali previsti dal citato Regolamento (articolo 15 e seguenti);

osservato che:

l'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria delle violazioni del decreto-legge e prevede tanto sanzioni amministrative pecuniarie, per la violazione delle disposizioni sul contenimento del contagio, quanto sanzioni penali, per le falsità in atti relative alle certificazioni verdi Covid-19;

richiamando una disposizione che già da tempo trova applicazione per la violazione delle restrizioni agli spostamenti, il comma 1 dell'articolo 13 prevede che alle condotte di violazione delle misure di contenimento del contagio previste dagli articoli da 1 a 8 del decreto-legge, si applichi l'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, confermando pertanto la natura di illecito amministrativo di tali violazioni, sanzionate con il pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro;

il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge, nel richiamare il rispetto dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020, disciplina la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie prevedendone la devoluzione allo Stato o alle regioni, alle province e ai comuni a seconda se l'illecito sia accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, oppure delle regioni, delle province e dei comuni;

il comma 2 dell'articolo 13 prevede che le condotte di alterazione o falsifica-

zione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19, previste dall'articolo 9, comma 2, costituiscano illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto dei rilievi avanzati dal Garante per la protezione dei dati personali espressi in premessa.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06086 Lupi: Sull'adozione di iniziative per la tutela dei diritti umani in Barhein	63
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	72
5-06087 Fitzgerald Nissoli: Sulla gestione delle nuove unità di personale ai fini del rafforzamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari	63
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	74
5-06088 Comencini: Sulla protezione della comunità cattolica del Niger	63
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	76
5-06089 Delmastro Delle Vedove: Sulla Zona di Protezione della Pesca autoproclamata dalla Libia	64
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	78
5-06090 Quartapelle Procopio: Sulla detenzione in Sudan del connazionale Marco Zennaro .	64
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	80
5-06091 Di Stasio: Sul dirottamento del volo <i>Ryanair</i> 4978 nei cieli della Bielorussia e il conseguente arresto di un oppositore politico da parte delle Autorità bielorusse	64
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	81

RISOLUZIONI:

7-00613 Formentini: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang cinese.	
7-00623 Delmastro Delle Vedove: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.	
7-00626 Quartapelle Procopio: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.	
7-00627 Di Stasio: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.	
7-00628 Valentini: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00120</i>)	65
<i>ALLEGATO 7 (Testo unificato presentato dal deputato Formentini e approvato dalla Commissione)</i>	82

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019. C. 2823 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	66
<i>ALLEGATO 8 (Emendamento approvato)</i>	86
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020. C. 2824 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	67
<i>ALLEGATO 9 (Emendamento approvato)</i>	87

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016. C. 3041 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	68
COMITATO PERMANENTE PER LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA:	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
AVVERTENZA	70

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.05.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* e il canale satellitare della Camera dei deputati.

5-06086 Lupi: Sull'adozione di iniziative per la tutela dei diritti umani in Barhein.

Emilio CARELLI (MISTO), in qualità di confermatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), evidenziando che il Bahrein, a differenza dell'Italia sta provvedendo alla istituzione di una autorità nazionale indipendente per la tutela dei diritti umani.

Emilio CARELLI (MISTO), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, ampia ed esauriente, che attesta la sensibilità dell'Esecutivo riguardo alle sistematiche violazioni dei diritti umani in Barhein, nonché l'impegno ad agire per contrastarle, anche in collaborazione con i *partner* europei.

5-06087 Fitzgerald Nissoli: Sulla gestione delle nuove unità di personale ai fini del rafforzamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI), replicando, pur apprezzando gli sforzi in atto, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo, auspicando che si avviino tutte le iniziative utili a colmare le carenze di personale nelle sedi consolari, anche favorendo l'immissione in ruolo dei dipendenti vincitori di concorso che già svolgevano mansioni operative a contratto.

5-06088 Comencini: Sulla protezione della comunità cattolica del Niger.

Vito COMENCINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vito COMENCINI (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, evidenziando, in particolare, gli elementi confortanti sulla stabilità politica e sulle norme costituzionali, che sembrano garantire le minoranze religiose, ma di cui occorre monitorare la rigorosa applicazione. Auspica, quindi, che le missioni della

Comunità internazionale in Niger possono dispiegare la propria azione non soltanto in funzione di contrasto al terrorismo e alla tratta di esseri umani, ma anche a tutela della comunità cattolica e contro il fondamentalismo islamico, che in quel Paese, come in altre aree del mondo, contribuisce a costruire ponti di dialogo e a promuovere la pacifica convivenza.

5-06089 Delmastro Delle Vedove: Sulla Zona di Protezione della Pesca autoproclamata dalla Libia.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del Governo, del tutto allineata alle posizioni remissive del Ministro Di Maio, a suo avviso campione dei diritti umani del mondo contro l'interesse nazionale. Evidenziando che le vite dei pescatori italiani sono già ora messe a repentaglio dalle azioni aggressive della marina libica che, utilizzando imbarcazioni fornite dal nostro Paese, asseconda le politiche egemoniche del dittatore Erdogan, stigmatizza la rinuncia preventiva dell'Esecutivo a far valere le legittime rivendicazioni del nostro Paese in materia di delimitazione delle zone esclusive di pesca.

5-06090 Quartapelle Procopio: Sulla detenzione in Sudan del connazionale Marco Zennaro.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, replicando, si dichiara soddisfatta della risposta

del Governo, che ricostruisce puntualmente la drammatica vicenda del nostro connazionale ed evidenzia una encomiabile ed intensa attività diplomatico-consolare ai fini di una positiva risoluzione della stessa. Segnalando che anche il Presidente Fassino e altri colleghi si sono occupati della questione, auspica che l'impegno congiunto di Governo e Parlamento possa produrre rapidamente effetti concreti.

5-06091 Di Stasio: Sul dirottamento del volo Ryanair 4978 nei cieli della Bielorussia e il conseguente arresto di un oppositore politico da parte delle Autorità bielorusse.

Riccardo OLGIATI (M5S), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto sottolineando che quanto accaduto configura un atto di pirateria aerea che mette a rischio la libertà di circolazione dei cittadini europei.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Iolanda DI STASIO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, ribadendo la completa adesione alla dura condanna che, con fermezza, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha pronunciato in merito ai fatti di Minsk. Evidenzia che tali episodi sono estremamente pericolosi, non solo perché rischiano di rompere gli equilibri delle Istituzioni europee e di intaccare le conquiste che gli Stati membri – a fatica e sempre nel rispetto reciproco – hanno raggiunto dal dopoguerra ad oggi, ma anche perché intollerabili sotto il profilo della tutela dei diritti umani. Rileva che quanto avvenuto risulta essere un fatto molto grave e le risposte devono essere pertanto molto forti contro questo dirottamento, del tutto inaccettabile: occorre dunque procedere al taglio dei collegamenti, come annunciato dalla stessa Unione europea, e al congelamento del pacchetto economico da 3 miliardi di investimenti che l'UE era pronta a devolvere, almeno fino a che la Bielorussia

non dia prova di essere un Paese democratico.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 15.

7-00613 Formentini: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang cinese.

7-00623 Delmastro Delle Vedove: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.

7-00626 Quartapelle Procopio: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.

7-00627 Di Stasio: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.

7-00628 Valentini: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00120).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 21 aprile 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta si era convenuto un rinvio della discussione al fine di potere disporre di un tempo di riflessione utile alla stesura di un testo unificato davvero condiviso. Del resto evidenzia che tale obiettivo si colloca in una buona prassi di questa

Commissione rispetto alla approvazione unanime o largamente maggioritaria di atti indicativi degli orientamenti della politica estera del nostro Paese. Rivolge un ringraziamento in particolare al collega Formentini per l'intenso lavoro svolto e per la disponibilità manifestata alla mediazione. Tale approccio ha infatti consentito di pervenire ad un testo unificato, che tiene conto anche delle osservazioni formulate dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Paolo FORMENTINI (LEGA), ringraziando tutti i colleghi per la proficua collaborazione, presenta una proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo che si prefigge di porre il nostro Paese nel solco, tradizionale per i Paesi occidentali, di rigorosa tutela dei diritti umani e di ferma denuncia delle loro violazioni. Sebbene taluni accenti critici, fortemente sostenuti dal Gruppo Lega, siano stati smussati nell'ottica di un consenso unitario, sottolinea che la Commissione ha lavorato per settimane sulla tematica muovendo per la prima volta nella direzione di una la ferma condanna di tutte le azioni repressive perpetrate nei riguardi della minoranza uigura dello Xinjiang, dai campi di detenzione, al lavoro forzato, alla sterilizzazione di massa (*vedi allegato 7*).

Piero FASSINO, *presidente*, nella prospettiva di una deliberazione della Commissione sugli atti in titolo, segnala l'esigenza di dare tempo ad alcuni colleghi di potere raggiungere l'aula, che per motivi tecnici è stata cambiata con breve preavviso rispetto all'orario convenuto per presente seduta.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, esprimendo parere favorevole sulla proposta di testo unificato delle risoluzioni, ringraziando i membri della Commissione per lo spirito di cooperazione e l'impegno profuso, sottolinea che il Governo si riconosce nel testo in esame, rigoroso e non reticente, auspicando che possa essere approvato in modo unanime.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), preannunciando il voto favorevole di Fratelli d'Italia, esprime moderata soddisfazione per il testo unificato che, pur evidenziando talune carenze, nel complesso appare condivisibile e dignitoso. Invita, tuttavia, il Governo a prendere atto che l'approvazione di tale risoluzione dovrebbe indurre a riflettere attentamente sulla opportunità di dare seguito agli accordi sottoscritti con la Cina in materia di Nuova Via della seta, scambi culturali e delle migliori pratiche sanitarie: infatti, come risulta dalle indagini svolte da un tribunale indipendente di Londra, il regime cinese continua ad esercitare la pratica disumana dell'espianto forzato degli organi a danno della minoranza uigura e dei seguaci di *Falun Gong*; le donne uigure, inoltre, sono soggette a pratiche altrettanto brutali, come lo stupro sistematico e la sterilizzazione di massa. Evidenzia, altresì, che la Nuova Via della seta non ha prodotto gli effetti commerciali sperati, dato che è aumentato l'*export* cinese nel nostro Paese. A suo avviso, occorre dunque ribadire con forza che l'Italia si pone al fianco dell'Occidente nello scenario geopolitico globale, considerando la Cina come un competitore con il quale si può dialogare sul piano economico, ma da cui ci distingue una irriducibile diversità sul piano dei valori umani.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, preannunciando il voto favorevole del Partito Democratico, sottolinea l'importanza di approvare all'unanimità la proposta di testo unificato delle risoluzioni, il cui testo, equilibrato e non reticente, denuncia tutte le violazioni in atto nello Xinjiang, elencate in modo dettagliato. Inoltre, nel dispositivo si dà un mandato forte alle organizzazioni internazionali per monitorare il rispetto dei diritti umani nell'ambito delle catene di approvvigionamento, individuando e sanzionando i casi di sfruttamento del lavoro.

Valentino VALENTINI (FI), preannunciando il voto favorevole di Forza Italia, esprime soddisfazione per l'adozione di una posizione comune su un tema di politica internazionale così delicato. Auspica, quindi,

che l'equilibrio con il quale è stato redatto il testo e l'incisività delle azioni previste possano stimolare la comunità internazionale ad adottare posizioni altrettanto ferme e coraggiose.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità, la proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo, formulata dall'onorevole Formentini, che assume il numero n. 8-00120.

Piero FASSINO, *presidente*, esprimendo apprezzamento per il voto unanime sulla proposta di testo unificato delle risoluzioni, auspica che ad essa il Governo voglia dare seguito tenendo il tema della violazione dei diritti umani nello Xinjiang in cima alla propria agenda. Ribadisce, quindi, il proprio personale ringraziamento a tutti i firmatari dell'atto di indirizzo, in particolare al collega Formentini, per l'impegno a convergere su un testo unitario.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 15.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.

C. 2823 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 aprile 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Com-

missioni Affari costituzionali, Giustizia, Cultura e Attività produttive, mentre la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte che, conseguentemente, la relatrice Di Stasio ha presentato l'emendamento 3.1 di recepimento di tale condizione (vedi allegato 8).

Iolanda DI STASIO (M5S), *relatrice*, illustra l'emendamento 3.1, sottolineando che esso propone una nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 3 al fine di prevedere che all'attuazione del disegno di legge di ratifica si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avendo l'Accordo natura programmatica, ordinamentale e procedurale ed essendo pertanto privo di riflessi finanziari diretti. L'Accordo prevede, infatti, che i programmi di cooperazione ivi previsti verranno realizzati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi solo in caso di disponibilità di fondi appropriati da parte di ciascuna Agenzia e delle rispettive procedure di finanziamento e che l'ASI, per quanto di sua competenza, assicurerà l'attuazione del presente provvedimento nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, altresì, di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Di Stasio, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, inoltre, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.

C. 2824 Governo.

(*Seguito esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 aprile 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Difesa e Attività produttive, mentre la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte che, conseguentemente, il collega Migliore ha predisposto l'emendamento 3.1, di recepimento della suddetta condizione (vedi allegato 9).

Segnalando che relatore Migliore ha fatto sapere di essere impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra l'emendamento, sottolineando che esso si rende necessario in quanto, essendo il 2020 ormai trascorso, occorre adeguare la decorrenza degli oneri a far data, ad anni alterni, dal 2021, tenuto conto del fatto che il primo incontro tra le rispettive delegazioni dell'Italia e di Gibuti, come risulta dalla relazione tecnica, si svolgerà a Gibuti nel primo anno di presumibile entrata in vigore dell'Accordo. Conseguentemente, è anche necessario aggiornare la norma di copertura finanziaria, facendo riferimento al bilancio triennale 2021-2023, anziché al bilancio 2020-2022.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Paolo FORMENTINI (LEGA), preannunciando il voto favorevole della Lega, sottolinea l'importanza di Gibuti che, collocandosi all'imbocco del Mar Rosso, rappre-

senta uno snodo essenziale per i collegamenti tra Europa ed Asia ed è, dunque, un'area geostrategica fondamentale nell'ambito del controllo di mari.

Piero FASSINO, *presidente*, si associa alle riflessioni del collega Formentini, ricordando che nelle scorse settimane il Ministro della Difesa Guerini ha svolto una visita a Gibuti, a conferma del ruolo che il nostro Paese intende esercitare in quell'area, che comprende anche il Corno d'Africa e il Sahel.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore, onorevole Migliore, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.

C. 3041 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta dell'11 maggio 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che sul provvedimento in esame è stato svolto un breve ciclo di audizioni, che ha visto coinvolti rappresentanti della fondazione « Aiuto alla Chiesa che soffre » e della Onlus Porte Aperte/*Open Doors*, nonché dell'Inviato Speciale del MAECI per l'Afghanistan, Ministro plenipotenziario Gianfranco Petruzzella.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore*, ricordando che l'audizione del Ministro ple-

nipotenziario Petruzzella si è interrotta piuttosto bruscamente a causa dell'inizio dei lavori d'Aula, chiede di valutare l'opportunità di prevederne una continuazione.

Piero FASSINO, *presidente*, precisa che l'audizione del Ministro plenipotenziario Petruzzella si è formalmente conclusa. Peraltro, in quella sede l'audito ha svolto un'ampia relazione sul merito del provvedimento, che non sembra necessitare di ulteriori integrazioni.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore*, insiste sull'opportunità di un supplemento istruttorio, considerata la fase assai delicata legata al ritiro del contingente internazionale dall'Afghanistan.

Piero FASSINO, *presidente*, ribadendo le sue riserve sulla necessità di ulteriori audizioni, invita i colleghi a dibattere in questa sede sulla opportunità di dare seguito alla ratifica dell'Accordo in esame. A suo avviso, come ribadito in varie sedi sia dai Ministri Di Maio e Guerini sia dall'Inviato speciale Petruzzella, proprio la prospettiva del ritiro delle truppe dovrebbe indurre il nostro Paese a consolidare i rapporti di cooperazione in ambito civile con le autorità afgane, dando così un segno tangibile della volontà del nostro Paese di continuare ad assistere Kabul. Segnala che, peraltro, qualora si verificassero situazioni impreviste, l'ordinamento internazionale consente comunque di ritirarsi dall'Accordo e di sospenderne l'applicazione.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore*, fa presente come elemento di riflessione aggiuntivo che proprio negli ultimi giorni l'Australia ha annunciato la chiusura della propria sede diplomatica a Kabul. Precisando che il proprio Gruppo non è pregiudizialmente contrario alla ratifica, ribadisce la richiesta di ulteriori chiarimenti da parte del Governo attraverso una audizione del Ministro Guerini.

Piero FASSINO, *presidente*, pur rilevando che la scelta del Governo australiano

è del tutto legittima, ne sottolinea la scarsa lungimiranza.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), pur comprendendo le preoccupazioni espresse dalla collega Formentini, evidenzia la necessità di distinguere il tema della sicurezza dalle altre forme di cooperazione con l'Afghanistan. A suo avviso, proprio la prospettiva di doversi confrontare nuovamente con i talebani al Governo, dovrebbe indurci a rafforzare in questa fase i legami con Kabul, in modo da consolidare la nostra credibilità e autorevolezza con la controparte afgana. Segnala, inoltre, che proprio nei giorni scorsi si è svolta una riunione con la partecipazione di parlamentari donne afgane, nella quale è emersa una precisa richiesta di investimenti e collaborazione nel settore educativo e dell'istruzione.

Vito COMENCINI (LEGA), invitando i colleghi a valutare con attenzione e prudenza le motivazioni che hanno indotto il Governo australiano alla scelta di chiudere l'Ambasciata a Kabul, rinnova a sua volta la richiesta di audizione del Ministro Guerini, rimarcando che i temi della sicurezza e dei rapporti culturali sono strettamente connessi.

Valentino VALENTINI (FI), concordando sulle osservazioni del presidente Fassino, ribadisce che gli accordi sono vincolanti nella misura in cui rispettano le condizioni in base alle quali sono stati stipulati. A suo avviso, la ratifica dell'Accordo in esame confermerebbe il sostegno del nostro paese dall'Afghanistan in questa fase assai delicata, nel segno di quel *soft power* in cui l'Italia si è sempre distinta, non potendo – da « impotenza intermedia » quale è – agire con le *partnership* militari od economiche. Nella necessità di non correlare cooperazione culturale a sicurezza, per non cadere nella trappola di chi usa la violenza per impedire dialogo e collaborazione, sottolinea che con la ratifica dell'Accordo l'Italia di doterebbe di uno strumento di dialogo prezioso, che conferirebbe al nostro Paese un ruolo ed una capacità di influenza raf-

forzati, anche nel rapporto con altri partner internazionali presenti in tale Paese. Ritiene, altresì, che in ogni caso una eventuale audizione del ministro Guerini non potrebbe fornire elementi significativi di valutazione sugli esiti del ritiro delle truppe dall'Afghanistan. Conclude che l'Accordo realizzerebbe una strategia assimilabile a quella adottata dall'Italia nei confronti dell'Iraq, fondata sulla costruzione di canali di dialogo politico e di collaborazione sui temi della cooperazione civile.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), pur concordando con il collega Valentini sulla assenza di un collegamento tra sicurezza e cooperazione culturale, esprime riserve sulla effettiva efficacia del tanto enfatizzato *soft power* italiano: a suo avviso, accordi come quello in esame vengono stipulati in maniera del tutto standardizzata e ripetitiva, quasi sempre senza contemplare il tema della libertà religiosa, che pure costituisce il diritto primigenio di ogni essere umano. Esprimendo rammarico per la scarsa sensibilità di Forza Italia su questo tema, auspica che l'Italia ponga al primo posto il problema del pluralismo religioso nei rapporti con i Paesi terzi, in particolare con quelli a prevalenza islamica.

Alessandra ERMELLINO (MISTO-CD), ricordando che il Ministro Guerini, nell'audizione del 21 aprile scorso, ha già fornito gli elementi essenziali sul percorso del ritiro del contingente internazionale, evidenzia che accordi come quello in esame costituiscono la cornice normativa all'interno della quale costruire anche forme di cooperazione in materia di difesa: in questo senso l'esperienza delle truppe italiane in Libano costituisce un esempio mirabile di come la presenza militare sia tanto più apprezzata quanto più il Paese è riuscito a costruire relazioni solide sul piano politico e culturale. A suo avviso, occorre procedere rapidamente alla ratifica dell'Accordo, anche per non vanificare il lavoro di questi anni dei militari italiani a Kabul e nell'ottica di continuare a dare un contributo importante al Paese asiatico in termini civili.

Valentino VALENTINI (FI) segnala che l'Accordo in esame rappresenta uno strumento per riallacciare il dialogo con le autorità afgane, con la prospettiva di estenderlo ad ulteriori settori d'interesse. Peraltro, l'inserimento pregiudiziale di un tema come la libertà religiosa costituirebbe una discriminante in grado di bloccare la metà delle intese che il nostro Paese intrattiene a livello internazionale.

Pur concordando sui rischi che si potrebbero determinare a seguito del ritiro dall'Afghanistan, ribadisce l'utilità dell'Accordo in esame.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) esprime profonde riserve sul fatto che la cornice giuridica di questi accordi possa consentire effettivamente lo sviluppo di un dialogo proficuo sul tema della libertà religiosa. Peraltro, ricorda che la persecuzione ai danni delle minoranze religiose, ed in particolare delle minoranze cristiane, costituisce la più feroce vessazione in atto nel mondo. Auspica, quindi, che le forze politiche dedichino a questo tema la stessa attenzione che riservano anche sul piano legislativo alle altre forme di discriminazione, in particolare quella basata sull'orientamento sessuale, che di certo non causa né morti né atti violenti, ma al massimo produce battute, sia pure volgari ed inaccettabili.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA ribadisce l'interesse del Governo alla ratifica dell'Accordo in esame, peraltro già ratificato dall'Afghanistan nel 2016. Pur confermando che l'Intesa si basa su un modello standardizzato, sottolinea che tale cornice rende possibile l'attuazione dei progetti specifici in vari campi. Tra l'altro, il recente attentato proprio ad una scuola femminile dimostra l'urgenza di un supporto concreto alle autorità locali nel settore educativo e dell'istruzione. Quanto alla libertà religiosa, ricorda all'onorevole Delmastro delle Vedove che essa figura, nel quadro più ampio dei diritti umani, in cima alle priorità della politica estera dell'Italia; peraltro, il tema della libertà religiosa in Afghanistan riguarda in primo luogo al-

cune confessioni dell'Islam, duramente represses dalla maggioranza sunnita.

Piero FASSINO, *presidente*, formula una proposta di metodo ritenendo opportuno a questo punto considerare concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri, dovendosi ritenere rinunciato il termine per la presentazione di emendamenti. La Commissione potrà successivamente procedere a deliberare il conferimento del mandato al relatore. Nelle more della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, la Commissione potrà acquisire ulteriori elementi di valutazione dall'audizione che i Ministri Di Maio e Guerini potranno svolgere nel contesto del dibattito sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Tali elementi potranno quindi orientare i Gruppi in vista del voto che si potrà esprimere in Assemblea sull'Accordo in titolo.

La Commissione conviene.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**COMITATO PERMANENTE PER LE RELAZIONI
ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.45 alle 19.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la

sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

C. 3039 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Boli-

via, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.

C. 3043 Governo, approvato dal Senato.

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

C. 3044 Governo, approvato dal Senato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06086 Lupi: Sull'adozione di iniziative per la tutela dei diritti umani in Bahrein.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La situazione dei diritti umani in Bahrein è seguita con grande attenzione dal Governo italiano, sia a titolo bilaterale, che nei competenti fori multilaterali, a partire dall'Unione europea. Il Paese è menzionato nelle Conclusioni del Consiglio dell'Unione sulle priorità nei consessi multilaterali in materia di diritti umani per il 2021, adottate il 22 febbraio, in cui l'Europa si impegna a continuare a chiedere al Bahrein di garantire il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche, il rispetto dello Stato di diritto, i principi di buon governo, l'indipendenza della magistratura. Invita Manama a contrastare l'impunità e la disuguaglianza, a difendere i diritti di partecipazione agli affari pubblici, la libertà di riunione e associazione pacifiche, anche per i difensori dei diritti umani e i manifestanti pacifici, e la libertà di opinione ed espressione *online* e *offline*, con particolare attenzione alla sicurezza di giornalisti, *blogger* e altri operatori dei *media*.

Sono purtroppo note le criticità nel trattamento degli oppositori politici e dei dissidenti nel Paese. Criticità documentate anche nelle dichiarazioni e nei rapporti delle principali organizzazioni internazionali a tutela dei diritti umani, che teniamo in attenta considerazione.

Con riferimento specifico alla Organizzazione Non Governativa *Americans for Democracy and Human Rights in Bahrein*, vorrei in primo luogo precisare che essa non ha una sede nel Regno, circostanza che rende più complessi i contatti diretti con i suoi rappresentanti, specialmente su temi delicati come la tutela delle libertà civili e dei diritti della persona. Per tale ragione, in analogia con i nostri partner europei, il dialogo con questa ONG è assicurato a livello centrale, direttamente dalla Farnesina.

Le preoccupazioni espresse da *Americans for Democracy and Human Rights in Bahrein* sono tenute in massima considerazione: abbiamo infatti dato regolare riscontro alle richieste di accesso civico generalizzato formulate per conto dell'Ente dai suoi « *advocacy assistant* » operanti in Italia (l'Organizzazione non ha una sede neanche nel nostro Paese). Si è trattato in particolare di dodici richieste nel 2020 e di otto richieste nel 2021, tutte inerenti le diverse e numerose attività condotte dalla nostra Ambasciata in tema di tutela e promozione dei diritti umani.

La ONG non ha ritenuto opportuno chiedere supplementi istruttori per nessuna delle risposte fornite. Gli stessi « *advocacy assistant* » sono stati ricevuti tre volte alla Farnesina fra il 2020 e il 2021 per un confronto a più ampio respiro, dedicato proprio all'azione italiana in materia di tutela dei diritti umani e di contrasto al ricorso alla pena capitale, sia nella regione del Golfo, che più specificatamente in Bahrein. Ciò nel quadro della proficua interlocuzione che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove e conduce con le istanze della Società civile in tema di diritti umani.

In tutte le occasioni di dialogo con la ONG citata dagli interroganti abbiamo evidenziato che, proprio grazie all'impulso italiano, sono stati attivati meccanismi di coordinamento locale fra Ambasciate dei Paesi UE per uno scambio più strutturato con le controparti bahreinite, a partire dall'Ombudsman (incontrato a marzo scorso). In tale contesto, va anche inquadrata la visita alla prigione di Jau che la nostra Ambasciatrice, assieme ai Capi Missione di Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Cina e Russia, al Delegato Ue e ai Rappresentanti delle Agenzie onusiane

in Bahrein ha condotto il 3 maggio su invito del Ministro dell'interno.

La visita ha offerto l'occasione per un approfondimento sulle condizioni carcerarie in generale e sulla situazione della diffusione del COVID nelle prigioni, veicolando specifici messaggi alle controparti istituzionali.

In generale, la parte italiana offre un contributo importante nell'ambito del dialogo dell'Unione europea con Manama in tema di diritti umani, la cui ultima sessione

si è svolta a febbraio. In tale occasione sono state rilevate le diverse criticità, già note, ma sono stati anche riconosciuti alcuni sforzi del Regno, in particolare per quanto riguarda l'istituzione di una struttura *ad hoc* incaricata di monitorare la tematica dei diritti umani.

Il Governo continuerà la propria azione in difesa di diritti e libertà fondamentali in Bahrein, anche in stretto coordinamento con i *partner* europei, lungo le linee che ho qui tratteggiato.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06087 Fitzgerald Nissoli: Sulla gestione delle nuove unità di personale ai fini del rafforzamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il blocco del *turnover* ha, indubbiamente, generato negli ultimi anni una sensibile contrazione delle risorse umane del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Sulla rete estera operano oggi oltre 900 dipendenti delle Aree Funzionali in meno rispetto al 2010.

Il superamento di tale blocco consentirà di far fronte, progressivamente, alle esigenze di personale, sia della rete estera che della struttura centrale. Le autorizzazioni alle assunzioni citate dall'interrogante hanno infatti portato all'entrata in servizio, a febbraio, di 248 unità della Terza Area, fascia retributiva F1, profilo professionale di « Funzionario amministrativo, contabile e consolare ». Contestualmente, la Farnesina ha provveduto, grazie alle ulteriori autorizzazioni ad assumere, alla indizione di due nuove procedure concorsuali, attualmente in svolgimento: l'una finalizzata all'assunzione di 27 unità di terza area, fascia retributiva F1, profilo professionale di « Funzionario tecnico per i servizi d'informatica, telecomunicazioni e cifra »; l'altra, di 400 unità di Seconda area, fascia retributiva F2, di cui 375 del profilo di « Collaboratore d'amministrazione, contabile e consolare » e 25 del profilo professionale di « Collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra ».

Inoltre, con Legge di bilancio 2021 e con il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022 è stata prevista l'assunzione di ulteriori 195 unità della terza area, per vari profili, e di 100 unità della seconda area, cui vanno ad aggiungersi 80 dipendenti a contratto.

Per quanto riguarda la destinazione all'estero del personale di ruolo, la circolare n. 2 del 5 aprile 2017 prevede (articolo 5.1) che siano considerate irri-

cevibili « le domande del personale che alla data indicata per il possesso dei requisiti temporali di ricevibilità non abbia compiuto diciotto mesi di servizio effettivo presso l'Amministrazione centrale dal giorno di inquadramento nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ». Questa disposizione, introdotta a suo tempo con l'intento di assicurare che al servizio della rete estera venisse destinato solo personale con sufficienti conoscenze tecniche ed esperienza pratica, viene già applicata con raziocinio e nella consapevolezza della necessità di ricoprire quanto prima i vuoti di organico, con particolare attenzione alle sedi consolari prioritarie.

Pertanto, in un'ottica di sostegno alle sedi estere in maggiore difficoltà per scarsità di personale, l'Amministrazione ricorrerà a tutti gli strumenti di flessibilità che consentiranno di derogare alla norma citata.

Un primo elemento di flessibilità consiste nelle assegnazioni brevi, che vanno da 3 a 12 mesi e che saranno aperte ai 248 neo assunti, dopo che gli stessi avranno completato il periodo di prova di quattro mesi previsto (che si concluderà a giugno). Saranno privilegiate le sedi con forti carenze di organico e verrà prestata particolare attenzione alla concreta capacità dei dipendenti di gestire in piena autonomia, nella loro prima esperienza all'estero, dossier molto delicati, in particolar modo nel settore consolare e contabile. Al riguardo, saranno valutate con particolare attenzione le domande di trasferimento all'estero di quanti vantino già pregressi periodi di servizio di ruolo o a contratto presso il Ministero o la sua rete. Si tratta, infatti, di personale la cui esperienza rende

plausibile una più rapida assegnazione all'estero.

Il secondo strumento è quello delle liste straordinarie di pubblicità, rispetto alle quali la già citata circolare n. 2 consente di derogare al requisito temporale dei diciotto mesi dall'immissione dei ruoli.

L'Unità per la formazione sta infine organizzando corsi *ad hoc*, in particolare in materia contabile e consolare, volti a dotare i neo assunti di una preparazione tale da consentire loro di operare nella maniera più efficace e consapevole possibile nelle sedi estere, già dalle prime liste di pubblicità utili.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06088 Comencini: Sulla protezione della comunità cattolica del Niger.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Niger rappresenta un partner prioritario per l'Italia nel Sahel, area divenuta di primario interesse nazionale per la lotta al terrorismo e ai traffici illeciti e quale crocevia dei flussi migratori verso l'Europa.

Il Paese è esposto a una serie di fattori di instabilità esterni, quali la crisi libica, la minaccia terroristica e i recenti rovesciamenti dell'ordine costituzionale in Mali e in Ciad, che si inseriscono in un contesto interno di estrema fragilità socio-economica e ambientale.

In un contesto regionale assai complesso, il Paese è, tuttavia, relativamente stabile sul piano politico. Il Niger ha, infatti, recentemente concluso uno storico avvicendamento al potere tra due Presidenti democraticamente eletti; un evento di particolare rilevanza considerata la scarsa affermazione dell'alternanza democratica nella regione.

Le relazioni bilaterali con il Niger sono eccellenti, tanto da farne oggi uno dei nostri principali interlocutori sul Continente africano, come testimoniato dalla recente visita del Ministro Guerini e dalla prossima visita del Ministro Di Maio, in programma il 2 giugno.

Il tema della tutela della libertà di religione o credo e la protezione delle persone appartenenti a minoranze religiose è da sempre una priorità dell'azione dell'Italia in materia di diritti umani ed è tra i temi centrali del nostro corrente mandato in Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite. Riteniamo infatti che questi aspetti siano cruciali per la promozione della pace, della stabilizzazione e di uno sviluppo inclusivo.

Nel caso del Niger, segnalo che la Costituzione del Paese garantisce la laicità e l'uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge, indipendentemente dall'appar-

tenenza religiosa. Gli episodi di attacchi e violazioni a danno di persone appartenenti a minoranze religiose, incluse quelle cristiane, sono da ricondursi all'azione di gruppi fondamentalisti islamici, che il Governo nigerino è impegnato a contrastare con il sostegno dei partner internazionali, tra cui l'Italia.

L'Italia è tra i Paesi più attivi a sostegno del Niger per il rafforzamento delle capacità istituzionali di risposta alle crisi. Dall'apertura di un'ambasciata a Niamey, nel 2017, è stata avviata una missione bilaterale di formazione militare (MISIN), che oggi conta oltre 100 unità, che hanno formato oltre 5.000 unità nigerine nel contrasto al terrorismo e nel controllo delle frontiere. Il Niger sarà, inoltre, Paese d'intervento della *Task Force Takuba*, la missione europea di forze speciali con compiti di « consulenza, assistenza e accompagnamento » delle forze maliane nella lotta al terrorismo nella zona transfrontaliera tra Mali, Niger e Burkina Faso, in cui sono avvenute le recenti violenze.

Questi interventi si inseriscono in un approccio integrato alla stabilizzazione del Paese, che prevede un contributo concreto anche sul piano dell'assistenza umanitaria, dello sviluppo e del contrasto alle cause profonde del fenomeno migratorio. Il Niger è Paese prioritario della nostra cooperazione allo sviluppo e figura tra i maggiori beneficiari del Fondo migrazioni, che vi ha ad oggi destinato circa 93 milioni di euro.

Crediamo fermamente che la protezione dei civili e la stabilità del Niger non possano prescindere dalla promozione della *good governance* a livello territoriale. In linea con la nuova strategia dell'Unione europea e nell'ambito delle azioni prioritarie definite in seno alla Coalizione per

il Sahel, l'Italia promuove in Niger il pieno rispetto dei diritti umani, la tutela dello stato di diritto e l'accesso ai servizi di base su tutto il territorio dello Stato. A tal fine, il nostro Paese è tra i principali finanziatori del progetto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, volto a sostenere la Forza Congiunta G5 con attività di *capacity building* in materia di diritto internazionale umanitario.

La stabilità del Niger è per noi una priorità. Condanniamo ogni tentativo di sopprimere la libertà religiosa in un Paese storicamente tollerante e aperto alla convivenza pacifica tra diverse confessioni. E continueremo a monitorare molto da vicino e a contribuire a contrastare il deterioramento del contesto securitario che colpisce sempre più frequentemente la popolazione civile ed in particolare la comunità cristiana.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06089 Delmastro Delle Vedove: Sulla Zona di Protezione della Pesca autoproclamata dalla Libia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia è da sempre impegnata nella difesa del rispetto del diritto internazionale. A maggior ragione quando si chiamano in causa mari e oceani che costituiscono oggi una delle frontiere più delicate dei rapporti internazionali. Sosteniamo la libertà di navigazione quale pilastro della connettività economica e commerciale del nostro Paese con il resto del mondo. Al tempo stesso, riconosciamo il valore fondante, per la sicurezza e la stabilità internazionale sugli oceani, della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che riproduce il diritto internazionale consuetudinario.

Nel 2005 la Libia ha dichiarato la sua Zona di Protezione della Pesca estesa fino a 74 miglia nautiche dalle linee di base.

La decisione venne assunta unilateralmente, come previsto dal diritto internazionale e in analogia con quanto effettuato dalla maggior parte degli Stati. La stessa Zona di Protezione Ecologica italiana è stata proclamata unilateralmente e lo stesso Disegno di legge sulla Zona Economica Esclusiva, approvato da questa Camera e ora in esame al Senato, include la possibilità di proclamazioni unilaterali, nelle more della conclusione di accordi con gli Stati vicini.

È vero che le linee di base da cui è calcolata la Zona di protezione della pesca libica includono una porzione che nel 1973 ha chiuso il Golfo della Sirte e in merito alla quale sono state sollevate contestazioni da parte di numerosi Paesi. A suo tempo, l'Italia formulò ampie riserve che manteniamo tuttora. Quella decisione, tuttavia, non inficia di per sé la mera proclamazione della Zona di Pesca Protetta da parte libica, e difatti la stessa Unione europea, per il tramite dell'allora Presidenza britannica, aveva chiesto nel 2006 la sola revisione dei

suoi limiti in maniera conforme al diritto internazionale, senza contestarne la proclamazione.

A tali considerazioni va aggiunta la proclamazione nel 2009, da parte della Libia, anche in questo caso unilateralmente e nel rispetto del diritto internazionale, della Zona Economica Esclusiva che estende in principio i diritti di sovranità di Tripoli sulle risorse naturali, biologiche e non biologiche del mare, ben oltre i limiti dell'attuale Zona di Pesca Protetta, in maniera da includere l'intero Golfo della Sirte al di là della sua linea di chiusura.

La vicenda dell'*Aliseo* e degli altri pescherecci coinvolti nell'episodio del 6 maggio – su cui Lei ha presentato un'altra interrogazione cui risponderemo domani – si è peraltro svolta in una zona che, come è stato detto più volte, era stata dichiarata ad « alto rischio » dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture.

Nella Zona di Pesca Protetta le autorità libiche hanno titolo di esercitare azioni di polizia per garantire l'osservanza del proprio diritto nazionale e per evitare che imbarcazioni straniere vi esercitino attività di pesca non espressamente autorizzate. Questa attività è suscettibile di essere giudicata contraria anche alla legislazione europea, in particolare al Regolamento 1005/2008. In base a questo regolamento, nel 2012, l'Italia è già stata oggetto di una messa in mora per la condotta di alcuni pescherecci italiani proprio nella Zona di Pesca Protetta libica. La stessa legislazione italiana, in particolare il decreto legislativo n. 4 del 2012, prevede specifiche sanzioni per chiunque peschi « in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati ».

Il fatto che la motovedetta libica abbia aperto il fuoco sull'*Aliseo*, colpendone la plancia e alcune sovrastrutture e provocando

ferite, fortunatamente leggere, al Comandante è contrario al diritto internazionale ed è inaccettabile. Lo abbiamo chiaramente detto alle autorità libiche sottolineando che atti di violenza in mare contro i nostri pescherecci non possono essere tollerati. L'intervento della Fregata della Marina Militare Libeccio che ha impedito più gravi conseguenze dimostra che l'Italia è pronta a difendere la sicurezza dei propri cittadini quando questa è minacciata.

In questo contesto, assumere una postura di sfida alla Libia con una formale contestazione della sua sovranità su quelle acque, sarebbe non solo ingiustificato sul piano del diritto internazionale, ma anche poco responsabile, esponendo i nostri pescherecci e i loro equipaggi al rischio di nuovi confronti con le motovedette libiche e al ripetersi di incidenti dall'esito potenzialmente tragico.

È la legalità internazionale, cardine della cooperazione tra Stati soprattutto sui grandi spazi del mare, che deve ispirare la condotta di tutte le parti. Per questo, intendiamo avviare un dialogo cooperativo con le autorità libiche, anche nel quadro della delimitazione delle rispettive aree marittime di interesse esclusivo. A gennaio 2021, abbiamo proposto all'allora Governo di accordo nazionale libico l'avvio di un negoziato bilaterale sul tema. In questo contesto, e nel rispetto delle prerogative e competenze esclusive dell'Unione europea in materia di politica comune della pesca, i due Paesi potranno esplorare a

livello bilaterale, anche attraverso la conclusione di un accordo provvisorio di delimitazione, il modo in cui favorire intese tra operatori privati italiani e libici e facilitare l'eventuale concessione da parte delle competenti autorità libiche di licenze di pesca all'interno della Zona di Pesca Protetta del Paese. Nell'alveo di iniziative già esplorate in passato, in particolare dal Distretto della Pesca e Crescita Blu di Mazara del Vallo, questo approccio di collaborazione tra privati potrà consentire la creazione di « *joint venture* » in aree definite tra operatori libici e italiani, anche con la creazione di cooperative a partecipazione mista. L'accordo tra privati, che potrebbe essere inserito nel quadro delle iniziative europee di sviluppo sostenibile dell'economia blu a livello regionale, costituirebbe un ulteriore valore aggiunto incentivando lo sviluppo congiunto dei due Paesi a beneficio della crescita economica e sociale anche delle comunità costiere in Libia.

Fino ad allora non metteremo a repentaglio la vita dei nostri pescatori e, finché non avremo raggiunto soluzioni all'altezza della situazione, continueremo a sconsigliare l'accesso in quelle acque.

La possibilità di interagire – per la prima volta dal 2014 – con un governo libico unitario e rappresentativo di tutto il Paese costituisce uno sviluppo positivo. Occorrerà però realismo perché è evidente che questo negoziato, alla luce delle particolarissime condizioni politiche, istituzionali e di sicurezza del Paese, richiederà tempi lunghi.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06090 Quartapelle Procopio: Sulla detenzione in Sudan del connazionale Marco Zennaro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Marco Zennaro è stato raggiunto da due poliziotti muniti di mandato d'arresto nella sua camera d'albergo a Khartoum, dove si trovava per una breve visita d'affari, nella notte tra il 18 e il 19 marzo.

La nostra Ambasciata a Khartoum ha immediatamente inviato in albergo un rappresentante e un legale di riferimento. Questi hanno potuto appurare che il fermo del connazionale avveniva a seguito di una denuncia per truffa nell'ambito di una fornitura di trasformatori elettrici. Il legale incaricato dal connazionale ha ottenuto l'autorizzazione a lasciare l'imprenditore in stato di fermo in hotel.

Nei giorni successivi, il Signor Zennaro ha deciso di condurre una trattativa commerciale privata con l'impresa locale che aveva sporto denuncia. La trattativa si è conclusa il 1° aprile con la firma di un accordo di risarcimento e la conseguente revoca del mandato d'arresto.

La sera stessa, però, il connazionale è stato bloccato, in aeroporto, mentre tentava di lasciare il Paese. Gli è stato quindi notificato un nuovo mandato d'arresto per gli stessi fatti, ma sulla base di una diversa denuncia, presentata da una società terza, destinataria finale della fornitura in questione. Questa società terza, con la quale il connazionale non aveva alcun rapporto diretto, ha reclamato il pagamento di una somma più ampia e denunciato sia l'imprenditore italiano che l'azienda locale con cui Zennaro aveva concluso la transazione.

Il connazionale è stato quindi condotto in commissariato a Khartoum per rendere una deposizione, assistito dal legale incaricato e da funzionari dell'Ambasciata. Da allora è rimasto detenuto nei locali del commissariato, inizialmente in uno spazio aperto, con possibilità di ricevere visite e di utilizzare il proprio telefono cellulare. Il 3 maggio è stato trasferito in una cella del medesimo commis-

sariato, dove, pur potendo continuare a utilizzare il cellulare, le sue condizioni detentive sono purtroppo peggiorate.

Le Autorità sudanesi hanno motivato il trasferimento adducendo esigenze di parità di trattamento rispetto agli altri detenuti.

Sul piano giudiziario, il legale dell'imprenditore ha presentato diversi ricorsi contro la detenzione, su cui la magistratura sudanese non si è ancora espressa. Ove tali ricorsi fossero respinti, si aprirebbe il processo penale.

La Farnesina segue la vicenda con estrema attenzione. La nostra Ambasciata svolge regolari visite consolari al detenuto (58 solo nel periodo di detenzione in commissariato). L'Ambasciatore ha, fin da subito, assicurato costanti contatti con i familiari del connazionale, informandoli di ogni sviluppo. Attenzione che i familiari hanno anche pubblicamente riconosciuto. In numerose occasioni, l'Ambasciatore ha sollevato il caso con le Istituzioni sudanesi, anche ai più alti livelli, richiedendo ai suoi interlocutori chiarimenti ufficiali e sollecitando un intervento per il rilascio del connazionale, considerata l'assenza di validi motivi che ne giustificano la detenzione.

In parallelo, a livello centrale, come Farnesina abbiamo effettuato passi diplomatici sull'Ambasciata del Sudan a Roma.

Da ultimo, il 24 maggio, su istruzione del Ministro Di Maio, la Vice Ministra Sereni ha affrontato l'argomento con il Sottosegretario sudanese agli Affari Esteri Mohamed Sharief Abdalla. Nel ripercorrere le tappe della vicenda, la Vice Ministra ha auspicato un rapido chiarimento della posizione del connazionale, nel rispetto delle procedure applicabili. L'interlocutore ha confermato di aver seguito il caso sin dal principio e ha assicurato il proprio personale impegno a favorirne una rapida soluzione.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-06091 Di Stasio: Sul dirottamento del volo *Ryanair* 4978 nei cieli della Bielorussia e il conseguente arresto di un oppositore politico da parte delle Autorità bielorusse.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come ricordato dall'Onorevole interrogante, domenica scorsa è avvenuto il dirottamento e atterraggio forzato a Minsk di un volo commerciale operato da *Ryanair* partito da Atene e diretto a Vilnius, su cui viaggiava anche il giornalista indipendente bielorusso, Roman Protasevich, arrestato insieme alla fidanzata. Parallelamente, si è registrata l'espulsione di tutto il personale diplomatico lettone dalla Bielorussia.

Al grave episodio ha reagito nell'immediato l'Alto Rappresentante Borrell con una dichiarazione a nome dei 27 Stati Membri dell'Unione europea. La dichiarazione condanna questo ulteriore tentativo delle autorità bielorusse di mettere sotto silenzio l'opposizione e chiede il rilascio immediato del Signor Protasevich, nonché indagini urgenti su questo atto coercitivo, con il quale Minsk ha messo a repentaglio la sicurezza di passeggeri ed equipaggio.

La Farnesina con un *tweet* contestuale ha fermamente condannato l'episodio, chiedendo ugualmente l'immediato rilascio di tutti i passeggeri a bordo e dello stesso Protasevich, stigmatizzando l'inaccettabile violazione delle regole internazionali di navigazione aerea.

Io stesso, nella giornata di lunedì, ho convocato l'Incaricato d'Affari bielorusso, al quale ho espresso la più ferma protesta e condanna del Governo italiano per un atto inammissibile, una violazione molto grave delle norme internazionali sulla si-

curezza aerea, di cui la Bielorussia verrà chiamata a rispondere. Ho inoltre reiterato la richiesta di immediato rilascio di Protasevich e di tutti i prigionieri politici. Parallelamente ho anche voluto ricevere l'Associazione dei bielorusi in Italia (« Supolka ») per manifestare solidarietà ed illustrare la netta posizione italiana.

Un punto di discussione sulla vicenda è stato immediatamente inserito nell'agenda del Consiglio europeo del 24-25 maggio, che ha adottato conclusioni particolarmente severe in merito. I *leader* hanno ribadito la richiesta di rilascio immediato di Protasevich e della fidanzata, invocando indagini urgenti da parte dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) in merito a questo incidente inaccettabile e senza precedenti. Le conclusioni prefigurano inoltre ulteriori sanzioni mirate nei confronti di individui ed entità bielorusse (verosimilmente nell'ambito del quarto pacchetto sanzionatorio UE già in via di definizione), vietano i sorvoli del territorio bielorusso da parte di vettori europei e chiudono lo spazio aereo e gli aeroporti dell'Unione europea ai vettori bielorusse. Il Consiglio europeo continuerà ad occuparsi della questione, che sarà oggetto anche di riunioni straordinarie in ambito ICAO e NATO (è già stata inserita in agenda alla Ministeriale dell'Alleanza Atlantica del 1° giugno).

ALLEGATO 7

**Risoluzioni nn. 7-00613 Formentini; 7-00623 Delmastro Delle Vedove;
7-00626 Quartapelle Procopio; 7-00627 Di Stasio; 7-00628 Valentini:
Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.**

**TESTO UNIFICATO PRESENTATO DAL DEPUTATO FORMENTINI E
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premessi che:

la promozione e il rispetto dei diritti umani devono rimanere al centro delle relazioni tra l'Italia e la Cina;

la Cina rappresenta per l'Italia e l'Unione europea un rilevante partner commerciale e un interlocutore importante nella sfida dei grandi temi globali; in tal senso è fondamentale e auspicabile proseguire con tale Paese un dialogo franco, senza arretramenti sulla difesa dei diritti umani;

in generale, da numerose testimonianze di esponenti della diaspora uigura, nonché dalle denunce di importanti organizzazioni internazionali per i diritti umani, tra cui *Human Rights Watch*, e le Nazioni Unite risulta che sia in atto una repressione grave, sistematica ed istituzionalizzata – come ha affermato il Ministro degli esteri francese, Yves Le Drian lo scorso 26 marzo – da parte della Repubblica Popolare Cinese nei confronti della minoranza uigura di religione musulmana nello Xinjiang, regione autonoma della Repubblica Popolare Cinese dal 1955 che ospita numerosi gruppi etnici, tra cui uiguri, han, kazaki, tibetani, hui, tagiki, kirghizi, mongoli, russi e xibe e dove, su una popolazione di quasi 22 milioni di persone, più di 10 milioni sono di origine uigura;

nella regione, da almeno 50 anni oggetto di rivendicazioni indipendentiste, a seguito delle rivolte iniziate nel 2009 e sfociate in scontri e proteste violente, in particolare, a partire dal 2014, il Governo cinese ha avviato una campagna contro il terrorismo e l'estremismo;

come conseguenza di questa campagna, secondo una pluralità di fonti attendibili, più di un milione di persone sarebbero state detenute nei cosiddetti centri di « rieducazione politica », in quella che è la più grande detenzione di massa di una minoranza etnica finora mai attuata a livello mondiale. Tali centri sono luoghi di detenzione, repressione e lavoro forzato, volti a snaturare l'identità religiosa e culturale della minoranza islamica, attraverso la repressione del dissenso e il tentativo di uniformarne i comportamenti individuali e familiari, nel nome di una supposta prevenzione al terrorismo e sicurezza economica nazionale. Oltre a pratiche sistematiche di detenzione arbitraria, gli uiguri sarebbero vittime di tortura e di gravi restrizioni dei loro diritti culturali e della pratica del loro culto, nonché soggetti ad un sistema digitale di sorveglianza assai invasivo da parte delle forze di sicurezza cinesi, nell'obiettivo precipuo di soffocare ogni aspirazione di carattere autonomista o di libera espressione del credo religioso;

numerose sono anche le evidenze relative a pratiche illegali e discriminatorie di controllo delle nascite nei confronti di donne uigure, che contemplerebbero anche il ricorso a sterilizzazioni coatte, nonché quelle concernenti la condizione di internamento di cui soffrono migliaia minori di etnia uigura, costretti ad orfanotrofi di Stato laddove un genitore sia detenuto nei campi di internamento;

già nell'agosto del 2018 il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale ha denunciato gli abusi commessi nello Xinjiang, compresa

l'istituzione di campi di detenzione arbitraria di massa;

nel 2018 venne costituito il *China Tribunal*, con sede a Londra e diretto da Sir Geoffrey Nice QC, ex pubblico ministero presso il Tribunale internazionale dell'ex Jugoslavia, al fine di verificare se la Cina, come sostiene e contrariamente alle denunce di diverse organizzazioni internazionali, abbia effettivamente bandito, dal 2015, la pratica disumana dell'espianto di organi ai detenuti, soprattutto se appartenenti alle minoranze uigure ed altre minoranze etniche e religiose;

a novembre 2019, diversi media occidentali hanno riportato la sinistra notizia di uomini cinesi di etnia han incaricati dal Governo cinese di « monitorare » le case delle donne uigure i cui mariti sono detenuti nei campi di prigionia, in base al programma denominato « accoppiatevi e mettete su famiglia » che prevede che i cinesi di etnia han si installino nelle case delle donne uigure i cui mariti sono detenuti. Il Governo cinese afferma che trattasi di programma per « promuovere l'unità etnica », mentre l'attivista Rushan Abbas, di origine uigura, ha più volte affermato che trattasi di una vergognosa pratica di stupro di massa;

numerose sono, in particolare, le denunce di lavoro forzato, anche carcerario, degli uiguri nelle catene di produzione dei settori dell'abbigliamento, della tecnologia e dell'automobile e, soprattutto, nel settore della produzione di cotone, di cui la Cina è uno dei maggiori produttori al mondo e che vede il 20 per cento della produzione concentrarsi nella regione autonoma uigura dello Xinjiang;

la lotta al lavoro forzato è una priorità per l'Unione europea, tant'è che anche nel quadro dell'accordo globale Unione europea-Cina sugli investimenti, gli investimenti dell'Unione europea devono rispettare le pertinenti convenzioni dell'OIL sul lavoro forzato, seppure non siglati dalla controparte cinese;

come conseguenza, molti noti marchi dell'industria mondiale dell'abbiglia-

mento, che fino ad ora hanno tratto notevole profitto da questa situazione, hanno sottoscritto o annunciato l'impegno pubblico a dismettere gli approvvigionamenti dallo Xinjiang e uscire dalla regione;

gli Stati Uniti, con decisione del 3 dicembre 2020, proibiscono l'ingresso nel proprio territorio di cotone prodotto nei Xinjiang Production and Construction Corps della regione autonoma del Xinjiang, e di prodotti con esso realizzati, in quanto ritengono che la loro produzione sia avvenuta sfruttando i lavori forzati; il provvedimento mira a colpire, oltre alla produzione di cotone del Xinjiang, anche coloro che utilizzano il prodotto cinese in qualsiasi altro luogo ed impone la fornitura di prove rispetto al fatto che i prodotti non siano stati realizzati utilizzando persone ai lavori forzati;

tale provvedimento costringerà molte aziende statunitensi a cambiare la propria catena di approvvigionamento ma, d'altra parte, la produzione di cotone da parte di persone ai lavori forzati costituisce una violazione dei diritti umani e un comportamento anticoncorrenziale perché altera il meccanismo dei prezzi. Dal provvedimento ci si aspetta, peraltro, oltre ad una produzione mondiale più etica attraverso la mancata vendita di quel tipo di prodotti, anche un recupero di quote di mercato per le produzioni nazionali;

sulla gravissima repressione in atto si sono espressi il Congresso degli Stati Uniti e i Parlamenti di alcuni Paesi membri dell'UE, oltre ad essersi levate anche voci assai autorevoli, in primis i Segretari di Stato USA delle Amministrazioni Trump e Biden, che hanno dichiarato la natura genocidaria delle politiche attuate dalla Repubblica Popolare Cinese ai danni della minoranza uigura, invocando la Convenzione ONU del 1948 per la prevenzione del genocidio;

il 22 aprile scorso la Camera dei Comuni del Regno Unito ha approvato una mozione bipartisan per il riconoscimento come forma di genocidio del trattamento riservato dalle autorità cinesi alla minoranza uigura residente nello Xinjiang;

tutto quanto sopra rappresentato configura una gravissima e persistente violazione dei diritti e delle libertà fondamentali ai danni della minoranza uigura nello Xinjiang;

le misure restrittive irrogate dal Consiglio dell'Unione europea il 22 marzo 2021, dopo le recenti decisioni di Stati Uniti, Canada e Regno Unito, nell'ambito del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, per le detenzioni arbitrarie su ampia scala subite, in particolare, dagli uiguri nello Xinjiang. In particolare, è stato adottato il primo pacchetto di sanzioni relative a quattro alti funzionari cinesi, ritenuti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e libertà fondamentali in Xinjiang; tali sanzioni comprendono divieti di viaggio e congelamento dei beni eventualmente individuati all'estero e divieto di messa a disposizione di risorse economiche anche nei confronti del *Production and Construction Corps Public Security Bureau* dello Xinjiang, che controlla un quinto della produzione di cotone della regione e l'impiego di un decimo della sua forza lavoro;

la III Commissione ha audito il 1° ottobre 2020 Dolkun Isa, presidente del *World Uyghur Congress*, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione dei diritti umani e contro le discriminazioni;

le autorità della Repubblica Popolare Cinese hanno sottoposto a sanzioni cinque membri del Parlamento Europeo, tre membri di parlamenti nazionali di Paesi UE, due accademici europei e quattro entità tra cui il Comitato Politico e di Sicurezza del Consiglio, la Commissione Diritti Umani del Parlamento Europeo e due centri di ricerca europei, in ragione delle opinioni espresse relativamente a quanto accade in Cina sotto il profilo del rispetto dei diritti umani;

nel fermo impegno della III Commissione a mantenere un'attenzione elevata sulla situazione dei diritti umani nella regione autonoma dello Xinjiang esercitando una assidua azione di monitoraggio,

anche nella sede del Comitato permanente sulla tutela dei diritti umani nel mondo;

valutata, pertanto, l'opportunità affinché la stessa Commissione, sussistendo le necessarie condizioni, possa svolgere in futuro una eventuale missione di studio nella regione autonoma dello Xinjiang al fine di assumere ulteriori elementi di conoscenza ad orientamento sulla condizione delle minoranze etniche e religiose, con particolare riferimento alla minoranza uigura,

impegna il Governo:

ad esprimere, in tutte le sedi internazionali competenti, la più ferma condanna dell'Italia per ogni genere di violazione dei diritti umani praticata da uno Stato nei confronti degli appartenenti ad una minoranza etnica o religiosa;

ad esprimere una ferma presa di posizione nei confronti delle autorità della Repubblica Popolare Cinese in relazione alla loro decisione di sottoporre a sanzioni numerosi membri e funzionari del Parlamento Europeo in ragione delle opinioni da questi espresse a proposito del rispetto dei diritti umani in Cina;

a coordinarsi, insieme ai partner UE, per valutare nelle sedi internazionali gli strumenti più opportuni per accertare i casi sospetti di violazione domestica sistematica dei diritti umani di cui siano vittima minoranze etniche, nazionali o religiose anche al fine di appurare la natura delle repressioni in atto;

a sostenere la richiesta di accesso libero e senza restrizioni allo Xinjiang per l'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, di modo che il Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite possa disporre di tutti gli elementi necessari per le eventuali successive determinazioni;

a sostenere l'invio nello Xinjiang di osservatori, esperti, esponenti della società civile e parlamentari;

a considerare con attenzione le testimonianze provenienti dalla diaspora ui-

gura relativamente alle gravi violazioni dei diritti umani nel quadro delle politiche di assimilazione forzata di cui sarebbero vittima le minoranze turchiche residenti nello Xinjiang cinese ed esprimere in tutte le sedi internazionali competenti, anche in coordinamento con gli altri Stati Membri dell'Unione Europea, tenuto conto degli orientamenti dei Paesi alleati dell'Italia, anche nell'ambito del G7, con particolare riferimento agli Stati Uniti ed al Regno Unito, e anche nell'ambito dei rapporti bilaterali e di cooperazione con la Cina, la più ferma condanna dell'Italia per le gravi violazioni dei diritti umani in Xinjiang, con particolare riferimento alle pratiche illegali di controllo delle nascite, alla repressione della libertà religiosa, al sistema di lavoro forzato in fabbriche ubicate presso campi di internamento, alle detenzioni arbitrarie e all'uso di tecnologie di sorveglianza digitale con finalità repressiva;

ad adottare iniziative a tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nello Xinjiang in coordinamento con gli altri Stati membri dell'Unione europea, sensibilizzando le Autorità cinesi affinché favoriscano un accesso effettivo e senza ostacoli alla regione dello Xinjiang ai giornalisti e agli osservatori internazionali;

a sostenere le richieste dello UN *Working Group on Business and Human Rights* per garantire l'accesso senza ostacoli al Paese per condurre missioni di accertamento dei fatti, valutandola possibilità di sostenere misure per impedire la commercializzazione di prodotti qualora vi siano ragionevoli prove che siano stati realizzati utilizzando persone ai lavori forzati, e a promuovere da parte del settore privato l'esercizio di una stringente responsabilità sociale d'impresa, conducendo audit indipendenti sul rispetto dei diritti umani nell'intera catena di approvvigionamento di merci importate dallo Xinjiang;

a sostenere le raccomandazioni contenute nella Risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 17 dicembre 2020 e ad esortare il governo cinese affinché pervenga alla ratifica e all'attuazione della Convenzione n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro forzato, la Convenzione n. 105 dell'OIL sull'abolizione del lavoro forzato, la Convenzione n. 87 dell'OIL sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, e la Convenzione n. 98 dell'OIL sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva.

(8-00120) « Formentini, Delmastro Delle Vedove, Di Stasio, Quartapelle Procopio, Valentini ».

ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019 (C. 2823 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.1. La Relatrice.

ALLEGATO 9

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 (C. 2824 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la cifra: 2020 con la seguente: 2021 e la cifra: 2022 con la seguente: 2023.

3.1. Il Relatore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	88
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma <i>Multiple Launch Rocket System</i> (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori. Atto n. 253 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	89
5-05270 Maurizio Cattoi: Sulla natura giuridica dell'Associazione culturale « Unione Forestali Carabinieri e Diritti – Unforced »	89
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	92
5-05956 Donzelli: Sui fatti accaduti il 16 marzo 2018 che vedono coinvolto il maresciallo in ferma volontaria dei Carabinieri, Raffaele Russo	89
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	94

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 maggio 2021. – Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020,

relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma *Multiple Launch Rocket System* (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori. Atto n. 253.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo ha fornito taluni chiarimenti richiesti dal relatore.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svolto, presenta una proposta

di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giorgio MULÈ condive la proposta presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

5-05270 Maurizio Cattoi: Sulla natura giuridica dell'Associazione culturale « Unione Forestali Carabinieri e Diritti – Unforced ».

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio CATTOI (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per avere svolto una disamina completa della vicenda. Prende atto dell'istanza fatta dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri per anticipare la discussione del ricorso proposto al TAR del Lazio ed attende che si concluda l'*iter* giudiziale, segnalando che l'associazione Unione Forestali Carabinieri e diritti – UNFORCED si era costituita prima che il Corpo forestale dello Stato venisse assorbito dall'Arma dei carabinieri.

5-05956 Donzelli: Sui fatti accaduti il 16 marzo 2018 che vedono coinvolto il maresciallo in ferma volontaria dei Carabinieri, Raffaele Russo.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Salvatore DEIDDA (FDI), in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta che fa chiarezza e sottolinea come la vicenda del maresciallo Russo faccia riflettere sui rischi che corrono i carabinieri nell'assolvimento del loro dovere.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma *Multiple Launch Rocket System* (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori (Atto n. 253).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto relativo al programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma *Multiple Launch Rocket System* (M.L.R.S.) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori;

premessi che:

l'Esercito italiano dispone di 21 sistemi di artiglieria lanciarazzi MLRS (*Multiple Launch Rocket System*), in dotazione al 5° reggimento artiglieria terrestre Superga di Portogruaro (VE), in grado di lanciare razzi GMLRS (*Guided Multiple Launch Rocket System*) dotati di GPS, per l'impiego in operazioni volte a colpire anche obiettivi puntiformi;

considerato che:

il programma consentirà di equipaggiare l'intero reggimento dell'Esercito, azzerando le obsolescenze tecnologiche della flotta di lanciatori ed estendendone la vita tecnica fino al 2050, assicurando, altresì, un supporto logistico integrato per almeno 15 anni, con l'istituzione di specifici corsi di formazione per l'impiego dei sistemi;

il programma prevede ritorni per l'industria nazionale con riferimento soprattutto allo sviluppo e alla produzione del *software* di gestione del fuoco, a tal fine auspica che il committente si adoperi affinché tali ritorni siano significativi;

il costo complessivo del programma è stimato in 418,2 milioni di euro (condizioni economiche 2021) e sarà finanziato sui capitoli del settore investimento del bilan-

cio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

la scheda tecnica allegata allo schema di decreto reca anche un cronoprogramma dei pagamenti, meramente indicativo, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa, precisando, altresì, che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporaneamente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa e che l'Amministrazione potrà, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità, tra cui, ad esempio, la possibilità di anticipo, *in toto* o in parte, dei volumi finanziari indicati nel cronoprogramma medesimo, garantendo comunque l'invarianza della spesa complessiva;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario, dalla quale si evince che il programma pluriennale in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa finalizzata all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente, delle risorse previste oltre il triennio di riferimento e di quelle stanziata, con la legge di bilancio 2021, nel fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, per il periodo quinquennale che va dal 2021 al 2035;

uditi i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nel corso del dibattito;

considerata, comunque, l'importanza che la Commissione possa disporre, attraverso il Documento programmatico pluriennale per la Difesa presentato nell'anno di riferimento, di un quadro completo dei programmi di armamento, anche in relazione alla relativa copertura degli oneri, e auspicato, pertanto, che ogni diversa arti-

colazione della spesa possa essere oggetto di necessario aggiornamento nel Documento programmatico dell'anno successivo, previamente comunicato alla Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05270 Maurizio Cattoi: Sulla natura giuridica dell'Associazione culturale « Unione Forestali Carabinieri e Diritti – Unforced ».

TESTO DELLA RISPOSTA

La risposta alla presente interrogazione riguarda una vicenda molto complessa che, per una migliore comprensione, conviene riassumere nei passaggi essenziali.

Con provvedimento del 4 settembre 2017, adottato a norma dell'art. 1475, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), il Ministero della difesa ha negato l'assenso alla costituzione dell'associazione « Unione Forestali Carabinieri e diritti - UNFORCED », dalle dichiarate finalità culturali e ricreative, considerandola invece nei fatti di natura sindacale e quindi vietata dal comma 2 del medesimo art. 1475.

Tanto premesso, a seguito di un'articolata vicenda processuale il Consiglio di Stato, con sentenza 3859/2019, ha confermato la decisione del TAR Lazio n. 409/2018, annullando il diniego di assenso dell'Amministrazione militare e riaffermando, al contempo, l'onere, in capo alla medesima amministrazione, di riesaminare la domanda di autorizzazione alla luce della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018 in materia di Associazioni professionali tra militari a carattere sindacale.

A seguito della statuizione dei giudici del Consiglio di Stato, l'amministrazione ha riavviato l'iter istruttorio volto al rilascio dell'assenso ministeriale, richiedendo all'Associazione documentazione integrativa o sostitutiva di quella originariamente prodotta con l'istanza del 7 febbraio 2017; tuttavia, a tale richiesta, non è seguito l'invio di alcuna documentazione da parte dell'Associazione, ma solo una lettera, datata 23 luglio 2019, con cui la stessa ribadiva il carattere culturale del sodalizio e sosteneva, altresì, di non aver bisogno dell'assenso ministeriale.

Sul merito della questione l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta con due pareri, con cui sono state evidenziate alcune criticità che si ritiene utile riportare testualmente: «...sebbene vi sia stato un mutamento giurisprudenziale e normativo che ha portato al riconoscimento del diritto di libertà sindacale anche a favore delle Forze armate, permangono pur sempre i c.d. limiti fissati dalla legge.

A tal riguardo, sembra potersi escludere, in termini prossimi alla certezza, che il sodalizio in discussione sia rispettoso di tali confini.

Segnatamente, in spregio a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (e successivamente dalle Circolari Ministeriali) che vieta sia l'adesione dei singoli militari ad altre Associazioni sindacali sia l'accesso nei sindacati militari anche a soggetti che non ricoprono lo Status di militare, l'articolo 6 dello Statuto, stabilisce che possono aderire tutti i cittadini che ne condividono scopi e principi.

Parimenti, gli articoli 3 dell'Atto costitutivo e dello Statuto prevedono l'obbligo di favorire il processo federativo tra associazioni aventi scopi e finalità simili, così aggirando l'obbligo di sottoporre i propri atti fondativi al vaglio preventivo del Ministero della Difesa, nonché l'obbligo di essere composti esclusivamente da militari.

In contrasto con l'obbligo di garantire un sistema di finanziamento trasparente, l'articolo 4 dello Statuto prevede che il patrimonio dell'Associazione è costituito dal contributo dei soci e dagli eventuali beni mobili ed immobili acquisiti nel tempo nonché, da donazioni, sovvenzioni e contributi da parte degli associati o di soggetti terzi, pubblici o privati. Ciò determina il rischio evidente che l'Associazione riceva

finanziamenti da parte di soggetti non individuabili ex ante, eventualmente appartenenti a forze politiche portatrici di interessi contrastanti con quelli propri dell'Istituzione militare ».

Sulla base di tali presupposti, il Ministro della Difesa, con decreto in data 22 settembre 2020, non ha accolto l'istanza di assenso datata 7 febbraio 2017.

Avverso tale ultimo provvedimento, la UNFORCED, in data 2 febbraio 2021, ha proposto ricorso al TAR Lazio e il Giudice ha accolto il ricorso in sede cautelare, sospendendo il provvedimento del Ministro

e rinviando la discussione nel merito al 30 marzo 2022.

In tale contesto, al fine di porre rimedio alla oggettiva situazione di indeterminazione venutasi a creare (non potendosi configurare l'accoglimento del provvedimento cautelare come pienamente sostitutivo dell'assenso ministeriale ai sensi dell'articolo 1475 del Codice dell'Ordinamento Militare), il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha fatto istanza al Giudice per anticipare la discussione fissata appunto al 30 marzo 2022.

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-05956 Donzelli: Sui fatti accaduti il 16 marzo 2018
che vedono coinvolto il maresciallo in ferma volontaria dei Carabinieri,
Raffaele Russo.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Occorre innanzitutto osservare, per quanto concerne le premesse che motivano l'atto di sindacato ispettivo, che il sottufficiale cui si riferisce l'interrogante non è stato ammesso al servizio permanente per difetto dei requisiti previsti dal legislatore.

Si richiama, quindi, a beneficio di una chiara comprensione della questione, il quadro normativo in cui essa si colloca.

In particolare, l'articolo 948 del Codice dell'ordinamento militare, prevede che al termine della ferma volontaria, i carabinieri che «...sono meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, in servizio permanente...».

Il successivo articolo 949 stabilisce che: «L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, se ritiene che il medesimo non è meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltre, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al Comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione di valutazione e avanzamento, integrata da tre appuntati

scelti individuati dal presidente della citata commissione tra i membri supplenti del ruolo appuntati e carabinieri con maggiore anzianità assoluta e relativa, se l'interessato è carabiniere in ferma».

Sulla base di tali presupposti normativi, l'istanza presentata dall'interessato, finalizzata a ottenere l'ammissione in servizio permanente, non è stata accolta – in assenza, si ribadisce, dei requisiti previsti per legge, di cui al richiamato articolo 948 del Codice – e con provvedimento datato 7 settembre 2019, il sottufficiale è stato collocato in congedo, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 949 del Codice medesimo.

Si segnala, da ultimo, che il Maresciallo Russo è stato già riammesso in servizio e che l'amministrazione sta valutando le eventuali azioni da intraprendere in merito alle statuizioni della sentenza del TAR LAZIO pubblicata due giorni fa, il 24 maggio 2021, attesi i ritenuti profili di illegittimità dell'azione amministrativa, relativi sia all'irrogazione della sanzione disciplinare che alle avvenute valutazioni in tema di ammissione in servizio permanente del militare.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	96
5-05836 Viscomi: Applicazione ai lavoratori autonomi titolari di contratto di collaborazione o parasubordinati della detassazione delle indennità erogate a seguito dell'emergenza epidemiologica	97
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	100
5-06000 Zanichelli: Iniziative per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di valute virtuali	97
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	102
5-06005 Ribolla: Modalità di fruizione del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge n. 41 del 2021 « Sostegni », per i titolari di partite IVA	97
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	104
5-06050 Marco Di Maio: Estensione del <i>bonus</i> facciate anche agli edifici non ricompresi nelle zone A e B di cui al decreto ministeriale 1444 del 1968	98
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	106
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. C. 2361 Ferro, C. 3069 Cancellieri e C. 3081 Alessandro Pagano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3069 e C. 3081 – Adozione del testo base</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori

sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

5-05836 Viscomi: Applicazione ai lavoratori autonomi titolari di contratto di collaborazione o parasubordinati della detassazione delle indennità erogate a seguito dell'emergenza epidemiologica.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonio VISCOMI (PD) ringrazia per la risposta e auspica un approfondimento della questione da parte del Governo, sottolineando come il punto di partenza debba essere la fondamentale distinzione tra lavoro subordinato e autonomo. I titolari di contratti di collaborazione e i lavoratori cosiddetti parasubordinati sono a tutti gli effetti lavoratori autonomi, i quali vengono parificati ai lavoratori subordinati solo per alcuni aspetti – processuali o fiscali – allo scopo di compensare la debolezza della loro posizione contrattuale.

Tenendo presente questa distinzione, rileva che l'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020, il quale prevede un beneficio per i lavoratori autonomi, debba essere necessariamente applicato anche ai titolari di contratti di collaborazione e ai lavoratori cosiddetti parasubordinati, senza bisogno di alcuna interpretazione estensiva. Ritiene pertanto opportuno che il Governo rammenti all'Agenzia delle entrate la fondamentale distinzione tra le due tipologie di lavoro esistenti nel nostro ordinamento: quello subordinato e quello autonomo.

5-06000 Zanicelli: Iniziative per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di valute virtuali.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide ZANICHELLI (M5S) ringrazia e sottolinea come l'interrogazione sia stata presentata da deputati appartenenti a diversi gruppi, a testimonianza dell'interesse suscitato dal tema.

Concordando con quanto riportato nella risposta in merito alla tutela del risparmio

e dei consumatori, osserva come attualmente la regolamentazione della materia sia desumibile per via interpretativa, in assenza di specifici provvedimenti. Servirebbe pertanto una definizione precisa di criptovaluta, come avviene negli altri Paesi, che stanno già cogliendo le opportunità connesse alle valute virtuali.

Rileva come il nostro Paese si stia dimostrando più attendista e non abbia ancora provveduto ad emanare il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 17-*bis*, comma 8-*ter*, del decreto legislativo n. 141 del 2010, e ciò ha già di fatto frenato il mercato delle valute virtuali. Ferma restando la tutela del risparmio, sottolinea quindi la necessità di affrontare tempestivamente la questione per cogliere le opportunità del settore ed evitare una fuga di cervelli e di investimenti, che si sta in parte già verificando. Segnala infine l'opportunità di tenere in considerazione i suggerimenti che potranno essere forniti dagli operatori di questo settore ad elevato potenziale innovativo.

5-06005 Ribolla: Modalità di fruizione del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge n. 41 del 2021 « Sostegni », per i titolari di partite IVA.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto RIBOLLA (Lega) ringrazia per l'esauritiva risposta, nella quale si indica la soluzione, mediante recenti circolari dell'Agenzia delle entrate, di alcune delle questioni segnalate nell'interrogazione a sua prima firma. Osserva peraltro come restino invece irrisolte alcune problematiche, come ad esempio quella delle società di capitali per le quali la cessazione dell'attività non corrisponde alla messa in liquidazione e alla chiusura effettiva della partita IVA. Ritiene quindi necessario provvedere speditamente alla soluzione dei problemi residui.

Auspica inoltre che gli interessati possano interloquire proficuamente con gli uffici dell'Agenzia delle entrate per otte-

nere celermente i ristori previsti, dei quali le imprese hanno estrema necessità.

5-06050 Marco Di Maio: Estensione del *bonus* facciate anche agli edifici non ricompresi nelle zone A e B di cui al decreto ministeriale 1444 del 1968.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco DI MAIO (IV), intervenendo da remoto, ringrazia il rappresentante del Governo per l'ampia illustrazione delle misure in campo edilizio che si sono succedute negli ultimi anni, rilevando peraltro di non aver ottenuto una risposta puntuale al proprio quesito. Rammenta quindi come il *bonus* facciate abbia avuto positivi effetti sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista del miglioramento qualitativo del tessuto urbano. Critica però la mancata applicazione del *bonus* agli edifici rurali e alle abitazioni civili al di fuori degli agglomerati urbani e osserva che anche un recupero delle facciate di questi edifici potrebbe contribuire al miglioramento della qualità del paesaggio.

Preannuncia quindi l'intenzione di insistere su questo punto, oltre a chiedere una proroga della durata del *bonus* facciate, facendola coincidere con quella del *bonus* 110 per cento, una semplificazione delle relative procedure e il miglioramento di alcuni aspetti tecnici.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

C. 2361 Ferro, C. 3069 Cancellieri e C. 3081 Alessandro Pagano.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3069 e C. 3081 – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la proposta di legge C. 3069 Cancellieri e la proposta di legge C. 3081 Alessandro Pagano, recanti modifica all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, sono state abbinare all'esame della proposta di legge C. 2361, in quanto vertenti sulla medesima materia.

Luca SANI (PD), *relatore*, nel richiamare sommariamente i contenuti delle proposte di legge C. 3069 Cancellieri e C. 3081 Alessandro Pagano, osserva come questi siano in parte coincidenti e comunque molto simili alla proposta di legge C. 2361 Ferro. Propone pertanto di adottare quest'ultima come testo base per il seguito dell'esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare la proposta di legge C. 2361, quale testo base per il seguito dell'esame.

Luigi MARATTIN, *presidente*, segnala che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista al termine della seduta, potranno essere definite le modalità del seguito dell'esame dei provvedimenti abbinati.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ALLEGATO 1

5-05836 Viscomi: Applicazione ai lavoratori autonomi titolari di contratto di collaborazione o parasubordinati della detassazione delle indennità erogate a seguito dell'emergenza epidemiologica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama l'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020 il quale, relativamente ai contributi e alle indennità erogati a seguito dell'emergenza COVID-19 spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, prevede che dette erogazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

Gli Onorevoli rilevano che in merito a detta disposizione l'Agenzia delle entrate, in sede di risposta ad interpello n. 273 del 2021, ha precisato che non siano da sottoporre a tassazione le erogazioni a beneficio dei titolari di reddito di lavoro autonomo professionale, di coloro che esercitano un'arte o una professione, e in genere di tutti coloro che svolgono un'attività di lavoro senza vincolo di subordinazione quando anche autonomi senza partita Iva, con contratto occasionale o con contratto di cessione del diritto d'autore.

L'Agenzia delle entrate ha anche ritenuto che siano, invece, assoggettati a tassazione i benefici ricevuti dai lavoratori titolari di un contratto di collaborazione e i lavoratori cosiddetti parasubordinati iscritti alla Gestione degli interventi assistenziali.

Pertanto, l'interrogante chiede di sapere se non si intenda precisare che il beneficio relativo alla detassazione delle indennità riconosciute in ragione dell'emergenza epidemiologica, sia da riferire a tutti i lavoratori autonomi a prescindere dalla quali-

ficazione e dal trattamento fiscale dei redditi ordinariamente prodotti.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Agenzia delle entrate si rappresenta quanto segue.

Come rilevato dagli Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate, nella citata risposta n. 273 del 2021 ha evidenziato che non siano da sottoporre a tassazione le erogazioni a beneficio dei titolari di reddito di lavoro autonomo professionale, di coloro che esercitano un'arte o una professione, e in genere di tutti coloro che svolgono un'attività di lavoro senza vincolo di subordinazione, quando anche autonomi senza partita Iva, con contratto occasionale o con contratto di cessione del diritto d'autore.

In particolare, il menzionato interpello n. 273 del 2021 ha ad oggetto erogazioni di iniziativa regionale in sostituzione di redditi di lavoro autonomo e di redditi di lavoro dipendente per le quali l'Interpellante richiedeva l'esclusione dalla tassazione in forza dell'articolo 10-*bis* del D.L. n. 137 del 2020.

L'Agenzia, in detta risposta, ha riconosciuto l'esclusione dal reddito per i contributi a favore di lavoratori autonomi, anche non professionali, mentre non è stato possibile estendere tale esclusione a fattispecie inquadrate dalla legislazione fiscale nella categoria del lavoro dipendente, non essendo quest'ultima categoria reddituale citata dall'articolo 10-*bis*.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate fa presente che, qualora si ritenesse opportuno ampliare la portata dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020, prevedendo l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile anche dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in fa-

vore dei lavoratori dipendenti, occorre-
rebbe valutare se riconoscere l'applica-
zione retroattiva alla nuova disposizione.

In tal caso, sarebbe altresì necessario
disciplinare la restituzione, da parte del

sostituto, della ritenuta subita dal titolare
del reddito di lavoro dipendente o ad esso
assimilato, ovvero la restituzione della mag-
giore imposta versata in sede di presenta-
zione della dichiarazione dei redditi.

ALLEGATO 2

5-06000 Zanichelli: Iniziative per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di valute virtuali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al fenomeno delle cosiddette « valute virtuali », e segnalano anzitutto la necessità e l'urgenza di introdurre una specifica normativa anche fiscale in grado di consentire agli investitori di operare su un tessuto legislativo adeguato, superando le assimilazioni delle criptovalute alle valute estere e permettendo, al contempo, agli operatori del settore di consolidare il proprio modello di business e attrarre investimenti e opportunità, anche a fronte di fenomeni crescenti come mining, staking, yield-farming e NFT.

A tale proposito, gli Onorevoli interroganti, nell'analizzare il fenomeno delle criptovalute quale possibile elemento per il rilancio dell'economia, chiedono anzitutto di sapere se si condivida la considerazione che le carenze della normativa fiscale sul tema possano costituire un freno per le imprese del settore, sfavorendo gli investimenti nel nostro Paese e quali iniziative si intendano intraprendere, al fine di sostenere lo sviluppo del settore imprenditoriale innovativo connesso alle valute virtuali e ai crypto-asset in genere, stabilendo un quadro di regole all'interno della disciplina tributaria di riferimento, chiaro e semplice, a beneficio dei contribuenti e della giustizia tributaria del nostro Paese.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

A livello nazionale, come evidenziato dagli stessi interroganti, il quadro fiscale è delineato sia dagli interventi interpretativi forniti dall'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 72/E del 2016, Interpelli nn. 956-39/2018 e 903-47/2018) che da quanto determinato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14.

Detti orientamenti interpretativi prevedono la possibilità di assoggettare a tassazione tanto le somme percepite dagli investitori quanto l'attività di intermediazione delle criptovalute svolta in modo professionale ed abituale.

La tassazione dei proventi derivanti da operazioni in criptovalute realizzati da parte delle persone fisiche, detenute al di fuori del regime d'impresa, ricade nell'ambito della disciplina della tassazione dei redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*) e comma 1-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).

In particolare, la lettera *c-ter* del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR individua quali redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti chiarendo, anche, che si deve considerare cessioni a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente. Inoltre, il comma 1-*ter* dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 del TUIR dispone che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia superiore a cento milioni di lire (51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui. Inoltre, occorre ricordare come l'attività di intermediazione delle criptovalute svolta in modo professionale ed abituale costituisce un'attività rilevante anche agli effetti dell'Ires e dell'Irap.

A livello internazionale, va inoltre segnalata l'esistenza di un serrato dibattito sul tema della tassazione delle criptovalute e dei cripto-asset che viene affrontato anche dall'Italia nell'ambito della istituzionale partecipazione ai lavori sviluppati presso l'OCSE. È, infatti, in corso di discussione un quadro normativo internazionale volto a rafforzare la trasparenza fiscale attraverso regole condivise che permettano lo scambio di informazioni sui proventi generati dall'utilizzo e trasferimento di cripto valute. In tale contesto è stato recentemente pubblicato il rapporto dell'OCSE « Tassazione delle valute virtuali: una panoramica dei trattamenti fiscali e delle questioni emergenti di politica fiscale », presentato alla riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle banche centrali del G20 del 14 ottobre 2020, che analizza le diverse caratterizzazioni delle cripto-attività ai fini fiscali.

Nei prossimi mesi, poi, la Commissione europea presenterà una proposta per la modifica della Direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC) per permettere lo scambio di informazioni sui proventi generati dall'utilizzo e trasferimento di cripto valute.

È importante segnalare, altresì, che l'Italia, in qualità di Stato Membro dell'Unione Europea, sta partecipando all'introduzione di un pacchetto di proposte sulla finanza digitale, nel cui ambito vi sono due bozze di Regolamento circa i mercati delle cripto-attività (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2020) 593) ed un regime pilota sulle infrastrutture di mercato della tecnologia di registro distribuito (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2020) 594).

Più in dettaglio, il 24 settembre 2020 è stata presentata dalla Commissione europea una proposta di regolamento UE (cd. MiCA, *Markets in crypto-assets*) per l'elaborazione di un quadro giuridico solido e armonizzato a livello dell'Unione europea volto a rispondere alle sfide e ai rischi posti dalle cripto-attività, così da tutelare i cittadini e la stabilità del sistema finanziario. Tale proposta di regolamento è attualmente oggetto di negoziato in seno al Consiglio UE. Nelle more dell'adozione del predetto *framework* regolamentare europeo e della conseguente applicazione a livello nazionale, giova sottolineare gli elevati rischi connessi con l'operatività in cripto-attività (*crypto-asset*), come segnalato anche da Banca d'Italia e Consob da ultimo con il comunicato stampa del 28 aprile 2021. Occorre evidenziare, in particolare, come il Bitcoin non sia una moneta digitale, bensì una criptoattività di natura altamente speculativa, senza alcun sottostante a sostegno del suo valore e non regolamentata. A questi rischi si aggiunge l'impatto ambientale di Bitcoin, dovuto alla notevole quantità di energia richiesta per il funzionamento dell'infrastruttura.

L'eventuale approvazione ed entrata in vigore di tali proposte di Regolamento avrebbe effetto direttamente sul quadro normativo italiano in ragione del fatto che i Regolamenti, sulla base di quanto disposto dall'articolo 288 TFUE, hanno portata generale e sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Infine, nell'ottica della previsione di una regolamentazione del settore, occorre tenere in debita considerazione i rischi connessi a tali peculiari strumenti, anche dal punto di vista della tutela dei consumatori.

ALLEGATO 3

5-06005 Ribolla: Modalità di fruizione del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge n. 41 del 2021 « Sostegni », per i titolari di partite IVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (DL Sostegni) riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario relativamente al quale l'Agenzia delle entrate ha, di recente, aggiornato la Guida.

In proposito, gli interroganti rappresentano che a molti richiedenti è stata preclusa la possibilità di inviare la legittima istanza poiché « sospesa » per « Incocrenza fatturato-corrispettivi 2019 » così come segnalato da un messaggio di risposta automatica del sistema.

Gli Onorevoli chiedono, pertanto, di sapere quali iniziative si intendano assumere per procedere celermente alla definizione delle domande già inoltrate in considerazione del fatto che la sospensione sembra spesso sia legata all'assenza delle comunicazioni periodiche Iva – perché nel frattempo il contribuente è diventato forfettario e non ha ancora presentato la dichiarazione per comunicare l'opzione – ma anche perché dovute ad imprecisioni che purtroppo non sono correggibili dal sistema centrale, ma sarebbero modificabili solo con l'interlocuzione tra contribuente e intermediario.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.

A seguito della trasmissione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del DL n. 41 del 2021, che può avvenire attraverso la procedura web presente nel portale dell'Agenzia delle Entrate o mediante il canale telematico Fisconline/

Entratel, sono previste le seguenti fasi di lavorazione automatizzata della stessa:

1) il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate effettua i controlli formali verificando tra l'altro la correttezza ed esistenza dei codici fiscali riportati nell'istanza e la compilazione di tutti i campi obbligatori presenti nella stessa. In caso di superamento di detto controllo, che dura poche ore, il sistema restituisce – al soggetto che ha trasmesso l'istanza – una ricevuta di presa in carico della stessa. In caso di esito negativo, viene rilasciata una « ricevuta di scarto »;

2) successivamente alla presa in carico dell'istanza, il sistema informativo effettua ulteriori controlli automatizzati più approfonditi, che possono richiedere qualche giorno, al fine di valutare la coerenza di massima tra i dati presenti nell'istanza e quelli dichiarati dal soggetto richiedente (dichiarazione dei redditi 2019, dichiarazione IVA o Comunicazioni di Liquidazione Periodica IVA) e di intercettare e bloccare preventivamente eventuali tentativi di frode. Nel lasso di tempo tra la presa in carico dell'istanza e il termine dei predetti controlli automatizzati, nell'area « Consultazione esito » del portale Fatture e Corrispettivi è presente la dicitura « Istanza in lavorazione »;

3) al termine dei predetti controlli, in caso di esito positivo (assenza di incoerenze tra i dati in esse riportati e i dati dichiarativi) il sistema emette il mandato di pagamento del contributo spettante oppure riconosce il credito di imposta. L'esito finale di elaborazione con le relative date del mandato di pagamento (da quel momento

al momento dell'accredito in conto corrente possono trascorrere pochi giorni) o del riconoscimento del credito di imposta sono esposti tempestivamente al link « Consultazione esito » nella sezione « Contributo a fondo perduto » del portale « Fatture e Corrispettivi ».

Qualora in seguito all'esecuzione dei controlli automatizzati emergano delle incoerenze, l'Agenzia delle entrate espone – nell'area « Consultazione esito » – la tipologia di anomalia e procede a controlli più puntuali, mantenendo la « Istanza in lavorazione ». In quest'ultimo caso, l'utente è chiamato a verificare la coerenza dei dati riportati nell'istanza con i dati dichiarati (dichiarazione dei redditi 2019, dichiarazione IVA 2019 e/o 2020, se già presentata, Comunicazioni di Liquidazione Periodica IVA) ed, eventualmente, a trasmettere una nuova istanza corretta.

Alla data odierna le istanze sospese rappresentano il 5,7 per cento del totale.

Grazie ai canali di assistenza attivati sin dalla data di avvio del processo di riconoscimento dei contributi a fondo perduto, l'Agenzia delle Entrate ha potuto supportare gli utenti per i quali i controlli automatizzati hanno evidenziato le anomalie citate, approfondendone i motivi e risolvendo, nella gran parte dei casi, le criticità. In particolare, anche le situazioni di anomalia segnalate dagli Onorevoli interroganti relative ai soggetti con regime forfettario ovvero ai soggetti la cui partita IVA deriva da operazioni straordinarie (confluenze, conferimenti e altro) sono state individuate e risolte.

Per le istanze sospese per le quali nonostante gli interventi effettuati persistono incoerenze con i dati presenti in Anagrafe Tributaria, si procederà a fornire esito negativo, ferma restando la possibilità per le imprese di presentare eventualmente istanza di autotutela all'Ufficio territorialmente competente.

ALLEGATO 4

5-06050 Marco Di Maio: Estensione del *bonus* facciate anche agli edifici non ricompresi nelle zone A e B di cui al decreto ministeriale 1444 del 1968.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama la disciplina relativa al cosiddetto *Bonus* facciate che consente, per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, di fruire, per un importo pari al 90 per cento delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, della detrazione dell'imposta lorda da ripartire in 10 quote annuali costanti.

In proposito, l'interrogante chiede di sapere se si intenda estendere il «*bonus* facciate» a tutti gli edifici, compresi quelli al di fuori delle zone A e B di cui al citato decreto ministeriale.

Al riguardo, sentiti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Negli ultimi anni, sono state introdotte una serie di agevolazioni fiscali preordinate al recupero del patrimonio edilizio, al ripristino del decoro urbano e all'efficientamento energetico degli edifici, misure finalizzate anche a rilanciare l'economia italiana ed il settore edilizio, oltre che a rispondere alle importanti sfide climatiche ed ambientali.

In particolare, al ripristino del decoro urbano è volto il *bonus* facciate, agevolazione che consiste in una detrazione d'imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90 per cento delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli

edifici esistenti ubicati in determinate zone del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per, tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Alle altre finalità sopra indicate, risponde invece l'agevolazione prevista dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, cd. *Superbonus*, che intende perseguire l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

Tanto premesso, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è previsto l'obiettivo di ristrutturare gli edifici pubblici e privati, migliorandone l'efficienza energetica attraverso l'isolamento termico, gli impianti di riscaldamento e raffreddamento e l'auto-produzione di elettricità, nonché il monitoraggio dei consumi da parte degli utenti.

In questo contesto saranno promossi interventi di riqualificazione complessiva degli edifici, in un'ottica di sostenibilità che interessi vari ambiti quali: il recupero ed il restauro degli edifici, l'efficientamento energetico, l'ambito tecnologico connesso alla digitalizzazione dello stesso e al dialogo con le altre infrastrutture quali quella dei trasporti; la sicurezza dell'infrastruttura, specie sotto il profilo del rischio sismico; l'ambito ambientale connesso agli spazi verdi, al risparmio idrico, alla sostenibilità dei materiali utilizzati e delle tecniche costruttive, considerando l'intero ciclo di vita dell'edificio.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di Audiocoop, SCF S.r.l., Nuovo IMAIE, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca recanti Intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore	107
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 259 (<i>Esame e rinvio</i>)	107
--	-----

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	109
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Proposta emendativa del relatore e relativi subemendamenti</i>)	117
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Proposta emendativa approvata</i>)	119
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 maggio 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di Audiocoop, SCF S.r.l., Nuovo IMAIE, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca recanti Intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 259.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere è fissato a martedì 8 giugno prossimo. Ricorda che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede di atti del governo, in videoconferenza in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni. Dà quindi la parola al deputato Racchella per la relazione introduttiva.

Germano RACCHELLA (LEGA), *relatore*, premette che lo schema di decreto in esame reca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001, il riparto dello stanziamento, pari a 26.483.078 euro, iscritto nel capitolo 2570 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Ricorda che, in base alla legge n. 448 del 2001, gli importi erogati agli enti, agli istituti, alle associazioni, alle fondazioni e altri organismi elencati in apposita tabella (la n. 1), allegata alla medesima legge 448, sono iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto dei predetti contributi è effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, intendendosi « corrispondentemente rideterminate » le relative autorizzazioni di spesa. L'importo complessivo è suddiviso fra i soggetti elencati nella citata tabella 1 (allegata alla legge n. 448 del 2001), che include i soggetti di cui alla tabella A (allegata alla legge n. 549 del 1995), che, a tutt'oggi, mantengono il diritto ad accedere – ai sensi della normativa vigente – ai contributi in esame. Al riguardo, fa presente che, come precisato nelle premesse dell'atto in esame, il contributo – riportato nella tabella A allegata alla legge n. 549 del

1995 e tutt'ora vigente – all'« Unione italiana ciechi », attuale Centro nazionale del libro parlato, non fa riferimento al capitolo oggetto del presente riparto (2570), in quanto è iscritto nel capitolo 2551 (« contributi a istituzioni sociali »), gestito dalla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore. Anche i contributi – sempre inseriti nella citata Tabella A e tutt'ora vigenti – per il funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionali afferiscono ad un differente capitolo (il 3673), e non sono pertanto oggetto del presente esame.

Ricorda che si tratta del terzo riparto di contributi che la VII Commissione esamina nella corrente legislatura. Sullo schema di decreto relativo al precedente riparto, riferito ai contributi per il 2020, la Commissione, nel mese di giugno dello scorso anno, espresse parere favorevole con un'osservazione volta a raccomandare al Governo, vista anche l'emergenza COVID, il massimo sostegno degli istituti culturali, con particolare riguardo alle opportunità che le nuove tecnologie possono assicurare alle iniziative e ai progetti delle istituzioni coinvolte dal provvedimento.

Rileva con piacere che l'importo per il 2021 risulta significativamente incrementato rispetto a quello stanziato per il 2020, pari a 17.615.902 (+50 per cento). La relazione del Governo evidenzia che la Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali propone di distribuire tale incremento rispetto al 2020 « in misura strettamente proporzionale alle somme già stanziato nel 2020 ». Si tratta di una proposta, avanzata nell'ambito della discrezionalità amministrativa, che viene sottoposta alla valutazione delle Commissioni parlamentari chiamate ad esaminare l'Atto.

Venendo più in dettaglio allo schema di decreto in esame, riferisce che l'articolo 1 reca l'indicazione dell'importo complessivo da ripartire per l'anno 2021 sul capitolo 2570, pari – come già detto – a 26.483.078 euro, precisando che tale somma è a sua volta ripartita attraverso due quote, pari a 18.124.016,85 euro e a 8.359.061,15 euro, destinate a due gruppi, come specificato negli articoli 2 e 3.

L'articolo 2 reca la ripartizione tra i singoli destinatari della prima quota parte (pari a 18.124.016,85), che è assegnata agli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi già inseriti nella tabella allegata alla legge n. 549 del 1995 e ora elencati nella prima voce della tabella allegata alla legge n. 448 del 2001. Il gruppo di contributi di cui all'articolo 2 include due finanziamenti per convegni culturali, pubblicazioni ed edizioni nazionali istituite anteriormente alla legge n. 420 del 1997; premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera e per associazioni culturali. Sono previsti, inoltre, contributi a cinque importanti istituzioni culturali: la Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto; il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM); la Fondazione « La Biennale » di Venezia; la Fondazione « La Triennale » di Milano; la Fondazione « La Quadriennale » di Roma.

L'articolo 3, a sua volta, reca la ripartizione della seconda quota parte (pari a 8.359.061,15 euro), destinata agli ulteriori enti e fini culturali indicati nella tabella allegata alla legge n. 448 del 2001. Si tratta di: Ufficio internazionale concernente l'Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche; Associazione Italia nostra; Fondo ambiente italiano; Reggio Parma Festival; Fondazione Festival pucciniano; Associazione Centro europeo di Toscolano; archivi privati di notevole interesse storico, nonché archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto; Rossini Opera Festival di Pesaro; Associazione Ferrara Musica; Fondazione Ravenna Manifestazioni; Fondazione Scuola di musica di Fiesole; Istituto universitario di architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della produzione teatrale; Museo nazionale del cinema « Fondazione Maria Adriana Prolo » per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del Museo stesso.

Per ciò che concerne le Fondazioni destinatarie dei contributi, ricorda che le stesse hanno da decenni un ruolo di primo piano nell'ambito della cultura. Proprio a fronte di tale importanza, le Commissioni compe-

tenti di Camera e Senato hanno più volte chiesto al Governo di avviare una riflessione in vista di una revisione dei criteri e delle modalità di definizione delle tabelle di riparto. A tale proposito ritiene opportuno e necessario subordinare l'erogazione del contributo alla verifica della virtuosità dei bilanci, raccomandando e promuovendo un dialogo continuo e maggiormente proficuo tra le istituzioni culturali statali e quelle private.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la Ministra dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa.

La seduta comincia alle 13.45.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Testo unificato C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono stati votate le proposte emendative riferite gli articoli fino al 7 compreso e che il Relatore ha depositato un articolo aggiuntivo all'articolo 5, a cui sono stati presentati, nel termine stabilito, 2 subemendamenti che sono in distribuzione (*vedi allegato 1*).

Avverte che la Presidenza non ritiene ammissibile il subemendamento Frassinetti 0.5.01.2 in quanto volto a novellare l'arti-

colo 24 della legge n. 240 del 2010 che non è oggetto dell'intervento emendativo del relatore, e dunque volto ad aggiungere al testo della proposta del relatore un intervento normativo ulteriore. Com'è noto, il subemendamento deve avere natura accessoria rispetto all'emendamento cui si riferisce. Oltre a ciò le lettere *c)*, *d)*, *f)*, limitatamente alla parte riferita al comma 5-*bis*, *g)* e *h)* risultano precluse dalle votazioni effettuate nella giornata di ieri, avendo la Commissione già deliberato su tali parti dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, invita al ritiro del subemendamento Toccafondi 0.5.01.2 e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 5.01 a sua firma.

La Ministra dell'università e della ricerca Maria Cristina MESSA esprime parere conforme a quello del relatore.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) ritira il suo subemendamento 0.5.01.1.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 5.01 del relatore (*vedi allegato 2*).

La Ministra dell'università e della ricerca Maria Cristina MESSA ringrazia la Commissione per il lavoro svolto in maniera molto seria e anche in tempi piuttosto ristretti. Riferisce che il Governo è intenzionato a mantenere il lavoro svolto apprezzando, in modo particolare, lo sforzo di condivisione profuso. Osserva che, come ben sa la Commissione, che il solo un aspetto sul quale il Governo terrà il punto è l'intenzione di facilitare il reclutamento di giovani. Pur comprendendo le diverse posizioni, sottolinea che quella attuale è una fase transitoria che necessita di una regolamentazione per giungere, a regime, all'obiettivo di facilitare l'ingresso di giovani ricercatori. A parte ciò, ovviamente il parere del Governo sul provvedimento è assolutamente favorevole perché segna un grande passo in avanti sul percorso della realizzazione di un quadro complessivo che dovrà essere completato, rinforzando, in

particolare, il sistema di valutazione per renderlo più moderno. Sottolinea, nella composizione di un *puzzle* così complesso, la bravura di tutti gli attori nel coinvolgere anche gli enti di ricerca. Si dichiara ferma sull'aspetto della mobilità che consentirà di dare una scossa positiva al sistema. Conclude rassicurando circa il rispetto del lavoro del Parlamento, sempre nell'ambito di una dialettica aperta al confronto.

Valentina APREA (FI) ringrazia la Ministra per la sua presenza in una seduta che chiude un percorso travagliato, durato due anni e mezzo. Ringrazia per questo il relatore che ha avuto la pazienza di attendere, pur di riuscire nell'intento di portare avanti l'*iter* del provvedimento. Sottolinea che il sostegno del gruppo di Forza Italia non era scontato, tenuto conto che si sta modificando la cosiddetta « riforma Gelmini » Riconosce, tuttavia, che, dopo 10 anni di applicazione, era anche giunto il momento di procedere a una sua revisione, avendone individuato i punti di forza e di debolezza. Ricorda che il suo gruppo non ha presentato altre proposte di legge e che ha cercato di dialogare e costruire senza strappi e senza rinnegare ciò che è stato. Rileva che, inizialmente, sembrava che la legge Gelmini dovesse essere « bruciata », mentre, con l'apporto delle diverse forze politiche, si è trovato un punto di equilibrio che arriva in un momento molto delicato nel quale è necessario procedere a un utilizzo ponderato dei fondi del PNRR, che dovranno essere utilizzati per ottenere il cambiamento radicale da tutti auspicato.

Conclude, con una richiesta che definisce un caposaldo del Gruppo di Forza Italia, ovvero la revisione dei settori disciplinari, non più rinviabile se si vuole veramente il rilancio delle figure dei ricercatori e dei docenti universitari.

Paola FRASSINETTI (FDI), dopo aver ringraziato la Ministra per la sua presenza, riferisce che proprio oggi la Corte dei conti segnala che negli ultimi otto anni sono aumentati del 41 per cento gli studenti laureati che hanno lasciato l'Italia. Osserva che, quindi, ben si innesta il dibattito in

questa fase di emorragia che occorre arrestare. Nel ricordare che il gruppo di Fratelli d'Italia aveva presentato una delle proposte di legge abbinata, con la quale si proponeva di istituire la figura del ricercatore a tempo indeterminato, evidenzia che il contenuto dell'articolo aggiuntivo presentato dal relatore costituisce un'alternativa condivisibile. Ringrazia quindi l'on. Melicchio anche per la pervicacia con cui ha perseguito l'obiettivo: Sottolinea che non condivide la mobilità obbligatoria perché ogni ateneo è diverso dall'altro e la diversità culturale va considerata una ricchezza. È dell'opinione che nel mondo accademico non si debba entrare per automatismi, ma a seguito di verifiche e valutazioni e che per arginare fenomeni di nepotismo e di malauniversità, vanno trovati gli strumenti adatti che, a suo avviso, erano previsti già dalla legge Gelmini che comunque considera giusto rinnovare. Nell'apprezzare le aperture inattese che il suo gruppo ha accolto con piacere, assicura che lo stesso spirito critico, ma costruttivo tenuto in questa fase sarà mantenuto anche nell'*iter* in Assemblea.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), nel ringraziare la Ministra, sottolinea l'importanza del momento che conclude un lungo cammino, caratterizzato da un dibattito approfondito e durante il quale sono state svolte numerose audizioni. Ricorda che si tratta di un provvedimento molto discusso, anche all'interno della Commissione, anche con maggioranze che sono variate nel corso dell'*iter*. Ringrazia quindi il relatore per l'enorme lavoro svolto, tenendo conto anche delle diverse posizioni dei colleghi. È stato così raggiunto l'obiettivo comune di intervenire su una legge che andava rivisitata anche alla luce del nuovo momento storico che stiamo vivendo. Nel sottolineare che la piaga del precariato a vita deve essere affrontata all'interno delle università e degli enti di ricerca, rileva che l'equilibrio ottenuto sia soddisfacente perché tiene conto di tante sensibilità e necessità. Evidenzia, in particolare l'introduzione del collegamento tra il mondo universitario e quello degli enti pubblici di ricerca, in un'osmosi che favorisce la giusta mobilità

all'interno del sistema della ricerca che, tuttavia, non deve essere rigido, ma avere tutta la flessibilità necessaria. Condividendo la necessità di «ringiovanire» il personale del mondo della ricerca, si dice certa che si troverà la giusta soluzione dal punto di vista normativo, che non abbia quei profili di incostituzionalità ravvisabili nella previsione di titoli di studio «con scadenza», ma vada incontro a questa esigenza con strumenti diversi. Conclude esprimendo la soddisfazione del gruppo del Partito democratico in particolare per il risultato raggiunto e per l'equilibrio del testo.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) ringrazia la Ministra per la presenza e per il lavoro svolto, ringrazia il relatore per il lavoro e per la pazienza. Evidenzia che si tratta di un testo condiviso da forze politiche storicamente contrapposte sui temi oggetto del provvedimento e, quindi, ringrazia anche i proponenti delle diverse proposte di legge, tra cui, in particolare, l'on. Fregolent. In proposito, sottolinea che il numero delle proposte presentate in questi mesi sta proprio a significare come il tema fosse all'attenzione del Parlamento e del Paese. Evidenzia che l'*iter* dovrà essere seguito da vicino anche al Senato, per capire se saranno necessarie modifiche e aggiustamenti. Rileva che quello che è stato fatto, è un primo passo di un percorso, di un mosaico da comporre per dare risposte ai giovani tenendo presenti, però, anche coloro che sono già nel sistema, in una fase di transizione. Tutti concordano, infatti, sul fatto che il precariato storico non aiuta né le persone, né la ricerca. Ricordando che questo è il Governo delle riforme, sottolinea che non si poteva non affrontare anche questo tema così come quelli che vedono la Commissione cultura protagonista in Parlamento in questi mesi: si riferisce alla riforma degli istituti tecnici superiori e alle proposte in materia di lauree abilitanti. Conclude ringraziando per la proficua collaborazione tra Governo e Parlamento.

Angela COLMELLERE (LEGA) dopo aver ringraziato la Ministra, rivolge parole di ringraziamento anche al relatore che ha

guidato un percorso lungo e talvolta acceso, ma comunque costruttivo. Ritiene che sia stato perseguito un obiettivo di buon senso, probabilmente da completare con alcuni aggiustamenti. Il provvedimento che si sta per approvare costituisce, a suo avviso, il primo passo di un percorso che rende orgogliosi del contributo apportato.

Marco BELLA (M5S), dopo aver ringraziato la Ministra, sottolinea che la norma più discussa, quella sulla mobilità dei ricercatori, è, a suo avviso, anche la più innovativa. Evidenzia che i dati sulla mobilità in Italia sono drammatici perché il 20 per cento dei nostri ricercatori lasciano il Paese: persone che si formano in Italia e che vanno all'estero a lavorare, per non ritornare. È notizia di oggi che i cosiddetti « cervelli in fuga » sono aumentati del 40 per cento negli ultimi anni: è un costo reale, una perdita secca sia per il costo della formazione che per i mancati versamenti in termini di IVA, senza contare la perdita di risorse sul fronte dei finanziamenti europei alla ricerca, a seguito dei bandi persi. Nel ribadire che la norma sulla mobilità è stata molto discussa, ma che alla fine la formulazione trovata ha accontentato un po' tutti, auspica che essa possa offrire un'opportunità di rientro ai ricercatori che sono all'estero.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FE-FDV) ringrazia il relatore per la cura, il lavoro e la perseveranza e la Ministra, non in modo formale, per la sua presenza che non crede vada attribuita solo alla mancanza di sottosegretari. Nel ricordare che ci sono ancora due anni prima della scadenza naturale della legislatura, evidenzia che in tale lasso di tempo si può completare il lavoro della Commissione che sta finalmente raggiungendo gli obiettivi auspicati: si riferisce alla capacità di portare a compimento provvedimenti di iniziativa parlamentare, proprio in un momento in cui il Parlamento è principalmente dedito alla conversione di decreti-legge, spesso limitandosi a ratificarli. Pur in assenza di un disegno organico, si tratta di un segnale importante che rivela la consapevolezza

dell'importanza di dover accompagnare i giovani all'ingresso del mondo del lavoro attraverso la rivoluzione della formazione universitaria e la riforma del sistema degli istituti tecnici superiori. Evidenzia che tutto ciò ha a che fare con il processo di ibridazione tra competenze e orientamento e può senz'altro aiutare i ragazzi a superare quel senso di smarrimento già molto evidente ancora prima della pandemia che fa temere per il domani. Conclude, rimarcando che, pur essendo partiti senza un disegno organico, sembra invece che adesso questo stia prendendo forma. Raccomanda l'impegno di tutti affinché, al termine della legislatura, si possa fare un bilancio anche rispetto all'identità della Commissione e alla sua capacità di esprimere una serie di provvedimenti che, insieme all'azione del Governo, avranno fatto la differenza.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, premette di essere stato testimone di un approccio al dialogo molto costruttivo da parte di tutte le forze parlamentari, oltre che dell'attenzione della Ministra per la materia, tramite le risorse e le competenze notevoli messe in campo, come confermato anche dalla sua presenza in Commissione. Evidenzia che le sette proposte di legge abbinata hanno permesso di avere l'ampiezza delle tematiche oggi comprese nel testo unificato, sul quale c'erano diversi nodi da sciogliere: in sede di esame ciò è stato possibile con l'apporto di tutte le forze politiche che hanno contribuito al miglioramento del testo. Come rilevato da tutti, si dice anch'egli convinto che si tratti di un testo molto equilibrato che spetta ora all'Assemblea approvare e che metterà il Paese al passo con il resto d'Europa e del mondo. Ricorda che nel provvedimento sono previste opportunità per i laureati, con borse di ricerca, dottorati, anche nelle AFAM, la mobilità fra università e centri di ricerca e viceversa, nonché disposizioni importanti sulla trasparenza dei concorsi universitari. Conclude rinnovando i ringraziamenti per tutti i componenti della Commissione e per il lavoro svolto dal Governo.

Vittoria CASA, *presidente*, condivide l'enorme soddisfazione per il lavoro com-

plesso e costruttivo che alla fine si è concretizzato in un testo molto equilibrato. Sottolinea che questa è la grandezza della VII Commissione che riesce sempre a trovare una sintesi, facendo onore al lavoro di tutti i parlamentari. Ricorda che nel prossimo mese si discuteranno in Assemblea ben tre provvedimenti di competenza della Commissione cultura, segno che si sta finalmente raggiungendo l'obiettivo del lavoro di questi anni. Nel dare atto del grande lavoro svolto, anche nel dibattito acceso, ma sempre costruttivo, conclude ringraziando la Ministra e gli uffici.

Avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, il testo risultante sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'acquisizione dei loro pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Vittoria CASA

La seduta comincia alle 14.25.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, ricorda anzitutto che il decreto-legge n. 52 del 2021 – sul quale la Commissione deve rendere un parere alla Commissione affari sociali – è entrato in vigore il 22 aprile e si pone in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che ha posto misure

restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da Covid-19, innanzi alla sua recrudescenza emersa nell'autunno del 2020. Esso reca il quadro delle misure da applicare dal 1° maggio al 31 luglio 2021 per la « graduale ripresa delle attività economiche e sociali ». Il decreto-legge in esame, quindi, nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale, prevede una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19.

Specifica che il provvedimento si compone di 14 articoli e di 2 allegati e che le disposizioni di interesse della Commissione sono contenute negli articoli 3, 5 e 6, nonché nell'allegato 2.

In via generale, ricorda che gli articoli del decreto dispongono circa la rimodulazione ed il graduale allentamento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; dettano disposizioni in tema di spostamenti; disciplinano l'attività di ristorazione e lo svolgimento in presenza, in zona gialla, di fiere, convegni e congressi, prevedono la riapertura dal 1° luglio 2021, in zona gialla, delle attività dei centri termali, e dei parchi tematici e di divertimento; dettano la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19, anticipazione in sede nazionale del cd. *green pass* in corso di definizione in ambito europeo; prorogano fino al 31 luglio 2021 i termini di alcune disposizioni legislative; intervengono in materia di indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico. L'allegato 1 reca i contenuti essenziali delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 2, mentre l'allegato 2 reca l'elenco delle disposizioni oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 11.

Venendo agli ambiti di competenza della Commissione, riferisce che l'articolo 3 reca disposizioni per lo svolgimento, dal 26 aprile 2021 fino al 31 agosto 2021, delle attività

nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, e, dal 26 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021, nelle università e nelle istituzioni AFAM. In particolare, su tutto il territorio nazionale si stabilisce lo svolgimento delle attività in presenza per il 100 per cento degli studenti nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole primarie e nell'intero ciclo delle scuole secondarie di primo grado. Per le scuole secondarie di secondo grado, si prevedono percentuali di attività in presenza per almeno il 50 per cento degli studenti, differenziate a seconda dei colori delle zone. È possibile derogare a tali previsioni solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità. Per le università, si stabilisce che le attività sono svolte prioritariamente in presenza nelle zone gialle e arancioni, mentre nelle zone rosse possono svolgersi in presenza con riguardo agli insegnamenti del primo anno dei corsi di studio, ovvero per le classi con ridotto numero di studenti. Tali disposizioni si applicano, per quanto compatibili, in particolare, anche alle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Per i settori citati, pertanto, tutte le previsioni superano, a decorrere dal 26 aprile 2021, quelle recate dal decreto-legge n. 44 del 2021 la cui applicazione era prevista (dal 7 aprile 2021) fino al 30 aprile 2021. Più nello specifico, si dispone che, dal 26 aprile 2021 fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, sull'intero territorio nazionale è assicurato lo svolgimento in presenza delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, per almeno il 50 per cento degli studenti, delle attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado. Nel medesimo periodo, le attività didattiche nelle scuole secondarie di secondo grado si svolgono, nelle zone rosse, in presenza, per un numero di studenti fra il 50 per cento e il 75 per cento; a distanza, per la rimanente parte. Per le zone gialla o arancione, invece, le attività didattiche si svolgono in presenza, per un numero di studenti fra il 70 per cento e il 100 per cento e a distanza, per la rima-

nente parte. È sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Per quanto concerne lo svolgimento delle attività didattiche e curricolari nelle università e nelle istituzioni AFAM, nonché nelle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, le attività didattiche e curricolari delle università sono svolte prioritariamente in presenza nelle zone gialle e arancioni; nelle zone rosse, possono essere svolte in presenza le attività formative relative al primo anno dei corsi di studio, ovvero quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti; inoltre, salva diversa valutazione delle università, gli esami, le prove e le sedute di laurea sono svolti in presenza sull'intero territorio nazionale, così come le attività di orientamento e tutorato e le attività dei laboratori, e sono aperte le biblioteche, le sale lettura e le sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

L'articolo 5, commi 1, 3 e 4, disciplina la possibilità di svolgere nuovamente, a decorrere dal 26 aprile 2021, nelle zone gialle, e a determinate condizioni, spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e altri locali o spazi. Sostanzialmente si modifica, così, a decorrere dal 26 aprile 2021, quanto disposto dal decreto-legge n. 44 del 2021 in base al quale fino al 30 aprile 2021 tale possibilità sarebbe stata preclusa. In particolare, a decorrere dal 26 aprile 2021, nelle zone gialle possono svolgersi spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e altri locali o spazi anche all'aperto – ad eccezione di sale da ballo, discoteche e locali assimilati –, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori non abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero

massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000, per gli spettacoli all'aperto, e a 500, per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni. Nelle zone gialle, per gli spettacoli aperti al pubblico svolti all'aperto può essere stabilito, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico. A ciò si provvede con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le medesime linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.

L'applicabilità della disciplina prevista per lo svolgimento degli spettacoli aperti al pubblico e la partecipazione del pubblico agli stessi è estesa anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico che si tengano in zona gialla. Al riguardo, occorre che si tratti di manifestazioni sportive riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. A differenza delle riaperture nel settore dello spettacolo (previste a partire dal 26 aprile), quelle in esame avranno luogo a decorrere dal 1° giugno 2021. Quanto alla capienza degli spettatori consentita negli eventi sportivi in esame, il secondo periodo del comma 2 dispone un doppio vincolo: essa non può infatti superare la soglia del 25 per cento di quella massima autorizzata e, in ogni caso, il limite di 1.000 spettatori per impianti all'aperto e di 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio

dei ministri, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico (CTS). Le « linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio », adottate dal Sottosegretario con delega in materia di sport, possono variare il numero massimo di spettatori alle predette manifestazioni sportive che si tengano all'aperto in base all'andamento della situazione epidemiologica e delle caratteristiche dei siti e degli eventi stessi. Al Sottosegretario è inoltre demandata la facoltà di modificare la data del 1 giugno, a partire dalla quale è possibile la presenza degli spettatori alle predette competizioni, esercitabile nel caso in cui si tratti di eventi di particolare rilevanza e con il concerto del Ministro della salute. Le richiamate linee guida possono disporre che l'accesso a specifici eventi sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi, di cui all'articolo 9 del decreto-legge.

Ai sensi dell'articolo 6, nelle zone gialle, dal 26 aprile è permesso lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva, incluse quelle di squadra e di contatto, fatto salvo il nuoto; quest'ultimo è possibile a partire dal 15 maggio, data a partire dalla quale sono consentite le attività di piscine all'aperto. Dal 1° giugno potrà infine riprendere l'attività sportiva anche nelle palestre.

L'articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 del decreto-legge in esame. Le proroghe che interessano la Commissione cultura riguardano le seguenti disposizioni legislative: la possibilità dello svolgimento in videoconferenza delle sedute di specifici organi, tra cui gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado (articolo 73, del decreto-legge n. 18 del 2020); l'efficacia delle disposizioni che consentono, nello svolgimento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, alle commissioni di tenere conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica conseguenti allo stato di emergenza (articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020); la possibilità

dello svolgimento in modalità a distanza delle prove compensative per il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione), nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (articolo 102, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020); l'efficacia delle disposizioni volte a garantire l'operatività del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica (articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 22 del 2020); l'efficacia delle disposizioni che prevedono un termine ridotto di sette giorni (derogatorio rispetto a quello ordinario di venti giorni) per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020); la possibilità per le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato di ridurre i requisiti stabiliti per la partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari relativamente alle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile; la professione di revisione legale e infine la professione forense. Tale previsione trova applicazione con riguardo a tutte le ipotesi in cui, nell'ambito del periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 luglio 2021, le sessioni di laurea si siano svolte in ritardo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; l'autorizzazione agli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto (articolo 232, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020); l'efficacia delle previsioni volte ad accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nella fase di sospensione delle attività didattiche (articolo 232, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020).

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Alessandra CARBONARO (M5S) annuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Daniele BELOTTI (LEGA), nel preannunciare il voto favorevole della Lega, rimarca che serve più coraggio per ripartire. Non intende parlare di scuola che tra una settimana sarà terminata, ma rileva come per il mondo dello sport la situazione sia tuttora molto difficile. Auspica che lo svolgimento di alcuni importanti eventi sportivi, come gli Europei di calcio e gli Internazionali di tennis con la partecipazione del 20 per cento del pubblico, possano servire da « apripista » per le altre competizioni sportive, anche di minore rilievo. Altrettanto sarebbe auspicabile anche per gli eventi culturali, come la musica, il cinema e lo spettacolo dal vivo. Rileva come in Spagna siano stati consentiti spettacoli con 5000 spettatori, mentre in Italia c'è ancora troppo timore. Si augura che i primi passi mossi conducano ad una progressiva, ma effettiva riapertura.

Paola FRASSINETTI (FDI), dopo aver ricordato che è nota la posizione del gruppo di Fratelli d'Italia relativamente alle riaperture, concorda con il deputato Belotti sulla mancanza di coordinamento nella riapertura delle attività sportive nei suoi diversi gangli: si riferisce, in particolare, alla disorganizzazione che ha riguardato la riapertura di palestre e piscine dove, a suo avviso, si sarebbe potuto osare di più. Altrettanto vale per le manifestazioni sportive meno prestigiose che sono state vittime di iniziative scoordinate. Anche il settore dello spettacolo, a suo avviso, poteva essere riavviato prima se ci fosse stata meno improvvisazione. Per le ragioni esposte preannuncia l'astensione dal voto sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca (C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti).

**PROPOSTA EMENDATIVA DEL RELATORE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 5.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 5.01
DEL RELATORE

All'articolo aggiuntivo 5.01, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di durata settennale »

b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) ammissione alle procedure dei soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca e di specifici requisiti individuati con decreto del Ministro, sentita l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR)

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Per i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato, in accordo a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 240 del 30 dicembre 2010, per bandi emanati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, restano le disposizioni previste dal medesimo articolo.

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I contratti di cui al comma 1 sono svolti in regime di tempo pieno. L'impegno

annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore;

e) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di svolgimento del contratto di cui al comma 1, il titolare del contratto stesso è valutato da parte del dipartimento al quale afferisce. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo di primo ricercatore »;

f) i commi 5-bis e 7 sono abrogati;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. Per il trattamento economico dei ricercatori universitari si applica la tabella stipendiale di cui all'allegato 3 annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

9. I ricercatori a tempo determinato dell'area medica, a richiesta, possono svolgere attività assistenziale all'interno del dipartimento al quale afferiscono, con equiparazione ai dirigenti medici di primo livello.

0.5.01.2. Frassinetti.

All'articolo aggiuntivo 5.01, capoverso Art. 12-ter, comma 3, dopo le parole: previsti dal presente articolo inserire le seguenti: non-

ché i ricercatori universitari a tempo determinato di cui al comma 3 del medesimo articolo 24 della legge n. 240 del 2010.

0.5.01.1. Toccafondi, Fregolent.

ART. 5.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

Al decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 12-ter.

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni non rinnovabili secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricer-

catore o primo tecnologo. Le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l'accesso a tempo indeterminato e, ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera a) dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).

2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere con chiamata diretta con la qualifica di primo ricercatore i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione di cui al comma 1.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsti dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5.01. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca (C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frasinetti).

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 5

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 12-ter.

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni non rinnovabili secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste

dalla legge per l'accesso a tempo indeterminato e, ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera a) dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).

2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere con chiamata diretta con la qualifica di primo ricercatore i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione di cui al comma 1.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsti dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5.01. Il Relatore.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Atto n. 254 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	120
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 maggio 2021. – Presidenza della presidente Alessia ROTTA. – Interviene il sottosegretario per l'interno, Carlo Sibilia.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Atto n. 254.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno rinviato nella seduta dell'11 maggio scorso.

Alessia ROTTA, *presidente e relatrice*, ricorda che nel corso del dibattito svoltosi nella seduta in cui ha avuto inizio l'esame del provvedimento è stata avanzata la richiesta di verificare l'effettiva disponibilità di risorse nel Fondo, al fine di dissipare ogni dubbio in ordine alla conservazione delle somme previste per gli anni precedenti e non ancora spese. Su tale argo-

mento anche il rappresentante del Governo aveva fornito alcune prime rassicurazioni, riservandosi le opportune verifiche.

Al riguardo, informa i colleghi degli esiti dell'approfondimento svolto sul punto in qualità di relatrice: come già evidenziato nella relazione, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 7239) dalla legge n. 158 del 2017, denominato « Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni », reca una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023. A tali risorse si aggiungono 1 milione per il 2017 e 2018 come contributi per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati « cammini ». Infine, dal 2018 in questo fondo confluiscono altri 10 milioni di euro. Si tratta quindi di 162 milioni di euro per gli anni 2017- 2023. In estrema sintesi, alla data del 24 maggio 2021 sul cap. 7239 risultano, per l'esercizio finanziario 2021, uno stanziamento di competenza di 25 milioni e residui accertati per circa 87 milioni di euro (in realtà lo stanziamento per il 2019 è stato ridotto di circa 220 mila euro come intervento *di spending review*).

Conclusivamente, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il sottosegretario di Stato per l'Interno Carlo SIBILIA concorda con la proposta di parere favorevole della relatrice. Con riguardo ai fondi a disposizione, ribadisce che sono stanziati dieci milioni di euro per il 2017, 25 milioni di euro per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, non ancora impegnati. Con riguardo allo stanziamento dell'anno 2019, fa presente che la legge di bilancio ha disposto una piccola riduzione, pari a circa 220.000 euro. Il totale delle risorse, incluse quelle aggiuntive, risulta quindi pari a 109.779.202, cui si devono aggiungere 2 milioni di euro finalizzati alla ristrutturazione dei concorsi viarie. L'ammontare complessivo si attesta quindi a 111.779.202 euro.

Alessio BUTTI (FDI) ringrazia il viceministro Sibilìa per i chiarimenti forniti, ricordando tuttavia come le maggiori perplessità, più ancora che sui dati contabili si erano incentrate sui criteri di riparto delle risorse medesime. Ciò in particolare in riferimento alle considerazioni rese dal Viceministro nella scorsa seduta, avendo lui fatto riferimento ad erogazioni non a pioggia, ma in accordo con i reali interessi dei territori. Verrebbe quindi da chiedersi chi stabilisce quali siano i reali interessi e i bisogni dei territori, con quali criteri si intenda procedere, se siano previste corsie preferenziali e come si pensi concretamente di coinvolgere i territori. Si tratta di questioni elementari per chi ha svolto attività politica sul territorio, alle quali tuttavia non viene data risposta.

A chi afferma che la legge sui piccoli comuni è stata votata all'unanimità, risponde che nessuno potrebbe mai schierarsi contro piccoli comuni. Tuttavia anche se la posizione del gruppo Fratelli d'Italia è stata favorevole in quella occasione, come anche in altre occasioni parlamentari, e cita ad esempio le votazioni sugli scostamenti di bilancio, osserva che la stessa posizione non può essere mantenuta qualora non siano chiari i criteri con i quali verranno spese quelle risorse.

Anche il Viceministro sa che l'intesa con la Conferenza unificata, nel caso di specie,

è stata « strappata », che gli enti locali hanno preferito il poco al niente.

Con riguardo, infine, alla proposta di parere presentata dalla presidente e relatrice, avrebbe auspicato la presenza di qualche condizione o anche osservazione che facesse riferimento alle considerazioni testé espresse e, pur con dispiacere, fa presente che il proprio gruppo non andrà oltre una posizione di astensione.

Il sottosegretario di Stato per l'Interno Carlo SIBILIA, in relazione alle considerazioni dell'onorevole Butti, rammenta come la legge sui piccoli comuni preveda un complesso iter attuativo, delineato in modo preciso e dettagliato nel testo normativo che, a suo avviso, reca al suo interno tutti gli elementi di dettaglio cui si faceva riferimento nel dibattito, comprese le modalità di coinvolgimento degli enti locali. In particolare, cita l'articolo 3, che, proprio per il fine dell'utilizzo delle suddette risorse, prevede la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, con cui definire le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali e per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti, indicandone le priorità. In questo ambito, l'articolo 1, al comma 2 elenca le tipologie di comuni che possono fruire dei benefici. Osserva che il provvedimento in esame rappresenta solo un passaggio esecutivo intermedio e che, se non si condivide la procedura di attuazione della legge, occorre intervenire sulla norma primaria e non sui suoi provvedimenti attuativi.

Alessio BUTTI (FDI) fa presente al Viceministro Sibilìa che il suo intervento prende spunto dalla posizione dei territori, che si lamentano per un loro mancato coinvolgimento. Precisando che non vi è nessuna intenzione ostruzionistica da parte del proprio gruppo su un testo come quello in esame, informa il rappresentante del Governo di conoscere il testo della legge, i cui contenuti, richiamati nel suo intervento, non soddisfano le richieste poste. Assicura, in ogni caso, che riporterà sul territorio la risposta da lui resa.

Alessia ROTTA *presidente e relatrice*, pur ritenendo che il tema oggetto del dibattito non si debba mai prestare a divisioni delle forze politiche, precisa che le condizioni che il collega Butti chiede di apporre alla proposta di parere non sono pienamente attinenti al testo in esame. Criteri, modalità di selezione dei progetti e priorità nell'assegnazione di risorse saranno invero oggetto del ricordato Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, che infatti ha ritenuto di richiamare espressamente nella proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Atto n. 254).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (atto n. 254);

ricordato che l'atto in esame costituisce il secondo dei provvedimenti attuativi della citata legge n. 158, e definisce la platea dei piccoli comuni che – secondo i parametri definiti con il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020 – possono essere destinatari dei finanziamenti previsti dalla legge;

ricordato che l'articolo 3 della legge n. 158 ha previsto la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni in cui saranno definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali e per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri;

preso atto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, secondo cui i fondi già stanziati per gli anni precedenti sono ancora interamente disponibili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06092 Sozzani: Nomina di un commissario per la realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Bussoleno	125
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	131
5-06093 Gariglio: Salvaguardia della piena funzionalità dei servizi ospitati presso l'officina di Trenitalia all'Osmannoro a Firenze	125
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	132
5-06094 Tasso: Controllo e vigilanza sulle infrastrutture e, in particolare, sugli impianti di risalita montani.	
5-06095 Maccanti: Manutenzione delle infrastrutture, a seguito dell'incidente alla funivia Stresa-Mottarone del 23 maggio	125
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	133
5-06096 Scagliusi: Emanazione dei decreti attuativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	126
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	135
5-06097 Rotelli: Emanazione dei decreti attuativi relativi all'adeguamento della tariffa per la revisione dei veicoli a motore	126
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	136

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017. C. 3042 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	126
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	137

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 1259 Rotelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	128
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Ugo Patroni Griffi a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. Nomina n. 86 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	128
Proposta di nomina del dottor Andrea Agostinelli a presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio. Nomina n. 87 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	129

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio
(Seguito dell'esame e rinvio) 130

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Giancarlo Cancellieri.

La seduta comincia alle 13.35.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06092 Sozzani: Nomina di un commissario per la realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Bussoleno.

Diego SOZZANI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come il tema in essa trattato sia stato dibattuto a più riprese. Sottolinea inoltre che su *La Stampa* è apparso un aggiornamento, in base al quale vi sarebbe stato un passo in avanti da parte del Ministero relativamente alla tratta Avigliana-Orbassano; chiede delucidazioni in merito.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Diego SOZZANI (FI), replicando, fa notare come il sottosegretario non abbia risposto alla domanda testé formulata, preannunciando in proposito ulteriori interlocuzioni con il Ministero.

5-06093 Gariglio: Salvaguardia della piena funzionalità dei servizi ospitati presso l'officina di Trenitalia all'Osmannoro a Firenze.

Laura CANTINI (PD) illustra, in qualità di cofirmataria, l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Laura CANTINI (PD), replicando, si dichiara molto soddisfatta della risposta ricevuta, la quale offre piene garanzie alle maestranze. Afferma inoltre che la risposta del Governo conferma che il Polo dell'Orsomannoro è considerato di primaria importanza per la manutenzione del parco ferroviario.

5-06094 Tasso: Controllo e vigilanza sulle infrastrutture e, in particolare, sugli impianti di risalita montani.**5-06095 Maccanti: Manutenzione delle infrastrutture, a seguito dell'incidente alla funivia Stresa-Mottarone del 23 maggio.**

Manuela GAGLIARDI (MISTO-C !-PP) e Giuseppe Cesare DONINA (Lega), in qualità di cofirmatari, illustrano le interrogazioni in titolo.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manuela GAGLIARDI (MISTO-C !-PP), replicando, rileva come l'interrogazione vertesse su iniziative per implementare il sistema di controllo e vigilanza ministeriale sulle infrastrutture. Osserva che la normativa vigente appare pienamente adeguata e tuttavia continua a mostrarsi da sola insufficiente: occorre creare un sistema di controlli più accurato, come dimostrato dal gran numero di disastri a cui si è assistito negli ultimi mesi. Ipotizza che vi possa essere da parte del Ministero l'istituzione di una *task force* o di un tavolo di lavoro apposito.

Giuseppe Cesare DONINA (Lega), replicando, manifesta apprezzamento per la sensibilità dimostrata da parte del Ministero relativamente al tema della manutenzione ordinaria di tali strutture. Osserva come la preoccupazione per la sicurezza, finora concentrata esclusivamente sul settore ferroviario e autostradale, debba estendersi anche a quello degli impianti di risalita, i quali molto spesso nei territori montani assolvono a funzioni non solo di servizio al turismo, ma di vera e propria viabilità ordinaria.

5-06096 Scagliusi: Emanazione dei decreti attuativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Emanuele SCAGLIUSI illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emanuele SCAGLIUSI replicando, rileva come il Ministero stia ponendo grande attenzione alla questione sollevata nell'interrogazione. Chiede peraltro che anche la Commissione sia informata sull'*iter* relativo ai singoli decreti attuativi.

5-06097 Rotelli: Emanazione dei decreti attuativi relativi all'adeguamento della tariffa per la revisione dei veicoli a motore.

Mauro ROTELLI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come essa si riconnetta naturalmente a quella appena discussa. Riporta come molte associazioni del settore (ad esempio, Asso.Car) abbiano sollecitato l'emanazione dei decreti attuativi relativi alle tariffe per la revisione dei veicoli a motore.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mauro ROTELLI (FDI) replicando, rileva come una delle parole d'ordine della legislatura, su questo come su molti altri argomenti, sia « cronoprogramma ». Ribadisce che la mancata emanazione dei decreti attuativi produce un danno di 600.000 euro al giorno alle imprese del settore; annuncia che verificherà personalmente che essi entrino al più presto in vigore.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.

C. 3042 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3042, di iniziativa governativa, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017, approvato dal Senato.

L'Accordo ha lo scopo di estendere i trasporti su strada tra i due Paesi anche a possibili servizi viaggiatori. Si tratta di uno strumento regolatore del trasporto su strada fra l'Italia e la Tunisia e può, tra l'altro, contribuire allo sviluppo dell'interscambio commerciale e alla mobilità delle persone tra i due Paesi.

L'intesa si compone di 19 articoli. L'articolo 1 delimita il campo di applicazione dell'Accordo, vale a dire i trasporti su strada svolti da trasportatori stabiliti in uno dei due Paesi con veicoli immatricolati in uno degli stessi, in partenza dall'uno verso l'altro per destinazione o transito; l'articolo 2 fornisce una serie di definizioni degli elementi della norma.

Gli articoli da 3 a 5 disciplinano il trasporto di persone. L'articolo 3 riguarda la regolamentazione dei servizi regolari di linea e ne statuisce le caratteristiche. L'articolo 4 dispone, per quanto riguarda i servizi occasionali, la liberalizzazione dei viaggi « a porte chiuse » e di « andata a carico e ritorno a vuoto ». L'articolo 5 stabilisce la personalità e non cedibilità delle autorizzazioni di trasporto e il divieto dell'effettuazione di servizi di cabotaggio.

Gli articoli da 6 a 8 disciplinano il trasporto di merci. L'articolo 6 stabilisce che esso è soggetto ad autorizzazione, obbligo da cui sono invece esentate le categorie di trasporto elencate nell'articolo 7. L'articolo 8 disciplina le condizioni delle autorizzazioni per il trasporto merci, personali e non cedibili.

Gli articoli da 9 a 16 recano le disposizioni comuni. L'articolo 9 definisce quelle in materia fiscale e doganale; l'articolo 10 stabilisce che peso e dimensione dei veicoli devono rientrare nei limiti previsti nell'altro Paese, a meno di specifiche autorizzazioni; in base all'articolo 11, i conducenti dei veicoli sono tenuti a rispettare leggi e regolamenti dell'altro Paese. I trasportatori che non rispettino le disposizioni dell'Accordo possono essere sottoposti alle sanzioni definite dall'articolo 12.

L'articolo 13 stabilisce l'obbligo dei veicoli che entrano nel territorio dell'altro Paese di essere coperti da polizza assicurativa di responsabilità civile. L'articolo 14 istituisce una commissione mista, composta da rappresentanti delle due Parti, incaricata di svolgere i compiti definiti agli articoli 3, 4, 7, 8, 9 e 11. In base all'articolo 15, ancora, i trasportatori stabiliti nel territorio di una Parte non sono autorizzati nel territorio dell'altra a caricare o scaricare merci né a imbarcare o sbarcare pas-

seggeri da un Paese terzo senza autorizzazione speciale rilasciata dall'altra Parte. L'articolo 16 statuisce che le controversie sull'interpretazione e applicazione dell'Accordo non risolte dalla commissione saranno trattate per via diplomatica.

Gli articoli da 17 a 19, infine, recano le disposizioni finali. Nello specifico, l'articolo 17 tratta dell'entrata in vigore e della durata dell'Accordo; l'articolo 18 precisa che esso abroga il preesistente Accordo in materia di trasporto internazionale su strada concluso tra i due Paesi il 28 novembre 1990 a Tunisi; l'articolo 19 stabilisce che la collaborazione tra le Parti contraenti avviene nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali, che l'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi loro derivanti da altri impegni internazionali e che verrà applicato nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Il disegno di legge di ratifica, già approvato con modificazioni dal Senato il 20 aprile 2021, si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3, oggetto delle modificazioni introdotte dal Senato, stabilisce che agli oneri connessi alla commissione mista di cui all'articolo 14 dell'Accordo – valutati, per le spese di missione, in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021 e, per le restanti spese, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022 – si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.20.

Legge quadro in materia di interporti.

C. 1259 Rotelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2021.

Raffaella PAITA, *presidente*, rileva che sulla proposta di legge in esame è in corso un serrato lavoro di approfondimento. Annuncia quindi che, d'intesa con il primo firmatario Rutelli, si è deciso di rinviare le votazioni per proseguire l'attività istruttoria, fino a raggiungere una piena condivisione sull'intero provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di nomina dell'avvocato Ugo Patroni Griffi a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale.

Nomina n. 86.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato all'8 giugno 2021.

Luciano NOBILI (IV), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina dell'avvocato Ugo Patroni Griffi a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Ricorda che le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposti all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale è stata istituita dalla riforma del sistema portuale del 2016 (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169). Essa comprende i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli.

Ricorda preliminarmente che la legge 24 gennaio 1978, n. 14, in quanto disciplina generale, prevede che prima di procedere alle nomine dei presidenti degli enti pubblici venga richiesto il parere parlamentare sulla candidatura proposta.

In particolare, il procedimento di nomina dei presidenti delle Autorità di sistema portuale è disciplinato dall'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dalla riforma del 2016, che prevede la nomina da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il presidente o i presidenti della regione interessata, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale; resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Sulla proposta di nomina dell'avvocato Patroni Griffi è stata acquisita l'intesa della regione Puglia.

Per l'avvocato Patroni Griffi si tratta di una conferma, in quanto egli ricopre il ruolo di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale dal 2017.

Nella lettera di trasmissione della proposta di nomina si sottolinea come l'individuazione dell'avvocato Patroni Griffi appaia funzionale ad assicurare la regolare prosecuzione dell'attività dell'ente pubblico portuale, avendo egli dimostrato, con i positivi risultati ottenuti dall'ente a lui affidato nel quadriennio appena concluso, indubbie capacità manageriali funzionali allo sviluppo del sistema portuale in parola.

Ricorda che l'avvocato Patroni Griffi è inoltre professore ordinario di diritto commerciale presso l'Università di Bari, ed è stato, fra l'altro, presidente della Fiera del Levante di Bari dal 2013 al 2014.

Rinvia, per informazioni più dettagliate, al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Andrea Agostinelli a presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio.

Nomina n. 87.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato all'8 giugno 2021.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relattrice*, osserva che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina del dottor Andrea Agostinelli a presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Ricorda che le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposti all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio è stata istituita dalla riforma del sistema portuale del 2016 (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169), come modificata dal decreto-legge n. 119 del 2018. Quest'ultimo ha istituito la nuova Autorità di sistema portuale dello Stretto, attribuendole i porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, in precedenza ricompresi in un'unica Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto.

L'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio comprende dunque i porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia.

Circa il procedimento di nomina dei Presidenti delle Autorità di sistema portuale, si richiama a quanto appena illustrato dal collega Nobili.

Sulla proposta di nomina del dottor Agostinelli è stata acquisita l'intesa della Regione Calabria.

Ricorda che il dottor Agostinelli già ricopre il ruolo di commissario straordinario dell'Autorità portuale di Gioia Tauro dal 2015.

Nella lettera di trasmissione della proposta di nomina si sottolinea come l'individuazione del dottor Agostinelli appaia funzionale ad assicurare la regolare prosecuzione dell'attività dell'ente pubblico portuale, avendo egli dimostrato, con i positivi risultati ottenuti dall'ente a lui affidato in qualità di Commissario straordinario, in-

dubbie capacità manageriali funzionali allo sviluppo del sistema portuale in parola.

Ricorda che il dottor Agostinelli è inoltre capitano di vascello della Marina Militare Italiana, nonché presidente del comitato tecnico per la pianificazione degli spazi marittimi istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Rinvia, per informazioni più dettagliate, al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Rileva infine come nell'Autorità di sistema portuale non sia ricompreso solo il porto di Gioia Tauro, di cui il candidato ha già svolto le funzioni di commissario straordinario, ma anche altre realtà e che dunque la valutazione positiva formulata sull'operato del dottor Agostinelli sia certamente incontestabile, ma non riguardi anche gli altri porti. Si ripromette dunque, nel corso dell'audizione con il dottor Agostinelli, di chiedere ulteriori indicazioni riguardo a questi ultimi.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Inter-

viene il vice ministro delle infrastrutture e la mobilità sostenibili Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 14.50.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2021.

Raffaella PAITA, *presidente*, rileva come sul provvedimento in esame siano stati presentati numerosi emendamenti da parte del gruppo Lega. D'altro canto, è stato svolto un importante lavoro di approfondimento e afferma di ritenere che sarà possibile trovare una composizione, purché vi siano le necessarie aperture.

Davide BENDINELLI (IV), *relatore*, manifesta la massima disponibilità ad un dialogo serio e costruttivo, con l'obiettivo di tutelare l'importante settore del volo da diporto o sportivo. Afferma di ritenere assurdo che su una proposta di legge così importante ci si possa cristallizzare in posizioni ostruzionistiche.

Elena MACCANTI (Lega) ringrazia il collega Bendinelli per la disponibilità dimostrata e annuncia che la sua forza politica si impegna a ritirare gli emendamenti meno importanti, concentrandosi invece su quelli di maggior rilievo, appunto allo scopo di tutelare al massimo grado il settore.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

5-06092 Sozzani: Nomina di un commissario per la realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Bussoleno.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito al collegamento ferroviario alta velocità Torino-Lione, la realizzazione della tratta europea è in esecuzione in virtù di un accordo internazionale approvato dal Parlamento.

Con la sottoscrizione nell'aprile 2020 dell'*Amendment* al contratto di sovvenzione europea, il finanziamento comunitario è stato integralmente conservato con una estensione temporale a tutto il 2022.

Quanto alla tratta nazionale, nel sottolineare l'importanza dell'opera, confermo

che sarà avviato un confronto con i territori per una più ampia partecipazione delle comunità interessate e valutata, ove ne ricorrano le condizioni, la nomina di un Commissario straordinario.

Aggiungo che sono in via di definizione le nomine di competenza del Governo italiano nel consiglio di amministrazione della TELT, nel comitato di controllo e nella commissione contratti.

ALLEGATO 2

5-06093 Gariglio: Salvaguardia della piena funzionalità dei servizi ospitati presso l'officina di Trenitalia all'Osmannoro a Firenze.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento al Polo tecnologico ferroviario ubicato nel comune di Firenze in località Osmannoro, Trenitalia segnala che le Officine di Manutenzione Ciclica (OMC) di Firenze sono pienamente attive e sono impegnate a pieno regime nella manutenzione delle carrozze di tipo « media distanza » e sulla lavorazione dei relativi componenti.

L'azienda conferma inoltre che anche la manutenzione dei treni regionali di nuova generazione Rock e Pop, coerentemente con gli accordi sindacali del 2018 richiamati dagli onorevoli interroganti, conti-

nuerà ad essere svolta all'interno delle officine di Trenitalia.

Quanto agli investimenti richiamati nell'interrogazione, si evidenzia che nel 2020, nonostante i rallentamenti determinati dalla pandemia da COVID-19, sono stati garantiti tutti gli investimenti in materia di sicurezza.

Per il 2021 è previsto un progressivo incremento degli investimenti e delle assunzioni, che sarà regolato dal nuovo Piano di impresa avente ad oggetto anche la strategia nazionale in materia di manutenzione.

ALLEGATO 3

5-06094 Tasso: Controllo e vigilanza sulle infrastrutture e, in particolare, sugli impianti di risalita montani.**5-06095 Maccanti: Manutenzione delle infrastrutture, a seguito dell'incidente alla funivia Stresa-Mottarone del 23 maggio.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente all'interrogazione n. 5-06094 dell'onorevole Tasso e n. 5-06095 dell'onorevole Maccanti in quanto vertono su analogo argomento.

In relazione al tragico incidente che è avvenuto il 23 maggio 2021 sulla funivia Stresa Mottarone, esprimo in primo luogo profondo cordoglio nei confronti dei familiari delle vittime.

Quanto all'esatta dinamica dell'incidente ed all'accertamento delle relative cause, sono, come è noto, in corso le indagini da parte della competente Procura della Repubblica, nei cui confronti le strutture del Ministero stanno fornendo e forniranno tutte le informazioni e i documenti richiesti.

A tale fine, la Direzione generale per le investigazioni del Ministero ha istituito un'apposita Commissione ispettiva, composta da esperti qualificati nel settore della sicurezza del trasporto a fune, con il compito di individuare, anche in collaborazione con l'Autorità giudiziaria, le cause di natura tecnica che hanno contribuito a generare l'evento.

Allo stato, in relazione all'impianto in questione, aperto al pubblico esercizio nel 1970, risulta che:

il 12 agosto del 2016 è stato rilasciato dall'USTIF (Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi, organo periferico del Ministero) competente per territorio il nulla osta tecnico alla riapertura al pubblico esercizio a completamento dei lavori di revisione generale e di verifiche e prove svolte nei giorni 2, 3, 4 e 11 agosto 2016;

nei giorni 12 e 13 luglio 2017 è stata effettuata, dallo stesso ufficio, la visita di

ricognizione preliminare al rilascio del nulla osta tecnico all'esercizio notturno degli impianti rilasciato il giorno 19 luglio 2017;

nei giorni 29 e 30 novembre 2017, a seguito della pubblicazione del decreto esercizio nel maggio 2017, è stata effettuata la visita calendariale con la partecipazione di funzionari USTIF dopo il primo anno dalla revisione generale;

il 14 dicembre 2018, è stata effettuata, per consentire l'esercizio pubblico in assenza del vetturino, sulla base del voto n. 3 del 2017 della Commissione Funicolari Aeree e Terrestri, organo consultivo del Ministero in materia funiviaria, la visita di ricognizione per la verifica del rispetto delle prescrizioni previste dallo stesso voto.

La nuova visita da parte dell'USTIF era calendarizzata, in coerenza con le previsioni della normativa tecnica, per il corrente anno.

Quanto alle funi traenti, risulta che le stesse sono state sottoposte a controllo magnetoinduttivo di integrità, nel corso dell'anno 2020, da parte di una ditta specializzata in possesso di specifica certificazione.

Più in generale, relativamente al regime dei controlli e delle attività manutentive degli impianti, esso è contenuto nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° dicembre 2015 n. 203, nel decreto direttoriale n. 1 del 7 gennaio 2016, nel decreto direttoriale 11 maggio 2017, nel decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016, nonché, da ultimo, nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

25 gennaio 2021, n. 28, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14-ter del decreto-legge n. 23 del 2020.

Detti decreti prevedono tempistiche rigorose e attribuiscono specifiche responsabilità al Direttore di esercizio dell'impianto, nominato dal gestore ed in possesso dei requisiti professionali accertati dall'USTIF.

In particolare, sono previsti in capo all'esercente l'esecuzione di ispezioni annuali, di controlli giornalieri, settimanali e mensili.

In caso di interruzione per periodi superiori ad un mese, qual è quella determinata dall'emergenza sanitaria in corso, prima della ripresa del servizio è necessaria l'ef-

fettuazione da parte del gestore di specifici controlli.

Relativamente al tema della sicurezza degli impianti, nell'evidenziare che i controlli anche di natura ispettiva effettuati dagli USTIF avvengono secondo le modalità e le tempistiche definite nell'Allegato A del decreto ministeriale n. 203 del 2015, ricordo che, anche laddove si è provveduto ad approvare risoluzioni o emendamenti relativi all'effettuazione degli interventi di revisione di detti impianti, il Governo ha sempre escluso la possibilità di estendere *tout court* la durata della loro fine-vita tecnica in ragione del fermo da Covid-19.

Ciò in considerazione dell'ineludibile necessità di garantire la sicurezza degli impianti e l'incolumità degli utenti.

ALLEGATO 4

5-06096 Scagliusi: Emanazione dei decreti attuativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione allo *stock* di provvedimenti attuativi della XVIII legislatura attribuiti al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, in data 20 aprile 2021 è stato comunicato all'Ufficio del programma di governo un cronoprogramma relativo all'adozione di tali provvedimenti.

Tale cronoprogramma ha tenuto conto della differente complessità dell'*iter* di approvazione dei singoli provvedimenti, determinata dalla loro natura regolamentare o amministrativa, ed è stato predisposto sulla base di criteri di priorità di adozione, quali l'impatto finanziario connesso all'attuazione di una specifica disposizione normativa o l'incidenza sociale del provvedimento.

Sono stati segnalati, altresì, i provvedimenti la cui adozione non risulta più ne-

cessaria per effetto di modifiche normative sopravvenute.

Tra le attività poste in essere dal Ministero per assicurare il rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma, è stata implementata la piattaforma informatica che, fornendo un quadro completo e aggiornato dell'*iter* di adozione del provvedimento, consente un monitoraggio costante delle attività istruttorie e del relativo andamento, con l'evidenziazione dei ritardi nelle singole fasi e delle azioni correttive da porre in essere.

Nella più ampia attività di coordinamento e verifica del rispetto del cronoprogramma, si inseriscono le previsioni della Direttiva per l'attività amministrativa 2021 del MIMS, nella quale viene indicato tra gli obiettivi la rapidità di predisposizione dei decreti attuativi.

ALLEGATO 5

5-06097 Rotelli: Emanazione dei decreti attuativi relativi all'adeguamento della tariffa per la revisione dei veicoli a motore.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il regolamento che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 705, della legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), ha aumentato, per un importo pari a euro 9,95, la tariffa della revisione dei veicoli a motori e dei loro rimorchi, il 17 marzo 2021 è stato inviato al Consiglio di Stato per l'espressione del relativo parere.

Nell'adunanza del 27 aprile scorso, il Consiglio di Stato ha sospeso l'emanazione del parere su tale schema di regolamento, invitando l'Amministrazione a raccordare l'adeguamento tariffario con l'introduzione del «buono veicoli sicuri», previsto dal successivo comma 706 della citata legge di bilancio, in favore dei proprietari di veicoli a motore che, nel triennio 2021-2023, sottopongono a revisione un proprio veicolo.

Al riguardo, al fine di garantire la contestualità anche temporale e operativa delle due misure, funzionalmente connesse dal rapporto di compensazione previsto dalle disposizioni citate, i competenti uffici del Ministero hanno predisposto lo schema di decreto disciplinante le modalità di riconoscimento ed erogazione del buono veicoli.

Su tale decreto sono in fase avanzata le interlocuzioni con i soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'attuazione della misura, in particolare, per garantire la concreta erogazione del contributo.

Entro la fine della prossima settimana, il provvedimento sarà inviato al Ministero dell'economia e delle finanze e al garante per la protezione dei dati personali per l'acquisizione dei prescritti pareri.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017 (C. 3042 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto

internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017 (C. 3042 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06081 Squeri: Sul costo e sull'approvvigionamento delle materie prime per le imprese italiane: Sul costo e sull'approvvigionamento delle materie prime per le imprese italiane .	138
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	145
5-06082 Benamati: Sul costo e sull'approvvigionamento del rottame ferroso per il settore siderurgico e ricadute sulla competitività della manifattura nazionale	139
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	146
5-06083 Sut: Sul rifinanziamento della cosiddetta « Nuova Sabatini – Beni strumentali » ...	139
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	147
5-06084 Moretto: Iniziative a sostegno del settore della distribuzione automatica	139
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	148

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019. C. 3038 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	140
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	149

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19. C. 2763 Zucconi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	140
<i>ALLEGATO 6 (Proposte emendative)</i>	150
AVVERTENZA	144

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.

La seduta comincia alle 14.05.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmis-

sione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06081 Squeri: Sul costo e sull'approvvigionamento delle materie prime per le imprese italiane: Sul costo e sull'approvvigionamento delle materie prime per le imprese italiane.

Luca SQUERI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Gilberto PICCHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luca SQUERI (FI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita che dimostra l'attenzione del Ministero sulla problematica evidenziata nella sua interrogazione. Riconosce che azionare adeguate leve in materia è assai difficile considerando le dinamiche internazionali che ne caratterizzano l'assetto. Auspica peraltro che l'impegno del Governo venga assicurato anche in sede di Unione europea. Infine invita a dare ascolto alle richieste dei settori più penalizzati in cui alcune categorie hanno avanzato la proposta di rivedere i contratti già firmati, sia con privati sia con la pubblica amministrazione, in modo da assorbire la straordinaria dinamica dei prezzi.

5-06082 Benamati: Sul costo e sull'approvvigionamento del rottame ferroso per il settore siderurgico e ricadute sulla competitività della manifattura nazionale.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta ma osserva che quanto appena dichiarato dal Ministero dello sviluppo economico, e cioè che il settore siderurgico è strategico per il nostro Paese, è fatto comunque assodato: in tal senso ritiene che si dovrebbe passare dalle pure affermazioni di principio a fatti concreti, ad esempio intervenendo a sostegno delle filiere connesse al settore. Auspica che nella citata lista delle materie prime data dall'Unione europea sia presente il materiale dei rottami ferrosi anche in vista della realizzazione di un'efficace ed effettiva economia circolare. Conclude evidenziando altresì che molti settori citati nella risposta del rappresentante del Governo non sembrano an-

cora avere ricevuto risposte concrete, auspicando che essi possano trovarne nel cosiddetto decreto sostegni-*bis*.

5-06083 Sut: Sul rifinanziamento della cosiddetta «Nuova Sabatini – Beni strumentali».

Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luca SUT (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta e auspica che il rifinanziamento delle misure di cui alla sua interrogazione avvenga più rapidamente possibile per venire incontro alle concrete esigenze delle imprese italiane nonché alle precise richieste di talune associazioni di categoria quali, ad esempio, Cna e Assilea.

5-06084 Moretto: Iniziative a sostegno del settore della distribuzione automatica.

Sara MORETTO (IV) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo rinviando al testo pubblicato.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sara MORETTO (IV), replicando, valuta positivamente che il settore della distribuzione automatica riceva le dovute attenzioni del Ministero dello sviluppo economico, come evidenziato nella risposta fornita. Osserva che ciò è tanto più doveroso in quanto l'Italia è *leader* mondiale del settore in termini di esportazione, vedendo operare oltre 3000 imprese che in questo periodo patiscono un forte calo del fatturato. Per quanto riguarda la norma ricordata dalla rappresentante del Governo contenuta nel decreto rilancio, che consente di rideterminare le condizioni di equilibrio

economico delle singole concessioni in ambito pubblico, evidenzia tuttavia che essa è poco utilizzata in quanto la rideterminazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e quindi con invarianza economica. Ritiene infine che siano necessarie misure specifiche a favore di tale settore che è, peraltro, in espansione. Invita quindi ad istituire un fondo specifico per le imprese di un settore che coinvolge molte migliaia di famiglie che vi lavorano.

Martina NARDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.

C. 3038 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2021.

Gavino MANCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI indi della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

C. 2763 Zucconi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2021.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 12 di lunedì 24 maggio 2021.

Avverte quindi che sono stati presentati emendamenti che devono considerarsi tutti ammissibili (*vedi allegato 6*).

Paolo TRANCASSINI (FDI) intervenendo sul complesso degli emendamenti osserva, in particolare relativamente all'emendamento soppressivo proposto dalla maggioranza, che sono opportune considerazioni sia politiche che nel merito. Evidenzia che la problematica affrontata nella proposta di legge è enorme e che è all'ordine del giorno di tutte le forze politiche da mesi considerando che si inquadra nel contesto di crisi sanitaria ed economica che non ha precedenti dal dopoguerra. Ricorda quindi che il tema centrale sia come affrontare i gravosi costi fissi delle aziende medie e piccole che ne mettono a rischio la stessa sopravvivenza, tema che rischia di essere superato nei fatti qualora non si provveda a dare risposte efficaci e comunque segnali politici chiari.

Ritiene che il testo proposto sia una buona occasione per affrontare la politica

degli affitti e crede, peraltro, che per renderlo migliore c'è bisogno di un reale confronto politico. D'altra parte evidenzia che la problematica è presente alla stessa maggioranza dal momento che pur discutendone non è riuscita a porvi rimedio con gli ultimi due decreti legge licenziati.

Sottolinea che nella sua fase istruttoria l'esame della proposta di legge ha coinvolto oltre venti associazioni di categoria in audizione, associazioni che hanno assicurato la loro partecipazione e alle quali ora si risponde negativamente. Inoltre ritiene che se la politica intende sottrarsi al predetto tema, come di fatto avviene quando la maggioranza propone un emendamento interamente soppressivo del provvedimento, finisce per allontanare cittadini dalla politica stessa, mostra di non avere coraggio e rende, infine, un cattivo servizio a tutti. Crede inoltre che il confronto politico sia comunque un momento di crescita che può anche trasformarsi in un momento di costruzione e per tale motivo auspica un ripensamento della maggioranza sull'emendamento soppressivo degli articoli già presentato.

Per quanto riguarda una più precisa valutazione politica ritiene che impedire il confronto in Commissione ed approdare in Assemblea in questo modo vuol dire che all'opposizione, tanto più quando essa è rappresentata da una sola forza politica, è consentito di esprimersi praticamente una sola volta ogni sei mesi. Osserva quindi che non si mostra solo la mancanza di volontà nell'affrontare la tematica ma anche una certa prepotenza e si chiede se ciò sarebbe accaduto qualora le forze di opposizione fossero state più numerose. Fa poi presente che un tale modo di agire vada contro al modo in cui la gente comune intende la politica e crede che se il palazzo fosse una vera casa di vetro, come in altri tempi auspicavano talune forze di maggioranza che invocavano la pubblicità di tutti i lavori in *streaming*, sarebbe allora chiaro che la maggioranza ha paura di affrontare la problematica in questione per paura di dividersi nonostante il tema degli affitti costituisca un concreto interesse per il Paese. Ribadendo che così facendo si sta silen-

ziando colpevolmente l'unica forza di opposizione, invita le forze di maggioranza a ritirare il proprio emendamento soppressivo, anche per rispetto di tutte le associazioni ascoltate in audizione e della democrazia parlamentare, per avviare una vera discussione che potrà anche terminare con una bocciatura del testo, ma alla fine di un percorso e non all'inizio.

Tommaso FOTI (FDI), intervenendo sul complesso degli emendamenti, ricorda che più di una volta si è convinto a collaborare per trovare soluzioni che facilitassero il lavoro dell'Assemblea cosa che ha fatto volentieri e per quanto possibile. In considerazione di ciò osserva che la finalità dell'esame di una proposta di legge consiste nel portare all'esame del Parlamento nella sua interezza, rappresentato dall'Assemblea, un testo su cui possa esprimersi un giudizio finale da parte di quest'ultima, cosa che in questo caso non avverrebbe. Peraltro, pur non enfatizzando il numero di audizioni svoltesi, che è comunque una decisione presa in Ufficio di presidenza senza che vi fosse l'obbligo di ascoltare qualcuno, ritiene comunque che le associazioni sentite sono state investite di una problematica mostrando disponibilità e impegno a testimoniare le proprie valutazioni alla Commissione.

Rileva che presentare un emendamento soppressivo dell'intero testo rappresenta un espediente finalizzato a chiudere la partita senza che si possano esaminare altri emendamenti per concludere che nella proposta non c'è niente di buono, financo nelle rubriche degli articoli. Avverte peraltro che la vita politica e l'appartenenza ad una maggioranza sono come una ruota che gira: in tal senso chi oggi di emendamento vive domani può morirne.

Non intende affermare con certezza matematica che la proposta di legge all'esame sia perfetta ma solo evidenziare che i comportamenti potevano essere più sereni e che, magari, si poteva suggerire che taluni contenuti ivi presenti avrebbero potuto essere incorporati in altri provvedimenti urgenti. Ricorda peraltro che tali comportamenti potranno causare un riflesso sui lavori dell'Assemblea già nella prossima set-

timana quando potranno essere utilizzati tutti gli strumenti regolamentari previsti a tutela dell'opposizione in occasione dell'esame dei decreti all'ordine del giorno.

Si chiede quindi perché non si è scelto di chiudere la questione in Assemblea, ove si sarebbe potuto bocciare il provvedimento articolo per articolo, optando per la cancellazione della proposta da parte della Commissione. Rileva inoltre che non è stato ritenuto necessario e utile assumere il parere delle altre Commissioni in sede consultiva, cosa che stigmatizza, ricordando come su materie come queste che impattano con rilevanti profili finanziari il parere, ad esempio, della Commissione bilancio possa essere assai indicativo. Fa presente che in questi casi la forma è sostanza e non capisce perché, almeno inizialmente, le altre forze politiche abbiano dato l'impressione di voler aprire un confronto.

Sul piano politico osserva che la più vasta maggioranza della storia repubblicana ha utilizzato armi potentissime per giungere ad un risultato che avrebbe potuto raggiungere più elegantemente considerato che avere opinioni diverse è del tutto legittimo. Rimane dunque dell'avviso che si sarebbe potuta scegliere una strada diversa, dal punto di vista politico, mentre quella intrapresa rende un cattivo servizio al Parlamento, ai soggetti auditi e alla maggioranza stessa che certamente si troverà a dover recepire talune tematiche presenti nella proposta di legge in altri suoi provvedimenti. Sempre relativamente alle forme utilizzate nell'iter, segnala che aveva inteso che sarebbe stato presentato un altro testo in vista di un possibile abbinamento, cosa poi che non è avvenuta. Se fosse stato presentato un altro testo la tematica sarebbe stato invece affrontata, e quindi si sarebbe data risposta ad alcune sentite esigenze del mondo produttivo, mentre al contrario non se n'è fatto niente. Conclude auspicando che la maggioranza voglia riservarsi un momento di riflessione e tornare sui suoi passi ritirando un emendamento soppressivo, senza che ciò impedisca ad essa di raggiungere i suoi scopi per altra strada.

Riccardo ZUCCONI (FDI) intervenendo sul complesso degli emendamenti, sottolinea che il percorso della proposta di legge a sua prima firma è del tutto lineare: è stata presentata per le vie ordinarie, è stato deciso di svolgere un nutrito ciclo di audizioni e non è mai stata considerata intoccabile dai presentatori. Personalmente si sarebbe seguita una strada diversa considerata anche la composizione della nuova maggioranza. Ribadisce inoltre che la sua forza politica ha seguito con onestà l'intero percorso istruttorio come dimostrano le proposte emendative da essa presentate che danno corpo a taluni suggerimenti emersi nel corso delle audizioni, anche di soggetti indicati da altre forze politiche, emendamenti che ritiene realmente costruttivi. L'attuale probabile esito suscita invece il sospetto che mentre si ascoltavano in audizione le molte associazioni interpellate fosse già stata presa la decisione di cassare la proposta di legge.

Osserva che sarebbe stato utile, come personalmente auspicava, vedere le risultanze di un suo passaggio presso la Commissione bilancio in considerazione dell'indubbio impatto finanziario delle norme, cosa che ora potrebbe non essere possibile. Osserva altresì che mentre tutte le forze politiche dicono di voler sostenere le imprese quando poi ce ne è la possibilità la maggioranza non intende sfruttare l'occasione e registra con rammarico che il Parlamento non si dà la possibilità di arrivare all'esame in Assemblea del suo importante provvedimento in modo costruttivo. Evidenzia inoltre, relativamente al merito, che alcuni contenuti della proposta di legge avrebbero potuto essere inseriti nei cosiddetti decreti sostegni.

Più in generale stigmatizza la tempistica che il Governo sta imponendo al Parlamento che prevede ormai l'esame, praticamente, quindicinale di decreti legge susseguentisi l'uno all'altro, mentre crede che il Paese avrebbe bisogno di una risposta più strutturata.

Auspicando infine che l'emendamento soppressivo del testo presentato dalla maggioranza venga ritirato affinché si possa aprire un confronto costruttivo tra tutte le

forze politiche, ribadisce che con la loro proposta di legge non si è inteso condurre una battaglia di bandiera ma si è lavorato in buona fede come dimostrato dagli emendamenti che il suo gruppo ha presentato.

Massimiliano DE TOMA (FDI) sottolinea che dei ventidue soggetti auditi ben diciannove sono stati indicati dalla maggioranza e che sono stati accolti, in emendamenti presentati dal suo gruppo, molti suggerimenti emersi nel corso delle audizioni. Ritiene inoltre che le audizioni siano state costruttive, ricordando in particolare quella del professor Carleo, dell'università di Napoli, che vedeva nella proposta di legge l'emissione di un segnale chiaro, a favore delle aziende, che indicava un indirizzo politico preciso in questo momento di grave crisi per esse. Ricorda, a tal proposito, le proposte chiare in relazione alla natura giuridica della rinegoziazione e ribadisce che lo spirito della proposta di legge era di andare incontro alle esigenze provenienti dalle imprese e dalle persone coinvolte. Proprio in considerazione del fatto che la proposta di legge va incontro alle esigenze degli italiani ritiene di dover stigmatizzare la soluzione avanzata dalla maggioranza che con il suo emendamento soppressivo intende bocciare qualcosa che è utile per il Paese. Avverte che non cesserà di rendere noto all'opinione pubblica quanto avvenuto, come la politica abbia deciso di non scegliere e che la Commissione ha scritto una brutta pagina politica e istituzionale.

Evidenzia tuttavia che ci sono ancora gli spazi per porre rimedio auspicando che l'emendamento della maggioranza venga ritirato. Conclude rimarcando che il suo gruppo politico rappresenta l'opposizione costruttiva e che la proposta di legge all'esame sia positiva per il Paese.

Salvatore CAIATA (FDI) intervenendo sul complesso degli emendamenti, a differenza del deputato Foti che ha dato una lettura della vicenda alla luce della sua vasta esperienza politica, esprime tutta la sua sorpresa dovuta proprio alla sua personale inesperienza politica: ricorda infatti di provenire dal mondo del lavoro dove i

problemi si affrontano e si risolvono cosa che gli rende incomprensibile la presentazione dell'emendamento soppressivo della maggioranza. Ciò in quanto tutte le forze politiche hanno predicato la necessità di affrontare la tematica recata nella proposta di legge all'esame. Osserva peraltro che il presentatore della proposta ha offerto la possibilità di intervenire sulla questione senza ipotizzare soluzioni predeterminate, ciò che, ricorda, è stato anche apprezzato dalla maggioranza. Evidenzia invece che l'emendamento soppressivo ora presentato rivela che quella stessa maggioranza in realtà non è interessata al tema vero e, nel migliore dei casi, che non intende lasciarlo all'opposizione. Segnala che se fosse vera quest'ultima ipotesi sarebbe comunque benvenuta una misura risolutiva anche se intestata ad altre forze politiche essendo necessario esclusivamente giungere al risultato e risolvere i problemi degli italiani e delle aziende. Rileva peraltro che la risposta al problema non è stata fornita nemmeno nel recente decreto cosiddetto *sostegni-bis*, ribadendo che qualora il governo avesse intenzione di risolvere il predetto problema troverebbe il suo gruppo politico pronto a collaborare anche senza intestarsi meriti, per il bene del Paese e per evitare battaglie legali tra locatori e locatari in quanto la crisi economica dovuta alla pandemia penalizza tutte due le categorie ed hanno entrambi bisogno di essere tutelate.

Martina NARDI, *presidente*, comunica che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha definito il calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno, prevedendo l'avvio dell'esame della proposta di legge in titolo a partire dal prossimo 21 giugno. Nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, saranno pertanto definite le modalità e le tempistiche per il proseguo dell'esame in sede referente del provvedimento, in modo da assicurare il rispetto del calendario dei lavori dell'Assemblea. Replicando a quanto osservato dal deputato Foti, fa presente che le Commissioni, già assegnatarie in sede consultiva del provvedimento, potranno senz'altro esprimersi in tempo utile per la conclu-

sione dei lavori in sede referente da parte della X Commissione.

Avvertendo, quindi, che a breve avverrà la ripresa dei lavori pomeridiani dell'Assemblea rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

5-06081 Squeri: Sul costo e sull'approvvigionamento delle materie prime per le imprese italiane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente, Grazie Onorevole !

Con riferimento all'atto in parola, tengo a precisare in via preliminare che negli ultimi tempi è emersa la vulnerabilità del nostro sistema produttivo in termini di approvvigionamento di materie prime, posto che le imprese italiane ed europee spesso dipendono dall'importazione di materie prime critiche (ossia le materie prime più rilevanti dal punto di vista economico, il cui approvvigionamento presenta un alto profilo di rischio per le filiere industriali e non solo).

La ripresa dell'economia e della domanda cinese, insieme ai pesanti disagi nella logistica e nei trasporti legati alla crisi pandemica, hanno provocato sul mercato carenza negli approvvigionamenti di numerosi beni utilizzati dal sistema industriale come *input* di produzione per le successive trasformazioni.

Come già anticipato in risposta al Question Time dell'On. Benamati, il tema è anche al centro del dibattito europeo come dimostra la presentazione da parte della Commissione Europea del « Piano d'azione sulle Materie Prime Critiche » ovvero l'Alleanza per le materie prime con l'obiettivo di stimolare gli Stati membri ad elaborare strategie per incoraggiare l'economia circolare, per aumentare il *pool* di fornitori, rafforzare gli investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati alla ricerca di nuovi giacimenti, materiali sostitutivi e garantire così una fornitura geograficamente diversificata e sostenibile.

Come ho già detto, una risposta armonizzata a livello europeo permetterebbe di garantire l'approvvigionamento delle materie prime e sostenere lo sviluppo competi-

tivo delle imprese italiane, anche attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, il rientro in Italia (o in Europa) di segmenti produttivi delocalizzati, nonché attraverso la promozione dello sviluppo di filiere funzionali. Obiettivo finale è quello di rendere le catene del valore più sicure e resilienti all'imprevedibilità delle variabili del commercio mondiale e, conseguentemente, invertire la tendenza al rialzo di prezzi.

Per quanto attiene specificamente ai prezzari dei materiali da costruzione in applicazione del Codice dei contratti pubblici, come riferito anche dal Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il 6 maggio scorso in VIII Commissione Camera, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, con proprio decreto, le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relativamente ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo « Codice dei contratti pubblici » (D.lgs 50/2016) e in corso di esecuzione. A tal fine, si avvale della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione. Mentre, per i contratti relativi al nuovo Codice, con riferimento ai prezzari, è previsto che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sia determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente.

In conclusione, dunque, si rappresenta che è massima l'attenzione del Governo sulla tematica in parola, al fine di evitare fenomeni speculativi e tutelare gli operatori del settore.

ALLEGATO 2

5-06082 Benamati: Sul costo e sull'approvvigionamento del rottame ferroso per il settore siderurgico e ricadute sulla competitività della manifattura nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente, Grazie Onorevole !

In via preliminare, si ribadisce anche in questa sede che il settore siderurgico è un settore strategico, imprescindibile per garantire competitività alle attività produttive del nostro Paese.

Tale settore, infatti, oltre a concorrere alla creazione della ricchezza di ogni nazione industrializzata, ha il grande merito di creare occupazione, sia direttamente (oggi è previsto l'impiego di circa 70.000 addetti nel citato settore) che indirettamente, mediante la sua filiera a valle, che vede una pluralità di settori manifatturieri ad esso connessi, per i quali l'acciaio costituisce la materia prima fondamentale.

Il principale settore di utilizzo dell'acciaio è quello delle costruzioni, con una quota pari al 36,5 per cento (comprensivo delle nuove costruzioni intese sia come investimenti del genio civile che nuove costruzioni private, oltre alle attività di manutenzione). Tra gli altri grandi utilizzatori di questa materia prima ritroviamo: la meccanica, con il 20,2 per cento, i prodotti in metallo con il 18,7 per cento (esclusa la carpenteria strutturale, utilizzata nelle costruzioni) e l'*automotive* con il 17,1 per cento, gli elettrodomestici (3,2 per cento), gli altri mezzi di trasporto (2,7 per cento) nonché altri settori di utilizzo (1,5 per cento).

Tanto premesso, si concorda con gli Onorevoli interroganti nel ritenere la produzione di acciaio fondamentale per il nostro Paese.

Quanto all'aspetto dell'aumento dei prezzi delle materie prime sollevato con l'atto in discussione (che nello specifico si riferisce anche all'esportazione dei rottami ferrosi verso impianti siderurgici di Paesi

concorrenti), si precisa che il tema è già oggetto di attenzione da parte del Governo (come ho avuto modo di dichiarare nel corso di un'interrogazione tenutasi anche in X Commissione Senato la scorsa settimana).

In proposito, informa altresì che il tema è anche al centro del dibattito Europeo. Il 3 settembre scorso, infatti, la Commissione Europea ha presentato il « Piano d'azione sulle Materie Prime Critiche », accompagnato dalla nuova lista di « materie prime critiche » e da un rapporto prospettico. Tale lista rappresenta uno strumento per promuovere la consapevolezza, la ricerca e l'innovazione volte a migliorare le dinamiche del commercio internazionale, per contrastare misure di distorsione degli scambi, al fine di raggiungere una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti.

Sempre lo scorso settembre, la Commissione ha lanciato l'Alleanza per le materie prime (*Raw Material Alliance*) coinvolgendo gli *stakeholders* allo scopo di identificare progettualità strategiche di rilevanza europea. Obiettivo è quello di stimolare gli Stati membri ad elaborare strategie per incoraggiare l'economia circolare, per aumentare il *pool* di fornitori, rafforzare gli investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati alla ricerca di nuovi giacimenti, materiali sostitutivi e garantire così una fornitura geograficamente diversificata e sostenibile.

In conclusione, si rappresenta che il Governo ritiene strategico delineare un quadro europeo, finalizzato ad addivenire a soluzioni, possibilmente armonizzate, per garantire l'approvvigionamento delle materie prime e sostenere lo sviluppo competitivo delle imprese italiane.

ALLEGATO 3

5-06083 Sut: Sul rifinanziamento della cosiddetta « Nuova Sabatini – Beni strumentali ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'on. Sut in merito alla misura agevolativa Nuova Sabatini – Beni strumentali, colgo l'occasione per sottolineare ancora una volta che tale misura costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI, attraverso il sostegno all'acquisto, o acquisizione in *leasing*, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e *hardware*) o immateriali (*software* e tecnologie digitali) ad uso produttivo.

La rilevanza dello strumento per il sistema produttivo è confermata dal forte interesse mostrato sia da parte delle PMI beneficiarie che dai soggetti finanziatori (banche/intermediari finanziari), fin dall'avvio dell'intervento.

Nello specifico, a partire dal 2014, le PMI che hanno deciso di consolidare e riqualificare i propri assetti tecnico-produttivi, usufruendo della misura, sono più di 67.000, con un investimento medio di circa 201.000 euro. A testimonianza dell'efficacia registrata dallo strumento, si fa presente che l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi alle PMI da banche e intermediari finanziari a valere sulla misura è pari a oltre 25 miliardi di euro, per un numero complessivo di domande ricevute pari a 126.237 e un importo totale del contributo impegnato pari a circa 2,1 miliardi di euro.

Segnalo che la legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 ha introdotto una nuova modalità di erogazione del contri-

buto in un'unica soluzione (in luogo delle sei quote annue originariamente previste), determinando una maggiore attrattività della misura per l'utenza *target* di riferimento. Si è registrato quindi, un notevole incremento delle richieste di prenotazione di contributo trasmesse da banche/intermediari finanziari, rispetto al dato riferito all'analogo periodo dell'anno precedente (gennaio 2020 - maggio 2020).

Nello specifico, il progressivo incremento del volume di risorse prenotate registrato nell'ultimo periodo, ha determinato il passaggio da una media di assorbimento mensile delle risorse pubbliche di circa 32 milioni di euro nel periodo gennaio 2020 - maggio 2020 a una media di circa 92 milioni di euro nel periodo gennaio 2021 - maggio 2021; in particolare, nel corrente mese di maggio, le risorse prenotate da banche/intermediari finanziari ammontano a euro 126.377.937,63, registrando il dato più alto dall'inizio dell'operatività della misura.

A fronte del sopraindicato *trend* di crescita delle prenotazioni, le risorse ad oggi disponibili per la misura derivanti dagli stanziamenti di legge ammontano a circa 93 milioni di euro.

Alla luce di quanto rappresentato, considerata la strategicità della misura, si conferma che l'integrazione del fondo sarà oggetto di valutazione a livello governativo nel quadro delle misure previste per il rilancio dell'economia, allo scopo di garantire l'efficacia e la continuità del suddetto strumento di sostegno alle PMI.

ALLEGATO 4

5-06084 Moretto: Iniziative a sostegno del settore della distribuzione automatica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente, Grazie Onorevole.

Il termine distribuzione automatica è un termine tecnico con cui si indica la distribuzione di beni e servizi, ovvero tutta l'attività di vendita e di somministrazione di prodotti alimentari e non, per mezzo di un distributore automatico.

Come messo in luce anche dagli Onorevoli interroganti, negli ultimi anni il settore della distribuzione automatica è cresciuto in modo esponenziale e senz'altro la crisi da periodo Covid può aver fatto registrare un calo delle vendite anche in questo settore, per l'operatività di una serie di misure di contenimento dei contagi (tra cui l'introduzione dello *smart working* per la PA e gli uffici privati, il protrarsi della didattica a distanza per scuole e università, il divieto di visite dei parenti negli ospedali e nelle strutture sanitarie).

A detto calo, si è fatto fronte con il decreto-legge 34 del 2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (anche detto Decreto Rilancio), il quale all'art. 28-*bis* ha previsto che, in caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti

e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubblici, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideeterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni.

In tale direzione, pertanto, resta fermo l'impegno del Governo di continuare a tutelare anche il citato comparto, come dimostra l'adozione delle misure di sostegno adottate sinora, che si possono riferire in generale anche a tale settore, tra cui, si segnala, per quanto di competenza, la messa in campo dei contributi a fondo perduto per il sostegno alle imprese, per oltre 15 miliardi di euro, misura che ha l'obiettivo di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari, consentendo l'accesso ai contributi a 370 mila partite Iva in più.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019 (C. 3038 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a

massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019 » (C. 3038 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19 (C. 2763 Zucconi).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

1.1. Benamati, Barelli, Binelli, Moretto, Sut.

Al comma 1, sostituire le parole: un nuovo contratto sottoscritto con le seguenti: un'apposita rinegoziazione contrattuale sottoscritta dalle parti che si avvalgono dell'assistenza degli Uffici di conciliazione e di mediazione istituiti.

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La possibilità di rinegoziare il contratto di locazione ai sensi del comma 1 decorre per 12 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.4. Zucconi, Caiata, De Toma.

Al comma 1, sostituire le parole: un nuovo contratto sottoscritto con le seguenti: un'apposita rinegoziazione contrattuale sottoscritta dalle parti che si avvalgono dell'assistenza degli Uffici di conciliazione e di mediazione istituiti.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: stipulare un nuovo contratto di locazione con le seguenti: rinegoziare il contratto di locazione.

1.2. Zucconi, Caiata, De Toma.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della registrazione del contratto, l'Ufficio di conciliazione e di mediazione della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente trasmette il contratto rinegoziato sottoscritto alla sede dell'Agenzia delle Entrate competente.

1.5. Zucconi, Caiata, De Toma.

Al comma 3, sostituire le parole da: dal 1° gennaio 2021 fino alla fine del comma con le seguenti: per 12 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.3. Zucconi, Caiata, De Toma.

ART. 2.

Al comma 3, sostituire le parole: 900 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2021 e di 600 milioni di euro per l'anno 2022.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: per l'anno 2020 con le seguenti: per il periodo d'imposta relativo all'applicazione della rinegoziazione medesima.

al comma 5, sostituire le parole: 1,6 miliardi di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.

2.2. Zucconi, Caiata, De Toma.

Al comma 6, sostituire le parole: il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo *con le seguenti:* il Ministro del turismo.

2.1. Zucconi, Caiata, De Toma.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: e fino al 1° maggio 2021 *con le seguenti:* ed entro il 1° maggio di ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3.1. Zucconi, Caiata, De Toma.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: Per i mesi da gennaio a giugno 2021, *con le seguenti:* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi sei mesi.

Conseguentemente:

al comma 1, dopo le parole: in bassa aggiungere *le seguenti:* e media.

al comma 2, sostituire le parole: dal 1° gennaio al 31 giugno 2021, *con le seguenti:* nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

sostituire le parole: superiore a 3,3 kW *con le seguenti:* fino ad un massimo di 100 kW.

sostituire le parole: 3 kW *con le seguenti:* 100 kW.

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2021 *con le seguenti:* 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

4.1. Zucconi, Caiata, De Toma.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui agli articoli 2 e 4, quantificati in euro 500 milioni per l'anno 2021, in euro 1500 milioni per l'anno 2022 e in euro 1000 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

6.1. Zucconi, Caiata, De Toma.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Audizione di rappresentanti di Confimi Industria e di ConfimpreseItalia (*Svolgimento e conclusione*) 152

Audizione di rappresentanti del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (CUP), di Confassociazioni, del Coordinamento libere associazioni professionali (CoLAP), di Federagenti e della Rete professioni tecniche (*Svolgimento e conclusione*) 153

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06077 Rizzetto: Tutela occupazionale dei lavoratori dei Disney Store a seguito della messa in liquidazione della società 153

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 157

5-06078 Carla Cantone: Trattamento delle assenze dei lavoratori per la somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 154

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 158

5-06075 Frate: Iniziative per il riconoscimento di trattamenti di Cassa integrazione guadagni in favore dei lavoratori delle società Officine meccaniche Giovanni Cerutti Spa e Cerutti Packaging Equipment Spa 154

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 159

5-06076 Invidia: Iniziative di competenza per consentire il riconoscimento dell'indennità NASpI ai docenti che partecipino al Piano scuola estate 155

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 161

5-06079 Giaccone: Interventi per impedire l'indebita percezione del Reddito di cittadinanza . 155

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 162

5-06080 D'Alessandro: Cumulo dei trattamenti riconosciuti per invalidità civile totale e parziale in caso di applicazione del cosiddetto « incremento al milione » 155

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 164

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 Maggio 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI, indi della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Audizione di rappresentanti di Confimi Industria e di ConfimpreseItalia.

(Svolgimento e conclusione).

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervenendo da remoto, Mario BORIN, *responsabile delle relazioni industriali di Confimi Industria*, e Elena CUMINO, *dirigente confederale di ConfimpreseItalia*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Elena MURELLI (LEGA).

Intervenendo da remoto, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni Mario BORIN, *responsabile delle relazioni industriali di Confimi Industria*, e Elena CUMINO, *dirigente confederale di ConfimpreseItalia*.

Renata POLVERINI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (CUP), di Confassociazioni, del Coordinamento libere associazioni professionali (CoLAP), di Federagenti e della Rete professioni tecniche.

(Svolgimento e conclusione).

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervenendo da remoto, Gianmario GAZZI, *segretario del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali*

(CUP), Angelo DEIANA, *presidente di Confassociazioni*, Emiliana ALESSANDRUCCI, *presidente del Coordinamento libere associazioni professionali (CoLAP)*, Luca GABURRO, *segretario generale di Federagenti*, e Maurizio SAVONCELLI, *consigliere della Rete delle professioni tecniche*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Elena MURELLI (LEGA).

Intervenendo da remoto, replicano Gianmario GAZZI, *segretario del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (CUP)*, Maurizio SAVONCELLI, *consigliere della Rete delle professioni tecniche*, e Luca GABURRO, *segretario generale di Federagenti*.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 14.45.

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06077 Rizzetto: Tutela occupazionale dei lavoratori dei Disney Store a seguito della messa in liquidazione della società.

Walter RIZZETTO (FDI) illustra la sua interrogazione, con la quale si chiede al

Governo quali iniziative intenda adottare per fronteggiare il problema aperto dal licenziamento dei dipendenti dei negozi della catena Disney sul territorio nazionale.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO (FDI), ringraziando la sottosegretaria per la sensibilità dimostrata, sottolinea che la responsabilità della situazione è riconducibile alla precisa scelta politica in materia di licenziamenti collettivi, assunta dalle forze di maggioranza nella scorsa legislatura. In secondo luogo, intende sottolineare la scorrettezza del comportamento dell'azienda, che ha comunicato ai lavoratori il licenziamento solo dopo la messa in liquidazione della società, imponendo loro anche di non rilasciare dichiarazioni sull'argomento. Alla luce di ciò, considera opportuna la convocazione presso i ministeri competenti di un tavolo di confronto tra le parti che permetta di fare luce sui programmi della multinazionale che, come altre in passato, tiene in ostaggio i lavoratori, le loro famiglie e i territori interessati. Infine, si chiede come la società, nonostante il blocco dei licenziamenti, imposto a seguito della pandemia da COVID-19, abbia potuto aggirare il divieto e auspica l'intervento del Governo per evitare che si crei un pericolosissimo precedente che permetta ad altre imprese di licenziare i propri dipendenti in un momento di tale difficoltà per la società italiana.

5-06078 Carla Cantone: Trattamento delle assenze dei lavoratori per la somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.

Carla CANTONE (PD) illustra la sua interrogazione, con la quale acquisire indicazioni sulle iniziative che il Governo intende adottare per permettere ai lavoratori delle piccole e medie imprese di vaccinarsi contro il COVID-19 senza perdere ore di lavoro e la relativa retribuzione. La questione non si pone per i dipendenti delle grandi imprese, per i quali è prevista la possibilità di vaccinarsi sul posto di

lavoro, come previsto dal Protocollo firmato dalle parti sociali lo scorso 6 aprile.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carla CANTONE (PD), ringraziando la sottosegretaria per la sua risposta, ritiene che sarebbe preferibile prevedere la presentazione da parte dei lavoratori della certificazione dell'avvenuta vaccinazione, anziché, come prospettato nella risposta, il certificato medico. Osserva, in proposito, che la richiesta del certificato medico comporta appesantimenti burocratici che si potrebbero evitare.

5-06075 Frate: Iniziative per il riconoscimento di trattamenti di Cassa integrazione guadagni in favore dei lavoratori delle società Officine meccaniche Giovanni Cerutti Spa e Cerutti Packaging Equipment Spa.

Jessica COSTANZO (MISTO), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispettivo, intervenendo da remoto, ne illustra il contenuto, volto a conoscere dal Governo quali iniziative intenda adottare per assicurare la continuità dell'erogazione della Cassa integrazione ai lavoratori del Gruppo Cerutti Srl, scaduta all'inizio del mese di maggio, in concomitanza con la scadenza del termine di presentazione delle offerte per l'acquisto dell'azienda, riguardo alle quali non trapelano notizie.

La Sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Jessica COSTANZO (MISTO), nel ringraziare la sottosegretaria, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta, apprezzando comunque la manifestazione di disponibilità del Ministero da lei rappresentato a farsi promotore di un confronto tra le parti. Tuttavia rileva la distanza esistente tra le istituzioni e i lavoratori, lasciati all'oscuro dell'evoluzione delle vicende che interessano l'azienda, da cui dipendono i loro destini. Sollecita, per-

tanto, un costante dialogo e un continuo aggiornamento che faccia sentire ai lavoratori il pieno sostegno delle istituzioni. Ritiene prioritaria la proroga della cassa integrazione, così come dichiarato dalla sottosegretaria, ma si augura che la curatela non si trincerì dietro cavilli e difficoltà burocratiche per evitare di farne richiesta. Si tratta, con ogni evidenza, di una situazione che richiede un'attenzione costante e risposte concrete da parte delle istituzioni.

5-06076 Invidia: Iniziative di competenza per consentire il riconoscimento dell'indennità NASpI ai docenti che partecipino al Piano scuola estate.

Andrea CASO (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione, che riguarda i docenti il cui incarico annuale è in scadenza a giugno e che, a causa di ciò, saranno posti nella difficile situazione di dovere decidere tra la percezione dell'indennità NASpI e la partecipazione al Piano scuola estate, con lo svolgimento di attività utili ai fini curricolari.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea CASO (M5S) ringraziando la sottosegretaria, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, che gli sembra prefigurare l'inizio di un percorso, ancora lungo, che richiede la collaborazione tra tutte le parti coinvolte. Osserva che la soluzione della vicenda da lui segnalata avrebbe conseguenze positive non solo per i docenti, che potrebbero partecipare al Piano scuola estate senza perdere l'indennità NASpI, ma anche per il sistema scolastico, che deve contare su un'ampia partecipazione del personale docente perché il Piano abbia successo.

5-06079 Giaccone: Interventi per impedire l'indebita percezione del Reddito di cittadinanza.

Andrea GIACCONE (LEGA) illustra il proprio atto di sindacato ispettivo, che riguarda il tema dell'indebita percezione del

Reddito di cittadinanza da parte di soggetti non residenti in Italia. Si tratta di un fenomeno purtroppo diffuso in tutto il territorio nazionale, come messo in luce anche da recenti notizie di cronaca.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Andrea GIACCONE (LEGA) ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatto della risposta, che dimostra che il Ministero da lei rappresentato è ben consapevole del problema e intende, per quanto di competenza, affrontarlo. Sottolinea che si tratta di un fenomeno di dimensioni non trascurabili, dietro il quale si augura che non agisca una rete criminale, evidenziando che – a suo avviso – il sistema dei controlli *a posteriori*, di cui si fanno meritoriamente carico la Guardia di finanza e gli enti a ciò preposti, non sia un deterrente sufficiente. Al contrario, maggiore efficacia avrebbe, a suo giudizio, un sistema di controlli preventivi, che richiederebbe però un rafforzamento delle strutture, viste le difficoltà dimostrate dall'INPS, che non appare in grado di fare fronte alla mole di adempimenti che è chiamato a gestire.

5-06080 D'Alessandro: Cumulo dei trattamenti riconosciuti per invalidità civile totale e parziale in caso di applicazione del cosiddetto « incremento al milione ».

Cosimo Maria FERRI (IV), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, ne illustra il contenuto, rimarcando la necessità di superare l'attuale regime del cumulo delle prestazioni di invalidità, che non consente a chi percepisce più di un trattamento per invalidità diverse di superare il limite di 651,51 euro mensili, sulla base della disciplina con la quale si è data attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 2020.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Cosimo Maria FERRI (IV) invita la sottosegretaria e il Ministero da lei rappresentato a fare propria la battaglia per il superamento dell'attuale disciplina del cumulo dei trattamenti di invalidità. Si tratta di una questione di giustizia sociale e di tutela dei diritti delle persone più fragili, per la quale non possono valere considerazioni di natura esclusivamente economica. È necessaria, pertanto, un'azione co-

mune, in nome della difesa delle persone che devono fronteggiare più patologie, reperendo le risorse necessarie all'adozione dei necessari correttivi.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

**5-06077 Rizzetto: Tutela occupazionale dei lavoratori dei Disney Store
a seguito della messa in liquidazione della società.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole Rizzetto per aver posto all'attenzione del Governo la crisi occupazionale derivante dalla chiusura dei Disney Store in Italia.

Effettivamente risulterebbe che la celebre catena internazionale di negozi specializzati nella vendita di prodotti Disney abbia deciso di chiudere per sempre i suoi 15 punti vendita, con gravissimo pregiudizio per la sorte di più di 230 dipendenti e relative famiglie.

Sembrerebbe inoltre che la notizia della chiusura di tutti i Disney Store in Italia e della connessa procedura di licenziamento collettivo sia arrivata senza preavviso alcuno.

Innanzitutto, sarà cura di questo Ministero verificare quali siano stati i presupposti che hanno determinato la scelta aziendale che – a quanto risulta – sarebbe stata assunta repentinamente e senza essere accompagnata da prospettive per la tutela occupazionale dei numerosi lavoratori.

Tanto più oggi, in un contesto sociale ed economico che permane fortemente critico, decisioni di tale natura non possono prescindere dalla considerazione dell'impatto occupazionale, in quanto ne risulta coinvolta la vita dei lavoratori e delle loro famiglie, che rischiano di essere ulteriormente penalizzati dalle dinamiche avverse della congiuntura economica. Occorre inoltre far presente, che trattandosi di chiusura di attività, la società non può avere accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID.

Non risulta ancora alle amministrazioni interessate la richiesta di attivazione di un confronto tra le parti. Assicuro, al riguardo, il massimo impegno del Ministero che rappresento a mettere in campo, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, tutte le iniziative necessarie al fine di consentire alle parti sociali di pervenire a soluzioni condivise per la salvaguardia dei posti di lavoro.

ALLEGATO 2

5-06078 Carla Cantone: Trattamento delle assenze dei lavoratori per la somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante chiede di sapere se il Governo intende assumere iniziative per superare l'attuale situazione di disparità di trattamento tra lavoratori che possono usufruire della vaccinazione in azienda e coloro che, dovendo rivolgersi a strutture sanitarie accreditate, sono invece costretti ad utilizzare le ferie o i permessi.

Il Protocollo per le vaccinazioni nei luoghi di lavoro prevede che il lavoratore che decide di prendere parte alla campagna vaccinale promossa dalla propria azienda non dovrà chiedere ferie o permessi qualora la somministrazione avvenga nel luogo e durante l'orario di lavoro.

Il Legislatore, con l'articolo 31, comma 5, del decreto-legge n. 41 del 2021, ha introdotto uno specifico regime per regolare l'assenza del personale scolastico che intenda sottoporsi alla vaccinazione contro il COVID-19.

Viene infatti previsto che tale assenza sia giustificata in ragione della particolare motivazione che l'ha determinata e che essa non comporti per il lavoratore alcuna decurtazione di carattere economico.

Per gli altri lavoratori, invece, allo stato occorre fare riferimento agli istituti normativi ordinari per giustificare l'assenza dal lavoro qualora la somministrazione del

vaccino sia stata fissata in concomitanza con l'orario di lavoro.

In linea generale, si rileva che i contratti collettivi rendono disponibili:

a) permessi retribuiti, per visita medica (con certificazione anche oraria della stessa) o, in alternativa, l'imputazione delle ore di assenza al monte ore di permessi spettanti a fronte della riduzione dell'orario di lavoro o delle ex-festività;

b) permessi non retribuiti.

Qualora il lavoratore, successivamente alla somministrazione, per effetto di eventuali reazioni alla vaccinazione non sia in condizioni di riprendere l'attività lavorativa, potrà invece assentarsi previa presentazione di certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria competente (tra cui il medico di famiglia).

Certamente la questione merita particolare attenzione, al fine di evitare disparità di trattamento tra i lavoratori che si vaccinano in azienda e quelli che si vaccinano in strutture sanitarie accreditate. A tal fine, assicuro l'impegno del Ministero del lavoro a valutare l'introduzione di un regime di carattere generale che assicuri una specifica tutela in favore di tutti i lavoratori che debbano assentarsi dal lavoro per sottoporsi alla vaccinazione.

ALLEGATO 3

5-06075 Frate: Iniziative per il riconoscimento di trattamenti di Cassa integrazione guadagni in favore dei lavoratori delle società Officine meccaniche Giovanni Cerutti Spa e Cerutti Packaging Equipment Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero del lavoro sta seguendo con attenzione l'evoluzione di questa complessa crisi aziendale del Gruppo Cerutti di Casale Monferrato.

Come noto, negli ultimi anni la situazione del Gruppo Cerutti è stata caratterizzata da frequenti momenti di crisi finanziaria che hanno comportato, dapprima, l'utilizzo di ammortizzatori sociali fino alla decisione di cessare ogni attività.

In passato, a quanto risulta, sono state rivolte al Gruppo manifestazioni di interesse da parte di investitori internazionali, che – probabilmente anche a causa del clima di incertezza conseguente alla crisi pandemica – non si sono ad oggi concretizzate.

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali già erogati al Gruppo, ricordo che l'impresa Officine Meccaniche Giovanni Cerutti Spa ha richiesto l'autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale, per cessazione di attività per la durata di dodici mesi (a decorrere dal 1° febbraio 2020) ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018.

Successivamente, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, la curatela ha presentato richiesta di subentro del Fallimento nel programma di CIGS per cessazione di attività, a far data dalla dichiarazione di fallimento (1° ottobre 2020) e fino alla scadenza di tale ammortizzatore.

La richiesta della cassa COVID-19 deve quindi essere avanzata dalla curatela, che ha effettivamente chiesto tale ammortizzatore anche per il mese di aprile e può richiederne l'eventuale prosecuzione.

Il Tribunale di Vercelli ha accordato la CIG per tutto il mese di aprile, nelle more

della scadenza dei termini dell'asta fallimentare, fissata per lo scorso 3 maggio.

Come riportato dagli organi di informazione negli ultimi giorni, un gruppo di imprenditori avrebbe presentato un'offerta di acquisto per rilevare dal fallimento i due rami d'azienda (Officine meccaniche Cerutti Spa di Casale Monferrato e Cerutti Packaging Spa di Vercelli) e, al riguardo, proprio nella giornata di oggi – secondo quanto ci è stato comunicato dal è stato convocato dalla curatela fallimentare un incontro, durante il quale verrà affrontato anche il problema dell'eventuale proroga di due mesi della cassa integrazione, proposta dalla curatela e subordinata alla convalida da parte del Tribunale.

Alla questione della proroga per altri due mesi della cassa COVID-19, si affianca il problema delle possibili soluzioni occupazionali, che, si auspica, possano permettere a tutti i lavoratori di non perdere il posto di lavoro.

Al riguardo, faccio presente che il decreto « Sostegni 1 », già convertito in legge, ha prorogato le misure di protezione dei lavoratori fino al 30 giugno, per le imprese che possono usufruire della CIGO e alla CIGS. Il decreto « Sostegni 2 » approvato dal Consiglio dei ministri prevede una serie di misure, quali il contratto di rioccupazione, il potenziamento del contratto di espansione e dei contratti di solidarietà, nonché misure di decontribuzione per le aziende che non utilizzano la Cassa, dirette a sostenere in maniera espansiva l'attività delle imprese, mantenendone i livelli occupazionali.

Sono consapevole della delicatezza della situazione, che coinvolge il destino di questi lavoratori e incide sul tessuto sociale ed economico di un territorio già fortemente

colpito dagli effetti della pandemia e sul quale insistono altre situazioni critiche legate a realtà aziendali.

In tal senso il Ministero del lavoro, in raccordo col Ministero dello sviluppo eco-

nomico, conferma la più ampia disponibilità per fornire ogni utile attività di mediazione tra i possibili acquirenti e le parti sociali e ogni possibile soluzione che salvaguardi i livelli occupazionali dell'azienda.

ALLEGATO 4

5-06076 Invidia: Iniziative di competenza per consentire il riconoscimento dell'indennità NASpI ai docenti che partecipino al Piano scuola estate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tema sollevato dall'onorevole interrogante riguarda l'ipotesi di sospensione per i docenti precari della scuola dell'indennità NASpI nel caso di eventuale partecipazione al cosiddetto « Piano scuola estate ».

Per i profili di competenza del Ministero del lavoro, occorre richiamare la disciplina generale in materia di NASpI, recata dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015, la quale non prevede una generale incompatibilità tra la prestazione di disoccupazione e un nuovo impiego. Infatti, la compatibilità della Naspi con una nuova occupazione dipende dall'ammontare del reddito percepito dal disoccupato.

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (quindi 8.000 euro) decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Diversamente, il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore

per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI.

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (quindi 4.800 euro) deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. In tal caso, la NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto.

Per quanto riguarda il caso di specie relativo all'utilizzazione dei docenti precari nell'ambito del cosiddetto Piano scuola estate, occorrerebbe verificare la sussistenza dei requisiti per la conservazione dell'indennità di disoccupazione, che certamente sono connessi al carattere e al livello retributivo della prestazione lavorativa richiesta.

Nell'attribuire la massima considerazione al tema sollevato, faccio presente che ogni valutazione in ordine alla possibilità di agevolare gli insegnanti « precari » alla partecipazione al cosiddetto Piano scuola estate, evitando una sospensione della NASpI che avrebbe conseguenze penalizzanti per quanto riguarda il trattamento economico, dovrà necessariamente essere condotta e condivisa con il Ministero dell'istruzione, che ha competenza prevalente in tale materia.

ALLEGATO 5

5-06079 Giaccone: Interventi per impedire l'indebita percezione del Reddito di cittadinanza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito pone il tema dei controlli sui requisiti di accesso al reddito di cittadinanza.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto-legge n. 4 del 2019, mentre i requisiti economici sono verificati prima dell'avvio dell'erogazione del beneficio, gli altri requisiti auto-dichiarati, tra cui in particolare quello di residenza, si considerano posseduti sino a quando non intervenga una comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi.

Questa previsione normativa consente la tempestiva erogazione del beneficio, ad esempio, nei casi in cui la verifica del requisito di residenza in Italia per almeno dieci anni, per cittadini che hanno cambiato più volte il comune di residenza, richieda dei tempi lunghi, dovendosi procedere a ritroso con la consultazione dei comuni di precedente residenza fino al raggiungimento del periodo richiesto.

I controlli sui requisiti di residenza e cittadinanza sono previsti per la totalità dei richiedenti la misura, mentre può essere limitata al 5 per cento la sola verifica sull'effettiva composizione del nucleo familiare rispetto a quanto comunicato ai fini ISEE.

Secondo quanto riportato dall'INPS, nello svolgimento delle ordinarie attività di controllo, nel mese di novembre 2020, in collaborazione con la Guardia di finanza, sono state intercettate circa 10 mila posizioni di cittadini rumeni non in possesso dei requisiti anagrafici, che avevano presentato istanza tra il mese di ottobre e novembre 2020, procedendo al blocco dei pagamenti e all'avvio di ulteriori attività di verifica.

Alla luce delle frodi riscontrate, al fine di arginare il fenomeno delle prestazioni erogate indebitamente per i quali emerge

solo successivamente al riconoscimento del beneficio l'assenza dei requisiti, l'INPS, attraverso la propria struttura dedicata, la Direzione centrale Antifrode, anticorruzione e trasparenza, e in sinergia con la Guardia di finanza, ha definito, con il nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nuove modalità per intercettare preventivamente i fenomeni di indebito accesso al beneficio, al fine di prevenire le difficoltà connesse al recupero delle percezioni indebite. Sono stati pertanto introdotti a partire dal mese di dicembre 2020 controlli sincroni sui requisiti di residenza e di soggiorno antecedenti al riconoscimento del beneficio.

L'INPS ha comunicato altresì che alla data odierna risultano sospese, in attesa dell'esito dei controlli, più di 5 mila domande, per le quali non si sta pagando la prestazione.

Nel primo trimestre dell'anno in corso è stato revocato il beneficio a circa 38 mila nuclei familiari, a 26 mila nell'anno 2020. I motivi per cui è possibile che il beneficio venga revocato sono molteplici: l'accertamento della «mancanza del requisito di residenza/cittadinanza» ha avuto un ruolo importante in entrambi gli anni considerati; in particolare nell'anno 2020 ha rappresentato il 74 per cento dei casi di revoca.

Segnalo altresì che l'INPS ha reso noto che sono in corso di definizione i provvedimenti per il recupero delle somme indebitamente percepite e non al momento ancora esattamente quantificabile l'ammontare delle somme pagate in via di recupero.

Certamente quanto segnalato dall'onorevole interrogante richiama la necessità di implementare il sistema dei controlli e di introdurre criteri di valutazione sistema-

tica sia dell'impatto dell'istituto del reddito sulla riduzione e sul recupero delle situazioni di disagio sociale e povertà, sia delle possibili distorsioni e degli abusi che in fase applicativa si siano potuti verificare.

È per questo che è stato istituito il Comitato scientifico per la valutazione del

reddito di cittadinanza, con l'obiettivo di valutare la resa dell'istituto, introdurre eventuali correzioni che permettano di superare le criticità e le contraddizioni evidenziate e di individuare le azioni necessarie per collegarlo più efficacemente al sistema delle politiche attive del lavoro.

ALLEGATO 6

5-06080 D'Alessandro: Cumulo dei trattamenti riconosciuti per invalidità civile totale e parziale in caso di applicazione del cosiddetto « incremento al milione ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto-legge n. 104 del 2020, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, ha esteso il diritto alla maggiorazione previsto dalla legge n. 448 del 2001 (cosiddetto « incremento al milione »), finora spettante ai soggetti con più di sessanta anni, agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità prevista dall'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni.

Tale maggiorazione è riconosciuta a condizione che vengano rispettati i limiti di reddito personali previsti dalla norma (8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati e 14.447,42 euro, cumulati con quelli del coniuge, per quelli coniugati).

A seguito dell'emanazione del citato decreto-legge, l'INPS ha emanato la circolare n. 107 del 23 settembre 2020, nella quale ha indicato il riconoscimento d'ufficio della maggiorazione entro i limiti reddituali, che da ultimo, per l'anno 2020, sono i seguenti:

a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all'importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:

redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;

redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all'incremento, questo concorre al calcolo reddituale.

Pertanto, nel caso in cui l'attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all'altro coniuge.

Se invece il limite non viene raggiunto, l'importo dell'aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell'aumento già riconosciuto all'altro.

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Il limite reddituale di 8.469,63 è dato dal prodotto mensile di euro 651,51 per tredici mensilità. A titolo di esempio se un invalido non ha altri redditi ed è titolare di due pensioni, la misura economica di entrambe le prestazioni costituisce reddito che potrà essere maggiorato, per differenza, fino a euro 651,51.

Al contrario, non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge n. 388 del 2000, i trattamenti di famiglia, l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Si evidenzia invece, ai fini di quanto richiesto dall'interrogante, che – a legislazione vigente – per il raggiungimento del limite reddituale concorrono le pensioni

possedute a qualsiasi titolo dal titolare e dal coniuge.

Ciò premesso, ritengo che il tema sollevato sia meritevole della massima attenzione, trattandosi di soggetti svantaggiati per le quali occorre garantire il massimo livello di tutela e di sostegno. Al riguardo, ritenendo certamente condivisibile la finalità sottesa alla richiesta di cumulabilità

delle pensioni di invalidità, assicuro l'impegno del Ministero del lavoro a considerare la fattibilità di un intervento in tale senso, facendo presente comunque che dovrà essere oggetto di una valutazione più complessiva, che tenga conto anche dei debiti criteri di sostenibilità finanziaria e di omogeneità con l'intero sistema assistenziale e previdenziale.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani. Emendamenti C. 164-1317-1666-1907-2272-A 166

SEDE REFERENTE:

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 166

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative segnalate*) 175

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative approvate*) 234

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 26 maggio 2021.

Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani.

Emendamenti C. 164-1317-1666-1907-2272-A.

Il Comitato si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza della presidente Marialucìa LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 19.15.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle

esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2021.

Marialucìa LOREFICE, *presidente*, comunica che la Commissione prosegue l'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (C. 3045 Governo). Avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso la trasmissione mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendoci obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che, sulla base di quanto si è convenuto nella riunione dell'Ufficio di pre-

sidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ieri, ha inviato una lettera al Presidente della Camera, in cui fa presente che la Commissione concluderà l'esame del provvedimento, con il conferimento del mandato alla relatrice, entro martedì 1° giugno. Avverte altresì che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione odierna, ha calendarizzato la discussione del suddetto disegno di legge a partire da venerdì 4 giugno.

Ricorda quindi che la Commissione, nella seduta odierna, avvierà la votazione delle proposte emendative segnalate dai gruppi, che sono complessivamente 284 (*vedi allegato 1*).

Chiede quindi se vi siano interventi per illustrazione del complesso delle proposte emendative presentate.

Doriana SARLI (MISTO) intende esplicitare la *ratio* degli emendamenti a sua firma, che vanno nella direzione di eliminare la restrizione alla partecipazione ad eventi pubblici a coloro che non siano in possesso del certificato verde o che debbano conseguirlo a seguito di un tampone. La restrizione, infatti, creerebbe a suo avviso un precedente pericoloso, dal momento che numerosi soggetti, come ad esempio le fasce di popolazione più giovani, non risultano vaccinate ma non certo per loro volontà. Altri emendamenti vanno nella direzione di rendere gratuite le prestazioni sanitarie richieste obbligatoriamente, per non far gravare un costo aggiuntivo – variabile da regione a regione – sui cittadini che intendono partecipare ad un evento o fare un viaggio. Richiama le considerazioni del presidente del Garante per la *privacy*, che ha ritenuto il decreto-legge in esame gravemente incompleto sotto il profilo della protezione dei dati personali, come dimostra l'esempio della Campania, regione nella quale il certificato vaccinale è stato promosso come condizione indispensabile per la fruizione di alcuni servizi, ma non sulla scorta di una solida base giuridica.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È) comunica di voler ritirare, insieme al collega Sapia, la firma sugli emenda-

menti a prima firma Giuliodori, che prevedono la soppressione del cosiddetto *green pass*.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dà la parola alla relatrice, deputata Ianaro, e poi al rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2.

Angela IANARO, *relatrice*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Delmastro Delle Vedove 1.17, Cunial 2.4, Provenza 2.15 e Meloni 2.22 e 2.24, esprimendo altrimenti parere contrario. Invita i presentatori al ritiro dei subemendamenti Meloni 0.2.100.14, Colletti 0.2.100.1, Carretta 0.2.100.68, Bellucci 0.2.100.16, Trano 0.2.100.9, Prisco 0.2.100.45, degli identici subemendamenti Meloni 0.2.100.17 e Marco di Maio 0.2.100.84, dei subemendamenti Ferro 0.2.100.44, Lollobrigida 0.2.100.18, Bagnasco 0.2.100.60, Mollicone 0.2.100.39, Perantoni 0.2.100.78, Lollobrigida 0.2.100.19, Rampelli 0.2.100.55 e Lollobrigida 0.2.100.21, esprimendo altrimenti parere contrario. Raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.2.100.88. Invita i presentatori al ritiro dei subemendamenti Lollobrigida 0.2.100.23, Bellucci 0.2.100.102, Lollobrigida 0.2.100.24, degli identici subemendamenti Lupi 0.2.100.12 e Gemmato 0.2.100.32, dei subemendamenti Bellucci 0.2.100.25, Meloni 0.2.100.26, Varchi 0.2.100.57, Alemanno 0.2.100.71, Giuliodori 0.2.100.4, Spina 0.2.100.64 e Tiramani 0.2.100.118, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sul subemendamento Noja 0.2.100.87. Invita i presentatori al ritiro dei subemendamenti Gemmato 0.2.100.35 e Boldi 0.2.100.114, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 del Governo. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo D'Arrando 2.01, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*). Avverte che tale riformulazione è proposta anche per gli articoli aggiuntivi Noja 8.05 e Carnevali 8.09, vertenti su analoga materia. Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo D'Ar-

rando 2.03, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiede, quindi, che siano accantonati, al fine di poter svolgere un ulteriore approfondimento, gli identici emendamenti Lupi 2.5, D'Ettore 2.6, Ferri 2.13 e Zucconi 2.19, gli identici subemendamenti Carnevali 0.2.100.6, Bellucci 0.2.100.15 e Bagnasco 0.2.100.59, i subemendamenti Marco Di Maio 0.2.100.82, Lucaselli 0.2.100.48, Potenti 0.2.100.116, Lupi 0.2.100.10 e Gagliardi 0.2.100.91, gli identici subemendamenti Ciaburro 0.2.100.67, Lupi 0.2.100.11, Gemmato 0.2.100.30 e Gagliardi 0.2.100.92, il subemendamento Valente 0.2.100.74, gli identici subemendamenti Carnevali 0.2.100.7, Lollobrigida 0.2.100.20, Vietina 0.2.100.61 e Gastaldi 0.2.100.111, il subemendamento Sutto 0.2.100.112, gli identici subemendamenti Versace 0.2.100.62 e Lollobrigida 0.2.100.22, i subemendamenti Silli 0.2.100.89, Racchella 0.2.100.110, Maccanti 0.2.100.120 e Carnevali 0.2.100.107, gli identici subemendamenti Versace 0.2.100.63 e Carnevali 0.2.100.106, il subemendamento Gadda 0.2.100.85, gli identici subemendamenti Gemmato 0.2.100.34 e Lupi 0.2.100.13, il subemendamento D'Attis 0.2.100.65, gli identici subemendamenti De Menech 0.2.100.5 e Bazzaro 0.2.100.109, l'emendamento Di Muro 2.14, nonché l'articolo aggiuntivo Loreface 2.02.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere favorevole sul subemendamento 0.2.100.88 della relatrice, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.100 del Governo ed esprime parere conforme a quello della relatrice sulle restanti proposte emendative.

La Commissione acconsente agli accantonamenti proposti dalla relatrice.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.17.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Cunial 2.4: s'intende che vi abbia rinunciato.

Nicola PROVENZA (M5S) ritira l'emendamento a propria firma 2.15.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo sull'emendamento Meloni 2.22, osserva che le limitazioni alla libertà personale costituiscono violazioni importanti che vanno a suo giudizio eliminate. In questo caso, si intende sopprimere la disposizione che prevede lo spostamento tra abitazioni private una sola volta al giorno, ripristinando il diritto dei cittadini di muoversi liberamente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Meloni 2.22 e 2.24.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra il subemendamento Meloni 0.2.100.14, che prevede l'abolizione del coprifuoco, attraverso la soppressione dei limiti orari. Rileva che studi scientifici elaborati da esperti di fama mondiale hanno dimostrato come persino il *lockdown* integrale non abbia avuto benefici rilevanti sul numero dei contagi, essendosi registrata solo una diminuzione della mortalità nelle fasce più anziane della popolazione, che ad oggi risultano quasi integralmente vaccinate. Il coprifuoco, a suo giudizio, rappresenta addirittura un pericolo, concentrandosi i contatti in fasce orarie più limitate.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È) concorda con le considerazioni del collega che l'ha preceduto. Osserva che il Governo attuale non è « il Governo dei migliori, bensì il Governo dei migliori capi di Gabinetto », che mantengono lo *status quo*. A fronte del crollo dei contagi e dei ricoveri, il provvedimento dispone misure più limitative rispetto a quelle adottate lo scorso anno, nel quale è stata disposta l'apertura completa. Non ci sono quindi dati che giustificano le chiusure, che rappresentano un'insensata compressione delle libertà personali.

Fa presente, quindi, che nel provvedimento in esame, nel quale è confluito il decreto-legge n. 65 del 2021, attraverso un emendamento del Governo, non si prevede

la zona bianca, rappresentando questo, a suo avviso, un grave *vulnus*. Preannuncia il voto favorevole sul subemendamento in esame e sul successivo subemendamento Colletti 0.2.100.1, che chiede di sottoscrivere, anche a nome della collega Testamento.

La Commissione respinge il subemendamento Meloni 0.2.100.14.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sul subemendamento Colletti 0.2.100.1, rileva come si tratti di una delle poche proposte emendative in cui si richiama la zona bianca, dimenticata dal provvedimento. Tiene a precisare che la determinazione dei colori, prima affidata a ventuno parametri, oggi si basa sul solo criterio dei contagi.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.2.100.1.

La Commissione respinge il subemendamento Caretta 02.100.68.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nell'illustrare il suo subemendamento 0.2.100.16, osservando che non è chiaro il motivo per il quale i corsi di formazione possano riprendere solo dal 1° luglio e non da subito, sottolinea che una volta che sono definiti in modo chiaro i protocolli e le regole da seguire per tenere tale corsi non c'è motivo di rinviarne ulteriormente la ripresa e che la data del 1° luglio è priva di qualunque validità scientifica, per cui rappresenta una compressione discrezionale, che comprime la libertà personale e quella di impresa. Ricordando che le settimane di giugno appaiono preziose in quanto i mesi di luglio e agosto non sono idonei all'inizio dei corsi di formazione, ribadisce l'importanza di consentire la ripresa dell'investimento in capitale umano soprattutto per i giovani e le donne, categorie particolarmente colpiti sul fronte occupazionale dalla crisi in atto. Propone pertanto alla relatrice e al Governo di riconsiderare il parere espresso sul subemendamento in esame, ispirato a mere considerazioni di buon senso.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, fa notare alla collega Bellucci che con riferimento ai successivi identici subemendamenti Carnevali 0.2.100.6, Bellucci 0.2.100.15 e Bagnasco 02.100.59, vertenti sulla medesima materia, si propone l'accantonamento in quanto tali subemendamenti mantengono le distinzioni tra le aree caratterizzate da un diverso grado di rischio, che sono invece eliminate dal subemendamento Bellucci 0.2.100.16 ora in esame. Per tale ragione, conferma il parere contrario sulla proposta emendativa in esame.

La Commissione respinge il subemendamento Bellucci 0.2.100.16.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È), nel sottoscrivere il subemendamento Trano 0.2.100.9, osserva che esso prevede la possibilità di prolungare l'attività di ristorazione fino alle ore 24, consentendo ai clienti il rientro a casa con il mantenimento dello scontrino fiscale.

Osserva che tale subemendamento appare ispirato a un criterio di buon senso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Trano 0.2.100.9 e Prisco 0.2.100.45.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che il subemendamento Marco Di Maio 0.2.100.84 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge il subemendamento Meloni 0.2.100.17.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sul subemendamento Ferro 0.2.100.44, osserva che diversi emendamenti all'articolo 5 sopprimono il riferimento alle zone gialle, arancioni e rosse, creando di fatto un'asimmetria tra la costruzione originaria del provvedimento e le modifiche che verrebbero apportate nel corso della sua conversione, rendendo il testo di difficile comprensione.

La Commissione respinge il subemendamento Ferro 0.2.100.44.

Marcello GEMMATO (FDI), nell'illustrare il subemendamento Lollobrigida 0.2.100.18, sottolinea che esso consente la presenza del pubblico agli eventi sportivi a decorrere dalla data di conversione del decreto-legge. Osserva in proposito che il parametro fondamentale da tenere in considerazione non è tanto il numero dei contagi, quanto il tasso di occupazione dei reparti Covid negli ospedali e delle terapie intensive, attualmente in sensibile diminuzione.

La Commissione respinge il subemendamento Lollobrigida 0.2.100.18.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che il subemendamento Bagnasco 0.2.100.60 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge il subemendamento Mollicone 0.2.100.39.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È) sollecita i colleghi del MoVimento 5 Stelle a sottoscrivere il subemendamento Perantoni 0.2.100.78, che egli stesso intende sottoscrivere, in assenza del suo firmatario. Tale proposta emendativa appare, a suo avviso, di assoluto buonsenso: essa estende al settore della cultura le medesime regole previste dal provvedimento in esame per gli eventi sportivi. Appare infatti irrazionale che tali eventi possano effettuarsi in presenza del pubblico e non anche le manifestazioni di carattere culturale e artistico.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che i deputati Sportiello, Sapia, Testamento e Baroni sottoscrivono il subemendamento Perantoni 0.2.100.78, che viene accantonato su richiesta della relatrice.

Francesco SAPIA (MISTO-L'A.C'È) sottolinea che solo l'intervento del deputato Baroni ha consentito di non far decadere il subemendamento Perantoni 0.2.100.78 e raccomanda, pertanto, alla relatrice e al Governo una più attenta considerazione dei subemendamenti in esame.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa notare al deputato Sapia che il dibattito serve proprio a consentire all'intera Commissione di approfondire le singole proposte emendative e, in determinati casi, di cambiare posizione su di esse.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Lollobrigida 02.100.19, Rampelli 02.100.55 e Lollobrigida 0.2.100.21.

Approva, quindi, il subemendamento 0.2.100.88 della relatrice (*vedi allegato 2*).

La Commissione respinge altresì il subemendamento Lollobrigida 0.2.100.23.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nell'illustrare il subemendamento 0.2.100.102 a propria firma, osserva che esso mira a consentire la ripresa dei convegni e dei congressi a decorrere dal 1° giugno, o comunque a decorrere dalla data di conversione del decreto-legge. Evidenzia che anche in questo caso, come già osservato per il settore della formazione, la decorrenza fissata dal provvedimento per l'attività convegnistica a partire dal 1° luglio appare immotivata e priva di razionalità, non essendo i mesi estivi quelli più idonei allo svolgimento di convegni e congressi.

Sollecita una maggiore attenzione da parte della maggioranza alle proposte emendative formulate dal suo gruppo, nessuna delle quali è stata finora accolta.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, ringrazia la deputata Bellucci per l'invito alla riflessione, ma fa presente che il criterio seguito nella valutazione delle proposte emendative fa riferimento al mantenimento del criterio delle zone a differente grado di rischio. Le proposte emendative accantonate mantengono tale criterio di differenziazione, mentre quelle che non osservano tale criterio non trovano parere favorevole.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bellucci 0.2.100.102 e Lollobrigida 0.2.100.24.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del sube-

mendamento Lupi 0.2.100.12: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Marcello GEMMATO (FDI) propone una riflessione sul subemendamento a sua prima firma 0.2.100.32, volto a consentire la riapertura dei parchi tematici e di divertimento sin dal 1° giugno 2021. Reputa, infatti, irrazionale e punitivo per il settore che strutture che sono caratterizzate da attività all'aperto debbano attendere ancora per poter riaprire. Segnala, in particolare, il caso dello Zoo Safari di Brindisi i cui frequentatori effettuano la loro visita nella propria auto privata, senza contatti con altri soggetti. Invita quindi a riconsiderare il parere espresso dalla relatrice.

Francesco SAPIA (MISTO-L'A.C'È) sottoscrive, anche a nome della collega Testamento, il subemendamento Gemmato 0.2.100.32, condividendone le finalità.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È) sottoscrive il subemendamento Gemmato 0.2.100.32, osservando che con esso non vengono proposte modifiche alla zonizzazione relativa ai rischi epidemiologici prevista dalla normativa vigente.

Angela IANARO, *relatrice*, segnala che il disegno di legge di conversione in esame entrerà in vigore dopo la data del 15 giugno in cui è prevista la riapertura dei parchi tematici e di divertimento e che, pertanto, l'eventuale approvazione del subemendamento Gemmato 0.2.100.32 non può produrre effetti concreti.

La Commissione respinge il subemendamento Gemmato 0.2.100.32.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), in relazione al subemendamento a sua prima firma 0.2.100.25, sottolinea che i centri culturali e i centri sociali e ricreativi sono stati fortemente discriminati durante la fase pandemica in quanto sono rimasti chiusi mentre altri strutture, seppure con una gradualità contrassegnata da un'eccessiva cautela, hanno cominciato a riprendere la loro attività. Ricorda che tali centri costituiscono

un importante presidio di socialità e di cultura e che rappresentano un fondamentale luogo di aggregazione per quella parte consistente della popolazione che presenta forme di disagio psicologico, quali depressione, ansia e attacchi di panico. Evidenzia che tale fenomeno è particolarmente rilevante per la popolazione adolescente, richiamando i dati allarmanti rilasciati recentemente su fenomeni di autolesionismo e tentativi di suicidio. Invita, pertanto, ad una riflessione al riguardo, dichiarando di non comprendere le ragioni che portano a posticipare l'apertura dei luoghi che consentirebbero un contenimento del disagio. Dichiaro di farsi portatrice della richiesta di aiuto proveniente dal mondo del Terzo settore dove operano migliaia di associazioni e un numero assai considerevole di lavoratori e di volontari. Ricorda che tali figure sono state fondamentali, spesso in prima linea, nel corso della pandemia e appare perciò grave che non venga concessa loro la dovuta attenzione. Dichiaro di considerare improprio al riguardo un approccio basato sulle cosiddette zone di rischio, sottolineando che, rispettando le dovute regole di prevenzione, la protezione della salute passa anche attraverso il contrasto al disagio psicologico. Nel ricordare che nell'attuale contesto non è più ipotizzabile utilizzare una condizione di emergenza come scusante per gli errori compiuti, ribadisce che occorre valorizzare il capitale umano rappresentato da coloro che operano nei centri culturali e ricreativi. Invita, pertanto, a riconsiderare il parere espresso, eventualmente valutando un accantonamento del proprio subemendamento.

Elena CARNEVALI (PD) ritiene doveroso precisare che anche il Partito Democratico e altre forze politiche hanno a cuore il tema della riapertura di centri culturali e ricreativi ed hanno presentato specifici emendamenti che per ora sono stati accantonati, senza però far venir meno il principio che le riaperture non sono possibili nelle aree del Paese in cui dovesse determinarsi un elevato rischio pandemico.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È) rileva che altre proposte emenda-

tive si prefiggono la stessa finalità del subemendamento Bellucci 0.2.100.25, rispettando il principio della differenziazione per zone di rischio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bellucci 0.2.100.25, Meloni 0.2.100.26 e Varchi 0.2.100.57.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Alemanno 0.2.100.71 e Giuliadori 0.2.100.4: s'intende che vi abbiano rinunciato. Avverte che sono stati ritirati dai presentatori i subemendamenti Spina 0.2.100.64 e Tiramani 0.2.100.118.

La Commissione approva il subemendamento Noja 0.2.100.87 (*vedi allegato 2*).

Marcello GEMMATO (FDI) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.2.100.35 avente la finalità di modificare i criteri con i quali vengono individuate le zone bianche. In particolare, con esso si propone di prevedere l'inclusione delle regioni in tale zone anche con un'incidenza settimanale dei casi fino a 150 ogni 100.000 abitanti, purché con un basso tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti con COVID-19.

Rileva, infatti, che in caso di riduzione della virulenza del coronavirus, con un numero rilevante di casi asintomatici o paucisintomatici, la politica dovrebbe essere in grado di adottare soluzioni coraggiose anche al fine di prevenire l'insorgere di altre patologie. Segnala che, paradossalmente, l'individuazione di un certo numero di nuovi casi, magari attraverso controlli di *routine*, potrebbe portare a nuove forti restrizioni senza un serio rischio epidemiologico.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È) sottoscrive il subemendamento Gemmato 0.2.100.35, evidenziandone la rilevanza. Ribadisce, infatti, la necessità di superare le procedure assolutamente non trasparenti adottate dal Comitato tecnico

scientifico per l'individuazione dei fattori di rischio. Ricorda che i dati vengono forniti solo in forma aggregata e non è pertanto possibile per i soggetti esterni comprendere quali fattori hanno determinato scelte che portano a una grave restrizione della libertà individuali. Nel ribadire che solo una piena conoscenza dei dati di partenza può rendere verificabile la validità delle scelte adottate, osserva che il subemendamento in discussione offre la possibilità di individuare in maniera chiara e oggettiva i fattori di rischio. Ritiene, infatti, assai valido adottare come criterio quello dell'impatto del coronavirus e del conseguente livello di occupazione dei posti letto. Richiamando la campagna « dati bene comune » promossa sin dalla fine del 2020, ribadisce che occorre rendere disponibili tutti gli elementi alla base delle misure restrittive che si vogliono adottare. Chiede, pertanto, un accantonamento della proposta emendativa in esame al fine di effettuare un approfondimento anche di natura tecnica.

La Commissione respinge il subemendamento Gemmato 0.2.100.35.

Rossana BOLDI (LEGA) accoglie l'invito al ritiro del proprio subemendamento 0.2.100.114, non comprendendo tuttavia il motivo per cui si è voluto superare l'indice RT, che registrava un ritardo di quindici giorni, preferendosi il criterio dell'incidenza e dell'indice RT ospedaliero, che registra addirittura un ritardo di tre settimane.

La Commissione approva l'emendamento 2.100 del Governo (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che i presentatori degli articoli aggiuntivi D'Arrando 2.01, Noja 8.05 e Carnevali 8.09 accettano l'identica proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi D'Arrando 2.01, Noja 8.05 e Carnevali 8.09, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi testé approvati, come riformulati, sono sottoscritti dalla deputata Annibali, dai componenti della XII Commissione appartenenti ai gruppi Movimento 5 Stelle e Lega, nonché dai deputati Baroni e Sapia.

Avverte altresì che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo D'Arrando 2.03 è stata accettata dai presentatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo D'Arrando 2.03, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo D'Arrando 2.03, come riformulato, è sottoscritto dai componenti della Commissione appartenenti ai gruppi Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Lega, nonché dai deputati Baroni e Sapia.

Dà quindi la parola alla relatrice e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, avvertendo che gli emendamenti Sportiello 3.8 e 3.9 sono stati ritirati dalla presentatrice.

Angela IANARO, *relatrice*, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Bucalo 3.21, Marco di Maio 3.5, Lapia 3.2, gli identici emendamenti Pella 3.3, Toccafondi 3.4, Sutto 3.6 e Carnevali 3.12, nonché l'articolo aggiuntivo Frassinetti 3.08, esprimendo altrimenti parere contrario. Chiede, quindi, di accantonare gli emendamenti Carnevali 3.11 e Sportiello 3.10.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione acconsente alla proposta di accantonamento degli emendamenti Carnevali 3.11 e Sportiello 3.10.

Elena CARNEVALI (PD) ringrazia la relatrice per l'accantonamento dell'emendamento a propria prima firma 3.11, rassicurandola che non vi sono implicazioni di carattere finanziario, dal momento che con tale emendamento si chiede solo di per-

mettere l'ammissione all'esame per gli allievi iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento Bucalo 3.21, che ribadisce la necessità di una riapertura delle scuole con la presenza al cento per cento della popolazione studentesca. Il provvedimento in esame rende incerta tale previsione, che a suo giudizio costituisce una priorità ineludibile, dal momento che le scuole rappresentano un presidio di benessere e di prevenzione del disagio. Richiama le statistiche che riportano dati drammatici sulle sofferenze psicologiche dei più giovani, che impongono un intervento di riapertura integrale delle scuole, per non trovarsi in futuro a dover affrontare disagi peggiori di quelli vissuti durante la pandemia. Chiede, quindi, alla relatrice e al rappresentante del Governo di valutarne l'accantonamento.

Angela IANARO, *relatrice*, fa presente di essere estremamente sensibile al tema della riapertura delle scuole, che considera una priorità. Sottolinea che la previsione di una riapertura dal 70 al 100 per cento si riferisce solo alla fine del corrente anno scolastico e auspica che il nuovo anno scolastico veda gli studenti in presenza al 100 per cento.

La Commissione respinge l'emendamento Bucalo 3.21.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che l'emendamento Marco Di Maio 3.5 è stato ritirato dal presentatore. Constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Lapia 3.2: s'intende che vi abbia rinunciato.

Avverte, infine, gli identici emendamenti Pella 3.3, Toccafondi 3.4, Sutto 3.6 e Carnevali 3.12 sono state ritirate dai presentatori. A tale riguardo fa presente che l'invito al ritiro è motivato dall'approvazione di una norma di identico contenuto all'interno del decreto-legge n. 44 del 2021.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Frassinetti 3.08.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, prima di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, avverte che sono da considerarsi ammissibili il subemendamento Schullian 0.11.01.4 nonché gli identici subemendamenti Cenni 0.11.01.28 e Nevi 0.11.01.59,

in quanto analoghi agli identici subemendamenti Pezzopane 0.11.01.49, Mazzetti 0.11.01.73, Gagliardi 0.11.01.88, Lucchini 0.11.01.141 e Fregolent 0.11.01.146, già ritenuti ammissibili.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 21.15.

ALLEGATO 1

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Sospensione delle limitazioni negli spostamenti)

1. Le limitazioni agli spostamenti introdotte dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, sono sospese sino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Tutte le limitazioni agli spostamenti introdotte dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, sono abrogate dal giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

1.17. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 2, sopprimere il comma 3;

b) all'articolo 5, sopprimere il comma 4;

c) all'articolo 7, sopprimere il comma 2;

d) sopprimere l'articolo 9;

e) all'articolo 13, sopprimere il comma 2.

2.4. Cunial.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per usufruire di servizi non sospesi.

*** 2.5.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

*** 2.6.** D'Ettore, Bagnasco, Mazzetti, Mugnai, Versace, Bond, Novelli, Brambilla.

*** 2.13.** Ferri, Noja.

*** 2.19.** Zucconi, Donzelli, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli spostamenti che non rientrano nei casi indicati al precedente periodo, è obbligatorio informare del proprio ingresso il Dipartimento di prevenzione della ASL competente e, in caso di mancata presentazione dell'attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

2.15. Provenza.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , una volta al giorno, .

2.22. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e nel limite fino alla fine del periodo.

2.24. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
2.100 DEL GOVERNO

All'emendamento 2.100 del Governo, sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Dal 18 maggio 2021 cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Conseguentemente, sopprimere i capoversi commi da 2-ter a 2-sexies.

0.2.100.14. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

All'emendamento 2.100 del Governo, sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente: 2-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge, in zona gialla e in zona bianca, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.

Conseguentemente, sopprimere i capoversi commi da 2-ter a 2-sexies.

0.2.100.1. Colletti, Sapia.

All'emendamento 2.100 del Governo, capoverso comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: al 6 giugno 2021 con le seguenti: al 20 giugno 2021;

b) sostituire le parole: hanno inizio alle ore 23:00 con le seguenti: hanno inizio alle ore 24:00.

Conseguentemente, sopprimere il capoverso comma 2-ter.

0.2.100.68. Caretta, Ciaburro.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 in zona gialla con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

0.2.100.16. Bellucci, Gemmato.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **0.2.100.6.** Carnevali.

* **0.2.100.15.** Bellucci, Gemmato.

* **0.2.100.59.** Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Bond, Brambilla.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 4, numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole da: le attività dei servizi di ristorazione fino alla fine del comma con le seguenti: sono consentite le attività dei servizi di somministrazione e ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sia all'aperto, fino alle ore 24, sia al chiuso fino alle ore 23, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. I clienti che hanno utilizzato i servizi di somministrazione e di ristorazione devono conservare la fattura o lo scontrino fiscale per gli spostamenti verso

la propria abitazione privata abitata o verso altro luogo per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i controlli relativi all'ora dello spostamento.

0.2.100.9. Trano.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 4, numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole: servizi di ristorazione, aggiungere le seguenti: e dei servizi di banqueting e di catering.

0.2.100.82. Marco Di Maio, Noja.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 4, numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole: svolte da qualsiasi esercizio, aggiungere le seguenti: compresi bar e altri esercizi simili senza cucina, .

0.2.100.48. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera b), numero 2), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le attività delle mense, del catering e del banqueting sono consentite anche in forma non continuativa e non contrattualizzata, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020.

0.2.100.116. Potenti, Comencini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 4, numero 2), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dalla medesima data, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite, su tutto il territorio nazionale, anche con consumo al banco per

le attività di ristorazione artigianale e per i bar.

0.2.100.45. Prisco, Albano, Bellucci, Gemmato.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera c), capoverso Art. 4-bis, comma 1, sopprimere le parole: , in zona gialla.

* **0.2.100.17.** Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

* **0.2.100.84.** Marco Di Maio, Noja.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera c), capoverso art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.

0.2.100.44. Ferro, Bellucci, Gemmato.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera d), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole da: In zona gialla fino a: al chiuso, con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

0.2.100.18. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera d), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: dal 1° luglio 2021.

0.2.100.60. Bagnasco, Novelli, Versace, Ruggieri, Mugnai, Bond, Brambilla.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera d), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 100 per cento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole da: e, comunque fino alla fine del periodo.

0.2.100.39. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera d), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso con le seguenti: 5.000 per impianti all'aperto e a 1.000 per impianti al chiuso.

0.2.100.10. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera d), capoverso comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le medesime disposizioni si applicano anche alle manifestazioni di carattere culturale, musicale e artistico in genere.;

b) al terzo periodo, dopo la parola: attività aggiungere la seguente: sportive.

0.2.100.78. Perantoni.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera e), capoverso Art. 5-bis, comma 1, sopprimere le parole: In zona gialla,.

0.2.100.19. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 1), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, e dal 1° luglio 2021, su tutto il territorio nazionale.

0.2.100.55. Rampelli, Bellucci, Gemmato.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, con le seguenti: Dal 1° giugno 2021;

b) al numero 3), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, con le seguenti: Dal 1° giugno 2021.;

0.2.100.91. Gagliardi, Benigni, Della Frera, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Ruffino, Silli.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 1), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dal 1° giugno 2021.

* **0.2.100.67.** Ciaburro, Caretta.

* **0.2.100.11.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

* **0.2.100.30.** Gemmato, Bellucci.

* **0.2.100.92.** Gagliardi, Benigni, Della Frera, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Ruffino, Silli.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 1), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dal 20 giugno 2021.

0.2.100.74. Valente, Davide Crippa.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 1), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **0.2.100.7.** Carnevali.

* **0.2.100.20.** Lollobrigida, Meloni, Caiata, Bellucci, Gemmato.

* **0.2.100.61.** Vietina, Barelli, Versace, Bagnasco, Novelli, Marin, Mugnai, Bond, Brambilla.

* **0.2.100.111.** Gastaldi, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Cavandoli.

Alla lettera f), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: , in zona gialla,.

0.2.100.21. Lollobrigida, Meloni, Caiata, Bellucci, Gemmato.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: , a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali

siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.

0.2.100.88. La Relatrice.

All'emendamento 2.100 del Governo, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera f), numero 3, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

0.2.100.112. Sutto, Andreuzza, Racchella, Cecchetti, Capitano, Valbusa, Maccanti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Tiramani, Zanella.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 3), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **0.2.100.62.** Versace, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Brambilla.

* **0.2.100.22.** Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 4), dopo le parole: palestre, aggiungere le seguenti: centri sportivi, circoli sportivi,.

0.2.100.89. Silli, Benigni, Della Frera, Gagliardi, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Ruffino.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera g), capoverso Art. 6-bis, comma 1, sopprimere le parole: , in zona gialla,.

0.2.100.23. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

All'emendamento 2.100 del Governo, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 7, al comma 3, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: Dal 1° giugno 2021, su tutto il territorio nazionale.

0.2.100.102. Bellucci.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera h), capoverso comma 2, sostituire le parole: Dal 15 giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

0.2.100.24. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

All'emendamento 2.100 del Governo, comma 1, lettera h), capoverso comma 2, sostituire le parole: Dal 15 giugno 2021, con le seguenti: Dal 1° giugno 2021.

* **0.2.100.12.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

* **0.2.100.32.** Gemmato, Bellucci.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera h), capoverso comma 2, dopo le parole: e di divertimento aggiungere le seguenti: parchi giochi e ludoteche,.

0.2.100.110. Racchella, Cecchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera h), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì consentiti le attività circensi e gli spettacoli viaggianti, nonché le altre attività spettacolari, di trattenimenti e attrazioni allestiti a

mezzo di attrezzature mobili o fisse all'aperto o al chiuso a condizione che sia sempre assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale.

0.2.100.120. Maccanti, Gastaldi, Dara, Gerardi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, al comma 1, premettere il seguente:

01. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione delle attività che non consentono il rispetto del distanziamento interpersonale.

0.2.100.107. Carnevali, Cenni.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

0.2.100.25. Bellucci, Gemmato.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **0.2.100.63.** Versace, Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Brambilla.

* **0.2.100.106.** Carnevali, Cenni.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, al comma 1, aggiungere i seguenti periodi: In zona gialla

sono consentite, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, le attività dei circoli associativi del Terzo settore, costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e, fino alla data di iscrizione nel registro unico di cui all'articolo 45 del predetto decreto n. 117, iscritti nei registri della promozione sociale di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000 n. 383. Per le attività sociali la cui tipologia di svolgimento sia assimilabile a quella delle attività il cui esercizio sia stato autorizzato anche in relazione a specifiche categorie economiche, e per le quali le disposizioni di legge prevedano apposite linee guida e condizioni operative, le associazioni si conformano alle predette condizioni e adottano le linee guida previste per la specifica attività, anche se rivolta ai soli soci.

Conseguentemente, al capoverso Art. 8-bis, alla rubrica premettere le seguenti parole: Terzo settore.

0.2.100.85. Gadda, Noja.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 2, sostituire le parole: Dal 15 giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

0.2.100.26. Meloni, Lollobrigida, Montaruli, Osnato, Trancassini, Bellucci, Gemmato.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 2, dopo le parole: in zona gialla aggiungere le seguenti: su tutto il territorio nazionale e sopprimere le parole: e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.

0.2.100.57. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 2, dopo la parola: religiose aggiungere le seguenti: e agli eventi privati.

0.2.100.71. Alemanno, Sut.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 2, sopprimere le seguenti parole: e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.

0.2.100.4. Giuliodori.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle attività di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi di rispetto dei protocolli, nonché quelli previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

0.2.100.64. Spina, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Versace, Bond, Brambilla.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-ter, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dal 1° giugno 2021.

* **0.2.100.34.** Gemmato, Bellucci.

* **0.2.100.13.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *sostituire le parole:* Dal 1° luglio 2021, *con le seguenti:* Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

2) *sostituire le parole:* sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente *con le seguenti:* gioco pubblico, svolte nei negozi e punti di gioco, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e casinò e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico;

3) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

0.2.100.65. D'Attis, Bagnasco, Novelli.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-ter, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **0.2.100.5.** De Menech, Pellicani.

* **0.2.100.109.** Bazzaro, Di Muro, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera j), capoverso Art. 9, comma 3, numero 1), *sostituire le parole:* nove mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

Conseguentemente, dopo la lettera j), *aggiungere la seguente:*

j-bis) *all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. La validità delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 2, lettere a) e b), può essere prorogata di ulteriori 3 mesi a seguito di test sierologico anticorpale, effettuato dalle strutture sanitarie pubbliche

o private autorizzate, attestante la presenza di una risposta immunitaria sufficiente a garantire la copertura contro il SARS-CoV-2.

0.2.100.118. Tiramani, Zanella, Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera j), capoverso Art. 9, comma 3, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio.

0.2.100.87. Noja.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera k), capoverso comma 1-bis, lettera f), capoverso comma 16-septies, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) « Zona bianca »: le regioni nei cui territori:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 50 ed inferiore ai 150 ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambi le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

0.2.100.35. Gemmato, Bellucci.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera k), capoverso comma 1-bis, lettera f), capoverso comma 16-septies, lettera a), sostituire le parole: tre settimane consecutive con le seguenti: due settimane consecutive.

0.2.100.114. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: decreto-legge n. 19 del 2020 aggiungere le seguenti: , come rideterminati dal presente articolo,

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Dal 18 maggio 2021 al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

2-ter. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.

2-quater. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 2-bis e 2-ter per eventi di particolare rilevanza.

2-quinquies. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.

2-sexies. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: « Art. 3-bis. – (Corsi di formazione) – 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. »;*

b) *all'articolo 4:*

1) *al comma 1, dopo le parole: decreto-legge n. 19 del 2020, aggiungere le seguenti: come rideterminati all'articolo 2 del presente decreto;*

2) *sostituire il comma 2 con il seguente*: « 2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. »;

c) *dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente*: « Art. 4-bis. – (Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali) – 1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. »;

d) *all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente*: « 2-bis. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. »;

e) *dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente*: « Art. 5-bis. – (Musei e altri istituti e luoghi della cultura) – 1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresì aperte al pubblico le mostre. »;

f) *all'articolo 6:*

1) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*: « 1-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. »;

2) *sostituire il comma 2, con il seguente*: « 2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana

(FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo. »;

3) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* « 3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. »;

4) *sostituire la rubrica con la seguente:* Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere;

g) *dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:* « Art. 6-bis. – (Impianti nei comprensori sciistici) – 1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. »;

h) *all'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:* « 2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. »;

i) *dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:*

« Art. 8-bis. – (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie) – 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.

Art. 8-ter. – (Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò) – 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. »;

j) *all'articolo 9, comma 3:*

1) *primo periodo, sostituire le parole:* sei mesi *con le seguenti:* nove mesi;

2) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* « La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. »;

k) *all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* « 1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 16-bis:*

1) *al secondo periodo, le parole:* “in coerenza con il documento in materia di ‘Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale’, di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020” *sono soppresse;*

2) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente:* “Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies”;

3) al quarto periodo, le parole: “in un livello di rischio o” sono soppresse;

b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole: “in un livello di rischio o scenario” sono sostituite dalle seguenti: “in uno scenario”;

c) al comma 16-quater, le parole: “in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies”;

d) il comma 16-quinquies è sostituito dal seguente:

“16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, attestino per tali regioni un livello di rischio alto”;

e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: “in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies”;

f) il comma 16-septies è sostituito dal seguente:

“16-septies. Sono denominate:

a) ‘Zona bianca’: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi

è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b) ‘Zona gialla’: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

c) ‘Zona arancione’: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);

d) ‘Zona rossa’: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento.” ».

l) all’articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle

disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonché delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore. »;

m) *dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente: « Art. 10-bis. – (Linee guida e protocolli) – 1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome. »;*

n) *all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con le seguenti: articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis e 8-ter.;*

o) *all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 65 del 2021. ».*

2.100. Il Governo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga ai divieti e alle limitazioni previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, è consentito il libero ingresso nel territorio nazionale da parte dei cittadini degli Stati confinanti con l'Italia residenti in una fascia territoriale di trenta chilometri dal confine stesso.

2.14. Di Muro, Bianchi, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Snider.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS). La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, è altresì consentito l'accesso di parenti e visitatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, a strutture ospedaliere, di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui al Capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e nelle strutture residenziali socio-assistenziali. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

3. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

2.01. D'Arrando, Lorefice.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti COVID-19 presso le strutture sanitarie)

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico (CTS), il Ministero della salute adotta un protocollo uniforme sul territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri per i pazienti affetti da COVID-19:

a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, ivi incluso il pronto soccorso;

b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili dai familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, come, ad esempio, videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;

c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.

2.03. D'Arrando, Loreface.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono consentite le uscite temporanee degli ospiti, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, dalle strut-

ture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui al Capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e nelle strutture residenziali socio-assistenziali. Le strutture assicurano l'informazione e sensibilizzazione degli ospiti e dei familiari o dei *caregiver* sulle misure di prevenzione e sui comportamenti da tenere durante le uscite al fine di tutelare la sicurezza dell'ospite e di tutta la comunità dei residenti nella struttura al suo rientro.

2.02. Loreface, D'Arrando.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nelle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, di cui al primo periodo del comma 1, è possibile prevedere la presenza di professionisti psicologi a supporto degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID-19.

3.8. Sportiello, Casa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. *con le seguenti:* e, nelle zone gialla e arancione, al 100 per cento della popolazione studentesca.

3.21. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui non sia possibile l'attività in presenza, per l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni scolastiche, attraverso i Centri

territoriali di supporto, possono avvalersi di operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione o di assistenti alla comunicazione.

3.9. Sportiello.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Qualora, a seguito delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-SARS-CoV-2, i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (ITS) e gli Istituti tecnici superiori (ITS) non realizzino il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per ciascun *iter* formativo, l'anno formativo 2020/2021 conserva comunque validità.

3-ter. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi nelle attività di formazione, svolte, si deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. Le istituzioni formative di cui al comma 1, laddove ritenuto necessario e individuandone le relative modalità, assicurano il recupero di apprendimenti funzionale al completamento del percorso didattico.

3-quater. Qualora gli allievi iscritti ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS) non rispettino la frequenza minima di tre quarti della durata dei percorsi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il collegio docenti può comunque esprimere parere favorevole all'ammissione all'annualità successiva o all'esame.

3.11. Carnevali, Piccoli Nardelli, Lepri, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Pezzopane.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, gli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, che frequentano l'attività didattica in presenza, hanno diritto a due *test* rapidi

o salivari antigenici gratuiti al mese, da effettuarsi gratuitamente anche nelle farmacie, dietro presentazione di ricetta medica, al fine di assicurare una diagnosi accelerata dei casi di COVID-19 nella popolazione studentesca.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis del presente articolo, si provvede nel limite delle risorse disponibili nel fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3.10. Sportiello, Corneli, D'Arrando, Federico, Ianaro, Loreface, Mammi, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020-2021, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l'opportunità di consentire la reinscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2020-2021 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato.

3.5. Marco Di Maio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano altresì, per quanto compatibili, a tutti i percorsi di formazione professionale realizzati da università ed enti accreditati e qualificati riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca, e ad associa-

zioni che offrono formazione professionale qualificata su tutto il territorio nazionale.

3.2. Lapia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 2-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: « per l'anno scolastico 2020-2021 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno scolastico 2021-2022 ».

* **3.3.** Pella, Bagnasco, Aprea, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

* **3.4.** Toccafondi, Noja.

* **3.6.** Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.

* **3.12.** Carnevali, Piccoli Nardelli, Lepri, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Pezzopane.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021-2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli Uffici scolastici regionali di provenienza.

3.08. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le attività dei servizi di ristorazione, aggiungere le seguenti: compresi i servizi di banqueting e di catering,.

* **4.37.** Marco Di Maio, Noja, Occhionero.

* **4.53.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Comencini, Ribolla.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: servizi di ristorazione aggiungere le seguenti: fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Dal 1° giugno 2021 con le seguenti: Dal 20 maggio 2021 e dopo le parole: al tavolo aggiungere le seguenti: e al banco.

4.29. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: comprese le attività di ristorazione svolte in sale private per matrimoni o altre cerimonie.

4.43. Grillo.

Al comma 1, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: senza limiti di orario.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, solo con consumo al tavolo, senza limiti di orario, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

4.13. Colletti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: esclusivamente all'aperto *con le seguenti:* all'aperto, in sale al chiuso dove almeno due pareti siano dotate di ampie vetrate scorrevoli, nonché in sale al chiuso limitatamente ai tavoli vicini alle finestre.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: fino alle ore 18:00 *con le seguenti:* fino a trenta minuti prima del limite orario agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

4.42. Masi.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4.45. Bilotti.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Resta consentita senza limiti di orario, anche al chiuso e a prescindere dal colore della zona, la ristorazione in favore dei clienti alloggiati negli alberghi e in altre strutture ricettive, che può essere effettuata anche avvalendosi di pubblici esercizi convenzionati.

* 4.10. Sani.

* 4.14. Nardi.

* 4.16. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

* 4.26. Squeri, Bond, Mugnai, Bagnasco, Novelli, Versace, Brambilla.

* 4.48. Masi.

* 4.70. Zucconi, Caiata, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Restano sempre consentite, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto. Per

i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 è consentito anche l'asporto. Le attività di cui al presente comma sono consentite nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

4.46. Bilotti.

Al comma 2, dopo le parole: dei servizi di ristorazione *aggiungere le seguenti:* incluse le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate dalle associazioni ricomprese negli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017. n. 117.

4.51. Gavino Manca, Bonomo, Benamati, Zardini, Mancini, Nardi, Soverini, Pezzopane, Carnevali, Cenni.

ART. 5.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 60 per cento, *le parole:* 1.000 per gli spettacoli all'aperto *con le seguenti:* 1.500 per gli spettacoli all'aperto *e le parole:* 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi *con le seguenti:* 600 per gli spettacoli in luoghi chiusi.

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento *con le seguenti:* 35 per cento, *le parole:* 1.000 per impianti all'aperto *con le seguenti:* 1.500 per impianti all'aperto *e le parole:* 500 per impianti al chiuso *con le seguenti:* 600 per impianti al chiuso.

5.1. Sodano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala *con le seguenti:* deve essere valutata tenendo conto, oltre che delle

percentuali di capienza massima, anche della dimensione di ogni singola sala.

5.8. Cimino.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: a 1.000 per gli spettacoli all'aperto *aggiungere le seguenti:* fatto salvo il limite a 6.000 per l'Arena di Verona,.

5.10. Comencini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì consentite le attività circensi e gli spettacoli viaggianti, nonché le altre attività spettacolari, di trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili o fisse all'aperto o al chiuso a condizione che sia sempre assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

5.11. Maccanti, Gastaldi, Dara, Gerardi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In merito ai limiti orari imposti per gli spostamenti, di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, per il pubblico partecipante agli eventi di cui ai commi 1 e 2, è sempre consentito il rientro al proprio domicilio al termine dei suddetti eventi, anche oltre l'orario previsto, allegando all'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 il biglietto a titolo nominativo o altro attestato rilasciato dagli organizzatori.

5.9. Zardini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dalla Conferenza delle Regioni e

delle Province autonome *con le seguenti:* dalla Regione dove ha sede il sito.

5.29. Maschio, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla luce delle disposizioni di cui ai commi precedenti, su tutto il territorio è consentita la riapertura degli autodromi, nel rispetto di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

5.4. Tombolato, Maccanti, Rixi, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 4.

*** 5.2.** Giuliadori, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Paxia, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas.

*** 5.7.** Sarli.

*** 5.24.** Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

Dal 26 giugno 2021 è consentita, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, l'apertura con orario continuato per tutta la giornata delle sale prova e degli studi di registrazione.

5.01. Sodano.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: piscine all'aperto *aggiungere le seguenti:* e piscine ubicate in spazi interni, limitatamente ad

una capienza massima consentita non superiore al 50 per cento,

6.9. Papiro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge in zona gialla sono consentite le attività dei centri *bowling* a condizione che sia sempre assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per i clienti che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

6.11. Murelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: all'aperto.

* **6.7.** Mugnai, Bond, Bagnasco, Versace, Novelli, Brambilla.

* **6.23.** Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Bellucci, Gemmato.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 giugno 2021 con le seguenti: 15 maggio 2021.

* **7.3.** Rospi.

* **7.11.** Di Muro, Potenti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Ribolla.

* **7.20.** Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in presenza di aggiungere le seguenti: riunioni,.

7.13. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di fiere aggiungere le seguenti: e di sagre.

7.14. Giuliadori, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Paxia, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dal 15 maggio, in zona gialla, è consentito lo svolgimento di cerimonie e attività assimilabili nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e, per quanto di competenza, da ciascuna regione.

7.37. Corda, Massimo Enrico Baroni, Spessotto, Maniero, Trano, Cabras.

Al comma 3, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dal 15 giugno 2021.

* **7.9.** Marco Di Maio, Noja.

* **7.26.** Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

Al comma 3, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7.17. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Comencini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di passaggio di colore ad arancione o rosso della regione ospitante il convegno o congresso, lo svolgimento sarà consentito ai soli soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1 lettera a).

7.8. Marco Di Maio, Noja.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di passaggio di

colore ad arancione o rosso della Regione ospitante il convegno o congresso lo svolgimento sarà consentito ai soli soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 3 del presente decreto-legge.

7.18. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli, Comencini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le sagre e le fiere locali e altri eventi e manifestazioni assimilabili, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fiere, convegni, congressi, sagre e fiere locali.

* **7.7.** Marco Di Maio, Noja.

* **7.31.** Zucconi, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono consentite le attività formative ECM di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e di cui all'accordo Stato-Regioni in materia di « Formazione continua nel settore salute » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 2017, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

7.19. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Comencini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dal 15 giugno 2021, è consentito, esclusivamente all'aperto, lo svolgimento di fiere, sagre, feste patronali a carattere re-

ligioso e di ogni altro evento, purché si svolga all'aperto, nel rispetto delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali e dei protocolli adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 aprile 2021.

7.15. Grimaldi, Alberto Manca.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Esenzione dal pagamento dei canoni per l'utilizzo di beni comunali da parte di associazioni sportive e culturali)

1. Al fine di agevolare la ripresa locale delle attività sportive e culturali, è stabilita sino al 31 dicembre 2021 l'esenzione dal pagamento di ogni contributo, canone o rimborso spese dovuto ai Comuni proprietari dalle associazioni sportive e culturali, o enti senza scopo di lucro, per l'utilizzo di beni e strutture pubbliche.

2. Per far fronte ai minori introiti per i Comuni derivanti da quanto previsto al comma 1, il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Al riparto delle risorse aggiuntive previste dal comma 2, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze. Ai fini del riparto, il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mette a disposizione dei comuni una piattaforma utile a comunicare l'importo delle entrate di cui al comma 1 realizzate nell'anno 2019.

7.04. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Fiere, sagre ed eventi analoghi)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

sono consentite, in zona gialla, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi, come disciplinati dall'articolo 27, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali che disciplinano il commercio su aree pubbliche.

* **7.07.** Carnevali, Pezzopane.

* **7.08.** Zucconi, Deidda, Bellucci, Gemmato.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 *con le seguenti:* Dal 15 maggio 2021.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, dopo le parole:* consentite le attività *aggiungere le seguenti:* di spettacolo viaggiante,;

b) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:* e spettacoli viaggianti.

8.7. Cattaneo, Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio *con le seguenti:* Dal 1° giugno.

8.9. Calabria, Bagnasco, Versace, Novelli, Mugnai.

Al comma 1 sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 *con le seguenti:* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: parchi tematici e di divertimento *aggiungere le seguenti:* compresi luna park, spettacoli viaggianti, giostre.

8.17. Nardi, Bonomo, Benamati, Zardini, Gavino Manca, Mancini, Soverini, Pezzopane, Carnevali.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei servizi alla persona, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nella zona rossa, è consentito lo svolgimento dell'attività di barbiere, parucchiere ed estetista.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Centri termali, parchi tematici e di divertimento e servizi alla persona.

* **8.8.** D'Ettore, Bagnasco, Mazzetti, Mugnai, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.

* **8.12.** Ferri, Noja.

* **8.13.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Ribolla.

* **8.30.** Zucconi, Donzelli, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dal 1° giugno 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività degli spettacoli viaggianti di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

8.26. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Residenze sanitarie assistite e altre strutture residenziali)

1. Al fine di garantire i diritti fondamentali alla salute psico-fisica, all'affettività e al rispetto della vita privata e familiare delle persone ospiti in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, persone con disabilità, non autosufficienti e

comunque in strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e in strutture residenziali socio-assistenziali, tali strutture devono assicurare ai loro ospiti la possibilità di essere visitati in presenza, secondo cadenze regolari e frequenti, dai propri familiari e dalle persone con cui intrattengano rapporti affettivi, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottate dal Ministero della salute ai fini del contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

2. Al fine di sostenere le strutture di cui al comma 1 nella copertura dei costi per l'adozione delle procedure necessarie per assicurare ai loro ospiti il diritto di essere visitati in sicurezza, ivi inclusa la somministrazione in gratuità dei tamponi ai visitatori, presso il Ministero della salute è istituito un Fondo speciale, al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono definiti modalità e termini per l'accesso e l'erogazione dei contributi di cui al Fondo speciale.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.05. Noja, Gadda, Moretto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto visto l'attuale andamento della situazione epidemiologica, al fine di preservare il benessere psicofisico ed evitare l'isolamento sociale degli ospiti delle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie

assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, comunque denominate, assicurata un'alta copertura vaccinale anti SARS-CoV-2 degli ospiti e del personale sociosanitario è consentito l'accesso e l'uscita di ospiti, parenti o visitatori secondo le modalità previste dal documento recante « Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale » adottato il 4 maggio 2021 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, come integrato e validato dal Comitato tecnico scientifico.

2. Per l'accesso alle strutture di cui al comma 1 il familiare o il visitatore deve essere munito delle certificazioni verde COVID-19 o di analoga certificazione comprovante una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), b) o c), del presente provvedimento nonché al rispetto delle misure igienico-sanitarie per la prevenzione ed il controllo della trasmissione virale ed all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

3. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare tutte le misure contenute nel documento di cui al comma 2 affinché le visite siano svolte in modo continuativo e in sicurezza sia per la salute del familiare/visitatore che per gli ospiti della struttura.

4. Nel caso in cui all'interno delle strutture di cui al comma 1 si riscontrasse la presenza di casi positivi tra gli ospiti o il personale, l'accesso dei familiari/visitatori è consentito esclusivamente sulla base delle valutazioni della Direzione Sanitaria (ovvero del referente medico/referente COVID-19 della struttura/altra figura di riferimento in base alla specifica organizzazione regionale) sentite le competenti autorità sanitarie nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità e comunque solo nell'ipotesi in cui venga garantita una netta separazione strutturale e/o organizzativa delle attività dedicate agli ospiti COVID-19 positivi rispetto a quelle COVID-free.

8.09. Carnevali, Lepri, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Pezzopane.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro o aperti al pubblico)

1. Al fine di accelerare la piena ripresa delle attività economiche e sociali e garantire la sicurezza sanitaria negli spazi chiusi di lavoro o aperti al pubblico, per l'anno 2021 sono ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di aerazione forzata a ciclo continuo o ventilazione meccanica con controllo dei dati ambientali o di ventilazione e sanificazione dell'aria con filtri o dispositivi in grado di abbattere la carica virale negli ambienti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi compresi i dispositivi o i biocidi consentiti da disposizioni di deroga o per i quali sia in corso una procedura di registrazione.

2. Il Ministro della salute provvede alle attività necessarie per la messa a disposizione sul mercato dei biocidi di cui si registri la carenza o per i quali sia in corso la registrazione presso l'ECHA, rilasciando, ove compatibile, una autorizzazione temporanea quale Presidio medico chirurgico.

3. Il credito d'imposta di cui comma 1, spetta fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

8.02. Porchietto, Squeri, Barelli, Polidori, Torromino, Baldini, Caon, Spena, Bagnasco.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Finanziamento centri e attività estive)

1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2021, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri con funzione educativa e ricreativa e delle attività estive in genere destinati ai minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2021.

2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Per fronte al relativo onere finanziario, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ad invarianze degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche nel conto dei residui, attingendo alle risorse non utilizzate assegnate alle misure previste nel corso degli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

8.03. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure relative all'esecuzione dei tamponi molecolari e antigenici rapidi per il reintegro dei lavoratori)

1. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19, qualora il medico competente richieda la certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone a coloro che, in assenza di sintomatologia, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2 e per i quali non sussiste l'obbligo di isolamento poiché sono decorsi 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, gli oneri connessi all'esecuzione del test molecolare o del test antigenico rapido sono a carico del Servizio sanitario nazionale nel limite di spesa di cui al comma 2.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, per le spese sostenute nell'anno 2021, si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

8.07. Villani, Nappi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Organizzazione e realizzazione di eventi all'aperto correlati alla celebrazione di matrimoni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in zona gialla, è consentita l'organizzazione e la realizzazione di eventi all'aperto, correlati alla celebrazione di matrimoni e cerimonie, presso le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere con un numero di invitati che sia proporzionale alla capienza degli spazi interessati, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

2. Le strutture ricettive di cui al comma 1 devono esibire – su richiesta – la docu-

mentazione relativa all'effettuazione delle procedure di sanificazione e di messa in sicurezza dei locali al chiuso che comunque sono a disposizione e sono fruibili dagli invitati.

8.06. Alemanno, Scanu, Sut, Amitrano, Di Sarno, Maraia, Scagliusi, Martinciglio, Villani, Grippa, Manzo, Barbuto, Flati, Gallo, Olgiati, Cimino, Cancellieri, De Carlo, Ruggiero, Sarti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Impianti di aerazione e sanificazione locali al chiuso)

1. Al fine di avviare una fase di monitoraggio sull'efficacia di alcuni sistemi e impianti di aerazione e sanificazione nel contrastare la trasmissione del virus SARS-CoV-2 nei locali al chiuso, adibiti ad attività di ristorazione e sportive, è istituito presso il Ministero della salute un fondo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il CNR, definisce i criteri per individuare i sistemi di aerazione da sottoporre a monitoraggio, le caratteristiche e le modalità di raccolta dei dati e di adesione.

3. L'attività di monitoraggio dell'efficacia dei sistemi e impianti di aerazione di cui al comma 1 è effettuata dal CNR e da istituti di ricerca individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il Ministro della salute destina le risorse, di cui al comma 1, al CNR e agli istituti di ricerca individuati ai sensi del comma 3 per le attività di monitoraggio dei sistemi ed impianti di aerazione di cui al comma 1.

5. Il CNR e gli istituti di ricerca di cui al comma 3, possono sperimentare nuovi e più efficaci sistemi di aerazione e di sanificazione per contrastare la diffusione del COVID-19 negli ambienti.

6. Le attività di ristorazione o sportive, di cui al comma 1, che si dotano di impianti di aerazione e di sanificazione, ai sensi del comma 5, per contrastare la diffusione del COVID-19, possono usufruire di un finanziamento pari all'80 per cento dei costi effettuati.

7. Il Ministro della salute presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato dell'efficacia dei sistemi di aerazione e di sanificazione utilizzati nei locali adibiti ad attività di ristorazione o di attività sportive ai sensi del comma 1 al fine di contrastare la trasmissione del COVID-19.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 40 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.01. Vallasca.

ART. 9.

Sopprimerlo.

* **9.1.** Giuliodori, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Paxia, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallasca.

* **9.38.** Mollicone.

* **9.51.** Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: di un test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2.

Conseguentemente:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) test sierologico: test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue.;

b) al comma 2, lettera c), dopo le parole: test antigenico rapido o molecolare aggiungere la seguente: gratuito;

c) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) effettuazione di test sierologico gratuito con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2.;

d) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis) ha una validità di sei mesi dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettera e-bis), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta;

e) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di garantire l'esecuzione di test gratuiti, ai sensi del comma 2, lettere c) e c-bis), per l'ottenimento della certificazione di cui ai commi 5, 5-bis, è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi e test sierolo-

gici, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

8-ter. Il fondo di cui al comma 8-bis, è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9.23. Sportiello.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: o da altro operatore addestrato secondo le modalità stabilite dall'autorità sanitaria.

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: o da altro operatore addestrato secondo le modalità stabilite dall'autorità sanitaria.

9.9. Noja.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) test sierologico anticorpale: test di laboratorio per l'individuazione di anticorpi anti-Sars-CoV-2 nell'organismo mediante prelievo ematico. Consente la determinazione quantitativa degli anticorpi diretti contro il Sars-CoV-2 in campioni di siero o plasma umano indicando l'esposizione al virus e lo sviluppo degli anticorpi, indipendentemente dalla sintomatologia.

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) effettuazione di test sierologico attestante la conferma di

una risposta immunitaria contro la Sars-CoV-2;

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), ha una validità di tre mesi a far data dalla certificazione della presenza anticorpale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura medica presso la quale è avvenuta la diagnosi ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2.

9.25. Sportiello.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) test sierologico o anticorpale: test di laboratorio eseguito su campioni di sangue (siero, plasma o sangue intero) volto a rilevare se una persona abbia sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2, e quindi in grado di indicare che questa sia stato esposto al SARS-CoV-2 e abbia sviluppato anticorpi, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità.

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) effettuazione di test sierologico o anticorpale con risultato idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19, secondo criteri da definire con circolare del Ministero della salute;

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), ha una validità di tre mesi dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interes-

sato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono il test di cui al comma 1, lettera *d-bis*), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza trimestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2.

9.12. Noja.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) test sierologico anticorpale: test di laboratorio per l'individuazione di anticorpi anti-SARS-CoV-2 nell'organismo mediante prelievo ematico. Consente la determinazione quantitativa degli anticorpi diretti contro il SARS-CoV-2 in campioni di siero o plasma umano indicando l'esposizione al virus e lo sviluppo degli anticorpi, indipendentemente dalla sintomatologia.

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) effettuazione di test sierologico attestante la conferma di una risposta immunitaria contro il SARS-CoV-2;

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *c-bis*), ha una validità di sei mesi a far data dalla certificazione della presenza anticorpale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettera *d-bis*), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di cui al presente comma rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

9.15. Boldi, Tiramani, Zanella, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) test sierologico anticorpale: test di laboratorio per l'individuazione di anticorpi anti-Sars-CoV-2 nell'organismo mediante prelievo ematico. Consente la determinazione quantitativa degli anticorpi diretti contro il Sars-CoV-2 in campioni di siero o plasma umano indicando l'esposizione al virus e lo sviluppo degli anticorpi, indipendentemente dalla sintomatologia.

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) effettuazione di test sierologico anticorpale attestante la conferma di una risposta immunitaria al virus Sars-CoV-2;

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *c-bis*), ha una validità di tre mesi a far data dalla certificazione della presenza anticorpale, ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, dalla struttura medica presso la quale è avvenuta la diagnosi ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2.

9.5. Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla piattaforma medesima.

Conseguentemente:

a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, aggiungere le seguenti: nonché dai dipartimenti di prevenzione della ASL territorialmente competenti;

b) al comma 9, sostituire le parole: Le disposizioni di cui al presente articolo con le seguenti: Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

9.56. Stumpo.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono rilasciate al fine di attestare con le seguenti: attestano.

Conseguentemente:

a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui con le seguenti: rilasciata sulla base della condizione prevista e sopprimere le parole: e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato;

b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di cui con le seguenti: rilasciata sulla base della condizione prevista;

c) al comma 5, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: rilasciata sulla base della condizione prevista al comma 2;

d) sostituire il comma 6 con il seguente: Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2, riportano i dati indicati nelle analoghe

certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi Servizi sanitari regionali;

e) al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I predetti atti delegati disciplineranno anche i trattamenti di dati raccolti sulla base del presente decreto;

f) al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: i dati che possono essere riportati con le seguenti: i dati trattati dalla piattaforma, e quelli da riportare e, all'ultimo periodo, sostituire le parole: nell'allegato 1 con le seguenti: nel comma 6 del presente articolo;

g) dopo il comma 10, aggiungere il seguente: 10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nel presente decreto descritte negli articoli 2, comma 1, 5, comma 4, e 7, comma 2.

9.57. Stumpo.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: rilasciate aggiungere la seguente: gratuitamente.

9.17. Galizia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: , su richiesta dell'interessato, con le seguenti: automaticamente all'interessato.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: in formato aggiungere le seguenti: , a sua scelta,.

9.19. Galizia.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato.

Conseguentemente:

a) al comma 6, sopprimere le parole: riportano esclusivamente i dati indicati nell'allegato 1 e;

b) al comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nelle more dell'adozione del predetto decreto, restano va-

lide le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5.;

c) sopprimere l'allegato 1.

9.30. Provenza.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato.

Conseguentemente:

a) al comma 6, sostituire le parole: « i dati indicati nell'allegato 1 » con le seguenti: « i dati anagrafici necessari a identificare l'interessato, l'identificativo univoco della certificazione e la data di fine validità della stessa ».

b) al comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nelle more dell'adozione del predetto decreto, restano valide le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, recanti esclusivamente i dati anagrafici necessari a identificare l'interessato, l'identificativo univoco della certificazione e la data di fine validità della stessa.

c) sopprimere l'allegato 1;

9.31. Provenza.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

9.10. Noja.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La validità delle certificazioni rilasciate sulla base delle condizioni descritte al comma 2, lettere a) e b), su richiesta dell'interessato, può essere prorogata di ulteriori 6 mesi, a seguito di test sierologico anticorpale, effettuato dalle strutture sanitarie pubbliche o da quelle private autorizzate e accreditate, per la determinazione quantitativa degli anticorpi presenti, in risposta al virus SARS-Cov2, tali da motivare la proroga della certificazione verde COVID-19. La validità della certificazione decade automaticamente nel caso di riscontro di positività al virus SARS-Cov2.

9.27. Sportiello.

Al comma 5, sostituire le parole: su richiesta dell'interessato con le seguenti: automaticamente all'interessato.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: in formato aggiungere le seguenti: , a sua scelta,.

9.20. Galizia.

Al comma 6, sostituire l'allegato 1 con il seguente:

Allegato 1
(Articolo 9 – Certificazioni verdi
COVID-19)

TABELLA – CONTENUTI ESSENZIALI DELLE CERTIFICAZIONI – VERDI COVID-19 DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2

1. Certificazione verde COVID-19:

Cognome e nome

name: surname(s) and forename(s);

Data di nascita

date of birth;

Malattia o agente bersaglio: COVID-19

disease or agent targeted: COVID-19;

Stato membro in cui è rilasciato il certificato

Member State certificate issuer;
Struttura che ha rilasciato il certificato

certificate issuer;

Identificativo univoco del certificato;
unique certificate identifier.

Validità del certificato dal ... al:
certificate valid from ... until;

9.3. Bologna, Rospi.

Al comma 6, allegato 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1:

1) *sopprimere le parole:* di avvenuta vaccinazione;

2) *sopprimere le parole da:* Tipo di Vaccino *fino a:* *unique certificate identifier;*

b) sopprimere il numero 2

9.29. Provenza.

Al comma 6, dopo le parole: nell'allegato 1, *aggiungere le seguenti:* sono utilizzabili esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.

9.7. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Mugnai, Brambilla.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, incluse le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile all'uomo, nella lingua italiana e in inglese.

9.18. Galizia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali figuranti nella certificazione non sono, o non sono più,

esatti o aggiornati, o se la certificazione non è più a sua disposizione.

9.22. Galizia.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: e validate da uno Stato membro dell'Unione.

9.11. Noja.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9.35. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

Al comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nelle more dell'adozione del predetto decreto per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettera a) b) o c).

9.34. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I tamponi e gli esami sanitari previsti per il rilascio delle certificazioni verdi, di cui al presente articolo, sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze individua le modalità attuative del presente comma.

9.8. Sarli, Termini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Utilizzo della certificazione verde per visite in ospedale)

1. Al fine di consentire ai detentori della certificazione verde di cui all'articolo 9, la possibilità di incontrare i pazienti degenti in terapia intensiva e in tutti i reparti ospedalieri, il Ministro della salute, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con ordinanza a disciplinare le visite di famigliari e conoscenti dei degenti in strutture ospedaliere e, di concerto con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delinea le modalità di accesso, nel rispetto della normativa vigente e delle misure restrittive adottate dal Governo.

9.01. Mandelli, Bagnasco, Versace, Novelli, Mugnai, Bond, Brambilla.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Ulteriori misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio, volte al contenimento del contagio, al potenziamento dei controlli e alla prevenzione di delitti contro l'incolumità e la salute pubblica)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini e di garantire la possibilità anche alle persone che non abbiano potuto ancora avere accesso alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 di ottenere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 senza discriminazione fondate sulle condizioni economiche o finanziarie, sono erogati test antigenici rapidi e test molecolari accessibili, tempestivi e gratuiti su tutto il territorio italiano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede all'erogazione di test antigenici rapidi e test molecolari gratuiti presso tutte le strutture e presidi sanitari e ospedalieri territoriali. I cittadini, muniti di tessera sanitaria, possono recarsi secondo turni

prestabiliti, distanziati da almeno 10 giorni rispetto all'accertamento precedente, presso le predette strutture e nel rispetto della distanza interpersonale, nonché muniti di dispositivi di protezione individuale, presso la struttura o il presidio sanitario o ospedaliero di appartenenza più vicino alla propria abitazione oppure presso strutture di presidio sanitario mobili (*drive through*), attive sul territorio, che provvederanno all'esecuzione dei predetti tamponi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

9.02. Noja.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Integrazione del Piano strategico nazionale di vaccini per la protezione dell'infezione da SARS-COV-2)

1. Al. Al fine di contrastare le disuguaglianze e promuovere interventi vaccinali nei gruppi di popolazioni marginalizzati o particolarmente vulnerabili, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Mini-

stero della salute provvede ad integrare il Piano strategico nazionali dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, approvato con decreto 12 marzo 2021, al fine di includervi, tra i soggetti socialmente fragili, le persone che vivono in insediamenti informali, i senza fissa dimora, i richiedenti asilo, i rifugiati e apolidi a prescindere dal loro status giuridico e le persone accolte in strutture collettive emergenziali particolarmente affollate, anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni e degli Enti che si occupano dei predetti gruppi di popolazione.

9.04. Sportiello.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Campagna vaccinale cittadini AIRE)

1. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia, sono inclusi nella campagna vaccinale COVID-19 in corso. Le Regioni entro il 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvedono a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma.

9.03. Ungaro, Noja.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Incentivi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrate dall'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 78, l'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, è abrogato.

9.06. Gemmato, Bellucci.

ART. 10.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'Allegato numero 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono aggiunte le parole: « Commercio al dettaglio di mobili per la casa ».

10.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

ART. 11.

Al comma 1, dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui al numero 1 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.

11.27. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

Al comma 1 dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui al numero 10 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.

11.28. Siani, Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

Al comma 1 dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui al numero 16 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.

11.29. De Filippo, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

Al comma 1, dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui al

numero 20 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di una revisione del piano per sopravvenute nuove esigenze terapeutiche.

11.30. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

Al comma 1, dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti nelle disposizioni di cui al numero 24 del medesimo allegato che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.

11.22. Invidia.

Al comma 1, allegato 2, sopprimere il numero 4.

* **11.1.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

* **11.8.** Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Mugnai, Brambilla.

* **11.20.** Scanu, Sut.

* **11.26.** Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

* **11.33.** Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, allegato 2, dopo il numero 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza.

** **11.9.** Pella, Bagnasco, Versace, Novelli, Mugnai, Bond, Brambilla.

** **11.15.** Marco Di Maio, Noja.

** **11.16.** Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.

** **11.19.** Sportiello.

** **11.23.** Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

** **11.25.** Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Pezzopane.

Al comma 1, allegato 2, aggiungere, in fine, il seguente numero:

26-bis. Articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. - Proroga di termini scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

11.17. Potenti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Al comma 1, allegato 2, aggiungere, in fine, il seguente numero:

26-bis. Articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. - Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

11.21. Invidia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla luce della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 luglio 2021, eccezionalmente per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 dalla Costituzione presentate nell'anno 2021 ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della stessa legge. Sono conseguentemente prorogati di un mese i termini di cui agli articoli 32, primo, secondo, terzo e settimo, e 33, primo e quarto comma della legge 25 maggio 1970, n. 352.

11.36. Baldino, Magi, Iezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla luce della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 luglio 2021, eccezionalmente per le richieste di referendum previsti dall'articolo 75 dalla Costituzione presentate nell'anno 2021 ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono prorogati di un mese i termini di cui agli articoli 28, 32, primo, secondo, terzo e settimo, e 33, primo e quarto comma della legge 25 maggio 1970, n. 352.

11.37. Baldino, Magi, Iezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Le medesime disposizioni si applicano anche ai dirigenti medici docenti universitari o ricercatori, conferiti in convenzione, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere universitarie e presso gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.

1-ter. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1-bis, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11.34. Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche che erogano servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, è autorizzato l'espletamento, di ulteriori procedure concorsuali per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4

anni con ricorso ininterrotto ad *outsourcing*. Le procedure concorsuali sono concluse entro il 30 novembre 2021. Fino al compimento dei relativi reclutamenti sono prorogati, fino al 31 dicembre 2021, i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende pubbliche. Il complessivo periodo di lavoro, prestato in *outsourcing* concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.

11.7. Sapia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera c) è sostituita con la seguente:

« c) le graduatorie approvate dall'anno 2018 al 2020 in ambito sanitario sono utilizzabili entro cinque anni dalla loro approvazione. ».

11.11. Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « anno 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « anno 2026 ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

11.12. D'Ettore, Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 27-bis, del decreto-legge aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle more della revisione della remune-

razione della filiera, è possibile prevedere, in via sperimentale senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi di remunerazione temporanea con le farmacie per la distribuzione convenzionata delle classi di farmaci destinati alla cura di patologie incluse nel Piano nazionale della cronicità, attualmente incluse nella lista PHT.

1-ter. L'Agenzia Italiana del farmaco provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esclusione di tali classi di farmaci dal Prontuario della distribuzione diretta (PHT), come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private. »

11.14. Lorenzin, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, De Filippo.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
11.01 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-bis, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori della Pubblica amministrazione oltre confine, la presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è regolata dall'Amministrazione di riferimento, tenuto conto delle condizioni di salute del lavoratore e appurate le garanzie igienico-sanitarie locali, tenuto conto altresì delle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del COVID-19 qualora risultino maggiormente cautelative per la sicurezza sanitaria dei lavoratori. È comunque riconosciuto il diritto al lavoratore di richiedere all'Amministrazione di riferimento lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi del Piano

organizzativo del lavoro agile (POLA) di cui al comma 4-bis ».

0.11.01.139. Siragusa.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-bis, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento;

b) alla lettera c) sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.

0.11.01.206. Buompane.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-bis, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 50 per cento.

0.11.01.203. Alaimo, D'Orso, Baldino, Maurizio Cattoi, De Carlo, Elisa Tripodi.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1

(Proroga termini in materia di concessioni)

1. Al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attualmente esistenti nelle medesime concessioni, all'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: « il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2023 ».

0.11.01.140. Viscomi, Mura, Carla Cantone.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-ter, comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2021 con le seguenti: 30 settembre 2021 per i documenti scaduti entro il 31 agosto 2020; 30 novembre 2021

per i documenti scaduti entro il 31 dicembre 2020; 31 gennaio 2022 per i documenti scaduti entro il 30 aprile 2021; 31 marzo 2022 per i documenti scaduti entro il 30 settembre 2021.

0.11.01.12. Berardini.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-ter, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2021 con le seguenti: 30 settembre 2021 per i documenti scaduti entro il 31 agosto 2020; 30 novembre 2021 per i documenti scaduti entro il 31 dicembre 2020; 31 gennaio 2022 per i documenti scaduti entro il 30 aprile 2021; 31 marzo 2022 per i documenti scaduti entro il 30 settembre 2021.

0.11.01.13. Berardini.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine entro cui effettuare le revisioni di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 è fissato al 30 giugno 2022.

* **0.11.01.49.** Pezzopane.

* **0.11.01.73.** Mazzetti, Bagnasco.

* **0.11.01.88.** Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Ruffino, Silli.

* **0.11.01.141.** Lucchini, Maccanti, Rixi, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **0.11.01.146.** Fregolent, Noja.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma, 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « sono prorogate di tre mesi » sono sostituite

dalle seguenti: « sono prorogate di nove mesi ».

2-ter. All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « entro tre mesi », sono sostituite dalle seguenti: « entro cinque mesi ».

2-quater. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i servizi idrici nell'adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all'articolo 1, commi da 4 a 10 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 10 della predetta legge n. 205 del 2017, la lettera c) è così sostituita:

« c) per il settore idrico, al 30 settembre 2021 ».

2-quinquies. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga.

2-sexies. All'articolo 51, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole « 15 novembre 2020 » sono sostituite dalle parole « 31 marzo 2021 » e le parole « 15 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole « 30 aprile 2021 ». Conseguentemente, all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto infine il seguente periodo: « Limitatamente ai contributi relativi all'annualità 2020, il termine di cui al precedente periodo è fissato al 30 settembre 2021 ».

2-septies. I termini di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 30 giugno 2021.

** **0.11.01.37.** Topo, Fragomeli.

** **0.11.01.61.** Pella, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

** **0.11.01.80.** Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859 le parole « A partire dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2022 »;

b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 868 le parole « A partire dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2022 » e le parole « fermo restando quanto stabilito dal comma 861, » sono soppresse.

* **0.11.01.38.** De Micheli, Fragomeli.

* **0.11.01.62.** Pella, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

* **0.11.01.81.** Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.

* **0.11.01.100.** Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2-ter. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

2-quater. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica,

di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al comma 2, alla lettera d) le parole « un milione di euro » sono sostituite con le seguenti: « cinquecentomila euro ».

2-quinquies. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

2-sexies. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021. ». Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: « 555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento. ».

** **0.11.01.63.** Pella, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

** **0.11.01.39.** De Micheli, Ciagà.

** **0.11.01.82.** Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.

** **0.11.01.101.** Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole « 2018, 2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 » e le parole « al primo, al secondo, al terzo e al quarto » sono sostituite dalle seguenti: « al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto »

b) al comma 3, secondo periodo, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

9-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9-bis pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'Art. 11-quater con la seguente: Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, il riequilibrio finanziario degli enti locali e misure per gli enti locali della zona sisma centro Italia.

0.11.01.1. Morgoni, Pezzopane, Morani, Verini, Gabriele Lorenzoni, Terzoni.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. All'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021 ».

* **0.11.01.25.** Pini.

* **0.11.01.27.** Gavino Manca.

* **0.11.01.161.** Patassini, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 70 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole « trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 settembre 2021 ».

0.11.01.168. Fregolent, Noja.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1

(Proroga termini in materia di trasparenza)

1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-bis della legge 4 agosto 2017, n. 124, il termine ultimo per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2022. Conseguentemente, non si applicano per l'anno 2021 le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124.

* **0.11.01.17.** Lupi.

* **0.11.01.22.** Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini, De Filippo, Pezzopane.

* **0.11.01.68.** Bagnasco, Squeri, Bond, Novelli, Mugnai, Versace, Brambilla.

* **0.11.01.105.** Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

* **0.11.01.214.** Zucconi, Bellucci, Gemmato.

* **0.11.01.167.** Rosato, Noja.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1.

(Proroga del blocco dei protesti)

1. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 31

gennaio 2021 » sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: « 30 settembre 2021 ».

2. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

0.11.01.69. Polidori, Bagnasco.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso ART. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1.

(Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)

1. Su richiesta delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30 giugno 2021 secondo le medesime modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data, i termini di cui all'articolo 56, commi 6, lettera c), e 8.

0.11.01.70. Spina, Bagnasco, Bond.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso ART. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1.

(Proroga di termini delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

0.11.01.177. Ferraresi, Zolezzi.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso ART. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1.

(Proroga della sospensione dei mutui dei privati relativi ad edifici dichiarati inagibili)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi

oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

0.11.01.178. Ferraresi, Zolezzi.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso ART. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1

(Proroghe e ulteriori misure urgenti in materia di canoni demaniali)

1. Le concessioni disciplinate dal comma 1, dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché le concessioni lacuali e fluviali affidate agli enti privati non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e agli enti del terzo settore, e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prorogate al 31 dicembre 2033. Al termine del predetto periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « con qualunque finalità » sono sostituite dalle seguenti: « con finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».

3. Fino alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si considerano enti del Terzo settore le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di

Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

0.11.01.165. Gadda, Noja.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso ART. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1

1. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito con il seguente: « 6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni ».

0.11.01.104. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patasini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso ART. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1

(Proroga di termini in materia di quota di avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 » e al secondo periodo le parole: « Per il medesimo anno » sono sostituite dalle seguenti: « Per i medesimi anni ».

0.11.01.224. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso ART. 11-quinquies, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022;

2) alla lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022.

0.11.01.201. Maraia.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso ART. 11-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 11-quinquies.1

(Proroga del credito d'imposta per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».

0.11.01.132. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso ART. 11-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 11-quinquies.1

(Proroga esenzioni per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: « fino all'anno di imposta 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al-

l'anno d'imposta 2021 ». All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

0.11.01.133. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso ART. 11-sexies, al comma 1, sopprimere le parole: fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per le autorizzazioni ad esercitarsi di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciate dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine previsto dal comma 6 del medesimo articolo è di dodici mesi.

* **0.11.01.16.** Carnevali.

* **0.11.01.67.** Novelli.

* **0.11.01.85.** Silli, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Ruffino.

* **0.11.01.138.** Maccanti, Rixi, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

* **0.11.01.210.** Grippa.

* **0.11.01.226.** Bellucci, Rampelli, Gemmato.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-sexies, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. L'articolo 40-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituita dal seguente:

« Art. 40-*bis*.

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2027, alla dismissione dei veicoli circolanti con *toilette* a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con *toilette* a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:

a) anno 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;

b) anno 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;

c) anno 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;

d) anno 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con *toilette* a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128 ».

**** 0.11.01.53.** D'Ettore, Mugnai, Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla.

**** 0.11.01.137.** Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-sexies, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle

dotazioni meccaniche aziendali, l'Allegato 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, come modificato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2019 è sostituito dal seguente:

Macchine agricole e operatrici Tempi

a) veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 1° gennaio 2023

b) veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995 1° gennaio 2024

c) veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018 1° gennaio 2025

d) veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019 dal 1° gennaio 2026 secondo l'anno di immatricolazione

0.11.01.4. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-septies inserire il seguente:

Art. 11-*septies*.1.

(Proroga delle graduatorie concorsuali vigenti nella Pubblica Amministrazione, nella polizia di Stato e nel corpo dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

2. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

0.11.01.149. Occhionero, Noja.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-septies, aggiungere il seguente:

Art. 11-septies.1

1. Al comma 687, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022-2024 »;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: « Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica ».

0.11.01.66. Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso 11-octies, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al comma 2 dell'articolo 177 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: « il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2023 ».

Conseguentemente sostituire la rubrica del capoverso 11-octies con la seguente: Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti e del termine per l'adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

0.11.01.166. Marco Di Maio, Noja.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-octies, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ». Ai

maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'Art. 11-octies con la seguente: Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti e del credito d'imposta per investimenti nelle regioni sisma centro Italia.

0.11.01.2. Pezzopane, Morgoni, Morani, Verini, Gabriele Lorenzoni, Terzoni.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-novies, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di consentire la proroga del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo le modalità previste per le regioni del Mezzogiorno, anche alle regioni Umbria, Marche e Lazio colpite dai terremoti 2016-2017, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185, dopo la parola: « Sicilia » sono inserite le seguenti: « e alle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni in cui insistono territori compresi all'area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 »;

b) il comma 187 è sostituito dal seguente:

187. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 112 milioni di euro per l'anno 2022, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 112 milioni di euro per l'anno 2025.

0.11.01.71. Nevi, Bagnasco.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11- novies, aggiungere il seguente:

Art. 11-novies.1.

(Proroga di scadenze relative agli eventi sismici del 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022.

3. Agli oneri di cui al comma 2, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a

tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Ai fini del presente comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 ».

5. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 »;

b) le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».

6. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione

dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Gli oneri di cui al comma 8, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

12. Al primo periodo del comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ».

13. All'onere di cui al comma 12, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

0.11.01.189. Zolezzi.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11- novies, aggiungere il seguente:

Art. 11-novies.1.

(Proroga interventi finanziati dal Fondo Me-galizzi)

1. All'articolo 1, comma 379, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: « 2020 » è sostituita dalla seguente « 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 500.000 euro e al Ministero dell'università e della ricerca per 500.000 euro per il medesimo anno.

0.11.01.44. Rotta, Madia, Nardi, De Melech, Lattanzio, Zardini, Quartapelle Procopio, Gribaudo, Buratti.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-novies, aggiungere il seguente:

Art. 11-novies.1.

(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

* **0.11.01.184.** Ferraresi.

* **0.11.01.106.** Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Golinelli, Dara, Cavandoli, Cestari, Fiorini, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-decies, al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole

« entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica ».

** **0.11.01.57.** Mazzetti, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

** **0.11.01.213.** Zucconi, Bellucci, Gemmato.

** **0.11.01.129.** Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-decies, aggiungere il seguente:

Art. 11-decies.1

(Misure urgenti in materia di energia)

1. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica, al fine di consentire la conclusione delle procedure di approvazione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il termine di cui ai commi 1 e 8, sesto periodo, del medesimo articolo 11-ter, è prorogato di dodici mesi.

0.11.01.192. Vianello, Maraia.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-decies, aggiungere il seguente:

Art. 11-decies.1

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e limitatamente alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta con capa-

cità ricettiva superiore a 400 persone, entro il 7 ottobre 2021. ».

0.11.01.199. Maraia.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-decies, aggiungere il seguente:

Art. 11-decies.1.

(Proroga per l'adeguamento alle disposizioni antincendio previste per le strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: « entro il 7 ottobre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 7 ottobre 2021 ».

0.11.01.95. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-decies, aggiungere il seguente:

Art. 11-decies.1.

1. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attualmente esistenti nelle concessioni, all'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: « il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2022 ».

0.11.01.14. Plangger.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-undecies, comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Conseguentemente il termine previsto al quinto periodo dell'articolo 264, comma 1, lettera f) è differito al 31 dicembre 2021.

* **0.11.01.74.** Mazzetti, Novelli, Bond, Bagnasco.

* **0.11.01.47.** Pezzopane.

* **0.11.01.87.** Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Ruffino, Silli.

* **0.11.01.145.** Fregolent, Noja.

* **0.11.01.130.** Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-undecies, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: « il 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 » e dopo le parole: « sono prorogati di novanta giorni » aggiungere le seguenti « dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

b) dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente: « 2-septies. I termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico di cui al comma 2-bis, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2-bis ».

** **0.11.01.75.** Mazzetti, Novelli, Bond, Bagnasco.

** **0.11.01.48.** Pezzopane.

** **0.11.01.86.** Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Ruffino, Silli.

** **0.11.01.131.** Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto.

**** 0.11.01.144.** Fregolent, Noja.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-undecies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i soggetti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 18 dicembre 2020.

0.11.01.194. Cancellieri.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-undecies.1.

(Accelerazione di interventi per far fronte alla ripresa dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020, 2021 e 2022 ». Per gli interventi di cui al presente comma, l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica anche per le spese sostenute nell'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,9 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 312,8 milioni di euro per l'anno 2024, 236,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032, e 177,3 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0.11.01.128. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto.

All'articolo aggiuntivo del Governo 11.01, dopo il capoverso Art. 11-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-undecies.1

(Proroga termine attivazione tax credit alberghi)

1. Al fine di sostenere il settore del turismo attraverso la fruizione da parte delle famiglie del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5-bis del citato articolo sostituire le parole: « 31 dicembre 2020 » con le seguenti: « 31 luglio 2021 ».

0.11.01.204. Palmisano.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-duodecies, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 11, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: « a decorrere dal 14 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 14 settembre 2024 »;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Sono prorogate al 14 settembre 2024 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti ».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1-bis, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 11-duodecies con la seguente:

Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di organizzazione dei tribunali.

0.11.01.3. Pezzopane.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-duodecies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 181, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: « In caso di mancato affidamento dei lavori entro ventiquattro mesi », sono sostituite dalle seguenti: « In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi ».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 11-duodecies con la seguente:

« Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari ».

0.11.01.45. Fragomeli, Fiano.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-duodecies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 181, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è sostituito dal seguente: « In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato. »

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 11-duodecies con la seguente:

Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari.

0.11.01.46. Fiano, Fragomeli.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

(Proroga di misure urgenti per il proseguimento delle attività di ricostruzione post sisma 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole: « presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro ». È aggiunto il seguente periodo: « Ai fini del presente comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso, dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 »

3. In coerenza con l'articolo 133 comma 1 lettera *p*) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022.

5. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle parole: « al 31 dicembre 2022 »;

b) le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».

c) al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: « di cui al comma 1, lettera *a*), » sono aggiunte le seguenti parole: « *c*) e *d*), ».

7. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « lettere *a*), *b*) » sono aggiunte le seguenti parole: « , *c*) e *d*), »;

b) dopo le parole: « prodotti agricoli e alimentari, » sono aggiunte le parole: « nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, so-

ciosanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, »;

8. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) » la parola: « privata » è soppressa.

9. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

10. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo

prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

11. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

12. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 »;

13. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 » (legge di stabilità 2018) è abrogato.

14. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni, dalla

legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Agli oneri derivanti del presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, nonché all'onere di cui al comma 11, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, oltre che agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal precedente comma 8, pari a 10 milioni per l'anno 2022, nonché agli oneri derivanti dal comma 9 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

0.11.01.97. Golinelli, Dara, Cavandoli, Cestari, Fiorini, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

(Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture)

1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 le parole: « 31 dicembre 2021 », sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

2. All'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicem-

bre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

0.11.01.187. Deiana.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

(Proroga conferimento incarichi di lavoro autonomo per il personale medico, infermieristico e socio-sanitario)

1. Al fine di continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria a fronte delle esigenze straordinarie e urgenti legate alla diffusione del COVID-19, gli incarichi conferiti dagli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 nel rispetto dei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma previsti nella tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-23, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

0.11.01.7. Testamento.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, dopo le parole: « entro il 7 ottobre 2017 » sono aggiunte le seguenti: « , e limitatamente alle strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, entro il termine del 7 ottobre 2021 ».

0.11.01.216. Zucconi, Bellucci, Gemmato.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

(Proroga dei termini in materia di Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 gravanti sulle attività economiche che utilizzano aree e pertinenze demaniali marittime, il comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: « 4. Per gli anni 2021 e 2022, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 500 ». Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

0.11.01.122. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

(Proroga del Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle Regioni La-

zio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017)

1. Al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, di cui all'articolo 244, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 7, le misure ivi previste sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.

2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma precedente, pari a 20 milioni di euro rispettivamente per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 si fa fronte mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

0.11.01.142. Noja, Marco Di Maio.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

(Proroga di termini in materia di idroelettrico)

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le parole: « 31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute, ».

2. Le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

0.11.01.107. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Plangger.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

1. Al secondo periodo del comma 687 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole: « 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022-2024 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. ».

0.11.01.24. Carnevali.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

(Proroga termini in materia di dirigenza amministrativa professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)

1. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole: « 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022-2024 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le necessarie risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale ».

0.11.01.163. Fassina, Stumpo, Alberto Manca.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124)

Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter primo periodo della

legge 4 agosto 2017, n. 124 è prorogato al 1° gennaio 2022.

* **0.11.01.155.** Vallascas.

* **0.11.01.60.** Versace, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Brambilla.

* **0.11.01.96.** Piastra, Micheli, Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Pettazzi, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

* **0.11.01.208.** Scanu.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

(Proroga di misure urgenti per i concessionari)

1. Stante il perdurare dell'emergenza sanitaria, al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 1, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2023 ».

0.11.01.164. Stumpo.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

(Proroga di misure urgenti per i concessionari)

1. Al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 1, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole:

« il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2023 ».

* **0.11.01.26.** Gavino Manca.

* **0.11.01.94.** Panizzut, Lucchini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

(Proroga in materia di esercizio delle competenze tavolari dei giudici di pace)

1. All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « 31 ottobre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2025 ».

0.11.01.11. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, le parole: « a decorrere dal 14 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 14 settembre 2023 ».

0.11.01.91. Costa.

All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

(Proroga termine per l'apposizione di contrassegni sui prodotti da inalazione)

1. All'articolo 62-quater, comma 3-bis, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte

sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « dal 1° aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 ».

0.11.01.23. De Filippo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

Art. 11-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)

1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera *b)*, del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al ter-

mine dello stato di emergenza connessa al COVID-19. »;

b) al comma 2, dopo le parole « tutela della salute » sono inserite le seguenti: « e di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 ».

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: « telelavoro » sono aggiunte le seguenti: « e del lavoro agile »;

b) al terzo periodo, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento »;

c) al quarto periodo le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

Art. 11-*ter*.

(Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio)

1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità di documenti di riconoscimento e di identità, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 ».

2. All'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: « Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo la cui tratta-

zione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti. ».

Art. 11-quater.

(Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali)

1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.

2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021:

a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

4. All'articolo 111, comma 2-*septies*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 ».

5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, e lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 giugno 2021.

6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, let-

tera *b)*, punto *i)*, e lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.

8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio d'esercizio delle camere di commercio, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2021.

9. Il termine di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 giugno 2021, qualora il termine di sessanta giorni sia scaduto antecedentemente alla predetta data.

Art. 11-quinquies.

(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-*bis* e 3-*quater*, le parole: « fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 3-*quater*, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

Art. 11-sexies.

(Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese

ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli)

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: « è espletata » sono inserite le seguenti: « entro il 31 dicembre 2021, e per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza tale prova è espletata ».

2. All'articolo 214, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « entro il 15 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 maggio 2021 »;

b) al terzo periodo, le parole: « entro il 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 giugno 2021 ».

3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.

Art. 11-*septies*.

(Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020,

n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-*bis* ».

Art. 11-*octies*.

(Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei fondi investimenti)

1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020 e 2021 ».

2. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.

Art. 11-*novies*.

(Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

Art. 11-*decies*.

(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

1. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'Allegato XIX al presente decreto. ».

Art. 11-*undecies*.

(Accelerazione di interventi per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Art. 11-duodecies.

(Proroga di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 2, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »;

c) all'articolo 30, comma 1, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 ».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021.

11.01. Il Governo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

11.09. Golinelli, Dara, Cavandoli, Cestari, Fiorini, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Pannizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2)

All'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 l'ultimo periodo è soppresso.

11.011. Mammi.

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le persone provenienti dall'estero che fanno ingresso o transitano nel territorio nazionale non sono obbligati a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e al correlativo periodo di quarantena qualora presentino un'attestazione comprovante il completamento di un ciclo vaccinale, approvato dall'Agenzia europea per i medicinali, per il SARS-CoV-2.

12.3. Ungaro, Noja.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore)

1. Tenuto conto del ruolo centrale rivestito dal settore dell'autotrasporto nella ge-

stione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, è sempre consentito lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori.

* **12.02.** Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

* **12.03.** Mazzetti.

* **12.012.** Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

* **12.014.** Carnevali, Pizzetti, Pezzopane.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Capienza bus turistici)

1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a bordo dei bus turistici è consentito un coefficiente di riempimento fino all'80 per cento; detto coefficiente sostituisce quello attualmente vigente al 50 per cento.

12.015. Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Voucher taxi)

1. Al fine di consentire ai Comuni di procedere all'individuazione dei beneficiari e all'erogazione delle somme, secondo le previsioni di cui all'articolo 200-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 187, comma 3-*quinqüies*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 200-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, potrà essere applicato in esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della Giunta, del risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli ed ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 ed 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza della relativa variazione di bilancio è ascritta alla Giunta.

2. All'articolo 200-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno » sono sostituite dalle seguenti: « in favore delle persone a mobilità ridotta, anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità, ovvero persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ovvero in stato di bisogno, ovvero che utilizzano il trasporto pubblico non di linea tra le ore 7.00 e le ore 10 dei giorni feriali, ovvero fino al compimento del tredicesimo anno anche se accompagnati, ovvero che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o sociosanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione, ovvero tutti gli *over 55* »;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. I Comuni beneficiari potranno prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone

in condizioni di particolare fragilità anche economica appartenenti alle categorie individuate al comma 1.

1-ter. I Comuni potranno utilizzare le risorse ad essi destinate, nella quota massima del 15 per cento, anche per finanziare le spese necessarie per l'attivazione della misura di cui al presente articolo ».

* **12.013.** Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.

* **12.019.** Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

* **12.020.** Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Siani, Pini, Lepri, Campana, Pezopane.

* **12.023.** Pella, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

* **12.022.** Sportiello.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. All'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, dopo le parole: « dalle pubbliche amministrazioni », sono aggiunte le seguenti: « e dalle società in controllo pubblico regolate ai sensi del decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176 ».

12.01. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Esenzione dal pagamento del canone di occupazione delle aree del demanio marit-

timo dovuto dalle imprese di pubblico esercizio)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate sino al 31 dicembre 2021 dal pagamento dei canoni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

12.010. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

* **13.01.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

* **13.02.** Sutto, Vanessa Cattoi, Loss, Binelli.

ALLEGATO 2

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 2.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: , a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.

0.2.100.88. La Relatrice.

All'emendamento 2.100 del Governo, lettera j), capoverso Art. 9, comma 3, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio.

0.2.100.87. Noja.

Al comma 2, dopo le parole: decreto-legge n. 19 del 2020 aggiungere le seguenti: , come rideterminati dal presente articolo,.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Dal 18 maggio 2021 al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

2-ter. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis hanno inizio alle ore 24:00

e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.

2-quater. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 2-bis e 2-ter per eventi di particolare rilevanza.

2-quinquies. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.

2-sexies. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: « Art. 3-bis. – (Corsi di formazione) – 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole: decreto-legge n. 19 del 2020, aggiungere le seguenti: come rideterminati all'articolo 2 del presente decreto,;

2) sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14,

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. »;

c) dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: « Art. 4-bis. – (Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali) – 1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. »;

d) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. »;

e) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: « Art. 5-bis. – (Musei e altri istituti e luoghi della cultura) – 1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto

delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresì aperte al pubblico le mostre. »;

f) all'articolo 6:

1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. »;

2) sostituire il comma 2, con il seguente: « 2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo. »;

3) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adot-

tate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. »;

4) *sostituire la rubrica con la seguente:* Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere;

g) *dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:* « Art. 6-bis. – (Impianti nei comprensori sciistici) – 1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. »;

h) *all'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:* « 2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. »;

i) *dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:*

« Art. 8-bis. – (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie) – 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.

Art. 8-ter. – (Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò) – 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. »;

j) *all'articolo 9, comma 3:*

1) *primo periodo, sostituire le parole:* sei mesi *con le seguenti:* nove mesi;

2) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* « La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. »;

k) *all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* « 1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 16-bis:*

1) *al secondo periodo, le parole:* "in coerenza con il documento in materia di 'Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale', di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020" *sono soppresse;*

2) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente:* "Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies";

3) *al quarto periodo, le parole:* "in un livello di rischio o" *sono soppresse;*

b) *al comma 16-ter, primo periodo, le parole:* "in un livello di rischio o scenario" *sono sostituite dalle seguenti:* "in uno scenario";

c) *al comma 16-quater, le parole:* "in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero

in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies";

d) il comma 16-quinquies è sostituito dal seguente:

"16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, attestino per tali regioni un livello di rischio alto";

e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: "in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies";

f) il comma 16-septies è sostituito dal seguente:

"16-septies. Sono denominate:

a) 'Zona bianca': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b) 'Zona gialla': le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi

ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

c) 'Zona arancione': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);

d) 'Zona rossa': le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento." ».

l) all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonché delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore. »;

m) dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente: « Art. 10-bis. – (Linee guida e protocolli) – 1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome. »;

n) all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con le seguenti: articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis e 8-ter.;

o) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 65 del 2021. ».

2.100. Il Governo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS). La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare

assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

* **2.01.** (Nuova formulazione). D'Arrando, Loreface, Federico, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani, Massimo Enrico Baroni, Sapia.

* **8.05.** (Nuova formulazione). Noja, Gadda, Moretto, Annibali.

* **8.09.** (Nuova formulazione). Carnevali, Lepri, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Pezzopane, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti COVID-19 presso le strutture sanitarie)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico (CTS), il Ministero della salute, previa intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme sul territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri per i pazienti affetti da COVID-19:

a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, ivi incluso il pronto soccorso;

b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili dai familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, come, ad esempio,

videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;

c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.

2.03. *(Nuova formulazione)*. D'Arrando, Lorefice, Federico, Mammì, Misiti, Nappi,

Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Carnevali, De Filippo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Annibali, Massimo Enrico Baroni, Sapia.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-06099 Frailis: Iniziative urgenti volte a contrastare il fenomeno dell'invasione di cavallette nella regione Sardegna	241
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	243
5-06098 Alberto Manca: Sul bando predisposto da AGEA relativo alla fornitura di omogeneizzati di carne d'agnello	241
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	244
5-06100 Spena: Iniziative urgenti in merito alle conseguenze dell'aumento dei costi delle materie prime per il settore zootecnico	241
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	245
5-06101 Viviani: Misure urgenti di semplificazione a favore della competitività del settore della pesca	241
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	247
5-06102 Lombardo: Misure urgenti a sostegno del settore vitivinicolo	242
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	249

AUDIZIONI INFORMALI:

Sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova politica agricola comune. Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome	242
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale Condifesa (ASNA-CODI)	242
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	242

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Battistoni.

La seduta comincia alle 14.10.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ricorda che la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata tramite la

trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06099 Frailis: Iniziative urgenti volte a contrastare il fenomeno dell'invasione di cavallette nella regione Sardegna.

Andrea FRAILIS (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea FRAILIS (PD), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, della quale si dichiara soddisfatto, sottolinea come la questione richieda urgenti iniziative da parte del Governo per sostenere e tutelare il reddito degli agricoltori e allevatori sardi, che stanno subendo gli effetti drammatici tuttora in atto del fenomeno descritto nell'interrogazione.

5-06098 Alberto Manca: Sul bando predisposto da AGEA relativo alla fornitura di omogeneizzati di carne d'agnello.

Alberto MANCA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto MANCA (M5S) ringrazia il sottosegretario per la risposta, della quale si dichiara tuttavia insoddisfatto. A tal riguardo, sottolinea come il bando dell'AGEA non sia conforme alla direttiva 2006/125/CE che, nel disciplinare la composizione degli alimenti per lattanti, e in particolare dei prodotti composti da un solo ingrediente, stabilisce come lo stesso debba rappresentare almeno il 40 per cento in peso del prodotto totale. Conclude, ribadendo come il predetto bando, che presenta evidenti elementi di criticità, finisca di fatto con il pregiudicare la filiera ita-

liana dei produttori di carne d'agnello, che già versa in una situazione di rilevante crisi.

5-06100 Spena: Iniziative urgenti in merito alle conseguenze dell'aumento dei costi delle materie prime per il settore zootecnico.

Maria SPENA (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria SPENA (FI), nel dichiararsi integralmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, rileva in particolare l'opportunità di avviare un'approfondita riflessione sulle problematiche del settore lattiero-caseario, per il quale ritiene debbano essere adottate con urgenza adeguate misure di sostegno.

5-06101 Viviani: Misure urgenti di semplificazione a favore della competitività del settore della pesca.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lorenzo VIVIANI (LEGA) si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, sottolineando come le questioni descritte nell'atto di sindacato ispettivo in titolo siano meritevoli di un'attenta riflessione da parte del Governo, cui spetta adottare iniziative dirette a tutelare in modo incisivo il reddito e la competitività delle imprese ittiche nazionali, fortemente penalizzate dallo sforzo di pesca stabilito dai regolamenti europei.

5-06102 Lombardo: Misure urgenti a sostegno del settore vitivinicolo.

Antonio LOMBARDO (MISTO-FE-FDV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Antonio LOMBARDO (MISTO-FE-FDV) si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal sottosegretario, ritenendo che il Governo non abbia adottato iniziative a tutela del settore vitivinicolo italiano, fortemente penalizzato, soprattutto in alcune aree del Paese, come il Mezzogiorno, dall'emergenza sanitaria tuttora in atto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 maggio 2021.

Sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova politica agricola comune.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale Condifesa (ASNACODI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.15 alle 18.25.

ALLEGATO 1

5-06099 Frailis: Iniziative urgenti volte a contrastare il fenomeno dell'invasione di cavallette nella regione Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, premetto che sulla base delle informazioni acquisite, sembrerebbe che la problematica sia ormai una costante degli ultimi anni che interessa alcuni territori sardi, causando in particolare danni alle coltivazioni agricole prospicienti pascoli, aree non coltivate o ex coltivi abbandonati; l'invasione di cavallette inizia con la primavera e può protrarsi tutta l'estate, causando danni alle varie coltivazioni presenti nel periodo.

Le cavallette svolgono il loro ciclo larvale nel terreno e possono essere distrutte con la semplice aratura, tuttavia l'abbandono dei terreni e la presenza di pascoli con pietre affioranti non consente di procedere con la lotta preventiva mediante la lavorazione dei terreni.

È del tutto evidente che la problematica deve essere affrontata anche dal punto di vista ambientale, relativamente alle aree non coltivate, dove le attività e le competenze agricole non arrivano, anche intervenendo sulle dinamiche delle popolazioni di cavallette e agendo, quindi, sui potenziali predatori e parassitoidi per contenere le infestazioni a livello endemico, limitando al massimo i danni.

Il Servizio Fitosanitario di questo Ministero è in costante raccordo con il Servizio Fitosanitario della Regione Sardegna, con l'intento di acquisire tutte le informazioni sull'evoluzione della situazione, al fine di identificare ogni azione utile al contenimento delle popolazioni di cavallette, anche alla luce degli interventi di lotta biologica già effettuati, che hanno utilizzato specifici agenti di controllo biologico in grado di parassitizzare le ovature delle cavallette medesime.

Per quanto concerne la possibilità di ristorare le imprese agricole danneggiate, la Regione Sardegna sta predisponendo una misura di aiuto in *de minimis*; nel caso in cui i danni dovessero risultare particolarmente rilevanti, su proposta della Regione Sardegna potranno essere attivati gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese danneggiate.

Informo che, allo stato, i tecnici regionali stanno monitorando l'evoluzione dell'infestazione.

Per quanto di mia competenza, assicuro la massima disponibilità per concordare con la Regione l'eventuale adozione di interventi anche a livello governativo.

ALLEGATO 2

5-06098 Alberto Manca: Sul bando predisposto da AGEA relativo alla fornitura di omogeneizzati di carne d'agnello.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, come ricordato dagli Onorevoli interroganti, con decreto 6 ottobre 2020 è stato predisposto il programma annuale di distribuzione di derrate alimentari per l'anno 2020. Il « paniere » prevede, tra gli altri prodotti, la distribuzione di « omogeneizzati di carne (bianca e rossa) per infanzia da materia prima italiana », per un valore pari a 5 milioni di euro.

Il prodotto indicato nel bando di gara per l'assegnazione del relativo lotto è stato distribuito con la denominazione « Alimento per l'infanzia - Omogeneizzato con agnello e cereali », in conformità a quanto previsto dall'Allegato 2, punto 1.2 della Direttiva 2006/125/CE della Commissione europea, concernente la composizione essenziale degli alimenti per lattanti e bam-

bini. Nel bando si fa riferimento, genericamente, agli omogeneizzati di agnello, il che potrebbe far intendere che ci si riferisse al punto 1.1 dell'allegato II che prevede almeno il 40 per cento di carne; tuttavia, come riferito poc'anzi, la composizione del prodotto elencata al punto 2 del capitolato tecnico, che prevede un a percentuale di carne minima pari al 30 per cento, in aggiunta al 10 per cento di farina di riso, rimanda specificamente al punto 1.2 della direttiva europea, alla quale la ditta si è adeguata.

Il prodotto, peraltro, contiene comunque una percentuale di carne di agnello italiano (30 per cento) che consente comunque di dare opportunità di sbocco di mercato ad una filiera così importante per talune regioni italiane.

ALLEGATO 3

5-06100 Spena: Iniziative urgenti in merito alle conseguenze dell'aumento dei costi delle materie prime per il settore zootecnico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, il Ministero sta seguendo con viva attenzione le problematiche riferite dall'Onorevole interrogante riguardo alle difficoltà in cui versa il comparto zootecnico determinate, oltre che dalla chiusura del canale Ho.re.ca. (che ha prodotto ingenti scorte e il conseguente abbassamento dei prezzi di mercato), anche dagli evidenti rincari delle materie prime utilizzate per l'alimentazione e la cura del bestiame, non ammortizzati dai relativi prezzi di realizzo delle produzioni.

In alcuni settori, come il suinicolo, la situazione è ancora più grave a causa di una forte instabilità di mercato cominciata gli scorsi mesi anche a causa degli squilibri sul mercato cinese, maggiore consumatore di carni suine al mondo.

Tra le diverse azioni messe in campo, il Ministero sta assicurando la trasparenza dei prezzi sul mercato interno attraverso le Commissioni Uniche Nazionali per la formazione dei prezzi.

Si tratta di uno strumento che assicura, soprattutto nei periodi di maggiore tensione, un proficuo ed equo dialogo tra la parte venditrice e la parte acquirente, consentendo la formazione dei prezzi nella massima trasparenza e condivisione tra le parti in causa.

Sempre per il settore suinicolo, il Ministero sta dando attuazione al Fondo suinicolo nazionale e, per supportare il rilancio delle vendite di questo settore, ha previsto una campagna di promozione nazionale sui prosciutti DOP, potenziando i dati relativi alla rilevazione dei prezzi.

Rilevo inoltre che il decreto ministeriale 7 aprile 2020 ha stanziato per il settore 5 milioni di euro così ripartiti: 3 milioni di euro per la concessione di contributi per l'acquisto e l'installazione di macchinari di

valutazione automatica delle carcasse suine nei macelli; 1,5 milioni di euro per il finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e attività di informazione e di promozione presso i consumatori dei prosciutti DOP; 0,5 milioni per il potenziamento dei dati da presentare nelle CUN al fine di rafforzare la trasparenza nella determinazione dei prezzi.

Per quanto riguarda altre misure di sostegno, segnalo che il Fondo per le filiere in crisi ha assegnato ristori a fondo perduto secondo il regime *de minimis* ai settori suinicolo, cunicolo, delle carni di vitello e di vitellone nonché per le carni caprine e ovine, per i quali AGEA sta già provvedendo all'erogazione dei contributi.

Riguardo alla misura destinata ai suini (suini macellati e scrofe), preciso che le richieste pervenute sono state maggiori del *plafond* massimo disponibile (49.607.000 euro di importi richiesti a fronte di un massimale di 38.415.388 euro). Preciso che per questo settore, presumendo una notevole adesione, con decreto ministeriale 27 novembre 2020 si era già provveduto ad aumentare la dotazione da 30 milioni agli oltre 38 milioni citati, e prelevando le risorse da altre misure meno appetite, quali l'ammasso privato dei prosciutti.

Per gli altri settori citati si è registrato un'adesione in linea con i massimali previsti da Decreto.

Rilevo inoltre che, anche al fine di sostenere indirettamente il settore zootecnico, il decreto ministeriale n. 3432 del 3 aprile 2020, relativo all'Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere, intervenendo anche su talune produzioni vegetali principalmente destinate all'alimentazione animale, prevede specifici contributi stanziando risorse (pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro per

l'anno 2021) destinate alle filiere del mais, soia, legumi, carni ovine e latte bufalino. Con successivo decreto ministeriale del 27 novembre 2020 sono stati aggiunti 10 milioni di euro ai fondi previsti dal citato decreto 3 aprile 2020.

Per l'anno 2020, dunque, le risorse disponibili stanziare dal Governo sono state pari a un totale di 20 milioni di euro. Le

domande sono state ricevute da AGEA a fine 2020 ed è terminata la fase dei controlli. Attualmente AGEA è in fase di erogazione dei contributi.

Assicuro l'Onorevole interrogante che il Ministero continuerà a monitorare l'andamento della situazione rappresentata al fine di garantire al settore la massima tutela.

ALLEGATO 4

5-06101 Viviani: Misure urgenti di semplificazione a favore della competitività del settore della pesca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, la tutela del settore ittico è una priorità che il Ministero intende perseguire, in linea con la normativa europea e sovranazionale sulle tematiche relative alla conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche e dell'acquacoltura, con l'intento di garantire la gestione razionale e l'utilizzo ottimale delle risorse marine.

In quest'ottica, le diverse fasi di implementazione della nuova Politica Comune della Pesca (PCP) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (FEAMP) sono costantemente monitorate dal Ministero, a garanzia dello sviluppo sostenibile del settore, tenendo conto degli aspetti ambientali, economici e sociali.

Detto questo, mi preme rilevare che l'Amministrazione italiana, in occasione delle discussioni sul Regolamento per il periodo di programmazione 2021-2027 per il settore pesca avvenute nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea, ha più volte rappresentato che la riduzione costante delle giornate di pesca risulta incoerente con la redditività delle singole imprese, soprattutto in questo momento storico in cui le nostre flotte sono state colpite duramente dall'emergenza COVID-19.

Al riguardo ricordo che il nostro Paese, con l'intento di una progressiva riduzione dello sforzo di pesca, ha adottato da tempo dei Piani di gestione nazionale (per tutte le GSA - aree geografiche in cui operano i nostri pescherecci) diretti alla gestione degli *stock*-obiettivo della pesca demersale che consentirebbero di raggiungere, comunque, la riduzione di sforzo proposta dalla Commissione europea.

Con riferimento alle misure adottate per il settore, un primo intervento è stato operato con il cosiddetto Decreto sostegni bis, che ha riconosciuto un'indennità di

950 euro per il mese di maggio in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci delle cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.

Ulteriori misure verranno assegnate in favore della pesca e dell'acquacoltura sostenibile in sede di riparto del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere, previsto dalla Legge di bilancio 2021.

Ciò posto, con particolare riferimento alle altre questioni sollevate dagli interroganti, tengo a precisare che l'articolo 5 del decreto ministeriale 16 febbraio 2017 stabilisce che «alle imprese di pesca abilitate all'impiego del sistema palangaro (LL) e/o dell'attrezzo palangaro derivante (LLD), non è consentito il passaggio a categoria e/o tipo di pesca professionale superiore a quella autorizzata in licenza».

Si tratta, quindi, di un riordino della disciplina nazionale afferente alle procedure per l'ottenimento del cambio di categoria o tipo di pesca professionale, mediante l'introduzione di specifiche limitazioni per le imprese di pesca autorizzate all'utilizzo del sistema palangaro (LL) o dell'attrezzo palangaro derivante (LLD).

Pertanto, considerato l'elevato numero di imbarcazioni della flotta da pesca italiana autorizzate, in licenza, all'utilizzo dei predetti sistemi di pesca, la norma in questione interviene sulla necessità e l'urgenza di adottare misure ulteriori che favoriscano il passaggio ad una pesca sostenibile, più selettiva e meno dannosa per gli ecosistemi marini.

Il divieto riguarda quindi soltanto gli operatori autorizzati alla pesca con il palangaro derivante e non tutta la flotta italiana. Occorre infatti tener presente che la citata norma tende proprio a ridurre il sovrasfruttamento delle tipiche specie ber-

saglio di tale attrezzo, nelle aree marine in cui è più probabile la loro concentrazione.

Preciso infine che qualora le barche interessate fossero anche autorizzate ad attrezzi trainati, avrebbero in ogni caso

difficoltà nel passaggio di categoria, proprio in relazione alla recente suddivisione dello sforzo di pesca per aree geografiche, che appare più compatibile con la pesca costiera locale che con la pesca costiera ravvicinata.

ALLEGATO 5

5-06102 Lombardo: Misure urgenti a sostegno del settore vitivinicolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, come ben evidenziato dall'interrogante, la pandemia da Covid-19 ha influito negativamente anche in uno dei settori più rappresentativi del nostro agroalimentare. Il nostro Paese, infatti, oltre ad essere il primo produttore mondiale di vino e il primo esportatore in volume, primeggia in Europa per numero di prodotti a denominazione, potendo vantare oltre 500 vini a DOCG, DOC e IGT, che svolgono il ruolo di ambasciatori delle produzioni di qualità italiane all'interno del mercato globale.

In questo contesto anche il turismo del vino, valutato 2,5 miliardi di euro, ha visto compromessa l'intera stagione del 2020 e il primo quadrimestre 2021 registrando, dopo oltre un decennio di continui record delle vendite all'estero, una battuta di arresto.

Ciò posto rilevo che il Ministero, fin dalla fine di febbraio dello scorso anno, ha intrapreso un tempestivo percorso su diversi fronti, nazionale e comunitario, affinché si adottassero rapide e urgenti iniziative per fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia da COVID-19.

In particolare, considerato il perdurare dello stato di crisi del settore vitivinicolo che continua a determinare un forte rallentamento delle vendite (causando, tra l'altro, un aumento degli *stocks* di prodotto invenduto, con le conseguenti ripercussioni negative per il livello dei prezzi), è stato deciso di attivare, anche nel 2021, lo stoccaggio privato dei vini DOC, DOCG e IGT certificati, o atti a divenire tali, detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale.

A tal fine, nella legge di Bilancio 2021 è stato previsto al comma 135, dell'articolo 1, uno specifico stanziamento di 10 milioni di euro per il finanziamento della suddetta misura. In attuazione alla citata norma, è stato predisposto un decreto ministeriale,

trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa.

Peraltro, tenuto conto del perdurare della crisi, sono in corso approfondimenti volti a valutare l'esigenza di incrementarne lo stanziamento in favore della misura stoccaggio privato, facendo ricorso a parte della dotazione derivante dal cosiddetto « fondo filiere ».

L'elemento più rilevante da mettere in luce è che il settore vitivinicolo continuerà a beneficiare di una Organizzazione comune di mercato anche nella prossima programmazione PAC, inserita nella cornice del nuovo Piano Strategico nazionale.

Dal punto di vista finanziario, l'Italia è riuscita ad ottenere il mantenimento di un budget, seppur leggermente ridimensionato, in linea con l'attuale programmazione.

Per l'Italia saranno, infatti, disponibili fino al 2027, circa 323 milioni di euro annui di fondi europei per sostenere lo sviluppo del settore. Il nostro Paese si conferma così primo beneficiario dei fondi UE per il settore vitivinicolo europeo.

Il Programma nazionale di sostegno (PNS) sarà così in grado di offrire, anche in futuro, ai vitivinicoli gli strumenti e le risorse necessari per il miglioramento della competitività delle proprie aziende, utilizzando i relativi contributi europei.

Si tratta di un grande risultato per il settore vitivinicolo e, considerata la rilevanza del comparto nell'economia del Paese, per tutta l'Italia.

La filiera vitivinicola dovrà, inoltre, essere protagonista di un'azione di promozione dell'agroalimentare di qualità sia sul mercato interno che su quello internazionale, alimentata in maniera sinergica sia dai fondi europei che da quelli nazionali.

Rilevo, infine che proprio negli ultimi giorni il Consiglio dei Ministri ha approvato

le misure proposte dal Ministro Patuanelli, inserite nel « decreto-legge Sostegni Bis », che prevedono, tra l'altro, lo stanziamento di 72,5 milioni di euro per l'esonero dei contributi previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro e lavoratori autonomi delle aziende agricole appartenenti ai settori agri-

turistico e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra.

Assicuro l'Onorevole interrogante che il Ministero continuerà a sostenere con forza il settore vitivinicolo, non solo a tutela degli operatori, ma anche per mantenere quel primato che ci contraddistingue nel mondo per la qualità dei nostri prodotti.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019. C. 3038 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	251
ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	254

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Relazione sullo Stato di diritto 2020 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea. COM(2020)580 final (Parere alle Commissioni riunite I e II) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	252
ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	255
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	253

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.

C. 3038 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2021.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *relatore*, nell'illustrare la proposta di parere favorevole formulata *(vedi allegato 1)*, sottolinea in particolare come l'accordo in esame assuma un rilevante interesse, sia nazionale che europeo, per diversi aspetti. In primo luogo, evidenzia l'importanza di stringere accordi con i paesi dell'Area Mediterranea, in particolare del Nord Africa, al fine di rafforzare su tale area l'*appeal* nazionale e del Continente europeo come polo attrattore dal punto di vista geopolitico, anche onde evitare che i paesi africani che si affacciano sul Mediterraneo siano progressivamente attratti nella sfera di influenza della Turchia o dei paesi ancor più a Oriente. Sottolinea, inoltre, come lo sviluppo di rapporti privilegiati con i paesi da cui partono o transitano i migranti clandestini che approdano sulle coste italiane assuma una rilevanza strategica anche al

fine di sviluppare un più efficace controllo sui flussi migratori.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, esprime in particolare un apprezzamento per la prevista interrelazione tra le due società, l'italiana TERNA e la tunisina STEG, in funzione della comune partecipazione a un bando europeo per l'ottenimento delle risorse necessarie a finanziare lo sviluppo effettivo del progetto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.55.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Relazione sullo Stato di diritto 2020 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea.

COM(2020)580 final.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2021.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, illustra la propria proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), nel preannunciare il voto comunque favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, solleva in proposito alcune perplessità di ordine generale.

Osserva, in primo luogo, che andrebbe, a suo avviso, sottolineato come il tema del rispetto dello Stato di diritto in Europa non debba essere strumentalmente utilizzato dalla Commissione europea al fine di esprimere giudizi politici su azioni intraprese da Paesi membri su sfere politiche di propria competenza. Il rischio è infatti che il tema dello Stato di diritto e le eventuali sanzioni ad esso connesse possano divenire strumenti di indebita pressione da parte della Commissione europea in caso di mancato adeguamento dei singoli Paesi agli indirizzi politici della Commissione stessa.

Esprime poi apprezzamento sulle indicazioni contenute nella proposta di parere in merito all'opportunità di un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, in chiave di sussidiarietà, ma ribadisce, anche con riferimento all'eventualità della formulazione di raccomandazioni in materia di Stato di diritto da parte della Commissione, la necessità che tali raccomandazioni si riferiscano ad aspetti appartenenti al comune patrimonio valoriale europeo, escludendo quindi accenti di natura politica riferibili all'orientamento dei componenti della Commissione in carica *pro tempore*.

Francesco BERTI (M5S) sottolinea che le Comunicazioni della Commissione, come quella in esame, costituiscono opportune occasioni di dialogo politico tra istituzioni europee e Parlamenti nazionali, occasioni che le relative presidenze opportunamente facilitano, al fine di favorire lo sviluppo di uno spirito europeo condiviso su temi fondamentali come quello in esame. Lo Stato di diritto, cui il mondo anglosassone si riferisce con l'espressione *rule of law*, costituisce un fondamento essenziale di civiltà che si tende a dare per scontato, in un'ottica interna riferita al nostro Stato, ma che va coltivato ed espanso nello spazio comune europeo. Sarebbe riduttivo, a suo avviso, affrontare tale tema solo in una prospettiva di scontro e di rapporti di potere tra istituzioni europee e nazionali, connessa alle rispettive posizioni politiche. Si tratta, invece, di tutelare valori fondamentali, quali la separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura, l'indipendenza e la libertà di espressione dei

media, temi per la cui violazione sarebbe possibile addirittura disporre la sospensione del diritto di voto, in quanto costituiscono spartiacque fondamentali che devono caratterizzare tutti i Paesi aderenti all'Unione europea, inclusi quelli di recente adesione. Il fatto che la Commissione europea debba rimarcare la necessità del rispetto di tali valori, addirittura minacciando l'irrogazione di sanzioni, mostra che su tali valori, che noi tendiamo a dare per scontati, si stanno in alcuni casi facendo passi indietro. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e dagli uffici e nel preannunciare il proprio voto favorevole, sottolinea l'importanza della cooperazione parlamentare su questo terreno. Il monitoraggio quantitativo e qualitativo del rispetto dello Stato di diritto è un presidio a garanzia di tutti i cittadini, qualunque sia il

loro orientamento politico, essendo il rispetto di tali valori una condizionalità per l'appartenenza stessa alla UE. È pertanto da valutare con favore l'azione di monitoraggio delle normative nazionali intrapresa dalla Commissione, a garanzia del rispetto dei diritti umani, della libera informazione e dell'indipendenza dei poteri dello Stato. La doppia appartenenza di ciascun cittadino europeo al proprio Stato nazionale e alla UE si fonda infatti sul presupposto della comune attuazione dello Stato di diritto, a garanzia di tutti.

La Commissione approva il parere favorevole con osservazioni formulato dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019 (C. 3038 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3038 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019 »;

apprezzati gli obiettivi dell'infrastruttura di interconnessione elettrica oggetto dell'Accordo in esame, che consentirà alla Tunisia di importare energia prodotta in Italia e, in seguito, di esportare elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, al fine di migliorare l'integrazione dei mercati, ridurre i problemi di bilanciamento elettrico e migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e la relativa sostenibilità, nell'ambito di un sistema euro-mediterraneo interconnesso;

richiamata l'inclusione del progetto d'interconnessione in esame nella proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per il periodo 2021-2030, in quanto considerato dalla Commissione europea tra i progetti di comune interesse che potranno usufruire dei fondi dell'Unione;

tenuto conto del previsto finanziamento parziale dell'infrastruttura a valere sui contributi comunitari, al cui conseguimento è condizionata l'attuazione dell'Accordo;

considerato il significato strategico dell'Accordo, con riferimento al rafforzamento del ruolo nazionale nell'area mediterranea e in un'ottica di crescente integrazione dei Paesi mediterranei con il mercato europeo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Relazione sullo Stato di diritto 2020 – La situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea (COM(2020)580 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea,

esaminata, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Relazione sullo Stato di diritto 2020 – La situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea »;

premesso che la relazione per il 2020 rappresenta il primo atto del nuovo meccanismo per lo Stato di diritto, con cui la Commissione europea ha avviato un ciclo annuale di valutazione delle condizioni di salute di quello che è ritenuto il principio cardine dell’architettura costituzionale degli ordinamenti moderni, oltretutto uno dei valori fondanti l’UE, richiamato dall’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea, ossia il principio dello Stato di diritto;

apprezzato che la Commissione europea si sia attivata per definire un monitoraggio periodico dei valori dello Stato di diritto, anche alla luce delle criticità evidenziate dai vigenti strumenti di prevenzione e risposta previsti dal diritto unionale, prima fra tutti la procedura ai sensi dell’articolo 7 del Trattato sull’Unione,

considerato che:

il ciclo annuale di valutazione mira sostanzialmente, negli intendimenti della Commissione, a diffondere un’approfondita consapevolezza delle questioni che interessano lo Stato di diritto e a realizzare un ambiente europeo in grado di prevenire minacce e criticità che possano comprometterne il rispetto;

la relazione costituisce l’occasione per stimolare un dibattito costruttivo, in cui il ruolo e il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali sono cruciali lungo tre dimensioni: le attività consultive svolte dalla Commissione in sede di redazione della relazione annuale; il dialogo a livello nazionale sulle risultanze della relazione predisposta dalla Commissione; il *follow up* del meccanismo tramite un dibattito interparlamentare;

il 7 ottobre 2020, l’Assemblea plenaria del Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull’istituzione di un meccanismo europeo in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, nella quale propone l’adozione di un accordo interistituzionale, al fine di tradurre il meccanismo disegnato dalla Commissione in una procedura giuridicamente vincolante, e il cui ambito di applicazione si estenda anche a democrazia e diritti fondamentali, nonché di rafforzare il ruolo della Commissione nel predisporre raccomandazioni specifiche per Paese, dalla cui mancata attuazione dovrebbero discendere concrete misure dell’Unione, fra cui le procedure di cui al citato articolo 7, procedimenti d’infrazione e la condizionalità di bilancio;

rilevato che:

la Commissione europea esamina nella relazione quattro ambiti essenziali: l’indipendenza, la qualità e l’efficienza dei sistemi della giustizia; il quadro applicabile alla lotta anticorruzione; il pluralismo e la libertà dei media; le altre questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri;

la Relazione consiste di una parte di carattere generale, volta a individuare ten-

denze comuni agli Stati membri e *best practises* emerse in uno o più Paesi, e di ventisette capitoli che contengono le valutazioni specifiche della situazione nei singoli Stati membri;

il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, recentemente trasmesso alla Commissione europea, inserisce la giustizia tra le riforme orizzontali o di contesto, da realizzare non solo tramite modifiche ordinamentali, ma anche con il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario italiano, al quale sono destinati specifici investimenti;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare, nelle competenti sedi europee, che:

a) il ciclo annuale di valutazione del principio dello Stato di diritto potrebbe

essere ulteriormente strutturato e reso più efficace attraverso l'organizzazione di un'apposita sessione parlamentare, per l'esame contestuale della relazione della Commissione da parte di tutti i Parlamenti nazionali, che consentirebbe anche di sviluppare le opportune sinergie nell'ambito della cooperazione interparlamentare;

b) ai fini di un rafforzamento del ciclo annuale di monitoraggio dei valori dello Stato di diritto, la relazione della Commissione potrebbe essere corredata di raccomandazioni specifiche per paese, sulla scorta di quelle formulate nel contesto del semestre europeo, da verificare nelle successive relazioni, sulla base di un meccanismo disciplinato da un accordo tra le istituzioni europee – come auspicato dal Parlamento europeo – e con un forte coinvolgimento dei Parlamenti nazionali;

c) le misure e le riforme in materia di giustizia, prospettate nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, vanno nella direzione di aumentare l'efficienza dei procedimenti giudiziari e di ridurre la durata e, pertanto, la loro implementazione potrà essere monitorata anche nelle prossime relazioni sullo Stato di diritto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. S. 2207 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	257
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile. S. 878, approvato dalla Camera (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione</i>) .	260
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	263
Disciplina della professione di guida turistica. S. 1921 e Abb (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Rinvio dell’esame</i>)	261
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020. S. 2169, approvato dalla Camera (Parere alla 14 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	262
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	264
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	262

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 maggio 2021. – Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

S. 2207 Governo.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, nell’illustrare il con-

tenuto del provvedimento ricorda che l’articolo 1 dispone l’approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026 (comma 1). Il comma 2 ripartisce le risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse ed il relativo profilo finanziario annuale. In particolare, il comma 2, lettera a), nn. 1 e 2 e lettera f), n. 1 determinano le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2026, per complessivi 1,4 miliardi di euro, al finanziamento, rispettivamente, di: Servizi digitali e cittadinanza digitale (350 milioni di euro); Servizi digitali e competenze digitali

(250 milioni di euro); Polis – Case dei servizi digitali (800 milioni di euro). Il comma 2, lett. a) n. 3 destina alle tecnologie satellitari ed economia spaziale, risorse nazionali complementari pari a 65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026. Il comma 2, lettera a), n. 4 stanziava nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per gli ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati. Il comma 2, lettera b) determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare al finanziamento delle aree colpite dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia) per complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 2, lettera c) destina 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti. Ai nn. 5 e 6 determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2026, per complessivi 1.000 milioni di euro, al finanziamento di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel per le autostrade A24-A25, e per complessivi 450 milioni di euro, per un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel gestiti da ANAS. Al n. 10 stanziava nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per interventi di efficientamento energetico. Al n. 11 stanziava nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140

milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026 per l'elettificazione delle banchine (cold ironing). Al n. 12 destina 300 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 in favore della Strategia Nazionale Aree interne, con riferimento al programma per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, da realizzazioni nell'ambito del Ministero delle infrastrutture. Al n. 13 determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per complessivi 2.000 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, al programma « Sicuro, verde e sociale », per interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica, da assegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il comma 2, lettera d), assegna al Ministero della cultura (MIC) complessivi € 1.455,24 mln, per gli anni dal 2021 al 2026, riferiti ad un Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali. Il comma 2, lettera e), prevede una dotazione complessiva di 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, con riferimento a programmi e interventi: in materia di salute, ambiente e clima; relativi ad un « ospedale sicuro e sostenibile »; relativi ad un « ecosistema innovativo della salute ». Il comma 2, lettera f), destina risorse nazionali complementari per gli interventi del Piano – pari a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 – da iscrivere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per i programmi e gli interventi di seguito indicati: « Polis » – Case dei servizi di cittadinanza digitale; Transizione 4.0; Accordi per l'Innovazione. Il comma 2, lettera g), stanziava nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 132,9 milioni di euro, per gli anni dal 2022 al 2026, per la costruzione ed il miglioramento di strutture penitenziarie per adulti e minori. Il comma 2, lettera h), determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti

complementari di competenza del Ministero delle politiche agricole, da destinarsi, negli anni dal 2021 (il testo in esame indica l'anno 2022, ma la ripartizione per anno prevede uno stanziamento anche per il 2021) al 2026, per complessivi 1.203,3 milioni di euro: tali risorse sono finalizzate al finanziamento dei « Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo ».

Il comma 2, lettera i), reca uno stanziamento di 500 milioni di euro, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e ripartito in 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, ai fini del finanziamento di iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale. Il comma 2, lettera l), determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2024, per complessivi 210 milioni di euro, al finanziamento di Piani urbani integrati gestiti dal Ministero dell'interno. Il comma 2, lettera m), determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure di cui ai commi 3, 4 e 5.

Il comma 3 proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del Superbonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del Superbonus,

rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione.

I commi 6-7 disciplinano le modalità per l'attuazione degli investimenti previsti dal Piano: è prevista l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia entro trenta giorni per disciplinare il monitoraggio degli interventi. Il comma 8 prevede che l'attuazione degli interventi costituenti aiuti di Stato sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Il comma 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del Piano nazionale complementare.

L'articolo 2 incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031.

L'articolo 3 apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1 (Transizione 4.0). Si tratta di autorizzazioni di spesa che non possono trovare copertura nelle risorse di cui al Next Generation Eu in quanto non ritenute significative sotto il profilo della transizione ecologica del Paese, per cui occorre provvedere con risorse proprie dello Stato italiano.

L'articolo 4 dispone interventi di finanziamento per l'attraversamento ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della tratta ferroviaria AV/AC Vicenza - Padova, nonché per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria.

L'articolo 5 provvede, in primo luogo, a determinare il limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento (comma 1). Reca quindi la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie (comma 2). Incrementa inoltre, per il triennio 2021-2023, il livello massimo

del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 (comma 3). Provvede infine ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 4).

L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto attiene l'ambito di competenza della Commissione, segnala che gli interventi previsti a valere sul fondo complementare incidono su numerose materie, alcune di competenza esclusive dello Stato (perequazione delle risorse finanziarie e tutela dell'ambiente e dei beni culturali; articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione); altre di competenza concorrente (governo del territorio, tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, articolo 117, terzo comma) e residuale regionale (agricoltura, articolo 117, quarto comma).

Al riguardo, ritiene quindi opportuno prevedere l'inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia previsto dall'articolo 1, comma 7, e chiamato ad individuare le procedure di monitoraggio degli interventi previsti dal fondo complementare. In particolare, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata. Ciò premesso si riserva comunque di formulare la proposta di parere nella prossima seduta, al fine di tenere conto degli elementi che potranno emergere nel corso dell'esame.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.

S. 878, approvato dalla Camera.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), *relatore*, nell'illustrare il provvedimento, ricorda che l'articolo 1 definisce le finalità, le quali consistono nella promozione della domanda e dell'offerta dei summenzionati prodotti e nel garantire una adeguata informazione al consumatore sulla loro origine e specificità. Il comma 2 rinvia alle autonome iniziative delle regioni e degli enti locali l'adozione di iniziative di loro competenza, per la valorizzazione di detti prodotti.

L'articolo 2 fornisce le definizioni di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e provenienti da filiera corta. Il comma 1, lettera a) fa rinvio per l'individuazione dei prodotti agricoli a quelli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre, per i prodotti alimentari, fa riferimento a quanto prescrive l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 (si intende per « alimento » qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani). Tali prodotti si considerano a chilometro zero o utile quando provengono da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima agricola (o delle materie prime agricole primarie) posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita, dal luogo di consumo in caso di servizi di ristorazione, o provenienti dalla stessa regione del luogo in cui sono venduti. Sono considerati tali anche i prodotti freschi della pesca in mare e nelle acque interne, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita. Ai sensi della lettera b), sono prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta i prodotti la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario. Le cooperative e i loro consorzi, le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni professionali non sono considerati intermediari.

L'articolo 3 stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli enti locali possano prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori di prodotti di cui all'articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.

L'articolo 4, comma 1, prevede che, in caso di apertura di mercati in aree pubbliche, i comuni possano riservare agli imprenditori agricoli che vendono prodotti a chilometro zero o a filiera corta appositi spazi all'interno delle aree del mercato. Il comma 2 specifica che le regioni e gli enti locali, previa intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione, possono favorire la destinazione di particolari aree all'interno dei supermercati destinate alla vendita di tali prodotti.

L'articolo 5 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo [attualmente non vi è più la competenza sul turismo] siano istituiti il logo « chilometro zero o utile » e il logo « filiera corta » per i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile, come definiti dall'articolo 2. Tali loghi non possono essere esposti sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

L'articolo 6 interviene sul Codice dei contratti pubblici e più precisamente sull'articolo 144, sostituendolo. Viene previsto che l'utilizzo dei prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta vengano considerati, a parità di offerta, criterio di premialità rispetto agli altri prodotti di qualità, quali i prodotti biologici, tipici o tradizionali, i prodotti a denominazione protetta e quelli provenienti dall'agricoltura sociale.

L'articolo 7 contiene le sanzioni per l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli e alimentari violando quanto prescritto dall'articolo 2, o utilizzando il logo di cui all'articolo 4, in assenza dei requisiti di cui all'art. 2.

L'articolo 8 reca abrogazioni, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia. In particolare, prevede: al comma 1, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Viene,

al riguardo, disposto che ogni riferimento a tale disposizione debba intendersi riferito a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della proposta di legge in esame; al comma 2 è riportata la clausola di salvaguardia, in merito all'applicabilità delle disposizioni in esame alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti dei rispettivi statuti e delle loro norme di attuazione.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, rileva che le misure del provvedimento appaiono prevalentemente riconducibili alla materia « agricoltura » di competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma, della Costituzione) e alla materia « alimentazione » di competenza concorrente (art. 117, terzo comma).

Indica poi come di interesse per la Commissione il già richiamato articolo 5 che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole sentita la Conferenza unificata, del « logo chilometro zero o utile » e del « logo filiera corta »; al riguardo, osserva che la misura appare riconducibile sia alla materia « agricoltura », di competenza residuale regionale, sia alla materia « tutela della concorrenza » di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), senza che appaia possibile individuare una materia prevalente; per questo ritiene che potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'intesa e non il semplice parere in sede di Conferenza unificata, in coerenza con le sentenze n. 52 e n. 79 del 2019 della Corte costituzionale che prescrivono di utilizzare l'intesa in presenza di un intreccio inestricabile di competenze sia esclusive sia concorrenti o residuali. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina della professione di guida turistica.

S. 1921 e abb.

(Parere alla 10^a Commissione del Senato).

(*Rinvio dell'esame*).

Emanuela CORDA, *presidente*, constatata l'assenza della relatrice, impossibilitata a partecipare, rinvia l'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

S. 2169, approvato dalla Camera.

(Parere alla 14^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA (FI), *relatore*, nell'illustrare il provvedimento, ricorda preliminarmente che lo stesso è già stato esaminato dalla Commissione nel corso dell'iter alla Camera. In quell'occasione la Commissione aveva espresso un parere favorevole con una condizione. La condizione era rivolta a chiarire la formulazione dell'articolo 31 (ora 35) in materia di disciplina del diritto di rivalsa. La condizione può dirsi recepita in quanto, nel corso dell'iter alla Camera, è stato precisato che la norma intende consentire al Ministro dell'economia, con uno o più decreti da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata, di definire le procedure da seguire per le diverse azioni di rivalsa. Con riferimento invece alle ulteriori modifiche apportate nel corso dell'esame della Ca-

mera, segnala che risulta di interesse per la Commissione il solo articolo 25. Tale articolo, introdotto alla Camera, modifica la disciplina relativa all'obbligo, per ogni struttura sanitaria di cura, di dotarsi di un direttore sanitario. La novella concerne il profilo dell'ordine territoriali di appartenenza, consentendo che il direttore sanitario sia iscritto anche ad un ordine territoriale diverso da quello competente per il luogo in cui la struttura abbia la sede operativa. La novella, che non appare presentare profili problematici per quello che attiene alle competenze della Commissione, è intesa a superare rilievi posti nell'ambito di una procedura europea di pre-infrazione. Ciò premesso, rileva che anche il provvedimento nel suo complesso non appare presentare profili problematici per quel che attiene le competenze della Commissione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.20.

ALLEGATO 1

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile (S. 878, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 878, recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile;

rilevato che:

le misure del provvedimento appaiono prevalentemente riconducibili alla materia « agricoltura » di competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma, della Costituzione) e alla materia « alimentazione » di competenza concorrente (art. 117, terzo comma);

l'articolo 5 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole sentita la Conferenza unificata, del « logo chilometro zero o utile » e del « logo filiera corta »; al riguardo, la misura appare riconducibile sia alla materia « agricoltura », di competenza residuale regionale, sia alla

materia « tutela della concorrenza » di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), senza che appaia possibile individuare una materia prevalente; per questo potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'intesa e non il semplice parere in sede di Conferenza unificata, in coerenza con le sentenze n. 52 e n. 79 del 2019 della Corte costituzionale che prescrivono di utilizzare l'intesa in presenza di un intreccio inestricabile di competenze sia esclusive sia concorrenti o residuali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, all'articolo 5, comma 1, le parole: « sentita la Conferenza unificata » con le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata ».

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (S. 2169, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2169, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020;

richiamato il parere espresso sul provvedimento nel corso dell'iter alla Camera, nella seduta del 27 ottobre 2020,

rilevato che:

il provvedimento trova il suo fondamento nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ora dell'Unione europea);

il provvedimento interviene, come è fisiologico per questo strumento normativo, in una pluralità di materie, alcune delle quali di esclusiva competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni e di competenza residuale regionale; tra le prime si segnalano la disciplina dei mercati finanziari, la tutela della concorrenza, il sistema tributario e la tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*) della Costituzione); tra le seconde si segnalano la tutela della salute, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, la valorizzazione dei beni ambientali, l'alimentazione (articolo 117, terzo comma) e l'agricoltura (articolo 117, quarto comma),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, on. Mariastella Gelmini, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione</i>)	265
--	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI. — Interviene la Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, on. Mariastella Gelmini, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Mariastella GELMINI, *Ministra per gli affari regionali e le autonomie*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, la senatrice Sabrina RICCIARDI (M5S), i deputati Marco OSNATO (FDI), Roger DE MENECH (PD), Alessandro CATTANEO (FI), Roberto TURRI (LEGA) ed il senatore Vasco ERRANI (Misto-LeU-Eco), da remoto.

Mariastella GELMINI, *Ministra per gli affari regionali e le autonomie*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ringrazia la Ministra Gelmini per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	266
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sui modelli di <i>governance</i> e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo.	
Audizione di Confindustria radio televisioni, dell'Associazione produttori audiovisivo (APA) e del Mercato internazionale audiovisivo (MIA) (<i>Svolgimento</i>)	266
Sui lavori della Commissione	267
Sulla pubblicazione dei quesiti	267
<i>ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 352/1705 al n. 383/1778))</i>	268

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente BARACHINI. — Interviene il presidente di Confindustria radio televisioni, dottor Francesco Angelo Siddi, accompagnato dal Direttore generale, dottor Rosario Alfredo Donato, il Presidente dell'Associazione produttori radiotelevisivi (APA), dottor Giancarlo Leone, e la Direttrice del Mercato Internazionale audiovisivo (MIA), dottoressa Lucia Milazzotto, accompagnata dalla responsabile dell'Ufficio stampa, dottoressa Antonella Madeo.

La seduta comincia alle 13.35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne

l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, in diretta, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui modelli di *governance* e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo.

Audizione di Confindustria radio televisioni, dell'Associazione produttori audiovisivo (APA) e del Mercato internazionale audiovisivo (MIA).

(Svolgimento).

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Francesco Angelo Siddi, presidente di Confindustria radio televisioni, accompagnato dal Direttore generale, dottor Rosario Alfredo Donato (collegati in video conferenza), il dottor Giancarlo Leone, presidente dell'Associazione produttori audiovisivi APA (collegato in videoconferenza), e la dottoressa Lucia Milazzotto, Direttrice del Mercato internazionale audiovisivo MIA, accompagnata dalla responsabile dell'Ufficio stampa, dottoressa Antonella Madeo, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola alla Direttrice del Mercato internazionale audiovisivo, quindi al Presidente di Confindustria radio televisioni e infine al Presidente dell'Associazione produttori audiovisivi per le loro esposizioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

La dottoressa MILAZZOTTO, il dottor SIDDI e il dottor LEONE svolgono le loro relazioni.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE, i deputati MOLLICONE (FDI), Andrea ROMANO (PD) e MARROCCO (FI).

Replicano la dottoressa MILAZZOTTO, il dottor SIDDI e il dottor LEONE.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE informa che, a seguito di quanto convenuto nella seduta di ieri, ha inviato al cantante Fedez una lettera con la quale ha rinnovato l'invito a trasmettere alla

Commissione una memoria al fine di illustrare le sue ragioni sulla vicenda del concerto del primo maggio.

È appena pervenuta una risposta da parte dello stesso Fedez a tale lettera nella quale appaiono tre *emoticon* di *clown*; a suo avviso, tale risposta denota una mancanza di rispetto nei confronti della Commissione e del suo ruolo di Presidente, nonostante l'Organo parlamentare avesse prestato ascolto e rispettato la posizione dello stesso artista.

Il deputato MOLLICONE (FDI) reputa inaccettabile e irricevibile la risposta fatta pervenire dal cantante Fedez ed auspica un intervento di censura in quanto in questo modo vengono oltraggiati la Commissione e il Parlamento.

La senatrice FEDELI (PD) reputa che quella di Fedez sia una inaccettabile provocazione che denota una assoluta mancanza di rispetto e di cultura istituzionale. Suggerisce al Presidente di rendere una comunicazione pubblica che chiarisca l'attività svolta dalla Commissione, la quale, nella seduta di ieri ha svolto un ampio dibattito, prima di assumere la decisione di rivolgersi allo stesso cantante per invitarlo nuovamente ad inviare una memoria.

Il PRESIDENTE, nell'esprimere la propria amarezza per il carattere della risposta ricevuta da Fedez, si farà carico di rappresentare in modo pubblico quanto accaduto nella seduta di ieri della Commissione.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 352/1705 al n. 383/1778 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 352/1705 AL N.
383/1778).**

FORNARO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

Premesso che,

nel contratto di servizio Rai 2018-2022:

a) all'articolo 2 (« Principi generali »), comma 2, si evidenzia che « la Rai è tenuta ad articolare la propria offerta tenendo conto, nell'ambito di azioni di lungo termine », di vari obiettivi, tra cui « l'alfabetizzazione digitale: contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per favorire l'innovazione e la crescita economica del Paese »;

b) al comma 3 dello stesso articolo 2 si dice che « la Rai è tenuta a promuovere la crescita della qualità della propria offerta complessiva, da perseguire attraverso diversi obiettivi », tra cui « sostenere l'alfabetizzazione digitale, per contribuire a colmare il divario culturale e sociale nell'uso delle nuove tecnologie » e, soprattutto, « contribuire alla ricerca e all'innovazione tecnologica e sperimentare nuove modalità trasmissive, in linea con l'evoluzione del mercato, anche al fine di favorire lo sviluppo industriale delle infrastrutture fondamentali del Paese. »;

c) all'articolo 5 « Offerta multimediale », la Rai « si impegna a rendere disponibili i propri contenuti sulle piattaforme multimediali, in modalità lineare e non lineare, secondo le nuove modalità di consumo », per questo è tenuta, tra le altre cose, a « promuovere l'innovazione tecnologica e l'educazione digitale, mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino gli utenti alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali. »;

d) tra gli obblighi specifici per l'attuazione della missione la Rai, sulla base dell'articolo 25, è tenuta a:

i) fornire almeno il 90% della propria offerta televisiva e radiofonica lineare in streaming;

ii) sviluppare prodotti con contenuti innovativi in tutti i generi della programmazione;

iii) accrescere progressivamente l'offerta di prodotti provenienti dalle teche;

iv) realizzare in funzione crossmediale prodotti specifici volti alla valorizzazione della radio;

v) accrescere progressivamente l'offerta di prodotti e format appositamente realizzati per una fruizione sulla piattaforma IP.;

nonostante tutto ciò, il sito di informazione Rai, stando ai dati Audiweb di marzo, si trova al 66esimo posto a livello europeo, con 131 mila utenti unici e 554 mila pagine viste nel giorno medio. Eppure, da fonti di stampa si apprende che agli inizi del 2017 è stato presentato al Cda un progetto per un nuovo portale dell'informazione Rai, affidato a Milena Gabanelli, all'altezza delle professionalità e delle potenzialità dell'azienda, che dopo poco sarebbe caduto nel vuoto. Stessa sorte sarebbe toccata nel 2020 ad un tentativo fatto da parte di Giuseppina Paterniti;

appare incredibile che un'azienda come la Rai non riesca ad essere protagonista sul web così come lo è su altri canali, nonostante 13 mila dipendenti, di cui oltre 2 mila giornalisti, una ventina di sedi regionali e diversi corrispondenti dall'estero.

Si chiede di sapere

Se quanto riportato in premessa sul nuovo portale di informazione Rai corrisponda al vero e se non si ritenga utile ed opportuno dotare la Rai di un sito all news all'altezza di altre emittenti radiotelevisive europee.

(352/1705)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle Strutture competenti.*

Al fine di realizzare gli obiettivi delineati dal contratto di servizio – sintetizzabili nell'impegno a «...sostenere l'alfabetizzazione digitale, per contribuire a colmare il divario culturale e sociale nell'uso delle nuove tecnologie» e, soprattutto, «contribuire alla ricerca e all'innovazione tecnologica e sperimentare nuove modalità trasmissive, in linea con l'evoluzione del mercato...» – la RAI è alle battute finali che precedono il lancio del nuovo portale all news.

Si ritiene innanzi tutto opportuno sottolineare che la realizzazione del progetto segna un passaggio storico per l'azienda, che ha visto il coinvolgimento e la creazione di sinergie tra molte strutture tecniche ed editoriali, unite in uno sforzo corale affinché il portale sia davvero di tutta la RAI.

Per dare una idea concreta sullo stato dell'arte, si ritiene utile ripercorrere i passaggi fondamentali che stanno portando al «go live» del portale.

Si è partiti dall'analisi del contesto attuale con il supporto delle direzioni Reti e Piattaforme e Marketing, per confrontare e condividere questi primi dati con Rai Pubblicità.

Si è poi proceduto a testare un modello di interazione tra testate, inviati e desk di Rai News e RaiPlay e un workflow per la pubblicazione di video e servizi di tutte le testate, le reti e gli inviati con lo scopo di mettere tutti in grado di interagire e fornire il proprio contributo.

È stata quindi creata una task force – tuttora impegnata in una serie di test – con il supporto specialistico di risorse ingegneristiche per rilevare eventuali bug o implementare alcune funzioni.

Sono state messe a punto le linee editoriali di flusso e di interazione con le pagine che rimarranno aperte dopo il lancio: Tgr, Rai Sport, Rai Parlamento, Rai Vaticano, mentre la direzione Pubblica Utilità ha collaborato per la pubblicazione di meteo, traffico e altri servizi di pubblica utilità.

Tutto il percorso è stato logicamente condiviso con Rai Digital, mentre il progetto, nelle sue linee editoriali e nello sviluppo grafico, è stato presentato in due incontri ai direttori di testata che hanno fornito i loro suggerimenti.

Dal punto di vista del reclutamento del personale, si è scelto di partire con un gruppo di circa 40 giornalisti e 18 non giornalisti. Da questo punto di vista, la situazione è ancora in divenire perché il reperimento delle risorse adeguate per lavorare al portale non è di immediata e semplice soluzione, sia per quanto riguarda la tipologia dei profili richiesti, sia per le necessarie procedure da seguire in accordo con le organizzazioni sindacali.

Tutto ciò evidenziato, dopo aver ascoltato l'amministratore delegato, si è deciso che il nuovo nome del portale sarà Rai24. A metà dicembre il progetto è stato presentato al CDA.

Non appena sarà completato il reclutamento di tutte le risorse da dedicare a Rai24, inizierà un percorso formativo per cui è stata allertata Rai Academy e che è già stato completato per tutte le redazioni online della TGR, Rai Parlamento, il gruppo che lavora alla Direzione Editoriale per l'offerta informativa.

AIROLA, DI LAURO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato RAI

Per chiedere, premesso che:

nel giugno 2020 il Direttore di Raifiction Andreatta ha improvvisamente interrotto il suo rapporto di lavoro con la Rai, da ultimo come Direttore fiction sin dal 2012, per approdare a Netflix, recando con sé l'ampio bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato in Rai e mettendolo al servizio della piattaforma emergente, in diretta concorrenza anche con Rai;

numerosi articoli di stampa hanno posto in evidenza il danno ricevuto dall'A-

zienda pubblica in termini di depauperamento della risorsa dirigenziale e lo stesso ruolo è rimasto vacante per diversi mesi, assunto *ad interim* dallo stesso Amministratore delegato Salini.

Considerato che:

è presente in Rai un piano anticorruzione che contempla ed impone protocolli per evitare le incompatibilità di cariche;

la legge n. 190/12, art. 1 commi 49 e 50, estende le misure di contrasto all'incompatibilità successiva anche agli enti privati sotto il controllo pubblico e alle società di servizio pubblico;

detta legge ha inserito, all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, il comma 16 *ter*. In particolare si tratta di un vincolo per tutti i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., di non poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

alla base di tale divieto si ravvisa il principio costituzionale di trasparenza, imparzialità, buon andamento e quello che impone ai pubblici impiegati esclusività del servizio a favore dell'Amministrazione;

il divieto di *pantouflage* o *revolving doors* intende prevenire uno scorretto esercizio dell'attività istituzionale da parte del dipendente pubblico;

il divieto si pone l'obiettivo di evitare situazioni di conflitto d'interessi;

in particolare l'intenzione del legislatore, come chiarito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, è quella di contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Tutto quanto premesso si chiede

se l'Azienda sia a conoscenza di quanto esposto in narrativa e quali strumenti e rimedi, anche di natura legale, intenda porre

in essere in relazione alla situazione descritta.

(365/1737)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle Strutture competenti.*

All'Azienda è ben noto che l'art. 1, comma 42, lett. 1), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge anticorruzione), abbia introdotto, con il comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, il divieto per il dipendente di una amministrazione pubblica di prestare attività lavorativa o professionale in favore di un soggetto privato destinatario dell'attività dell'amministrazione medesima presso la quale nell'ultimo triennio ha esercitato poteri autoritativi o negoziali (cd. pantouflage) e che il successivo D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 abbia ampliato l'ambito di applicazione del predetto divieto anche ai dipendenti di enti di diritto privato in controllo pubblico.

Due appaiono, pertanto, i requisiti necessari perché possa essere configurato l'istituto in parola:

i) l'esercizio di « poteri autoritativi o negoziali »;

ii) il soggetto privato sia effettivamente destinatario dell'attività della medesima amministrazione (o ente).

In altre parole, ciò che il Legislatore ha voluto impedire è la contrapposizione di un interesse di natura privatistica rispetto all'interesse pubblico.

Naturalmente, in coerenza con la salvaguardia del diritto al lavoro, il divieto di pantouflage deve essere interpretato in modo tassativo (così come emerge dal recente atto di segnalazione a Parlamento e Governo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché dalla determinazione dell'Autorità 8 novembre 2017, n. 1134).

Inoltre, si fa rilevare che, in base all'organizzazione aziendale e in ossequio al principio della segregazione delle funzioni, il Direttore della Direzione Rai Fiction non esercita alcun potere autoritativo o negoziale. Il cd. Piano Fiction, infatti, viene edi-

torialmente pianificato con cadenza annuale dalla predetta Direzione ma effettivamente approvato, dopo i necessari passaggi autorizzativi, dal Consiglio di amministrazione. In altre parole, il Direttore di Rai Fiction non ha il potere di emanare alcun provvedimento né di perfezionare negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza della società.

In aggiunta a quanto suesposto – e in maniera dirimente – si sottolinea che Netflix non può essere certo considerato « destinatario » dell'attività di Rai né tanto meno suo fornitore, rappresentando invece un produttore di opere originali di primaria importanza nonché una delle principali piattaforme distributive di prodotti audiovisivi.

In tale quadro, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'istituto del pantouflage, non è stata avviata alcuna iniziativa da parte della società.

MARROCCO, DE SIANO, GALLONE. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI

Per sapere, premesso che:

La puntata del 17 aprile di « Città segrete » condotta da Corrado Augias, su Rai 3, ha suscitato doglianze per la narrazione stereotipata adottata e numerose polemiche per la superficialità e l'approssimazione delle considerazioni espresse, apparse parziali e distorsive della situazione complessiva ed effettiva in cui versa la città di Napoli;

si è ben consapevoli del fatto che Napoli abbia numerosi e antichi problemi, ancora irrisolti. Si tratta di una città come tante altre, dove convivono luci ma anche ombre. La puntata in oggetto è stata però valutata da più esperti, pubblicamente, come noiosa, priva di verve, mancante di una precisa linea narrativa. A tratti, la narrazione è apparsa addirittura irrazionale a causa dell'evidente ricorso ad espedienti evocativi, spesso antistorici, utilizzati perché considerati necessari per consentire al conduttore di commistionare temi distinti e incomparabili tra loro. Allo spettatore è stata offerta una narrazione che non sembra aver seguito una precisa logica storica o per argomento;

la puntata, in esordio, ha usato parole di Giacomo Leopardi dedicandogli un tempo apparso eccessivo. Pur ben consapevoli dell'importanza di Leopardi e del fatto che sia morto a Napoli, città dove ancora riposa, non si spiega il motivo per cui, ad esempio, il nome di Virgilio sia stato invece appena accennato, e solo per spiegare dove si trovi la tomba di Leopardi stesso;

inoltre, di Leopardi sono state riportate parole poco lusinghiere sulla città, definita come « africana, semi-barbara » e abitata da « lazzaroni e pulcinelli ». Sia ben chiaro, si tratta di parole che il poeta utilizzò realmente nella corrispondenza con suo padre, ma è anche noto il fatto che il poeta avesse un rapporto conflittuale ed altalenante con Napoli, informazione taciuta agli spettatori durante la trasmissione;

dopo il ricordo di Leopardi, il programma è proseguito con un susseguirsi di fatti e aneddoti senza apparente nesso tra loro, saltando da un'epoca ad un'altra, senza seguire una logica definita. Si è trattato di una miscelanea eterogenea che ha affiancato la storia di San Gennaro e il suo prodigio, lo scioglimento del sangue, a Maradona e l'abuso di cocaina, comportamento imputato alla famiglia camorristica Giuliano, anche se Maradona iniziò a fare uso di cocaina durante la sua permanenza a Barcellona, non a Napoli;

è poi giunta una lunga parte della trasmissione dedicata a Cutolo, a nostro avviso inutile perché fuori contesto. Infatti il format dovrebbe contribuire alla conoscenza di eventi importanti collegati alla città, ma poco noti. Dovrebbe svelare luoghi, atti, fatti misteriosi o segreti che di volta in volta, a seconda della città narrata, dovrebbero essere portati all'attenzione dello spettatore della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Prevedere, all'interno della puntata, una sorta di focus specifico dedicato alla criminalità organizzata ci è apparso fuori contesto. Ci saremmo attesi il racconto di aspetti notevoli di Napoli, importanti, in grado di dare prestigio alla città ma ancora poco noti. Invece lungo tempo è stato dedicato a fatti di cronaca nera, universalmente noti, tanto

da rappresentare una sorta di stigma sociale dal quale la città, pur impegnandosi con tutte le forze, non riesce a liberarsi. Se l'obiettivo della trasmissione era quello di far conoscere le bellezze celate delle città allora Napoli, che come tante altre città ha certamente anche aspetti negativi, allora riteniamo che non si sia riusciti nell'intento perché è stato fatto un racconto davvero parziale protrattosi per un tempo troppo lungo della puntata. In questo modo l'immagine cittadina con quella di Cutolo è apparsa quasi coincidente, senza curarsi di lasciare analogo spazio ai tanti personaggi positivi che l'hanno illustrata. Ci si riferisce, solo per fare degli esempi, a Totò, Caruso e tanti altri « grandi figli » che hanno reso celebre Napoli e l'Italia nel mondo;

aver dedicato tanto tempo alla descrizione della camorra e a fatti di cronaca nera avrebbe legittimato, richiesto un bilanciamento, raccontando anche gli episodi di lotta alla camorra, quelli di distanziamento della cittadinanza da questa organizzazione particolarmente pericolosa. Napoli non coincide integralmente con la camorra, è una città che avrebbe potuto essere descritta anche integrando la narrazione con episodi che ne facessero risaltare la natura accogliente e solidale. Eppure non mancano storie di napoletani che aiutano da anni i ragazzi della periferia e li strappano alla strada. Raccontare anche questi aspetti avrebbe acceso, finalmente, una luce sulla città, facendo svanire parte delle ombre, realmente esistenti, che sembrano essere costantemente preferite quando si racconta di Napoli e dei suoi problemi;

ciò dispiace perché si è persa una occasione da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per far conoscere anche i tentativi di miglioramento che si verificano a Napoli. Una sorta di grido di dolore della città, che teme la completa perdita di dignità se non anche la propria identità. Questi aspetti sono rimasti esclusi dalla trasmissione, non sono stati ritenuti degni di un racconto emblematico, necessario per rafforzare le speranze degli abitanti di una città che ogni giorno sembra morire, pur riuscendo sempre a risorgere, a rinnovarsi, a trovare la forza di

riprendere un filo che appare continuamente reciso;

non sono mancati anche errori storici marchiani, come quando si è definito « populista » Masaniello o quando si è usata la « Carmagnola », canto dei sanfedisti, come mezzo per parlare della rivolta del 1647. Si segnala in particolare la faziosità con cui ci appare sia stata ricordata l'esperienza della Repubblica napoletana, omettendo accuratamente il fatto che i saccheggi e le esecuzioni compiute dei francesi, appena accennati, furono direttamente collegati a quelli che il conduttore ha definito per il tutto il tempo come « patrioti », in contrapposizione coi lazzari reazionari che si opposero ai Borbone, lasciando trasparire una ricostruzione schierata, aprioristicamente e evidentemente antiborbonica;

a poco servono le nozioni compilative utilizzate per ricordare il fatto che Napoli è stata una grande capitale europea, se poi se ne raccontano quasi unicamente le miserie e si veicola il messaggio che a Napoli, nei secoli, sia rimasto quasi tutto immutato. La chiosa sugli stereotipi, che tenta a suo modo di smantellarli, produce invece l'effetto diametralmente opposto, quello di evidenziali;

le dichiarazioni successive del conduttore per limitare le polemiche sollevate appaiono tardive. A poco serve condannare gli stereotipi se di essi se n'è fatto uso per una intera puntata. Dare grande centralità in tempo e parole alla storia di uomini idolatrati da una infinitesima parte della popolazione di Napoli, come nel caso di Cutolo, significa che quegli stereotipi sono talmente interiorizzati sino al punto da orientare il racconto che si è fatto di Napoli;

naturalmente c'è da considerare il fatto che Napoli è una città talmente bella e complessa da renderne difficile la narrazione esaustiva. Però, la scarsa attenzione dimostrata per la storia e la cultura della città, sembra discendere dallo scarso desiderio di raccontare il luogo, o di esaurirne il racconto, risolvendosi nella mera raccolta di episodi riguardanti periodi diversi,

personaggi diversi, che hanno in comune solo il fatto di essersi svolti all'interno della città. Sono stati accomunati dalla retorica, i luoghi comuni, la superficialità e poco più. Non sono sufficienti gli utilizzi generosi dei droni, le visioni dall'alto, l'eccesso di iconografia per celare il fatto che si poteva fare meglio per raccontare in modo meno frammentario e retorico la città.

Inoltre, poco prima dell'inizio della trasmissione il conduttore, in collegamento con Gramellini, ha affermato di esser rimasto sorpreso da Napoli, ammettendo la sua scarsa conoscenza della città e i tanti pregiudizi esistenti. Fatto che fa sollevare numerosi dubbi, di varia natura, sul modo con il quale fornisce l'informazione;

in conclusione ci appare che siamo innanzi a un'occasione mancata per raccontare in modo completo e maggiormente veritiero la città;

vista la delicatezza del fatto riportato, alla Società concessionaria si chiede:

se la Dirigenza RAI sia al corrente di quanto esposto in premessa e se si ritiene compatibile questo modo fuorviante di fare comunicazione con le responsabilità e i compiti del servizio pubblico;

se siano pervenute altre segnalazioni analoghe e quali azioni siano state intraprese.

(371/1751)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai 3.*

In linea generale, si ritiene opportuno ricordare che le posizioni espresse in un programma culturale che ha il compito di illustrare il punto di vista di un intellettuale su qualsivoglia argomento appartengono solo ed unicamente allo stesso e non sono pertanto necessariamente riconducibili alle opinioni del direttore della Rete che lo ospita né tantomeno al disegno editoriale della stessa.

Il titolo del programma è infatti Città segrete e il sottotitolo recita « di Corrado Augias ». La preposizione semplice « di » con-

ferisce senso e finalità agli indirizzi del programma che nasce da una costola dell'attività editoriale di Augias e trova il suo senso nel principio costituzionale dell'insindacabile sentire dell'autore, il quale già in passato aveva dato vita con successo a una serie di guide ai misteri di alcune città.

Ora risulta più che evidente che nello spazio cronologico esiguo per raccontare una capitale culturale internazionale come Napoli, molti temi siano rimasti inevitabilmente compressi — se non addirittura elusi — mentre per altri si è scelto di parlarne utilizzando margini di tempo superiori. Ma questo, come si diceva, attiene allo sguardo dello scrittore, dell'intellettuale. È dunque foriera di inevitabili delusioni la ricerca di una inarrivabile oggettività del giudizio, di una narrazione condivisa, quando i temi non vengono affrontati con approccio enciclopedico ma con lo sguardo di uno scrittore, che per definizione esprime il proprio pensiero.

Rai 3, affidando un programma a un intellettuale di chiara fama, non ritiene di doverne controllare i testi, soprattutto quando un programma contiene nel titolo l'attribuzione della presa in carico — vale a dire della responsabilità culturale — di quanto sostenuto.

Dunque, la Rete, nel rinnovare la propria fiducia a Corrado Augias, tiene a precisare che proprio la puntata in questione è stata quella più vista della serie, facendo registrare il 10% di share e 1.368.000 spettatori. In aggiunta, non sono pervenute in redazione ulteriori critiche sul format e/o sui contenuti editoriali.

ANZALDI. — Al Presidente e all'Amministratore delegato
Premesso che

Secondo quanto riportano da diversi organi di informazione, tra cui « Il Corriere dello Sport » e il quotidiano per italiani all'estero « Gente d'Italia », per la prossima stagione calcistica la Rai avrebbe rinunciato ad acquistare i diritti del Campionato di calcio di Serie A per le comunità italiane residenti all'estero.

Questa decisione porterebbe alla chiusura della trasmissione di Rai Italia « La

Giostra del Gol», seguita da milioni di italiani in tutto il mondo e dedicata a raccontare la Serie A agli italiani all'estero.

Tra i principi cui la Rai deve attenersi, secondo quanto riportato dal Contratto di Servizio all'articolo 2, c'è anche l'informazione rivolta alla «collettività nazionale anche all'estero».

Si chiede di sapere

Se risponda al vero che la Rai abbia rinunciato ad acquistare, per la prima volta dopo anni, i diritti del Campionato di calcio di Serie A per le comunità italiane residenti all'estero e se l'azienda non ritenga questa rinuncia un grave danno per gli italiani all'estero, nonché una violazione di quanto contenuto nel Contratto di Servizio, all'articolo 2.

Se risponda al vero che la Rai intenda chiudere la trasmissione di Rai Italia «La Giostra del Gol», non disponendo più dei diritti delle partite di Serie A.

Se l'azienda non ritenga doveroso aprire una trattativa con la Lega Calcio per evitare un tale grave impoverimento dell'offerta televisiva del servizio pubblico per gli italiani all'estero.

(372/1752)

BERGESIO, CAPITANIO, CAVANDOLI, COIN, FUSCO, MACCANTI, PERGREFFI.
– Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai

Per sapere – premesso che:

per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, la Rai aveva acquisito i diritti – da esercitare tramite il canale internazionale in lingua italiana Rai Italia – relativamente a tre partite in diretta per ciascun turno della Serie A, alla Supercoppa Italiana, alle Semifinali e Finale della Coppa Italia, oltre i punti salienti per le restanti gare;

il nuovo Bando pubblicato dalla Lega Calcio per le stagioni 21-24 per commercializzazione dei diritti audiovisivi internazionali relativi alle competizioni «Campionato di Serie A», «Coppa Italia» e «Supercoppa Italiana», esclude uno specifico pacchetto per le Comunità Italiane all'Estero, sostituendolo con un generico ob-

bligato, a carico del broadcaster che si aggiudicherà i diritti, di commentare le partite trasmesse in modalità OTT anche in lingua italiana;

la procedura selettiva è stata aggiudicata dalla società Infront, la quale sembrerebbe già aver espresso un parere circa l'ipotesi di concedere al canale internazionale Rai Italia le dirette delle partite di Serie A-:

quali urgenti iniziative intende porre in essere la Società Concessionaria per garantire la salvaguardia degli interessi e dell'identità dei nostri connazionali residenti all'estero.

(377/1766)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione Diritti Sportivi.

La Rai ha acquisito per il triennio 2018/2021 i diritti per la trasmissione sui canali di Rai Italia – con telecronaca esclusivamente in lingua italiana – di 3 partite a scelta per ogni turno del Campionato per squadre di Club organizzato dalla Lega Serie A, oltre agli highlights delle restanti partite, delle Semifinali e della Finale della Coppa Italia.

Questo è stato possibile anche per uno specifico pacchetto predisposto dalla Lega Serie A («Pacchetto per le Comunità Italiane»), nell'ambito dell'asta dalla stessa indetta il 9 agosto 2017 per la vendita dei diritti esteri.

Il Bando pubblicato dalla Lega Serie A il 23 novembre 2020 per le Stagioni 2021/2024 non ha più previsto un pacchetto specifico per le Comunità italiane, ma – anche al fine di ottemperare alle previsioni imposte all'Organizzatore dal d.lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 (c.d. decreto Melandri) – ha disposto l'obbligo per l'aggiudicatario di garantire la trasmissione, anche in lingua italiana, di almeno tre partite per ogni giornata del Campionato con l'opzione del commento audio in italiano (via OTT, od altre soluzioni tecniche) predisposto direttamente dalla stessa Lega Serie A ed incluso nei pacchetti,.

Le risposte fornite dalla Lega ai quesiti posti in sede di chiarimenti sul Bando hanno confermato l'impossibilità di formulare offerte per diritti internazionali parziali o limitati (es.: alcune partite a turno esclusivamente con commento in lingua italiana), ammettendo quindi esclusivamente offerte per la totalità dei diritti a livello globale, continentale o per singolo territorio.

Considerati i numerosi Paesi serviti da Rai Italia – ed i valori in gioco – tale previsione ha pregiudicato di fatto per Rai la possibilità di partecipazione all'asta.

Da fonti di mercato, i diritti esteri del Campionato sono stati sinora aggiudicati all'emittente CBS per gli U.S.A. ed all'Agenzia Infront per Europa, Canada, Asia, Centro e Sud America, Oceania. I valori solo per questi Paesi hanno superato i 200 milioni di euro. Restano ad oggi ancora da aggiudicare i diritti sui Paesi MENA.

L'evoluzione del mercato internazionale dell'offerta televisiva nelle diverse piattaforme, considerato il costo dei diritti, rende ormai estremamente complesso anche l'acquisto parziale in co-esclusiva di alcune partite: il mercato infatti privilegia infatti la cessione dell'esclusiva totale ad un unico broadcaster, e vede gli stessi diritti svalutarsi più che proporzionalmente in caso di condivisione anche parziale con altri operatori.

I colloqui con gli aggiudicatari, immediatamente attivati, hanno confermato che il valore necessario per l'acquisto di una o più partite per la trasmissione in diretta su Rai Italia ha raggiunto ormai livelli multipli rispetto al passato, non coerenti con l'equilibrio economico complessivo aziendale.

Inoltre, anche prescindendo dal prezzo, l'eventuale cessione in co-esclusiva di un numero anche molto limitato di partite intaccherebbe sensibilmente la possibilità di cessione dei diritti principali in alcuni territori da parte degli aventi diritto.

Il quadro potrà essere definito solo a seguito del processo di vendita dei diritti principali nei diversi Paesi; è stato però confermato da parte di Infront ogni ragionevole sforzo per concedere a Rai almeno gli Highlights con embargo limitato, di modo che il canale internazionale possa dare una certa continuità al racconto del campionato.

In tale contesto, al fine di contribuire anche tramite i programmi sportivi al legame con il territorio, la Rai ha manifestato alla Lega Serie B il proprio interesse per l'acquisizione dei diritti internazionali.

CAPITANIO, BERGESIO, CAVANDOLI, COIN, FUSCO, MACCANTI, PERGREFFI, FORMENTINI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai

Premesso che:

sono 1.050 i razzi e colpi di mortaio lanciati dalla Striscia contro Israele di cui l'85 per cento è stato intercettato;

a Tel Aviv le sirene d'allarme sono risonate a lungo e ieri sera l'aeroporto Ben Gurion è stato chiuso per circa un'ora. In mattinata gli attacchi allo scalo Ben Gurion sono ripresi;

il movimento islamista Hamas, al potere a Gaza, ha annunciato anche nella giornata di mercoledì il lancio di altri 210 razzi sul territorio israeliano;

il consiglio di sicurezza dell'Onu ha convocato un vertice urgente sul conflitto in corso tra Israele e palestinesi, su richiesta di Tunisia, Norvegia e Cina. Si tratta del secondo incontro in tre giorni, stando a fonti diplomatiche della Afp;

l'attacco degli islamisti di Hamas contro Israele che controllano Gaza si sta «intensificando verso una guerra su vasta scala», ha detto l'inviato delle Nazioni Unite per la pace in Medio Oriente Tor Wennesland, lanciando un appello: «Fermate immediatamente il fuoco»;

a parere degli interroganti è gravissimo che il Tg1, nell'edizione di ieri delle ore 20, abbia ommesso nei titoli la notizia degli attacchi terroristici contro Israele. Ma risulta ancora più grave che la notizia, a quanto risulta, fosse all'inizio in scaletta e poi sia stata rimossa, il che potrebbe far pensare a una precisa scelta editoriale, se non addirittura ideologica;

nell'edizione odierna si auspica venga dato ampio spazio alla notizia di un attacco sanguinario e deprecabile, condannato tra-

sversalmente questa mattina alla Camera dei deputati

si chiede alla Società Concessionaria di sapere:

quale sia stata la scelta editoriale che ha portato l'edizione delle 20 del Tg1 dell'11 maggio a non inserire nei titoli questa drammatica e prioritaria notizia.

(373/1755)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della testata Tg1.*

In linea generale, si ritiene opportuno evidenziare che il Tg1 ha coperto la crisi in Medio Oriente in maniera capillare, dedicando ampi spazi alla cronaca dei fatti, con aggiornamenti in diretta dalla sede di corrispondenza a Gerusalemme e dalle città colpite dai razzi lanciati dalla striscia di Gaza, con collegamenti dagli uffici di corrispondenza esteri interessati dalla crisi, con servizi redazionali sulle reazioni internazionali e nazionali, proponendo approfondimenti con esperti di geopolitica. Inoltre, la testata, ha garantito la copertura dell'aggravamento del conflitto in Israele e nella striscia di Gaza sempre nel rispetto dei criteri di obiettività, completezza e tempestività, come dimostra la dettagliata narrazione che segue e che illustra i contenuti con cui il Tg1 ha confezionato le varie edizioni del notiziario per seguire l'escalation di violenza nell'attuale conflitto tra israeliani e palestinesi.

L'edizione delle 13.30 del 10 maggio apre con l'aggravamento del conflitto: in particolare la pagina comincia con il servizio di cronaca e il collegamento del corrispondente da Gerusalemme, Raffaele Genah, seguito dall'approfondimento sulla situazione con il direttore dell'Istituto di politica internazionale, Paolo Magri.

Al conflitto è dedicato il titolo di apertura: «Israele. Quarto giorno di scontri a Gerusalemme. Centinaia di feriti, ancora razzi dalla striscia di Gaza. Si teme l'escalation».

Nell'edizione delle 20 dello stesso giorno, l'apertura è dedicata al conflitto, con l'ag-

giornamento di cronaca e il collegamento con il corrispondente Genah.

Il titolo di apertura è: «Tensione a Gerusalemme. Razzi da Gaza verso la città santa. Evacuati Parlamento e muro del pianto. Centinaia di feriti negli scontri».

Il giorno successivo, l'11 maggio, nell'edizione del mattino il servizio di apertura è sulla cronaca notturna del conflitto. A seguire il collegamento con il corrispondente Raffaele Genah che aggiorna sulle ultime notizie, con la corrispondente da Istanbul Lucia Goracci che fa il punto sulla reazione dei Paesi arabi, con il corrispondente da Bruxelles Donato Bendicenti che informa sulle reazioni internazionali.

I titoli di apertura del Tg sono: «Notte di guerra. Duecentocinquanta razzi di Hamas contro Israele. La rappresaglia aerea, colpiti 140 obiettivi militari. Ripresi gli scontri a Gerusalemme» Il secondo titolo: «Diplomazie a lavoro per raffreddare il conflitto. Unione europea: stop immediato a violenze. Preoccupazione della Casa Bianca».

Nell'edizione delle 13.30 le notizie del conflitto sono la spalla del giornale, con servizio sulla cronaca del conflitto e collegamento in diretta del corrispondente, Raffaele Genah, con gli ultimi aggiornamenti.

Il secondo titolo del Tg1 è: «Israele. Notte di combattimenti. Una ventina le vittime dei raid aerei contro i razzi lanciati da Gaza. Colpita anche Ashkelon. La Ue: basta violenza».

Si richiama in particolare l'attenzione sull'edizione delle 20, che in realtà parte alle 19:56. Si tratta di un dettaglio importante perché – dopo l'apertura dedicata alla campagna di vaccinazioni, al tema delle riaperture e del decreto ristori bis, al servizio dedicato all'intervento del Presidente della Repubblica – il corrispondente Raffaele Genah, nel collegamento in diretta, aggiorna sull'ultimo attacco che è in corso proprio in quel momento: i razzi di Hamas contro Tel Aviv. Solo una manciata di minuti prima alcune agenzie internazionali iniziano a battere la notizia: alle 19.50 la Reuters, alle 19.51 la Afp, alle

19.53 la Ap. La prima agenzia italiana a battere la notizia è l'Ansa, alle 19.51 che titola: « ++Israele: sirene di allarme a Tel Aviv, "udite esplosioni". ++. Alle 19.53 arriva un flash dell'Adnkronos: **Flash – Mo: Esplosioni a Tel Aviv, suonano le sirene dell'allarme – Flash** ».

E dunque, mentre è appena iniziato l'attacco missilistico di Hamas contro Tel Aviv e le agenzie cominciano a battere la notizia, partono i titoli del Tg1, con una tempistica che rende tecnicamente impossibile l'inserimento di un titolo nuovo nel confezionamento del notiziario.

Ciononostante, la redazione del Tg1 a Roma apre un riporto immagini per il corrispondente da Gerusalemme, che nel suo collegamento in diretta può così informare sull'attacco in corso in quei minuti, mandando in onda per primo le immagini dei razzi che stanno colpendo Tel Aviv.

Si sottolinea inoltre che l'annuncio di Hamas, la convocazione del Consiglio di sicurezza, la dichiarazione dell'inviato delle Nazioni Unite, il dato degli oltre mille razzi lanciati sono informazioni che vengono battute dalle agenzie internazionali e nazionali dopo la messa in onda del Tg1 delle 20 e verranno pertanto puntualmente riprese nelle edizioni successive.

Ovviamente, nell'edizione di mezza sera in onda a mezzanotte, l'apertura è dedicata alle ultime notizie da Israele e dalla striscia di Gaza, con un servizio sul grave attacco contro Tel Aviv.

Il 12 maggio nell'edizione delle 8 la pagina di apertura è dedicata al conflitto, seguita dal collegamento con il corrispondente Raffaele Genah che aggiorna e propone un « focus » sull'aggravamento del rischio guerra civile, con i fatti di Lod, l'incendio delle tre moschee e gli attacchi a negozi e abitazione di cittadini ebrei.

La corrispondente da Istanbul, Lucia Goracci fa il punto sul mondo arabo, con particolare attenzione al ruolo dell'Iran.

Quindi nel servizio da New York il corrispondente, Antonio Di Bella, informa sui passi della diplomazia americana e le iniziative delle Nazioni Unite. La pagina si

chiude con un collegamento in diretta con l'editorialista de La Stampa, Gianni Riotta.

I titoli di apertura del Tg1 delle 8 sono: « Oltre mille razzi contro Israele in un giorno e mezzo. Nel mirino anche l'aeroporto di Tel Aviv. Rappresaglia aerea: colpita centrale dei lanci ». Il secondo titolo: « Rischio guerra civile. Incendiate sinagoghe a Lod. Il sindaco: è come la notte dei cristalli. Distrutto cimitero musulmano ».

Anche nell'edizione delle 13.30 la pagina di apertura è dedicata al conflitto in Medio Oriente e il titolo di apertura è: « Escalation in Medio Oriente. Razzi da Gaza contro Israele e raid sulla striscia. Sei vittime israeliane. Fonti parlano di quarantotto morti palestinesi ».

Infine, nell'edizione delle 20 la pagina dedicata al conflitto segue il servizio sul Presidente del Consiglio Draghi, intervenuto nel « question time » parlamentare.

Dopo la cronaca sui fatti della giornata, il corrispondente Raffaele Genah si collega per gli ultimi aggiornamenti. Segue un collegamento dal Portico di Ottavia a Roma sulla manifestazione indetta dalla comunità ebraica in solidarietà con Israele e un servizio sugli interventi della presidente della comunità, Ruth Dureghello e degli esponenti politici che hanno preso la parola.

Il secondo titolo del Tg1 è: « Medio Oriente. Oltre mille razzi di Hamas contro Israele. Massicci raid su Gaza. Appello del mondo: stop alla violenza ».

GAUDIANO, DI NICOLA, L'ABBATE, MANTOVANI, PESCI, MAUTONE, TURCO, PUGLIA, GALLICCHIO, MARINELLO, AIROLA, PIRRO, LOMUTI, PERILLI, NATURALE, FENU, CASTIELLO, CASTELLONE, PAVANELLI, ROMAGNOLI, LANZI, DE LUCIA, EVANGELISTA, RICCIARDI, CAMPAGNA. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI

Premesso che:

per quanto risulta agli interroganti, da tempo immemore, si registrano in più parti di Italia segnalazioni per assenza totale del segnale RAI;

il disservizio impedisce di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo nono-

stante il pagamento del canone RAI da parte dei cittadini e l'acquisto, a proprie spese, di appositi decoder e di innumerevoli interventi di tecnici privati;

le numerose segnalazioni, anche a mezzo di testate giornalistiche, e i solleciti pervenuti da più parti, anche attraverso atti parlamentari, non hanno a tutt'oggi ottenuto concreti riscontri;

a tal proposito la prima firmataria del corrente atto ha presentato un disegno di legge (AS 1290) affinché sia prevista una specifica esenzione del pagamento del canone RAI in ragione della mancata ricezione e impossibile fruibilità dei programmi radiotelevisivi trasmessi dalla RAI;

il disservizio causato dall'assenza di segnale RAI causa, infatti, legittimi malcontenti nei cittadini interessati e comporta una grave lesione del diritto degli stessi ad essere correttamente informati, che merita di essere controbilanciato qualora non si renda possibile la risoluzione del problema;

in particolare, si rileva in tal senso la mancata ricezione dei telegiornali e dell'informazione regionale del canale RAI3, oltre all'impossibilità di accedere agli altri canali tematici e informativi trasmessi dal digitale terrestre;

le suddette segnalazioni pervengono, ripetutamente, da più parti del territorio nazionale, da nord a sud, con prevalenza nelle zone montane e pedemontane;

ad oggi risulta ancor più inaccettabile tale inefficienza in considerazione della necessità di apprendere informazioni quotidiane rispetto all'evoluzione della pandemia da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate;

la necessità di porre fine a tale disservizio attraverso una strategia di risoluzione del problema in tempi brevi, da parte dei soggetti deputati a farlo, richiedono necessariamente una effettiva e chiara quantificazione del problema,

si chiede alla Società concessionaria di procedere in tempi brevi ad effettuare

una opportuna, quanto necessaria, ricognizione delle aree non coperte dal segnale televisivo RAI al fine di quantificare e mappare con precisione la platea dei cittadini vittima del disservizio e i territori interessati.

(378/1770)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della Direzione Reti e Piattaforme.*

In primo luogo, è opportuno premettere che il tema della diffusione rappresenta per la Rai non solo un obbligo da Contratto di servizio ma uno degli elementi essenziali per poter svolgere con efficacia la missione di servizio pubblico; qualunque iniziativa in tema si muove quindi – in linea generale – nella direzione auspicata.

Per quanto riguarda le difficoltà di ricevere il segnale Rai in alcune zone del Paese, si specifica che la causa della difficoltà di ricezione è spesso da imputare alle particolari condizioni orografiche che, in alcune zone particolari, si aggiungono ai problemi degli impianti gestiti dalle ex-Comunità Montane, ora Unioni dei Comuni, che ripetono i programmi del MUX 1 RAI: gli impianti infatti non sono gestiti in modo adeguato per problemi tecnico/economici.

Il «MUX 1 RAI» – comprendente i programmi televisivi di Rai 1, Rai 2, Rai 3 (a diffusione regionale), Rai News, i programmi radiofonici di Radio1, Radio2, Radio3 e il Televideo – è diffuso a livello nazionale da una rete di oltre 2.000 impianti ad elevatissima capillarità che offre una copertura che si attesta al 99,2 per cento della popolazione (media nazionale).

L'impatto economico, per consentire alla totalità della popolazione di ricevere i segnali Rai tramite la diffusione terrestre (DTT), è molto considerevole in virtù della realizzazione di un elevato numero di piccolissimi impianti con un conseguente elevato costo derivante.

Tutto ciò premesso, tenendo in considerazione anche di quanto riportato nella Convenzione di servizio pubblico del 28

aprile 2017 (articolo 3, comma 1, lettera a) e nel Contratto di servizio Rai-MiSE 2018-2022 (art. 19.5), si evidenziano di seguito le azioni che la RAI ha intrapreso per mitigare le problematiche di ricezione in alcune ridotte aree del Paese:

1. *Realizzazione della piattaforma «Tivùsat» (trasmissione satellitare) per fruire dell'intera programmazione Rai, gratuitamente, direttamente da satellite con l'uso di un'antenna parabolica ed un decoder satellitare opportunamente abilitato. La piattaforma «Tivùsat» è stata studiata proprio per risolvere problematiche di carenza di copertura del servizio estremamente localizzate ed è, quindi, integrativa della rete terrestre. Informazioni circa la reperibilità dei decoder, delle smart card e, in generale, della fruizione del suddetto servizio da satellite sono reperibili al sito www.tivus-sat.tv;*

2. *Realizzazione della piattaforma «Rai-Play» (trasmissione internet – IP) dalla quale, in modo completamente gratuito, si possono guardare i 14 canali Rai in diretta streaming e avere accesso a un vasto catalogo di programmi di serie TV, fiction, film, documentari, concerti e cartoni animati. Attraverso la Guida TV si ha inoltre la possibilità di rivedere i programmi andati in onda negli ultimi 7 giorni;*

3. *Realizzazione della nuova iniziativa di distribuzione delle smartcard Rai (indicata come obbligo anche sul C.d.S. Rai – art. 19.5). Il piano «smartcard Rai» prevede la distribuzione gratuita (presso le Sedi Rai), agli utenti che ne faranno richiesta mediante le pagine del sito internet Rai, di una tessera che abiliterà la visione dei soli canali Rai ricevuti tramite la piattaforma satellitare. Tale piano sarà attivo a far data dal 1° settembre 2021.*

CAPITANIO, BERGESIO, CAVANDOLI, COIN, FUSCO, MACCANTI, PERGREFFI.
– Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai

Per sapere – premesso che:

in occasione della celebrazione della festa dei lavoratori è stato organizzato dai

sindacati il consueto concerto del Primo maggio al quale ha partecipato anche il cantante Federico Lucia in arte «Fedez».

Prima della propria esibizione canora, il cantante ha letto un lungo monologo a favore della rapida approvazione del c.d. ddl Zan, attualmente in discussione presso il Senato della Repubblica.

L'intervento del rapper, passato prima al vaglio dei giornalisti del Fatto Quotidiano e di Repubblica, come dichiarato dallo stesso Fedez, è stato prevalentemente un attacco senza contraddittorio contro il movimento politico Lega Salvini Premier.

Il signor Lucia ha duramente contestato la scelta del Senatore Ostellari quale relatore del provvedimento sostenendo che lo stesso lo avrebbe fatto al solo fine di ostacolare l'approvazione della proposta legislativa, dimostrando quindi di non conoscere le più elementari norme di dinamica parlamentare, e di voler offrire al pubblico una falsa rappresentazione della realtà politica del paese.

La strumentalità di questo messaggio è stata corredata dalla messa in onda, tramite i profili social del signor Lucia, di uno stralcio manomesso e contraffatto di una telefonata con la vicedirettrice di Rai-Tre, Ilaria Capitani: nonostante la dirigente avesse più volte rassicurato il cantante sul fatto che non ci sarebbe stata alcuna censura sull'intervento, il cantante ha veicolato esattamente il messaggio opposto.

La dirigente ha infatti rassicurato il cantante sul fatto che «la Rai non ha proprio alcuna censura da fare. Nel senso che la Rai fa un acquisto di diritti e ripresa, quindi la Rai non è responsabile né della sua presenza, ci mancherebbe altro, né di quello che lei dirà...Ci tengo a sottolinearle che la Rai non ha assolutamente una censura, ok?».

La vicenda appena riportata si pone, peraltro, in netto contrasto con quanto previsto dal Contratto di servizio 2018-2022, nello specifico, l'articolo 6 del citato Contratto stabilisce chiaramente che «la Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza (...) e a garantire un

rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale ».

La Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto da parte dei suoi giornalisti, degli operatori del servizio pubblico e dei propri ospiti se non altro per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico televisivo e, nel caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone.

In occasione dell'audizione del direttore di RaiTre, Franco Di Mare, tenutasi il 5 maggio in Commissione Vigilanza Rai, l'azienda ha ipotizzato « una querela per diffamazione con richiesta civile di danni considerato che esiste un danno di immagine e che la reputazione oggi è una cosa importantissima nella vita economica di un'Azienda e nella vita professionale di ciascuno di noi. E questo danno c'è stato ».

Alla luce dei gravissimi fatti esposti si chiede alla Società Concessionaria:

quali iniziative i vertici Rai intendano adottare al fine di evitare che episodi come quelli riportati in premessa si ripetano;

quali azioni legali abbia intrapreso la Rai per tutelare la propria immagine e la onorabilità del vicedirettore dopo la diffusione parziale della telefonata;

se sia contemplato nei regolamenti aziendali la possibilità che, in occasioni di manifestazioni come il concerto del Primo maggio, gli artisti possano indossare capi di abbigliamento con il chiaro intento di fare pubblicità ai relativi marchi.

(383/1778)

RISPOSTA. – *In via preliminare è opportuno sottolineare come Rai – nel suo*

ruolo di concessionaria del Servizio Pubblico – si ispiri senza riserve agli impegni presi nel Contratto di Servizio e ai principi in esso contenuti, e in particolare non ha mai derogato nella sua programmazione a tutto ciò che attiene a equilibrio, responsabilità, pluralismo, verità, imparzialità e indipendenza.

Quanto agli eventi del 1 maggio cui si riferisce l'interrogazione, nel rimandare alle precedenti risposte e anche a quanto riferito dal direttore di Rai3 – Franco Di Mare – in audizione in codesta spettabile Commissione, è bene rammentare che l'Azienda si è adoperata in ogni modo per far sì che si rispettassero i principi suesposti. Un comportamento che da sempre è alla base di ogni azione di ogni dipendente e collaboratore dell'Azienda e che viene costantemente replicato, senza eccezione alcuna, nella realizzazione di ogni programma televisivo, radiofonico o via web della Rai.

Quanto al secondo quesito posto nell'interrogazione, la Rai ha conferito mandato ai propri legali di procedere in sede penale nei confronti di Federico Leonardo Lucia, in arte « Fedez », in relazione all'illecita diffusione dei contenuti dell'audio e alla diffamazione aggravata in danno della società e di una sua dipendente avvenuti in occasione del concerto del 1° maggio.

Per quanto riguarda l'esposizione di marchi nel corso di trasmissioni, la Rai si adopera sempre contro ogni forma di pubblicità occulta ed esercita il massimo controllo possibile. Come sancito anche nel Codice Etico sottoscritto da tutti i dipendenti e collaboratori del Servizio Pubblico, « la pubblicità non deve violare o porsi in contrasto con la legge e deve essere diffusa nel rispetto del Codice di Autodisciplina pubblicitaria e dalle varie normative che regolamentano la diffusione dei comunicati commerciali a pagamento [...] È vietata la pubblicità occulta, clandestina, indiretta o che comunque utilizzi tecniche subliminali ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA	281
--	-----

**COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE
CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
NELLA REGIONE PUGLIA**

Mercoledì 26 maggio 2021. – Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 14.08 alle 15.11.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	282
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	282
Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone.	
Audizione del Prefetto di Trieste, Valerio Valenti, con particolare riferimento alla cosiddetta « rotta balcanica » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	282

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

ming, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone.

Audizione del Prefetto di Trieste, Valerio Valenti, con particolare riferimento alla cosiddetta « rotta balcanica ».

(Svolgimento e conclusione).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione.

Valerio VALENTI, *prefetto di Trieste*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti i deputati Flavio DI MURO (LEGA), Piero DE LUCA (PD), Francesca GALIZIA (M5S) e la senatrice Elena TESTOR (L-SP-PSd'AZ).

Valerio VALENTI, *prefetto di Trieste*, replica alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	284
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	
Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa – CNA e della Confederazione italiana esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi – Confesercenti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	284
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	285

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Ugo PAROLO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».

Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa – CNA e della Confederazione italiana eser-

centi attività commerciali, turistiche e dei servizi – Confesercenti.

(Svolgimento e conclusione).

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Claudio CARPENTIERI, *responsabile del Dipartimento politiche fiscali e societarie della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa – CNA*, Cristiano NERVEGNA, *responsabile dei sistemi informatici della Confederazione italiana esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi – Confesercenti*, e Vincenzo MICELI, *componente dell'ufficio tributario della medesima*, svolgono le rispettive relazioni.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, *presidente*, Carla CANTONE (PD) e Carlo GIACO-

METTO (FI) e il senatore Emiliano FENU (M5S).

Claudio CARPENTIERI, *responsabile del Dipartimento politiche fiscali e societarie della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa* – CNA e Cristiano NERVEGNA, *responsabile dei sistemi informatici della Confederazione italiana esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi* – Confesercenti, e Vincenzo MICELI, *componente dell'ufficio tributario della medesima*, rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione dell'Ambasciatore Giampiero Massolo, già Direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente di Fincantieri SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	286
---	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 26 maggio 2021. – Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione dell'Ambasciatore Giampiero Massolo, già Direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente di Fincantieri SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia l'Ambasciatore Massolo per il con-

tributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Indi esprime, anche a nome di tutti i colleghi, piena soddisfazione per il rinvio a giudizio degli indagati appartenenti alle forze di sicurezza egiziane e per il riconoscimento del « fatto notorio » che ha superato un possibile ostacolo procedurale imputabile alla gravissima mancanza di collaborazione da parte della magistratura egiziana. Ribadisce che la Commissione proseguirà il suo impegno per la verità e la giustizia per la morte di Giulio Regeni a fianco della magistratura italiana e della famiglia.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 3119 Governo (Parere alla Commissione XII) <i>(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione)</i>	3
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	7
--	---

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte e delle funzioni svolte da deputati ai fini del giudizio sulle ineleggibilità	7
Deliberazioni in materia di convalida delle elezioni di deputati	7

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Barbara Saltamartini (procedimento n. 53777/19 RGPM – n. 33351/2019 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 21) <i>(Esame e rinvio)</i>	9
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (IV e VIII)

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	11
7-00624 Dori e 7-00653 Pezzopane: In merito al coinvolgimento delle Forze armate nella messa in sicurezza del territorio, in relazione al pericolo di frana del Monte Saresano <i>(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00119)</i>	11
ALLEGATO <i>(Risoluzione approvata dalle Commissioni)</i>	15

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

RISOLUZIONI:

7-00630 Benamati: Misure volte a supportare il pluralismo distributivo nel commercio e a reagire alla desertificazione commerciale.	
7-00651 Binelli: Interventi di sostegno e rilancio dei settori commerciale, dei pubblici esercizi, delle piccole e medie imprese e del <i>made in Italy</i> .	
7-00652 Moretto: Iniziative volte alla promozione e al sostegno del settore del commercio, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato e al commercio tradizionale.	

7-00661 Squeri: Misure a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali al fine di contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	19
ALLEGATO (<i>Nuovo testo Risoluzione in Commissione n. 7-00630 Benamati</i>)	21

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani. Emendamenti testo unificato C. 164 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa. C. 3038 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia. C. 3040 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci. C. 3042 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	50

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	35
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	51

AUDIZIONI:

Audizione del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza, Lamberto Giannini, sulle tematiche relative all'operatività della Polizia di Stato (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	41
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza. C. 1714 Madia, C. 3003 Costa, C. 3007 Brescia, C. 3023 D'Ettore e C. 3026 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	42
Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico. C. 3009 Sensi (<i>Esame e rinvio</i>)	45
AVVERTENZA	47

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045	
--	--

Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione</i>)	54
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	59
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissioni	55
Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello. C. 2435 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
III Affari esteri e comunitari	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06086 Lupi: Sull’adozione di iniziative per la tutela dei diritti umani in Barhein	63
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	72
5-06087 Fitzgerald Nissoli: Sulla gestione delle nuove unità di personale ai fini del rafforzamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari	63
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	74
5-06088 Comencini: Sulla protezione della comunità cattolica del Niger	63
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	76
5-06089 Delmastro Delle Vedove: Sulla Zona di Protezione della Pesca autoproclamata dalla Libia	64
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	78
5-06090 Quartapelle Procopio: Sulla detenzione in Sudan del connazionale Marco Zennaro .	64
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	80
5-06091 Di Stasio: Sul dirottamento del volo <i>Ryanair</i> 4978 nei cieli della Bielorussia e il conseguente arresto di un oppositore politico da parte delle Autorità bielorusse	64
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	81
RISOLUZIONI:	
7-00613 Formentini: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang cinese.	
7-00623 Delmastro Delle Vedove: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.	
7-00626 Quartapelle Procopio: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.	
7-00627 Di Stasio: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang.	
7-00628 Valentini: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00120</i>)	65
ALLEGATO 7 (<i>Testo unificato presentato dal deputato Formentini e approvato dalla Commissione</i>)	82
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019. C. 2823 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	66
ALLEGATO 8 (<i>Emendamento approvato</i>)	86
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020. C. 2824 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	67
ALLEGATO 9 (<i>Emendamento approvato</i>)	87

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016. C. 3041 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	68
COMITATO PERMANENTE PER LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA:	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
AVVERTENZA	70
IV Difesa	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	88
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma <i>Multiple Launch Rocket System</i> (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori. Atto n. 253 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	89
5-05270 Maurizio Cattoi: Sulla natura giuridica dell'Associazione culturale « Unione Forestali Carabinieri e Diritti – Unforced »	89
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	92
5-05956 Donzelli: Sui fatti accaduti il 16 marzo 2018 che vedono coinvolto il maresciallo in ferma volontaria dei Carabinieri, Raffaele Russo	89
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	94
V Bilancio, tesoro e programmazione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
VI Finanze	
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	96
5-05836 Viscomi: Applicazione ai lavoratori autonomi titolari di contratto di collaborazione o parasubordinati della detassazione delle indennità erogate a seguito dell'emergenza epidemiologica	97
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	100
5-06000 Zanichelli: Iniziative per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di valute virtuali	97
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	102
5-06005 Ribolla: Modalità di fruizione del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge n. 41 del 2021 « Sostegni », per i titolari di partite IVA	97
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	104
5-06050 Marco Di Maio: Estensione del <i>bonus</i> facciate anche agli edifici non ricompresi nelle zone A e B di cui al decreto ministeriale 1444 del 1968	98
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	106

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. C. 2361 Ferro, C. 3069 Cancellieri e C. 3081 Alessandro Pagano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3069 e C. 3081 – Adozione del testo base</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di Audiocoop, SCF S.r.l., Nuovo IMAIE, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca recanti Intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore	107
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 259 (<i>Esame e rinvio</i>)	107
--	-----

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	109
ALLEGATO 1 (<i>Proposta emendativa del relatore e relativi subemendamenti</i>)	117
ALLEGATO 2 (<i>Proposta emendativa approvata</i>)	119

SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Atto n. 254 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	120
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06092 Sozzani: Nomina di un commissario per la realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Bussoleno	125
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	131
5-06093 Gariglio: Salvaguardia della piena funzionalità dei servizi ospitati presso l'officina di Trenitalia all'Osmannoro a Firenze	125
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	132
5-06094 Tasso: Controllo e vigilanza sulle infrastrutture e, in particolare, sugli impianti di risalita montani.	

5-06095 Maccanti: Manutenzione delle infrastrutture, a seguito dell'incidente alla funivia Stresa-Mottarone del 23 maggio	125
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	133
5-06096 Scagliusi: Emanazione dei decreti attuativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	126
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	135
5-06097 Rotelli: Emanazione dei decreti attuativi relativi all'adeguamento della tariffa per la revisione dei veicoli a motore	126
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	136
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017. C. 3042 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	126
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	137
SEDE REFERENTE:	
Legge quadro in materia di interporti. C. 1259 Rotelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	128
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina dell'avvocato Ugo Patroni Griffi a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. Nomina n. 86 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	128
Proposta di nomina del dottor Andrea Agostinelli a presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio. Nomina n. 87 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
SEDE REFERENTE:	
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	130
 X Attività produttive, commercio e turismo	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06081 Squeri: Sul costo e sull'approvvigionamento delle materie prime per le imprese italiane: Sul costo e sull'approvvigionamento delle materie prime per le imprese italiane .	138
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	145
5-06082 Benamati: Sul costo e sull'approvvigionamento del rottame ferroso per il settore siderurgico e ricadute sulla competitività della manifattura nazionale	139
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	146
5-06083 Sut: Sul rifinanziamento della cosiddetta « Nuova Sabatini – Beni strumentali » ...	139
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	147
5-06084 Moretto: Iniziative a sostegno del settore della distribuzione automatica	139
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	148
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi	

il 30 aprile 2019. C. 3038 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	140
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	149
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19. C. 2763 Zucconi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	140
ALLEGATO 6 (<i>Proposte emendative</i>)	150
AVVERTENZA	144
XI Lavoro pubblico e privato	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.	
Audizione di rappresentanti di Confimi Industria e di ConfimpreseItalia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	152
Audizione di rappresentanti del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi profes- sionali (CUP), di Confassociazioni, del Coordinamento libere associazioni professionali (CoLAP), di Federagenti e della Rete professioni tecniche (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	153
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06077 Rizzetto: Tutela occupazionale dei lavoratori dei Disney Store a seguito della messa in liquidazione della società	153
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	157
5-06078 Carla Cantone: Trattamento delle assenze dei lavoratori per la somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2	154
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	158
5-06075 Frate: Iniziative per il riconoscimento di trattamenti di Cassa integrazione guadagni in favore dei lavoratori delle società Officine meccaniche Giovanni Cerutti Spa e Cerutti Packaging Equipment Spa	154
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	159
5-06076 Invidia: Iniziative di competenza per consentire il riconoscimento dell'indennità NASpI ai docenti che partecipino al Piano scuola estate	155
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	161
5-06079 Giaccone: Interventi per impedire l'indebita percezione del Reddito di cittadinanza .	155
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	162
5-06080 D'Alessandro: Cumulo dei trattamenti riconosciuti per invalidità civile totale e parziale in caso di applicazione del cosiddetto « incremento al milione »	155
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	164
XII Affari sociali	
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani. Emendamenti C. 164-1317-1666-1907-2272-A	166
SEDE REFERENTE:	
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	166
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative segnalate</i>)	175

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)	234
--	-----

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06099 Frailis: Iniziative urgenti volte a contrastare il fenomeno dell'invasione di cavallette nella regione Sardegna	241
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	243
5-06098 Alberto Manca: Sul bando predisposto da AGEA relativo alla fornitura di omogeneizzati di carne d'agnello	241
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	244
5-06100 Spena: Iniziative urgenti in merito alle conseguenze dell'aumento dei costi delle materie prime per il settore zootecnico	241
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	245
5-06101 Viviani: Misure urgenti di semplificazione a favore della competitività del settore della pesca	241
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	247
5-06102 Lombardo: Misure urgenti a sostegno del settore vitivinicolo	242
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	249

AUDIZIONI INFORMALI:

Sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova politica agricola comune.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome	242
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale Condifesa (ASNA-CODI)	242
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	242

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019. C. 3038 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	251
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	254

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Relazione sullo Stato di diritto 2020 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea. COM(2020)580 final (Parere alle Commissioni riunite I e II) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	252
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	255
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	253

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. S. 2207 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	257
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile. S. 878, approvato dalla Camera (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione</i>) .	260
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	263
Disciplina della professione di guida turistica. S. 1921 e Abb (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Rinvio dell’esame</i>)	261
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020. S. 2169, approvato dalla Camera (Parere alla 14 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	262
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	264
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	262

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, on. Mariastella Gelmini, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (<i>Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione</i>)	265
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	266
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell’indagine conoscitiva sui modelli di <i>governance</i> e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo.	
Audizione di Confindustria radio televisioni, dell’Associazione produttori audiovisivo (APA) e del Mercato internazionale audiovisivo (MIA) (<i>Svolgimento</i>)	266
Sui lavori della Commissione	267
Sulla pubblicazione dei quesiti	267
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 352/1705 al n. 383/1778)</i>)	268

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA	281
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	282
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	282
Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone.	
Audizione del Prefetto di Trieste, Valerio Valenti, con particolare riferimento alla cosiddetta « rotta balcanica » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	282

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Sulla pubblicità dei lavori	284
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	
Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa – CNA e della Confederazione italiana esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi – Confesercenti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	284
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	285

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI

AUDIZIONI:

Audizione dell'Ambasciatore Giampiero Massolo, già Direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente di Fincantieri SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	286
---	-----

